



# UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

## **IL DISCORSO ANTISEMITA, TRA MEDIA E DIRITTO PENALE**

Candidato:  
*Erica Niccolai*

Relatore:  
Prof. *Antonio Vallini*

Relatore:  
Prof. *Nicolò Amore*

Anno accademico 2022/2023







# **INDICE**

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>11</b>
<b>CAPITOLO 1 – IL FENOMENO DELL’ANTISEMITISMO</b>	<b>13</b>
1. Analisi empirica e teorica del fenomeno dell’antisemitismo: il discorso d’odio antisemita	13
1.2. <i>Le forme di manifestazione</i> della narrazione del discorso antisemita nel tempo	19
1.3. La diffusione della narrazione antisemita <i>online</i>	27
1.3.1. L’antisemitismo e la pandemia da Covid-19	35
2. La rappresentazione mediatica del fenomeno antisemita	40
<b>CAPITOLO 2 – L’ANTISEMITISMO COME REATO</b>	<b>49</b>
1. Il discorso antisemita come “discorso d’odio”	49
2. L’evoluzione della disciplina penalistica	66
2.1. La legge Scelba	73
2.2. La legge Mancino	83
2.3. Articolo 604- <i>bis</i> c.p.	90
2.4. La rilevanza penale del fenomeno negazionista	100
2.5. Art. 604- <i>ter</i>	114
3. I beni penalmente tutelabili: libertà di manifestazione del pensiero <i>versus</i> ordine pubblico, pari dignità e uguaglianza.	120
4. Il contrasto al discorso d’odio antisemita attraverso una “comunicazione virtuosa”	129
<b>CAPITOLO 3 – LA RISPOSTA PENALE AL DISCORSO D’ODIO ANTISEMITA</b>	<b>137</b>
1. La qualificazione penale dei discorsi antisemiti	137
2. La disciplina antidiscriminatoria “in action”: premesse sull’analisi critica della casistica relativa ai discorsi d’odio antisemita, tra giurisprudenza e cronaca	139
2.1. Il caso del volantaggio antisemita nel Giorno della Memoria	142
2.2. Il caso della condivisione di contenuti antisemiti <i>online</i>	145
2.3. Il caso del tifo sportivo e degli insulti antisemiti	154
2.4. Il caso “ <i>Auschwitzland</i> ”	160
3. Il diritto penale come contro-narrazione: spunti sulla rappresentazione mediatica del contrasto penale all’antisemitismo	166
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>175</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>181</b>



*A mamma e papà, il mio faro e la mia guida*



*«Quel che ora penso veramente è che il male non è mai  
'radicale', ma soltanto estremo, e che non possenga né profondità né  
una dimensione demoniaca.  
Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla  
superficie come un fungo.  
Esso 'sfida' come ho detto, il pensiero, perché il pensiero  
cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e  
nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla.  
Questa è la sua 'banalità'.  
Solo il bene è profondo e può essere radicale»*

**(H. Arendt, La banalità del male, 1963)**



## INTRODUZIONE

Il presente studio prende in esame il discorso d'odio antisemita, un fenomeno tanto diffuso quanto insidioso. Invero, ciò che si dimostra particolarmente sfidante è riuscire a tracciare dei confini netti rispetto al concetto stesso di "antisemitismo", estremamente elastico e onnicomprensivo, capace di riferirsi tanto alle ostilità verso le comunità ebraiche del passato – culminate nella *Shoah* – tanto alle discriminazioni che vengono tutt'oggi avanzate verso gli ebrei, assumendo le vesti di un "neo antisemitismo", diverso sia nelle forme che nel *modus operandi*.

Viste le sue notevoli particolarità, il fenomeno viene analizzato in modo approfondito, cercando di tracciarne una cornice di riferimento, utile ai fini di una sua corretta comprensione e per imparare a riconoscerlo anche nella sua variante *nascosta*; si tratta di un utile momento di riflessione rispetto alle nuove forme di manifestazione di vecchie discriminazioni, per comprendere in che modo è possibile che antichi stereotipi e pregiudizi riescano comunque a tradursi in nuove forme *modernizzate* nella nostra società odierna.

Il tema interessa da vicino il diritto penale e in particolar modo la sua disciplina specificatamente volta alla repressione penale del c.d. *hate speech*. Attraverso una ricostruzione cronologica delle leggi speciali che hanno interessato la disciplina penalistica in tema di discorso d'odio, si approda all'analisi della vigente normativa codicistica, recentemente inserita nel Capo III, Sezione I *bis*, libro secondo del Codice penale, denominata *Dei delitti contro l'uguaglianza*.

L'angolo visuale che si assume è singolare, ed è volto ad incrociare la prospettiva giuridica a quella comunicativa, al fine di evidenziare le modalità con cui il neo-antisemitismo opera nei meccanismi comunicativi e, in particolare, come il diritto penale riesca a intercettarlo e a comunicare le sue scelte di disvalore nel modo più efficace possibile. La comunicazione penalistica, com'è noto, ha un alto tasso di tecnicità, così come le sue regole e le sue procedure. Spesso, il diritto penale ha

bisogno di un supporto esterno per poter arrivare ed essere compreso dal *quivis de populo*. Alla luce di questo, viene offerta una panoramica del complesso sistema dei mezzi di comunicazione di massa, nel momento peculiare in cui entrano in gioco anche per divulgare le risposte penalistiche offerte al fenomeno in esame.

Tale scelta metodologica permette di calare il ragionamento sulle norme giuridiche poste a contrasto del discorso d'odio antisemita nei casi concreti; a tal proposito, viene infine proposta una riflessione sulla disciplina antidiscriminatoria "*in action*", attraverso un'analisi della casistica relativa ai discorsi d'odio antisemiti, tra giurisprudenza e cronaca. Ciò che si intende evidenziare è il modo in cui il diritto penale viene effettivamente applicato al fenomeno in analisi e come le decisioni giurisprudenziali vengano poi comunicate dai *mass media*.

Il presente caso di studio si basa e trae ispirazione dal progetto finanziato dall'UE (CERV-2022) denominato HIDEANDOLA, acronimo di "*Hidden Antisemitism and Communicative Skills of Criminal Lawyers and Journalists*", il quale si prefigge come obiettivo principale l'implementazione dell'uguaglianza attraverso il miglioramento sia del modo in cui vengono elaborate le scelte di criminalizzazione e gli atteggiamenti delle autorità in relazione ai comportamenti antisemiti, sia del modo in cui vengono comunicate, soprattutto dai giornalisti. Un aspetto interessante di questa ricerca europea è stato prevedere anche lo svolgimento di attività formative, articolate essenzialmente in due corsi di formazione, rivolti rispettivamente a giuristi – a cui ho potuto partecipare personalmente – e giornalisti, allo scopo di formare i destinatari rispettivamente sulle leggi penali in materia di discriminazione razziale e di neo-antisemitismo, sulle modalità e sugli strumenti più efficaci per veicolare il contenuto e il significato delle norme giuridiche e delle decisioni giudiziarie in tale materia, al fine di interpretare e comunicare correttamente questi contenuti.

# CAPITOLO 1 – IL FENOMENO DELL'ANTISEMITISMO

## 1. Analisi empirica e teorica del fenomeno dell'antisemitismo: il discorso d'odio antisemita

La parola “antisemitismo” è un neologismo che è stato capace di adattarsi, in modo camaleontico, ai diversi corsi della storia, assumendo sempre nuovi contenuti ma lasciando immutata la propria forma.

Per secoli, infatti, l'ostilità antiebraica non ha avuto bisogno di alcuna etichetta, tant'è che il vero e proprio termine “antisemitismo” è stato coniato soltanto nel 1879, in occasione di una violenta campagna antiebraica portata con avanti con fierezza dal giornalista tedesco W. Marr<sup>1</sup>.

La locuzione “semitismo”, invece, identifica in generale i *semiti*, famiglia di popoli eterogenea e diffusa fra il Mediterraneo, i monti d'Armenia, il Tigri e l'Arabia meridionale, fino all'Etiopia e al Nordafrica<sup>2</sup>.

Letteralmente – e nel modo più chiaro e lineare possibile – il vocabolo *antisemitismo* significa “pregiudizio o odio nei confronti del popolo ebraico”<sup>3</sup>.

Un dato balza all'occhio immediatamente: al termine in questione si affianca – sin dai suoi primi tentativi di definizione – la parola odio.

“Odio” è la parola protagonista indiscussa in questi tempi, al punto tale che poche altre locuzioni possono vantare una risonanza mediatica anche lontanamente equiparabile<sup>4</sup>. Ciò anche grazie all'implementazione dei mezzi di comunicazione telematici, e alla portata diffusiva ben maggiore che hanno dimostrato rispetto ai tradizionali canali di comunicazione quali radio, televisione e giornali<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> A. FOA, *Antisemitismo e anti giudaismo* in *Enciclopedia italiana*, VII appendice, 2006.

<sup>2</sup> C. MUTTI, *L'equivoco del semitismo e dell'antisemitismo*, in *Eurasia, rivista di studi geopolitici*, 2009.

<sup>3</sup> United States Holocaust Memorial Museum, *Antisemitismo*, in *Enciclopedia dell'Olocausto*

<sup>4</sup> A. SPENA, *La parola-odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia*, Annuario di scienze penali, 2016, (Pisa, Edizioni ETS), pag 577.

<sup>5</sup> Sulla rappresentazione mediatica dell'antisemitismo vedi *infra* para 2

Invero, un messaggio odioso divulgato tramite piattaforme *social* ha la capacità di ottenere una visibilità incomparabilmente più consistente rispetto, ad esempio, ad un volantino affisso in città, grazie al collegamento globale che assicura la rete e alla capacità di mettere in relazione un numero smisurato di utenti da una parte all'altra del globo<sup>6</sup>. L'odio radicale e viscerale contro "gruppi umani" non è per niente un errore o un incidente di percorso; si credeva superato, quando invece si era solo concessa un'ingannevole e forse soltanto apparente pausa<sup>7</sup>; d'altronde, sembra essere nella natura delle cose che *"ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi anche quando ormai appartiene a un lontano passato. Nessuna pena ha mai avuto il potere d'impedire che si commettano crimini. Al contrario, quale che sia la pena, quando un reato è stato commesso una volta, la sua ripetizione è più probabile di quanto non fosse la sua prima apparizione"*<sup>8</sup>.

Cercando di tracciare dei confini più netti, il discorso d'odio (c.d. *hate speech*) – in generale – può essere inteso, seguendo la definizione data dal Consiglio d'Europa<sup>9</sup>, come "tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o alte forme di odio basate sull'intolleranza tra cui: l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata".

Già da questa prima definizione emerge un fenomeno dell'odio complesso e dinamico, che necessita di essere analizzato abbracciando un approccio multidisciplinare, coinvolgendo non soltanto il campo

---

<sup>6</sup> Sulla diffusione del discorso odioso antiebraico via *web* si dirà meglio nel Capitolo I, paragrafo 1.3.

<sup>7</sup> Così, quasi testualmente, A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?* In *Diritto penale contemporaneo* 3/2013, pag. 71.

<sup>8</sup> H. ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, Feltrinelli Editore, 2015. Pag. 279.

<sup>9</sup> COUNCIL OF EUROPE'S COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation 97(20)*. Per approfondire il tema del discorso d'odio si rimanda al Capitolo 2, para 1.2.

giuridico ma estendendosi anche a discipline umanistiche come la sociologia, la pedagogia, l'antropologia, la filosofia così come le discipline linguistiche e semiotiche<sup>10</sup>.

Il concetto linguistico di antisemitismo può essere considerato sfuggente ed elastico, connotato da una elevata capacità evocativa: una sola parola è capace non soltanto di richiamare eventi traumatici – cristallizzati nelle ferite lasciate aperte dagli orrori (e dalle follie) della Seconda guerra mondiale<sup>11</sup> – ma di racchiudere in sole tredici lettere una serie di innumerevoli e fantasiosi pregiudizi, stereotipi ed etichette antiebraiche consolidate nel corso del tempo.

Si tratta di frammenti espressivi che ripetono gli stilemi del grande complotto mondiale ebraico, riproducendo spesso simboli, iconografie, rappresentazioni artistiche e comunicative magari senza neanche nominare gli ebrei o i presunti tali.

L'antisemitismo è un fenomeno talmente diffuso da sembrare 'normale', annidandosi così nella società in un contesto di distrazione generale<sup>12</sup>.

Ciò anche perché è capace di manifestarsi in forme subdole, nascoste, come un coro in uno stadio, o una battuta di cattivo gusto<sup>13</sup> condivisa in un *tweet* tramite un semplice *click*.

Le discriminazioni antisemite possono poi essere celate attraverso una serie di strategie argomentative: la banalizzazione (ad esempio, confondere un attacco a Gaza con la Shoah), le dubbie equiparazioni (Sharon come Hitler, sionismo significa razzismo), la rivalità tra vittime (*basta con la persecuzione degli ebrei, oggi ci sono altre tragedie*), il

---

<sup>10</sup> S. PASTA, M. SANTERINI, E. FORZINETTI, M. L. DELLA VEDOVA, *Antisemitismo e Covid-19 in Twitter. La ricerca dell'odio online tra automatismi e valutazione qualitativa*, in Form@re open Journal per la formazione in rete, università Cattolica del Sacro Cuore.

<sup>11</sup> Interessante la riflessione sul tema di F. GERMINARIO, *Dalla razza biologica alla razza culturale, l'antisemitismo contemporaneo*, Trieste, Asterios abiblio editore, 2019, nella parte in cui presenta una possibile giustificazione del persistente fenomeno antisemita anche dopo il 1945. A questo proposito, evidenzia una scissione dell'antisemitismo dalla memoria del nazismo – che quasi aveva annientato una cultura che da secoli era presente in Europa. È come se si differenziasse un *antisemitismo duro*, di cui la Shoah rappresenta l'emblema, da un *antisemitismo morbido*, che poteva esibire una tradizione culturale rispettabile.

<sup>12</sup> RELAZIONE ANNUALE SULL' ANTISEMITISMO IN ITALIA, a cura dell'Osservatorio antisemitismo della fondazione CDEC, pag. 8.

<sup>13</sup> A titolo esemplificativo: "non fare l'ebreo, non essere tirchio!"

capovolgimento di ruoli (*gli ebrei, vittime ieri, sono i carnefici di oggi; di chi sarà mai la colpa se gli ebrei sono tanto odiati?*), il negazionismo. Si tratta di vere e proprie astuzie del linguaggio, adoperate per celare una discriminazione, in questo caso declinata in antisemitismo, agli occhi della società<sup>14</sup>.

È in questo contesto dinamico che nasce l'idea del progetto HIDEANDOLA<sup>15</sup>, cofinanziato dall'Unione Europea (CERV-2022).

Si tratta di uno studio portato avanti da un gruppo di ricerca multidisciplinare composto da giuristi e sociologi, che unisce più Università (Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Palermo e Università di Pisa) e due centri di alto profilo esperti in materia (l'Osservatorio Antisemitismo della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea e l'Osservatorio di Pavia)<sup>16</sup>.

L'obiettivo del progetto è fornire una analisi approfondita, empirica e teorica, del fenomeno dell'antisemitismo, analizzando sia la narrazione giornalistica che la trattazione "penalistica" dei casi di antisemitismo nascosto, chiedendosi se la giustizia penale, nelle sue varie fasi, sappia ben intercettare, decrittare e processare il fenomeno antisemita (nella sua variante *nascosta*). Ciò a cui mira è l'elaborazione di linee guida condivise che saranno utilizzate per formare professionisti legali e giornalisti nella comunicazione del contrasto al fenomeno antisemita.

Questa ricerca comporta diverse attività di formazione quali *focus group*, corsi di formazione per giuristi e giornalisti e seminari<sup>17</sup>.

Nello specifico, il punto di partenza del progetto è la consapevolezza dell'esistenza di una narrazione antisemita *velata* che deve (o dovrebbe) essere *rivelata*. Ci si chiede, infatti, se a fronte di un antisemitismo decisamente sfuggente e onnicomprensivo, sia possibile o meno

---

<sup>14</sup> Così, quasi letteralmente, A. PUGIOTTO, op cit. pag. 14, pag 73.

<sup>15</sup> Acronimo di "Hidden Antisemitism and Communicative Skills of Criminal Lawyers and Journalist"

<sup>16</sup> <https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti/hideandola-sintesi-del-progetto/>

<sup>17</sup> <https://hideandola.jus.unipi.it>

implementare una strategia comunicativa – sia sul versante del discorso penalistico che giornalistico - capace di rendere le attività e il linguaggio di giornalisti e attori della giustizia penale, separatamente e nelle loro interazioni, più funzionali ad una *contro-narrazione* come *antidoto* alla narrazione *antisemita*, pur nel rispetto dei limiti, principi, metodi e degli scopi delle rispettive professioni.

L'antisemitismo nascosto si colloca infatti in una zona grigia, in cui il diritto penale deve essere in grado di orientarsi tra ciò che può essere considerato antisemitismo meritevole di repressione penale e cosa no. In tal senso, è fondamentale anche rendere comunicabile e ben comprensibile agli organi dell'informazione, la narrazione penalistica sull'antisemitismo nascosto, cercando in particolar modo di disarticolare gli stereotipi antisemiti, piuttosto che rinforzarli.

Il compito è particolarmente sfidante. Da un lato, infatti, il sistema mediatico è spesso condizionato da dinamiche di *share e appeal* e tende a presentare agli occhi dei più una cultura ebraica statica, legata strettamente al concetto della “memoria della Shoah”, riducendo l'intera comunità degli ebrei a dei *testimonial* di un passato doloroso, a una comunità asfittica di “quasi tutti morti”, meritevoli solo di compassione. Dall'altro lato, la giustizia penale può essere considerata un fenomeno comunicativo con lo scopo precipuo di tracciare limiti e divieti che non possono essere oltrepassati e trasmettere valori e precetti, selezionando i comportamenti meritevoli di un intervento penalistico.

Sul fronte comunicativo, risulta pregnante il ruolo dei giornalisti.

Nondimeno, per non generare equivoci, è importante offrire al mondo dei media un materiale penalistico *ben comprensibile e comunicabile*, che permetta di comprendere perché, ad esempio, l'autore di un fatto - qualificato dai giornali come *antisemita* – sia stato invece assolto.

Inoltre, a causa della situazione lessicale e fattuale che lo caratterizza, il concetto di antisemitismo è estremamente fluido e difficilmente afferrabile, perciò, non risulta affatto facile identificare le costanti

criminologiche necessarie a caratterizzare le diverse forme in cui si traduce l'antisemitismo: la norma penale deve essere tassativa, ma è difficile capire l'antisemitismo, definirlo e dunque in definitiva tracciarne le linee di tipicità.

Quella che sembra venire meno è proprio la tipicità del fatto di reato, il quale richiede una descrizione tassativa che dovrebbe esaurire i confini della sua applicazione, con il rigoroso divieto di analogia in *malam partem*.

I cittadini, ai fini dell'applicazione della legge penale, dovrebbero poter individuare *ex ante* i confini tra lecito e illecito, quale garanzia essenziale, anche per invocare lo scopo rieducativo della pena che, in quanto privativa della libertà personale, non deve accompagnarsi ad alcuna forma di esemplarità<sup>18</sup>.

La domanda che sorge spontanea è se sia possibile o meno tracciare un confine tra ciò che può essere ritenuto penalmente rilevante e cosa no. O meglio, se sia possibile applicare il diritto penale ad un fenomeno i cui confini non soltanto sono incerti ma probabilmente non sono nemmeno mai stati tracciati.

Non si tratta soltanto di decidere *cosa sia odio*, ma piuttosto di analizzare le numerose forme in cui si esprime, per riuscire a individuare i soggetti, i bersagli e le modalità di espressione, per cercare di elaborare delle strategie di prevenzione e di contrasto più efficaci<sup>19</sup>.

Ci si chiede quindi se il diritto penale, così come la funzione della pena, la sua deterrenza e la capacità di imprimere un orientamento socioculturale, possano essere implementati attraverso una strategia comunicativa di certi fenomeni poliedrici - così come si dimostra essere l'antisemitismo - in modo efficace oppure no.

La tendenza è chiedere al diritto penale di non essere quello strumento che, eccezionalmente, punisce solo quell'opinione estrema, che non

---

<sup>18</sup> A. GAMBERINI, *La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, pag. 2.

<sup>19</sup> *Op. cit.* pag. 14.

rispetta alcun metodo storico (come, ad esempio, accade nel negazionismo della *Shoah*), bensì essere quello strumento che regola l'esercizio quotidiano della nostra comunicazione in tutti gli ambiti, stabilendo cosa possiamo dire e cosa no<sup>20</sup>.

Al netto della funzione comunicativa del diritto penale, il presente studio si interroga sulla capacità o meno del diritto penale di implementare effettivamente una contro-narrazione – intervenendo nello specifico ambito dei discorsi d'odio antisemiti – capace di esprimere lo stigma morale trasmesso dalla criminalizzazione dell'antisemitismo, operando, dunque, come suo *antidoto*.

In particolare, nelle pagine che seguono si offrirà un quadro di riferimento del fenomeno dell'antisemitismo, evidenziando la sua *metamorfosi* avvenuta nel corso del tempo fino ai giorni d'oggi.

Una volta individuato l'oggetto di studio, seguirà un'analisi della disciplina penalistica volta alla repressione penale *dell'hate speech* in generale e quello *antisemita* nel particolare.

A questo punto, verrà proposta una riflessione sul processo di comunicazione delle scelte di criminalizzazione del discorso d'odio antisemita, analizzando sia la giurisprudenza applicata a casi concreti sia indagando sulle modalità in cui le risposte giurisprudenziali sono state poi effettivamente comunicate dai mezzi di comunicazione di massa.

## **1.2. Le forme di manifestazione della narrazione del discorso antisemita nel tempo**

L'antisemitismo è un odio “antico”<sup>21</sup>, che è però sopravvissuto durante il corso del tempo e delle vicende storiche<sup>22</sup>, custodendo gelosamente il

---

<sup>20</sup> Così, quasi testualmente, E. FRONZA, *Tempo, memoria e diritto penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2018, pag 332.

<sup>21</sup> M. SANTERINI, *I mille volti del neo-antisemitismo*, in *Vita e pensiero* 2, 2020, pag. 14.

<sup>22</sup> Le prime manifestazioni ideologiche di ostilità antiebraica nel mondo antico hanno addirittura origine nell'Egitto faraonico, in cui predominava il sospetto per tutti i gruppi tribali provenienti

suo bagaglio di pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni al punto tale quasi da cambiare pelle: da ostilità diffusa contro la popolazione ebraica, si è tramutato in odio indifferenziato verso chi rientra nei canoni elaborati dagli antisemiti, che magari ebreo neppure lo è.

Riassume plasticamente questo concetto il famoso detto dell'*ex* sindaco di Vienna, Karl Lueger<sup>23</sup> (1844-1910), pronunciato al fine di ottenere consenso e voti nella sua campagna politica, cavalcando l'onda di un antisemitismo già presente nella società di allora: "*Wer ein Jude ist, bestimme ich!*" ("*Decido io chi è ebreo!*")<sup>24</sup>.

Il *discorso antisemita* ha, dunque, radici lontane; per ricostruirne un quadro di riferimento, si possono ripercorrere brevemente le tappe più significative.

In primo luogo, tra le più comuni manifestazioni di antisemitismo nella storia vi furono i c.d. *progrom*<sup>25</sup>, violente sommosse popolari contro le comunità ebraiche, in particolare nella Russia zarista, ma anche in altre regioni dell'Europa orientale<sup>26</sup>.

La cosa particolare di questi atti violenti è la loro causa scatenate; spesso infatti venivano anticipati da un discorso antisemita che si traduceva in violente campagne diffamatorie, diffondendo false voci (paragonabili alle nostre attuali *fake news*) riguardo agli Ebrei.

---

dall'Asia, in seguito all'esodo degli ebrei. È proprio nel cuore dell'Egitto faraonico (410 a.e.v.) che si documenta il primo episodio di ostilità antiebraica cruenta, a Elefantina, contro una guarnigione militare ebraica, al tempo della dominazione persiana. *L'antisemitismo*, in Osservatorio antisemitismo, CDEC, <https://www.osservatorioantisemitismo.it/antisemitismo/#termini>

<sup>23</sup> Lueger, Karl, in *Dizionario di Storia (2010)*: Fu capo del Partito cristiano-sociale, di orientamento antiliberal, razzista e antisemita che probabilmente ispirò l'antisemitismo di A. Hitler.

<sup>24</sup> C. LEONE, *Antisemitismo nella Vienna fin de siècle. La figura del sindaco Karl Lueger*, Giuntina, 2010. Pag 9.

<sup>25</sup> United States Holocaust Memorial Museum, *L'antisemitismo*, in Enciclopedia dell'Olocausto.

<sup>26</sup> Enciclopedia Treccani, *progrom*. Letteralmente la parola russa significa *distruzione*; si verificano a partire dal 1881-82, dopo l'attentato allo zar Alessandro II, provocando a danno degli ebrei massacri e saccheggi, spesso perpetrati con il *placet* delle autorità, sotto la spinta di motivazioni economiche, mascherata con motivi religiosi.

Nel corso del Novecento è particolarmente interessante l'emersione dei famigerati *Protocolli dei savi di Sion*<sup>27</sup>, uno dei casi di falso più grossolano della storia.

I *Protocolli*, pubblicati in Russia nel 1903, costituiscono l'esempio per eccellenza di discorso d'odio incentrato su falsità denigratorie e cospirazioniste, idoneo a sollecitare azioni concrete. Questo perché essi possono essere considerati un vero e proprio *testo militante*, nel senso che invitano il lettore a mobilitarsi per dar seguito alle sollecitazioni ivi riportate: *dobbiamo metterci in condizioni tali da poter rispondere ad ogni opposizione, con una dichiarazione di guerra da parte del paese confinante a quello Stato che osasse attraversarci la strada; e qualora tali confinanti alla loro volta decidessero di unirsi contro di noi, dovremo rispondere promuovendo una guerra universale*<sup>28</sup>.

Invero, le pagine sembrano pensate per far avvertire a chi ne fruisce l'urgenza di opporsi all'ebraismo il più presto possibile, perché ormai le speranze di scongiurare l'avvento della – presunta – tirannide ebrea vengono date per scarse<sup>29</sup>.

Un'altra tappa fondamentale è da rintracciarsi nell'avvento del Partito Nazista, fondato nel 1919 da Adolf Hitler.

---

<sup>27</sup> Si tratta di un pamphlet che contiene *relazioni totalmente false e cervelotiche e pretende di svelare i particolari di una presunta cospirazione internazionale degli ebrei per dominare il mondo. Come nella società religiosa per secoli si sono spiegati gli accadimenti oscuri con l'accusa rivolta al demonio di esserne la causa, così nelle società moderne o in via di modernizzazione si strumentalizza l'"ebreo" per gli stessi scopi. La gente, nell'impossibilità di razionalizzare gli eventi negativi e dolorosi per la loro complessità e quantità, reagisce accogliendo le spiegazioni più semplici e facilmente comprensibili: tutte le tragedie e gli sconvolgimenti sono il frutto di una grande cospirazione ebraica.* Voce: *L'antisemitismo*, consultabile online al sito dell'**Osservatorio antisemitismo** della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC: <https://www.osservatorioantisemitismo.it/antisemitismo/> **Enciclopedia Treccani**, *Protocolli dei savi Anziani di Sion*, si tratta di una falsificazione propagandistica antisemita, redatta probabilmente da un agente della polizia segreta russa, apparsa in forma abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, ma diffusasi soprattutto negli anni successivi alla Prima guerra mondiale; (...) i *Protocolli* sono stati più volte ripubblicati e hanno continuato a costituire uno strumento di propaganda antisemita. Riferimenti incompleti

<sup>28</sup> I "*Protocolli*" dei "Savi anziani" di Sion, L'internazionale ebraica, versione italiana con appendice e introduzione, Terza edizione, Roma, "La vita italiana", rassegna mensile di politica a cura di G. Preziosi, pagina 46.

Ancora, a pagina 75 è possibile leggere: *dobbiamo distruggere tutte le professioni di fede; a pagina 79: non dobbiamo preoccuparci delle numerose vittime che saranno sacrificate per ottenere una prosperità futura.*

<sup>29</sup> **F. GERMINARIO**, op. cit, pag 15.

Tale partito, infatti, adopererà le teorie del razzismo elaborate nel corso del Novecento, sfruttandole a fini politico-elettorali; il messaggio veicolato tramite la propaganda del regime raffigurava il Male come espressione dello spirito ebraico, cui opporre la *purezza* della razza ariana.

Ai fini della presente trattazione, ciò che è importante sottolineare è che il *fil rouge* di sottofondo è stata proprio una narrazione antisemita, come se le parole potessero essere tessere di un mosaico discriminatorio capace di culminare poi in azioni disumane.

L'ideologia nazista veniva espressa attraverso slogan divulgati tramite i giornali e le televisioni nazionali, ma anche spettacoli cinematografici o teatrali.

La propaganda – perfettamente pianificata - fu in grado di creare un *hummus* culturale fertile per le crescenti animosità antisemite; incoraggiava l'accettazione passiva delle leggi naziste contro gli Ebrei, creando una vera e propria atmosfera di tolleranza alle violenze contro di loro<sup>30</sup>.

Addirittura, allo scopo di enfatizzare e diffondere il pregiudizio antisemita, il regime nazionalsocialista realizzò un apposito Ministero del Reich per l'istruzione pubblica e la propaganda<sup>31</sup>, inverando la missione anticipata nel *Mein Kampf* di Hitler<sup>32</sup>.

In quest'ultima opera, infatti, si trovano tutti gli elementi e le strategie che caratterizzano la *collective violence*, quali appunto la propaganda,

---

<sup>30</sup> United States Holocaust Memorial Museum, *La propaganda nazista*, in Enciclopedia dell'Olocausto.

<sup>31</sup> Si tratta del c.d. *Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda*, fondato il 13 marzo 1933, sotto il governo di Adolf Hitler.

<sup>32</sup> Si tratta del testo elaborato da Adolf Hitler a partire dal 1924, che può essere considerato a metà tra l'autobiografia e il trattato politico. Il libro, la cui traduzione del titolo significa *La mia battaglia*, promuove una visione razzista del mondo accanto ad un antisemitismo marcato, esaltando la presunta *purezza della razza ariana*, in netta contrapposizione con il mondo ebraico. Nel *Mein Kampf* si legge: *Lo Stato è un mezzo per raggiungere un fine. Il suo fine consiste nella conservazione e nell'incremento d'una comunità conducente una vita fisica e morale omogenea. Questa stessa conservazione include l'esistenza d'una razza. (...) Lo scopo supremo dello Stato nazionale è quello di conservare quei primordiali elementi di razza che, quali donatori di civiltà, creano la bellezza e la dignità umana superiore.*

Hitler, inoltre, descrive meticolosamente la politica estera da adottare al fine di riconquistare il c.d. spazio vitale (*lebensraum*) nell'Europa orientale.

l'elaborazione immaginifica di un nemico assoluto, contro cui aizzare il furore popolare, la disseminazione di precetti ideologici ed *escamotage* retorici utili a instillare nella società le premesse spirituali che consentiranno una successiva istituzionalizzazione e traduzione in pratica del progetto nazista<sup>33</sup>.

A tal proposito, il Terzo Reich fu in grado di creare un vero e proprio linguaggio *antisemita*, attraverso parole “tossiche” quotidiane, ripetitive, martellanti, pensate per entrare inconsciamente nella mente e rimanere impresse nella memoria. Era un linguaggio che doveva *pensare e creare al posto della persona*<sup>34</sup>.

In conclusione, ciò che occorre porre preliminarmente in evidenza – tenendo a mente in che modo si è palesato l'odio antisemita nel tempo – è che il discorso antisemita risulta capace, mantenendo inalterato il proprio *modus operandi*<sup>35</sup>, di riproporsi anche sotto nuove vesti, rimanendo al passo con l'evoluzione dei costumi e del linguaggio.

L'odio antisemita contemporaneo, non dissimile nei contenuti da quello veicolato dalla propaganda nazista, ha trovato diverse sedi in cui manifestarsi, dimostrando la sua capacità di diffondersi in contesti e dimensioni differenti rispetto al passato.

---

<sup>33</sup> A. VALLINI, *Criminalizzare l'hate speech per scongiurare la collective violence? Ipotesi di lavoro intorno al reato di “propaganda razzista”*, in *Studi sulla questione criminale*, XV, n. 1, 2020, pp. 34-35.

<sup>34</sup> Si tratta della c.d. LTI, *Lingua Tertii Imperii*, di cui scrive il professore ebreo di Filologia dell'Università di Dresda, V. KLEMPERER, *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo*, Firenze, Giuntina, 1999 (1947), p. 130. E si consideri che, se in quei tempi i mezzi di divulgazione delle notizie avevano certamente una capacità espansiva importante, essa non è neppure paragonabile alla pervasività di quella assicurata dalla odierna rete internet e delle piattaforme *social* (sul punto si rinvia agli approfondimenti svolti *infra* Cap I, para 1.3).

<sup>35</sup> In effetti, dal punto di vista delle forme di manifestazione dell'antisemitismo, esistono delle costanti riproposte nel corso dei secoli, che hanno consolidato pregiudizi, stereotipi, teorie stravaganti su ciò che può essere racchiuso dalla locuzione “ebreo”. Tra gli stereotipi più comuni: l'ebreo “rabbino”, ricco e avido; l'ebreo complottista che brama di controllare il mondo con il suo potere; l'ebreo che uccise Gesù Cristo; l'ebreo che programma attacchi terroristici e molti altri ancora. Per un approfondimento sugli stereotipi e i preconcetti antisemiti consultare il sussidio didattico elaborato da OCSE, *Affrontare gli stereotipici e i preconcetti antisemiti*, consultabile sul sito: <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf>

Ad esempio, è possibile rintracciarlo con facilità soprattutto nel *web*, nel quale la risonanza mediatica di certi contenuti può avere una diffusione capillare<sup>36</sup>.

Ancora, si può avvertire nelle condotte di simpatizzanti dei partiti neofascisti<sup>37</sup>, ma anche tra soggetti *insospettabili*, come professori universitari che ritengono *consono* pubblicare post su *Twitter* inneggiando a Hitler<sup>38</sup>.

L'ostilità che questi sperimentano verso gli ebrei può esprimersi secondo diversi livelli, che possono assumere rilievo penale (ad esempio quando si traducano in reati d'odio, in comportamenti finalizzati alla discriminazione razziale o etnica, o ancora alla diffamazione), oppure trovar sfogo in atti inurbani, che replicano stereotipi, pregiudizi e convinzioni squalificanti, resi attraverso un linguaggio spesso allusivo, deridente o disprezzante<sup>39</sup>.

Nel corso del tempo, tutti i diversi livelli di ostilità si sono andati a manifestare e stanno continuando a farlo tutt'oggi, mantenendo dunque inalterato il medesimo *modus*, pur a fronte di un sensibile cambiamento

---

<sup>36</sup> Sulla divulgazione del discorso d'odio antisemita nel web si veda *infra* paragrafo 1.3.

<sup>37</sup> A titolo esemplificativo, tali condotte possono consistere nella partecipazione od organizzazione di pubbliche manifestazioni commemorative del fascismo in cui però si ravvisa uno scopo d'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si veda la sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sez. III pen., n. 13843/18, nella quale il fatto contestato riguarda "la chiamata del presente" e il c.d. "saluto romano", posti in essere durante un raduno celebrativo nei pressi del Sacro dei Martiri Fascisti (a Milano), organizzato dall'associazione d'Arma U.N.C.R.S.I. e dall'A.N.A.I. In questa occasione, vennero divulgate anche locandine di reclamizzazione dell'evento arricchite da simboli e date relativi al fascismo e alla Repubblica Sociale, responsabile di collaborazione con l'occupante nazista, quindi in violazione della c.d. legge Mancino.

<sup>38</sup> "Vi hanno detto che sono un mostro stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto verso i veri mostri che oggi vi governano, dominando il mondo". Si tratta del tweet osceno pubblicato dall'ex professore ordinario presso l'università di Siena, Emanuele Castrucci, che nel 2019 iniziò a divulgare contenuti ferocemente antisemiti per mezzo *Twitter*, giudicato successivamente nel procedimento penale radicato a La Spezia, per il reato di cui all'articolo 604bis c.p. per istigazione alla discriminazione razziale, aggravata dal negazionismo della Shoah.

<sup>39</sup> **G. CANZIO**, 2021: *Una svolta storica. Dalle provvidenze a favore delle vittime delle persecuzioni razziali alla strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo*, in *Criminalia*, 2020, pag. 63, propone una classificazione delle manifestazioni d'odio antisemita, articolandola su tre livelli: - attraverso veri e propri reati di matrice razzista (*hate crimes*), quali attacchi all'integrità fisica o alle proprietà degli ebrei e istituzioni ebraiche o dichiarazioni verbali o scritte; - attraverso atti discriminatori; - attraverso convinzioni, pregiudizi o stereotipi finalizzati a denigrare gli ebrei, con un linguaggio d'odio, disprezzo, allusioni o derisioni, che pure di per sé non costituisce reato.

del *medium* (*social network* e tutte le nuove piattaforme dell'era del digitale).

Le varie forme di antisemitismo sono state recentemente tipizzate nella “Working Definition of Antisemitism” dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)<sup>40</sup>; con lo scopo precipuo di favorire un uso pratico della definizione stessa, è stato realizzato un *handbook*<sup>41</sup>. Nello specifico, l’IHRA propone una definizione c.d. operativa, funzionale all’implementazione di politiche pubbliche ma priva di natura cogente<sup>42</sup>, che può essere ricondotta all’ambito della *soft law*. Tuttavia, diversi Stati (in larga maggioranza membri dell’IHRA) la hanno riconosciuta nel proprio ordinamento, così come ha fatto anche l’Italia.

Il 17 gennaio 2020, in coerenza con la risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo adottata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017, il Consiglio dei ministri ha accolto questa *working definition* dell’IHRA<sup>43</sup>. La definizione operativa dell’IHRA non contiene un elenco esaustivo di manifestazioni d’odio antiebraico; piuttosto ciò che la rende peculiare è la previsione di un elenco tipizzato che racchiude varie forme in cui si può manifestare l’antisemitismo.

---

<sup>40</sup> L’acronimo IHRA indica l’organizzazione intergovernativa fondata nel 1988 per rafforzare, promuovere e divulgare l’educazione sulla Shoah, la ricerca e il ricordo in tutto il mondo e il sostegno degli impegni della Dichiarazione del Forum internazionale di Stoccolma del 2000: <https://holocaustremembrance.com>; il 1 giugno 2017, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla lotta contro l’antisemitismo (2017/2692) che invita gli Stati membri dell’Unione europea e le loro istituzioni ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo proposta dall’IHRA e a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l’antisemitismo.

<sup>41</sup> *Handbook for the practical use of IHRA Working Definition of Antisemitism*, realizzato dalla *Federal Association of Departments for Research and Information on Antisemitism*, richiesto dalla Commissione Europea e pubblicato in accordo con IHRA.

<sup>42</sup> Il 14 ottobre 2020, in Argentina, la *Asociación de Fútbol Argentino* è stata la prima organizzazione nazionale ad adottare la definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA, ufficializzandolo in un documento firmato dal C. Tapia e dal segretario generale Victor Blanco Rodriguez in cui si raccomanda l’interruzione delle partite in caso di cori razzisti e xenofobi. La notizia è consultabile al sito dell’Osservatorio antisemitismo (CDEC): <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/argentina-la-federazione-calcistica-adotta-la-definizione-di-antisemitismo-dellihra/>

<sup>43</sup> Contestualmente, è stata nominata la prof.ssa Milena Santerini come coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. **M. SANTERINI** è professore ordinario di Pedagogia generale nella facoltà di Scienze della formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; oltre ad essere Coordinatrice Nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, è anche Vicepresidente della *Fondazione Memoriale della Shoah* di Milano.

Si tratta di esempi contemporanei di antisemitismo non soltanto nella vita pubblica, ma che si può rintracciare anche nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, sul posto di lavoro e nella sfera religiosa. Prima ancora di introdurre 11 indicatori di antisemitismo, si precisa che questi non sono gli unici possibili modi in cui tale fenomeno può manifestarsi.

Gli indicatori hanno lo scopo di esemplificare ciò che può essere ritenuto antisemitismo o meno, elencando condotte effettivamente verificatesi/verificabili nell'*humus* culturale europeo.

Ciò che emerge, criticamente, è l'assenza di un riferimento esplicito a due concetti fondamentali strettamente connessi con il fenomeno antisemita, vale a dire i concetti del razzismo e del pregiudizio.

A titolo esemplificativo, si richiamano piuttosto manifestazioni di ostilità antiebraica quali "accusare gli ebrei come popolo responsabile di reati o immaginari criminosi commessi da un singolo ebreo o da un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei".

Ancora, "Incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista"<sup>44</sup>.

A chiusura del documento elaborato da IHRA, viene precisato quando considerare "crimini" gli atti di antisemitismo e viceversa, quando considerare "antisemiti" gli atti criminali.

---

<sup>44</sup> L'elenco non è esaustivo e richiede di contestualizzare gli esempi che fornisce.

Una particolarità di questa definizione, cui si farà qui solo un cenno, è il fatto che la definizione è stata contestata all'interno della stessa comunità ebraica e da parte di studiosi, proprio perché offre alcune ipotesi tipizzate di antisemitismo dalle quali emergono alcuni interrogativi: ad esempio, fino a che punto la critica a Israele può essere considerata antisemitismo? La questione è talmente complessa che certi appartenenti alla comunità ebraica stessa sono dichiaratamente antisionisti (se questo è vero, non possono di certo essere considerati antisemiti, sarebbe una contraddizione in termini). A tal proposito, sono state avanzate diverse definizioni da parte di gruppi di studiosi europei, americani ma anche israeliani che hanno tentato di correggere la definizione in questione. Un esempio per tutti è la c.d. *Jerusalem Declaration on Antisemitism*. Si tratta di uno strumento per identificare, confrontarsi e aumentare la consapevolezza sull'antisemitismo per comprendere come si manifesta oggi nei paesi di tutto il mondo. include un preambolo, una definizione tutta sua e una serie di 15 linee guida che forniscono una guida dettagliata per coloro che cercano di riconoscere l'antisemitismo. È stata sviluppata da un gruppo di studiosi nel campo della storia dell'Olocausto, degli studi ebraici e del Medio Oriente. Inizialmente vengono raccolte le firme di 210 studiosi, mentre ora i firmatari sono circa 350. La presente definizione è consultabile al sito: <https://jerusalemdeclaration.org>

Viene dunque spiegato che gli atti di antisemitismo sono considerati crimini quando vengono definiti tali dalla legge del paese; gli atti criminali sono considerati antisemiti quando l'obiettivo degli attacchi, sia che siano persone che proprietà sono scelti perché sono - o sono percepiti - ebrei, ebraici o legati agli ebrei.

Questa precisazione è utile per tenere a mente sin da subito come anche in quella sede non si avalli una sovrapposizione *tout court* tra atto criminale e atto antisemita, evidenziando, inoltre, una consapevolezza sul legame che può intercorrere tra di essi, e che sembra rimanere ambiguo proprio al confine <sup>45</sup>.

Una volta compreso come il fenomeno antisemita sia tra noi e in grado di assumere sempre forme diverse, come un elemento elastico e capace di adattarsi, a seconda delle vicende correnti, alla storia che viviamo, proseguiamo quindi analizzando il fenomeno nella sua versione contemporanea, per contestualizzarlo e comprendere in che modo si sta andando a consolidare nei giorni d'oggi.

### **1.3. La diffusione della narrazione antisemita *online***

Nella società odierna, gli atti di antisemitismo si svolgono ormai prevalentemente *on-line*.

In Italia, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica (CDEC), i *social* sono il "luogo" principale per la diffusione dell'antisemitismo contemporaneo<sup>46</sup>; questo aspetto caratterizza il "neo-antisemitismo".

---

<sup>45</sup> Sul punto, vedi Cap. 2.

<sup>46</sup> Diversi studi hanno dimostrato l'importanza dei *social* per la diffusione delle forme d'odio, tra cui anche il discorso d'odio antisemita; nel sito *internet* dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CEDEC) è possibile consultare una selezione di indagini condotte da diversi studi e organizzazioni a livello mondiale: [https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti\\_category/rapporti-e-studi/](https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti_category/rapporti-e-studi/)

Il termine “neo-antisemitismo” si riferisce al fenomeno di odio che si riscontra soprattutto su *internet*, con una crescente e preoccupante diffusione *online* <sup>47</sup>.

Invero, com'è stato evidenziato nel paragrafo precedente, nel corso del tempo la narrazione antisemita ha sempre trovato diversi modi di esprimersi e di diffondersi all'interno della società, sia attraverso veri e propri atti discriminatori in nome di un'ostilità esplicitamente antiebraica, sia in modo meno evidente – declinandosi piuttosto in antisemitismo *nascosto*<sup>48</sup>.

Inoltre, va segnalato come il numero effettivo di episodi di antisemitismo risulti essere comunque superiore rispetto a quello che viene registrato.

Il fenomeno, infatti, risulta sottostimato (*under-reporting*), a causa della difficoltà di leggerlo sia a livello mediatico, sia investigativo, sia da parte delle stesse vittime, le quali spesso non denunciano (*under-recording*).

Volgendo ora lo sguardo al mondo contemporaneo, risulta con evidenza come i mezzi di comunicazione e di circolazione delle informazioni abbiano mutato pelle grazie anche all'evoluzione delle tecnologie digitali, del resto gli *speech corners* odierni si trovano ormai sulla rete e nei *social network*.

Il discorso d'odio ha guadagnato una dimensione ‘allarmante’ proprio nella sua versione *online*, tanto da far ritenere necessario a una parte della dottrina, la necessità di un proporzionato intervento del diritto penale<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> M. SANTERINI, *I mille volti del neo-antisemitismo*, in *Vita e Pensiero* 2, 2020.

<sup>48</sup> Sul punto, si rimanda al Cap I, paragrafo 1.2.

<sup>49</sup> In questo senso si esprime A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag 346-347. In senso contrario, A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, op. cit. pag 14, nella misura in cui dissente con la proposta di affidare alla legislazione penale la risposta ai discorsi d'odio, paventando il rischio di inibire la libertà di espressione, orientandola verso un comune sentire, mutando il buon senso in conformismo: *se useranno la violenza materiale, andranno certamente puniti e processati. Se, invece, si limiteranno all'uso violento della parola, meglio lasciarli farneticare, i tanti razzisti, omofobi, antisemiti, negazionisti, diventa l'altro da sé.*

In effetti, le criticità legate all'*hate speech online* e le dinamiche proprie della comunicazione che avviene sulle piattaforme *social*, pensata per provocare reazioni, per ottenere condivisioni e raggiungere la c.d. "viralità", promuovono un tipo di informazione caratterizzata da alcune costanti, così come risulta dal *report* curato dall'UNESCO<sup>50</sup>.

Nel *report*, infatti, troviamo il seguente elenco: si tratta degli elementi della *permanence*, della *itinerancy*, dell'*anonymity* e del *cross-jurisdictional character*<sup>51</sup>.

Queste caratteristiche, così come si evince dal *report*, dimostrano le criticità principali di un discorso odioso veicolato dal *web*.

Con l'avvento del digitale, i meccanismi tipici della comunicazione di massa cambiano aspetto, tant'è vero che da esclusivo destinatario del messaggio (trasmesso da un'entità centrale), il *pubblico* diventa egli stesso – grazie alla, e con la, mediazione delle piattaforme *on-line* – il protagonista attivo nella divulgazione delle proprie parole. verso una platea potenzialmente indeterminata di altre persone<sup>52</sup>.

Inoltre, attraverso i canali digitali la parola d'odio risulta prevalentemente divulgata in forma per così dire liquida, destrutturata e banalizzata, in un modo che è parso spesso rapido e istintivo.

La rete internet, infatti, si dimostra capace di propagare istantaneamente parole e immagini, raggiungendo in tempi brevi un numero

---

Sulla repressione penale del discorso d'odio si dirà meglio nel Capitolo II.

<sup>50</sup> I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ E G. MARTINEZ, *Countering online hate speech*, Parigi, 2015, 13 ss. Il testo è consultabile in rete: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf>.

<sup>51</sup> Come spiega A. SPATUZZI, *Hate speech e tutela della persona. Tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc. 2, 1° giugno 2021, pag 888, la *permanence* allude alla potenzialità del messaggio odioso di permanere in circolo, permettendo al danno di dilatare i soggetti vulnerati proporzionalmente allo stazionare del contenuto. L'elemento della *itinerancy* esplicita come il discorso odioso perpetrato in rete abbia l'attitudine di ripresentarsi anche dopo la riduzione del contenuto, facendo continuamente riaffiorare le eventuali lesioni patite dalle vittime e sfidando così l'oblio. L'*anonymity* spiega la maggior disinvoltura nel proiettare contenuti odiosi online, nel tendenziale convincimento di poter sfuggire alle conseguenze. Infine, il *cross-jurisdictional character* si riferisce alla natura transazionale degli intermediari informatici, con regole diverse tante quante sono le diverse giurisdizioni coinvolte, che offrono risposte spesso non allineate.

<sup>52</sup> Sul punto in modo esaustivo, A. SPENA, *La parola (-) odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, op. cit. pag 13, p. 578 ss, in cui l'A. ricostruisce i meccanismi all'interno delle piattaforme digitali come quelli tipici dell'agire in massa.

potenzialmente indefinito di destinatari<sup>53</sup>, esponendo il discorso d'odio ad un'ampia platea di *internauti* e rendendolo così più pervasivo.

In particolare, per quanto riguarda la divulgazione del pregiudizio antiebraico contemporaneo nella società italiana, le modalità in cui le credenze antiebraiche sono attualmente espresse dimostrano come i siti web rappresentino il terreno d'elezione per la diffusione di un simile messaggio d'odio.

Invero, l'ultima Relazione annuale sull'antisemitismo in Italia (2022), realizzata come ogni anno, dall'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CEDEC), rileva come si sia verificato un aumento di atti e discorsi contro gli ebrei principalmente nel *web*. Nella ricerca e nei dati raccolti dall'Osservatorio, emerge chiaramente come i *social* siano da ritenersi il *luogo* principale per la diffusione dell'antisemitismo. A seguito di 327 segnalazioni, nel 2022 l'Osservatorio ha infatti individuato 241 episodi di antisemitismo, dato in leggera crescita rispetto ai 226 episodi rilevati nel 2021. Di questi, 164 episodi concernono l'antisemitismo in rete<sup>54</sup>.

Le piattaforme attenzionate in questa ricerca sono *Twitter, Tik Tok, Twitch, Facebook, Vk, Whatsapp, Telegram, Likedin, YouTube, Instagram*, e ancora *chat* non meglio identificate, *siti web* ed *e-mail*<sup>55</sup>.

Volgendo l'attenzione ai dati statistici, raccolti da una ricerca condotta da *We Are Social e Hootsuite*<sup>56</sup>, è facile intuire quale possa essere la portata divulgativa delle piattaforme appena menzionate: nel febbraio 2022, il 58.4% della popolazione mondiale utilizza i social network, un numero sempre in crescita.

---

<sup>53</sup> S. PASTA, M. SANTERINI, E. FORZINETTI, M. L. DELLA VEDOVA, *Antisemitismo e Covid-19 in Twitter. La ricerca dell'odio online tra automatismi e valutazione qualitativa*, in *Form@re open Journal* per la formazione in rete, università Cattolica del Sacro Cuore.

<sup>54</sup> Per un elenco completo degli episodi di antisemitismo, è possibile consultare il sito *internet* dell'Osservatorio: <http://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia/?anno=2022>

<sup>55</sup> La maggior parte di manifestazioni antisemite è riscontrata in *Twitter, Facebook* e *Tik Tok*.

<sup>56</sup> *We are social s.r.l.* è una *socially-led creative agency*, fondata nel 2008, che oggi vanta un *team* di oltre 900 specialisti e un *network* che si sviluppa in 5 continenti con 15 uffici attivi; *Hootsuite* è considerato il leader globale nel *social media management*.

In Italia, questa percentuale sale al 71.6% della popolazione (43.2 milioni), mentre l'utilizzo medio giornaliero dei social è di 1 ora e 47 minuti.

Facebook risulta essere la piattaforma più utilizzata (78.6%), seguita da Instagram (71.4%), Telegram (45.3%), Tik Tok (28.9%) e Twitter (28.2%)<sup>57</sup>.

La cosa interessante che emerge dall'analisi di queste piattaforme sono le modalità di espressione del discorso d'odio antisemita; le piattaforme *social*, a cui ormai siamo abituati, hanno infatti modificato le metodologie di propagazione dei messaggi.

Ciò che un tempo veniva disegnato manualmente o stampato in volantini o vignette pubblicate su giornali cartacei, oggi ha trovato un nuovo modo di esprimersi.

Ad esempio, navigando in rete, è facile imbattersi in *meme*, i quali racchiudono simbologie e rimandi al modo ebraico, in chiave denigratoria<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Questi dati sono riportati testualmente nella relazione dell'Osservatorio; per un'analisi più approfondita dell'utilizzo dei *social media* a livello globale nel 2022, è possibile consultare il report completo, realizzato da We Are Social e Hootsuite al sito: <https://wearesocial.com/it/blog/2022/01/digital-2022-i-dati-globali/>

<sup>58</sup> La parola "*meme*" è un neologismo che allude a contenuti divulgati via *web*, capaci di circolare molto rapidamente. Si tratta spesso di immagini, accompagnate da scritte o simboli accattivanti, capace di diventare virali e di veicolare messaggi – anche discriminatori – banalizzando e sminuendo il contenuto che trasmettono. Come illustra **G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI**, *Comunicare. Persone, relazioni, media*, Editori Laterza, 2022, paragrafo 3.2, si tratta di contenuti che hanno avuto una notevole influenza nella diffusione della cultura internet, e che possiamo descrivere in generale come immagini catturate da testi cinematografici, serie Tv, fumetti o altro e arricchite dalla presenza di una didascalia, oppure fotografie con una frase spiritosa o uno slogan scritto solitamente in carattere Impact, che per le sue caratteristiche di visibilità sulle immagini a video è diventata la tipologia universalmente utilizzata che tutti conosciamo. Sono utilizzati anche come forma di commento nelle discussioni o per rappresentare uno stato emotivo; quindi, li troviamo spesso non solo come messaggi autonomi condivisi online ma come risposte ad altri messaggi. Nel caso dei *meme*, qualcuno ha prodotto un messaggio (fotografia, film, episodio di una serie televisiva, talk show) con un suo specifico significato. Un elemento di questo messaggio viene una prima volta estrapolato dal suo testo originale e fatto circolare autonomamente. Chi compie questa operazione è dunque insieme un fruitore del messaggio di partenza, ma diventa anche produttore di un nuovo messaggio, che assume la forma di testi, suoni, immagini statiche o in movimento (come video o GIF). I *meme* sono interessanti perché possono essere «letti» dai nuovi utenti in due modi: possono assumerli come semplici elementi di commento, indipendentemente dalla fonte, o essere riconosciuti come citazioni (...). Come si vede, il prodotto culturale è capace di modificarsi continuamente, e di cambiare di senso nel processo di trivializzazione (cioè di circolazione nella società e di incontro con le diverse modalità interpretative cui è sottoposto).

I *social network* sono il canale privilegiato per diffondere messaggi brevi, tramite *post*, immagini, video, registrazioni, contenuti multimediali di diverso tipo, anche per divulgare un messaggio d'odio. Le modalità in cui è possibile diventare “*haters*” sul web risultano semplificate rispetto ai mezzi di comunicazione del passato in quanto è sufficiente possedere un telefono e una connessione ad *internet* per poter immettere in rete il proprio pensiero, odioso o innocuo che sia<sup>59</sup>.

L'antisemitismo nel *web* si esprime quindi con forme iconografiche e lessicali spesso aggressive e demonizzanti che raggiungono picchi di virulenza nei gruppi chiusi, principalmente in quelli neonazisti<sup>60</sup>.

In aggiunta ai gruppi *social* a ristretta partecipazione, la cosa particolare del mondo digitale è la possibilità di mettere in contatto una platea di utenti distanti fisicamente ma che possono trovare vicinanza di ideali.

Ciò che *internet* rende possibile è il collegamento virtuale di due persone poste idealmente da un capo all'altro del mondo, permettendo loro di comunicare e scambiare apprezzamenti, ad esempio ai propri *post*, semplicemente tramite un click.

La velocità di divulgazione delle informazioni e la portata capillare della rete *internet* sottopone i contenuti ad un'esposizione mediatica che non ha precedenti, favorendo la *viraltà* di quei contenuti che raggiungono maggiori visualizzazioni, *like* o condivisioni.

I contenuti che diventano virali sono capaci di varcare i confini nazionali e di *viaggiare*, raggiungendo utenti in ogni parte del globo.

A tal proposito, e volgendo quindi lo sguardo al di là dell'ordinamento italiano, risulta molto interessante il *report* realizzato da *HOPE not hate*

---

<sup>59</sup> Nella relazione annuale sull'antisemitismo dell'Osservatorio (2022) sono riportati alcuni post o messaggi pubblicati via web; a titolo esemplificativo: il 24 ottobre 2022 l'estremista neonazista Sergio L. ha postato sul suo profilo Facebook video brevi dove commenta fatti di politica, cronaca, economia con un linguaggio triviale, intessuto di minacce e gravi offese, tra i suoi bersagli preferiti ebrei, definiti sempre come *porci* o *maiali*, e su cui riversa fantasie e minacce di morte. In un video auspica che *quei porci ebrei* vengano uccisi.

<sup>60</sup> Relazione annuale sull'antisemitismo in Italia, 2020, a cura dell'Osservatorio antisemitismo della fondazione CDEC, pagina 16.

*Charitable Trust*, nell'ottobre 2021<sup>61</sup>, intitolato “*Antisemitism in the Digital Age: Online Antisemitic Hate, Holocaust Denial, Conspiracy Ideologies and Terrorism in Europe*”.

Attraverso un'analisi approfondita di nove piattaforme *social*<sup>62</sup> (tra cui anche alcune di quelle attenzionate dall'Osservatorio, vale a dire *Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e Tik Tok*), è emersa la presenza preoccupante di discorsi antisemiti in ogni piattaforma esaminata, con qualche variazione nella tipologia di offesa divulgata.

La circostanza per cui si trovino ancora contenuti del genere, sicuramente poco appropriati ad una permanenza sul *web*, trova una relazione con la pervasività dei filtri previsti dalle piattaforme stesse, Dalla ricerca in questione emerge infatti che più *leggeri* sono i controlli e i filtri digitali ai contenuti online, più estremo risulta essere il messaggio antisemita che può essere pubblicato.

È stato quindi opportuno delineare un ruolo da affidare alle piattaforme nel contrasto di queste condotte, ad esempio predisponendo linee guida e controlli serrati sulla possibilità o meno di pubblicare certe tipologie di contenuti<sup>63</sup>.

Nel *report* in questione ciò che pare essere molto utile è la riproduzione iconografica di svariati post ed immagini a sfondo antisemita, che offrono una chiara “guida all'uso” per comprendere ciò che può essere ritenuto discriminatorio e cosa no.

---

<sup>61</sup> Fondata nel 1992, l'organizzazione *HOPE not hate Charitable Trust* cerca di implementare la ricerca, l'educazione, l'istruzione e l'impegno pubblico per contrastare il razzismo.

Lo studio in esame è interamente consultabile sul sito dell'organizzazione stessa: <https://hopenothate.org.uk/2021/10/13/antisemitism-in-the-digital-age-online-antisemitic-hate-holocaust-denial-conspiracy-ideologies-and-terrorism-in-europe/>

<sup>62</sup> Le piattaforme digitali oggetto di studio sono le seguenti: *Facebook, YouTube, Instagram, Parler, Reddit, Telegram, TikTok, Twitter, 4chan /pol*.

<sup>63</sup> A questo proposito, il c.d. *Digital Services Act* (Regolamento (UE) 2022/2065), un nuovo regolamento europeo che prevede obblighi proporzionati alle dimensioni della piattaforma e una nuova cultura della prevenzione dei rischi di sistema, della disinformazione e dei contenuti illegali. Il regolamento è consultabile in lingua inglese: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1666857835014>

Difatti, vengono allegati al documento una serie innumerevole di contenuti digitali<sup>64</sup>, che racchiudono spesso simbologie che si dimostrano difficili da decriptare<sup>65</sup>.

Per ogni singola piattaforma analizzata, vengono quindi illustrate le principali metodologie di diffusione del messaggio odioso antiebraico, allegando un repertorio di immagini esaustivo.

È poi possibile consultare un vero e proprio glossario del linguaggio antisemita, il quale offre diverse parole chiave, particolarmente utili nell'ottica di *rivelazione* di un messaggio odioso *celato*.

I vocaboli vengono racchiusi in diversi macrogruppi, i quali dimostrano la natura spesso criptata di questi contenuti: - insulti espliciti; - insulti codificati o ambigui; - *meme* e gergo; - linguaggio appropriato; - negazionismo; - antisemitismo e cospirazione; - riferimenti religiosi e storici<sup>66</sup>.

A tal proposito, l'*Anti-defamation league*<sup>67</sup>, ha curato un repertorio (c.d. *Hate symbols Database*) collezionando alcuni dei simboli più frequentemente utilizzati per esprimere ostilità antiebraica<sup>68</sup>.

Il contenuto dell'odio antisemita ha trovato nel *web* un terreno fertile in cui potersi esprimere senza incontrare particolari difficoltà.

---

<sup>64</sup> *meme*, *post*, striscioni, scritte, slogan, fotografie, immagini fittizie e reali.

<sup>65</sup> Ad esempio, vengono proposte una serie di simbologie che rimandano all'odio antiebraico e alle teorie cospiratorie come l'occhio degli illuminati posto al centro di una piramide, il disegno di un polpo avvinghiato sul globo, immagini realizzate su Photoshop di bambini colpiti da fulmini provenienti da antenne 5G. A prima vista, non si riesce quasi a percepire il sottofondo antisemita che invece esprimono queste tipologie di contenuti;

<sup>66</sup> Il catalogo completo del lessico è consultabile a pagina 76-77 del *report*.

<sup>67</sup> *Anti-defamation league* (ADL) è un'associazione ebraica non governativa, fondata negli Stati Uniti nel 1913 allo scopo di contrastare le diverse forme di antisemitismo.

<sup>68</sup> Il data base (*Hate on Display™ Hate Symbols Database*) è consultabile in rete: <https://www.adl.org/resources/hate-symbols/search>; interessante l'emergere di forme di antisemitismo *nascosto*: molti simboli appaiono innocui o totalmente avulsi dall'odio antisemita. A titolo esemplificativo, nell'elenco possiamo trovare: il numero 14 (usato dai suprematisti *bianchi* per riferirsi alle "quattordici parole" che esprimono lo slogan "*We must secure the existence of our people and a future for white children.*") Ancora, il numero 88 che rappresenta il saluto "Heil Hitler"; oltre ai numeri, sono raccolte immagini, simboli, parole, iconografie di ogni genere, dalle più note (svastica) a quelle più *nascoste*, ad esempio la tripla parentesi (chiamata *echo*) utilizzata *online* intorno al nome di alcune persone per indicare la loro origine ebraica.

I diversi aspetti che connotano questo *hate speech online* hanno posto le basi di un neo-antisemitismo che si giova della capacità diffusiva della rete internet.

Vista l'ampia portata diffusiva della rete internet, emerge la potenzialità di connotare di maggiore pericolosità i contenuti veicolati online.

Date queste premesse, a fronte di nuovi pericoli insiti nella rete, si pongono diverse criticità.

Ci si potrebbe chiedere se sia ancora adeguata la tutela penale assicurata dalle fattispecie di reato concepite all'interno del modo predigitale, ovvero se si rendano necessari interventi normativi finalizzati alla creazione nuove ipotesi criminose<sup>69</sup>.

Ancora, è opportuno riflettere sul contenuto d'odio che viene veicolato *online* e sulle problematicità che pone l'*hate speech* in relazione alle possibili risposte sanzionatorie, tenendo a mente che si tratta pur sempre di divulgare il proprio pensiero, la cui libertà è tutelata anche a livello costituzionale<sup>70</sup>.

### **1.3.1. L'antisemitismo e la pandemia da Covid-19**

L'avvento della pandemia da Covid 19<sup>71</sup> ha avuto un forte impatto sulla società, generando un senso di impotenza in molti cittadini. Paura, rabbia e insicurezza hanno creato un terreno fertile per il proliferarsi di teorie complottiste riguardo le possibili origini di un *virus* di cui si sapeva ben poco.

---

<sup>69</sup> A. COSTANTINI, *Dalla tutela dell'individua alla tutela della verità della notizia: il ruolo controverso del diritto penale di fronte alla propagazione di contenuti pericolosi online*, Testo rielaborato dell'intervento svolto durante l'ottavo incontro della *Scuola di Cittadinanza 2021 Torino-Cuneo*, dal titolo *La libertà di manifestazione del pensiero nel tempo dell'emergenza e nell'età della rete: potenzialità e limiti del controllo penale*. Sulla tutela penale offerta al discorso d'odio (in generale) (e in particolare) *antisemita*, verrà riservata una trattazione più approfondita nei Capitoli II e III che seguono.

<sup>70</sup> Al tema è dedicato specificatamente il Capitolo 2.

<sup>71</sup> L'11 marzo 2020 è il giorno in cui il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che il Covid 19 rappresenta una pandemia globale, riconoscendo che il virus avrebbe irrimediabilmente colpito ogni parte del globo.

Il testo integrale della conferenza stampa è consultabile online: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

Analizzando la Relazione annuale sull'antisemitismo in Italia<sup>72</sup> di quel periodo, emerge chiaramente come, in generale, l'influenza della pandemia sui *social* sia stata soprattutto nel senso di aumentare l'aggressività della comunicazione e le visioni cospirative della realtà. Come mezzi per darsi una spiegazione di quello che stava accadendo, e in tal modo darsi una apparenza di controllo e di sicurezza nell'ambito di un quadro incerto che ha generato un senso di ansia, le persone hanno avuto la tendenza di cercare risposta a ciò che tendenzialmente una risposta sembra non avere.

In un contesto in cui i cittadini si dimostrano angosciati ed arrabbiati, intimoriti dalla situazione di crisi in cui versa il mondo intero, è facile lasciare da parte la razionalità per accogliere una visione irrealistica della realtà.

In linea di principio, l'idea di fondo delle teorie cospirazioniste è che dietro ogni problema, c'è sempre qualcuno di più potente e astuto che complotta<sup>73</sup>.

Questa visione distorta della realtà, nella fase pandemica, (una realtà nuova, irrealistica, quasi di *orwelliana* memoria), ha agevolato l'innescare anche di nuovi pregiudizi antisemiti.

*L'antisemitismo, infatti, trova un uditorio soprattutto nei panorami storici contrassegnati dalle crisi e dalla diffusione di sofferenze economico-sociali<sup>74</sup>, come si evince dal documento realizzato per la Commissione antidiscriminazione del Senato (del 24 giugno 2021)<sup>75</sup>.*

---

<sup>72</sup> Consultabile nel sito ufficiale CDEC: [https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2021/03/Relazione\\_annuale\\_2020\\_STAMPA-1.pdf](https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2021/03/Relazione_annuale_2020_STAMPA-1.pdf)

<sup>73</sup> Per approfondire il tema del complottismo, si consiglia **L. BIANCHI**, *Complotti! Da Quanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto*, Minimumfax, 2021, il quale offre al lettore una narrazione del fenomeno complottista in modo romanzato ed avvincente, disvelando in modo documentato gli stereotipi che si celano dietro certe forme di manifestazioni del “neo-antisemitismo”.

<sup>74</sup> **F. GERMINARIO**, op. cit pag. 15; l'autore presenta un concetto di antisemitismo come *ideologia della crisi*, che in quanto ideologia si assume il compito di spiegare le cause della crisi soprattutto a chi la subisce.

<sup>75</sup> Si tratta del documento realizzato per la Commissione antidiscriminazione del Senato, il quale raccoglie la “*Relazione annuale sull'antisemitismo in Italia 2020*” e l’“*Aggiornamento sugli atti di antisemitismo in Italia gennaio – maggio 2021*”. La Commissione antidiscriminazione del Senato allude alla c.d. Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza (Mozione n. 1/00136), di cui è

In tale documento, emerge il dato per cui nel contesto di crisi globale, per l'appunto, si sono risvegliati anche alcuni arcaici pregiudizi contro gli ebrei.

In realtà, l'ostilità *online* durante il periodo della pandemia non ha registrato picchi significativi contro il mondo ebraico, essendo stata re-diretta inizialmente più verso *i cinesi*<sup>76</sup>, ma piuttosto ha innestato una – delle tante – *metamorfosi* dell'antisemitismo<sup>77</sup>.

Analizzando il contenuto del documento sopra citato, emergono infatti nuovi stereotipi e pregiudizi sugli ebrei che si sono consolidati nei tempi della crisi pandemica. In primo luogo, emerge con prevalenza la credenza per cui il coronavirus sarebbe uno strumento degli ebrei per espandere la loro influenza sul mondo<sup>78</sup>.

Ancora, rievocando il diffuso stereotipo dell'ebreo-avido, vengono ora accusati di trarre profitto dal vaccino<sup>79</sup> oppure si passa dall'accusa di ebrei-untori a quella di essere essi stessi un virus.

Rispetto ai nuovi contenuti della narrazione antisemita in questo particolare periodo storico, nella *Ricerca dell'odio online*<sup>80</sup> che

---

stata approvata mozione il 30 ottobre 2019 da parte dell'Assemblea del Senato, con 151 voti favorevoli, nessun contrario, ma 08 astensioni. (<http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Commissioni/0-00143.htm>).

<sup>76</sup> *Light*, una start-up nel mercato dell'Intelligenza Artificiale (IA), nata nel 2018, rileva e filtra contenuti inappropriati in rete, ha registrato un aumento del 900% nell'*hate speech* indirizzato ai cinesi; un aumento del 200% delle visualizzazioni di siti e specifici *post* contro gli asiatici. Nello studio intitolato "Rising Levels of Hate Speech & Online Toxicity During This Time of Crisis", *Light* attribuisce l'aumento dell'incitamento dell'odio online al fatto che sempre più persone sono, a causa della pandemia, costrette in casa, con molto più tempo libero da impiegare (o sprecare) in rete. Il *report* è interamente consultabile online: [https://light.com/Toxicity\\_during\\_coronavirus\\_Report-Light.pdf](https://light.com/Toxicity_during_coronavirus_Report-Light.pdf)

<sup>77</sup> Dato rinvenibile nel *report* a cura dell'Osservatorio Mediavox, Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2019-2020, *ricerca-azione sui discorsi d'odio online di natura antireligiosa*, Pagina 19: <https://www.unar.it/portale/documents/20125/71156/Report-finale-Mediavox-odio-antireligioso.pdf/f6e64bfa-9950-fc49-ded7-f9a1c7d088d8?t=1620814166247>

<sup>78</sup> Nei *post* si parla di oscure lobby ebraico-sioniste che progettano di controllare il mondo alle spalle di tutti.

<sup>79</sup> L'impiego dei *meme* antisemiti, di cui al paragrafo precedente, viene implementato nel periodo pandemico attraverso la diffusione di nuove immagini; non più soltanto l'*happy merchant*, ossia l'ebreo che si strofina avidamente le mani, ma anche disegni del *virus* con le fattezze stereotipate ebraiche (ad esempio, naso adunco), o ancora immagini di siringhe e vaccino accompagnate dalla scritta "vacci-sionismo".

<sup>80</sup> S. PASTA, M. SANTERINI, E. FORZINETTI, M. L. DELLA VEDOVA, *Antisemitismo e Covid-19 in Twitter. La ricerca dell'odio online tra automatismi e valutazione qualitativa*, op. cit. pag. 6. L'articolo presenta un caso di studio sul discorso d'odio antisemita, con un particolare *focus* nei mesi dell'emergenza Covid 19. L'analisi viene svolta attraverso le tecniche di *social*

racchiude un caso di studio sul discorso d'odio antisemita riscontrabile in *Twitter* nel periodo settembre 2019 – maggio 2020, si nota come il discorso antisemita sia in realtà da considerare profondamente incoerente e contraddittorio, e allo stesso tempo capace di adattarsi ai cambiamenti storici.

Semplicemente osservando i dati rilevati dalla ricerca in questione, emerge come il legame tra la pandemia e il mondo ebraico sia in grado di affermare tutto e il contrario di tutto, in modo illogico, rendendo gli ebrei ora vittime ora persecutori, che tramano nell'ombra ma anche miseri, parassiti, inutili.

L'ostilità antiebraica che emerge nel periodo pandemico, infatti, da un lato abbraccia una visione cospirativa in cui si afferma che sono gli ebrei a produrre o diffondere il virus; al tempo stesso, si trovano espressioni in cui al contrario sono gli ebrei ad essere il virus stesso.

Dalla ricerca in esame emerge un concetto di antisemitismo c.d. "opportunistic": si tratta di un antisemitismo incoerente che si approfitta della situazione di crisi per denigrare il mondo ebraico attribuendogli non soltanto intenzionali responsabilità nella diffusione del virus, ma altresì progetti di sfruttamento economico della crisi conseguente, attraverso ad es. la produzione e il commercio di "vaccini"; vaccini cui talora si ricollega, addirittura, una strategia di decimazione dell'umanità, ulteriore – e contraddittoria – rispetto a quella consistente nell'aver creato ad arte la pandemia.

Proseguendo l'analisi della ricerca, è interessante analizzare le due principali domande poste alla base di questo studio; ci si è chiesti se è aumentato o meno l'odio verso gli ebrei durante l'emergenza Coronavirus e quali retoriche e forme di odio ci sono nell'associazione ebrei-Covid 19.

---

*network analysis* (SNA) per comprendere se sia possibile o meno automatizzare il processo di individuazione dell'odio antisemita.

Per rispondere alla prima questione - confermando quanto già affermato in precedenza - non emerge un aumento di odio; infatti, la percentuale d'odio registrata a marzo (31%) è uguale a quella riscontrata nei mesi di febbraio e settembre (31%).

Dalla seconda domanda invece emerge come nell'associazione ebrei-coronavirus siano diminuiti i contenuti con "insulti", "derisione-ironia" e "umiliazione e disprezzo", mentre sono aumentati i contenuti con i termini "concorrenza" e "disumanizzazione".

Ancora, risultano essere diminuiti contenuti di odio verso "gli ebrei in quanto tali" e le forme di "neonazismo", con un aumento invece dei contenuti che rimandano all'"antisionismo".

La percentuale di forme di antisemitismo relative al "potere finanziario" è invece rimasta invariata.

In definitiva, attraverso questa analisi approfondita di diverse migliaia di *Tweet*, avvalendosi tanto di algoritmi quanto di operatori persone fisiche (c.d. annotatori), emergono questi dati interessanti che offrono un punto di riferimento per sintetizzare il fenomeno che lega il discorso antisemita alla pandemia da Covid 19.

Da ultimo, ciò che emerge con chiarezza è che gli algoritmi sono sicuramente uno strumento necessario sì, ma non sufficiente a decriptare e individuare il discorso d'odio sul *web*.

Come è già stato evidenziato, spesso discorsi e narrazioni odiose sono *mascherate* sotto un lessico ordinario, non esprimendo necessariamente un vero e proprio "insulto" percepibile da una macchina intelligente.

La ricerca volta a individuare, per poi porre un freno, al discorso odioso *digitale* non può basarsi soltanto sull'individuazione di *hate words* o *key words* che rimandino *tout court* a un'espressione esplicita di odio.

La ricerca ha infatti dimostrato come le classificazioni ottenute mediante le due metodologie (sia svolte da annotatori-persone fisiche sia da algoritmi che classificano automaticamente i messaggi utilizzando *radici di parole*) dia esiti spesso contraddittori.

A titolo esemplificativo: nel *tweet* “Fatemi capire, Hitler si era affidato agli astri e ha sbagliato, sterminando 6 milioni di ebrei. E se ci avesse azzeccato invece?”, gli annotatori hanno classificato il contenuto come odioso, la classificazione automatica no.

Ancora, nel *tweet* “Solo nel 2019 ci sono stati più di 250 episodi di antisemiti; canali YouTube che denunciano complotti giudaico-massonici e documenti falsi in cui si accusano gli #ebrei di pedofilia. L’odio non è un problema di destra o di sinistra, ma un allarme per tutti”, gli annotatori non hanno giustamente riscontrato un contenuto ostile, mentre la classificazione automatica ha optato per l’odio.

Come suggerisce da ultimo questa *Ricerca sull’odio online*, sarebbe opportuno sperimentare delle ricerche che sappiano quindi integrare la classificazione automatizzata, svolta tramite intelligenza artificiale e algoritmi, alla classificazione umana, cercando di andare a consolidare una conoscenza approfondita delle manifestazioni di questi fenomeni.

## **2. La rappresentazione mediatica del fenomeno antisemita**

Dall’analisi empirica e teorica dell’antisemitismo, ciò che è emerso è un fenomeno poliedrico, che è stato capace di adattarsi al corso del tempo mantenendo pressoché immutati i propri tratti caratteristici, trovando nuove strategie e dimensioni per manifestare il proprio bagaglio di pregiudizi, falsi miti, stereotipi.

Per quanto riguarda il sistema dei *media*, di cui il giornalismo è una parte importante – ma non esclusiva –, si può notare come gli strumenti di informazione siano capaci di dare visibilità ai fenomeni più vari, tra i quali quello dell’antisemitismo, in un contesto comunicativo ampio.

I *media*, infatti, esprimono delle *soggettività sociali (...)* che si sviluppano dentro la società, non fuori da essa; interagiscono con le relazioni sociali che i soggetti intrattengono nelle loro diverse sfere di vita. Possiamo perciò dire che l’adozione di una tecnologia mediale da

*parte di una specifica cultura incida su di essa ma che, d'altra parte, esista un importante rimodellamento culturale e sociale – da parte di ingegneri e progettisti, di esperti del marketing fino agli utenti stessi – che ridefinisce una tecnologia mediale rendendola adatta ai valori di riferimento. Il rapporto tra media e cultura è quindi «reciprocamente costitutivo», sono cioè co-dipendenti e si plasmano a vicenda<sup>81</sup>.*

Come è stato osservato durante il III corso di formazione per giuristi – nell'ambito del progetto HIDEANDOLA<sup>82</sup> – l'informazione oggi è il contesto in cui viviamo. Il contesto è molto importante perché definisce e prescrive i nostri comportamenti, le nostre identità e i nostri ruoli sociali.

In questo panorama comunicativo, l'informazione è uno dei *beni* principali con cui avvengono i nostri scambi sociali ed emergono diverse forme di potere.

I fenomeni sociali in cui siamo immersi, tra cui l'antisemitismo, sono tutti conosciuti e conoscibili mediante *rappresentazioni*, come il resto della realtà circostante<sup>83</sup>, a cui si associano le rappresentazioni mediatiche, tra cui quelle giornalistiche<sup>84</sup>.

A ben vedere, il contesto in cui ci troviamo oggi è caratterizzato da un *over-load* informativo e cognitivo; da un lato permette di sapere molto

---

<sup>81</sup> **G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI**, *Comunicare. Persone, relazioni, media*, Editori Laterza, 2022, paragrafo 3.2. a cui si rinvia per una panoramica esaustiva dei media come forme sociali.

<sup>82</sup> **L. MATERASSI**, *Comunicare con il sistema dei media, tra rappresentazioni e discriminazioni*, presentato durante il terzo corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso dell'antisemitismo nascosto*, Pisa, 26 maggio 2023.

<sup>83</sup> Come ha illustrato **L. MATERASSI**, *ivi*, il sociologo della comunicazione parte dalla definizione per cui la realtà non è conosciuta e non è esperita direttamente ma mediante rappresentazioni. Quando noi ci rappresentiamo qualcosa, anche se non lo abbiamo mai visto o percepito, quando lo avremo davanti effettivamente avremmo una rappresentazione che farà vivere quella situazione non come se fosse la prima volta. Le rappresentazioni anticipano i fenomeni. Queste rappresentazioni definiscono la realtà circostante, la realtà è così variegata e complessa da comprendere che se noi ci relazionassimo sempre a fenomeni nuovi come se fosse la prima volta, sarebbe difficile interfacciarsi con loro. Le rappresentazioni sono anticipatorie rispetto alla realtà.

<sup>84</sup> Le rappresentazioni sociali assegnano a un determinato fenomeno un nome condiviso, una categoria; non a caso, dalle rappresentazioni nascono spesso stereotipi e pregiudizi. In generale, i nostri stereotipi sono funzionali alla conoscenza della realtà e tutti noi siamo portatori di visioni stereotipate che anticipano la percezione diretta dei fenomeni in cui ci imbattiamo.

sull'antisemitismo, ma dall'altra parte le informazioni sono spesso confuse, disordinate, parziali, ridondanti e tendono a far prevalere certi significati rispetto ad altri, consolidando i pregiudizi e gli stereotipi.

Inoltre, l'imporsi della rete *internet* ha permesso ad una moltitudine di soggetti, non professionali, di diventare essi stessi una "fonte" – al pari di giornali, televisioni, editori, università e così via – capaci di condividere su *internet* contenuti che prendono la forma di discorsi che esprimono odio, disprezzo, pregiudizio<sup>85</sup>.

Come è stato osservato, *internet*, in quanto "rete delle reti", contiene sia i sistemi relazionali a nodi come nel caso del *web*, delle *e-mail*, di sistemi di *chat* e *social media*, sia sistemi relazionali a stella come i siti istituzionali o i quotidiani online<sup>86</sup>.

Più in generale, le caratteristiche principali della comunicazione via *mass media*, in primo luogo, "il flusso della comunicazione è prevalentemente unidirezionale. I messaggi sono prodotti da un insieme di individui, e quindi trasmessi ad altri collocati in genere in ambienti spazialmente e temporalmente lontani dal contesto di produzione originario. Di conseguenza, i destinatari dei messaggi dei mezzi di comunicazione non sono tanto partner alla pari di una relazione di reciproco scambio, quanto piuttosto parti coinvolte in un processo strutturato di trasmissione simbolica"<sup>87</sup>.

In secondo luogo, la produzione/trasmisione/diffusione necessita in genere di organizzazioni formali più o meno complesse e di specifici mezzi tecnici e istituzionali. Le organizzazioni di emissione assumono perciò sempre la forma di industrie della comunicazione<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> F. CERQUOZZI, *Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica* – A.X. (2018) n.1, issn 2035-584x, pag. 46

<sup>86</sup> G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI, *Comunicare. Persone, relazioni, media*, Milano, Editori Laterza, 2022, paragrafo 4.

<sup>87</sup> G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI, *ivi*.

<sup>88</sup> G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI, *ivi*.

Ancora, l'emittente, producendo o diffondendo messaggi, “*può perseguire diversi scopi molto riconoscibili ed espliciti: può essere il sostegno o la promozione di opzioni ideologiche, l'appoggio a tendenze politiche, il mantenimento dello status quo nella società o il suo mutamento, il successo negli affari o il profitto commerciale (o una somma o composizione di questi scopi)*”<sup>89</sup>.

Infine, la diffusione di massa estende l'accessibilità di messaggi e testi nel tempo e nello spazio, raggiungendo così pubblici vasti, eterogenei e fortemente dispersi.

Giovandosi di queste caratteristiche, tra le nuove forme di manifestazione dell'antisemitismo veicolate dai mezzi di informazione si attesta il propagarsi dell'*hate speech* antisemita *online*, in particolar modo nel periodo pandemico, in cui alla distanza fisica ha fatto da contraltare una vicinanza *virtuale*.

In effetti, così come la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto sul fenomeno antisemita<sup>90</sup>, allo stesso modo la stessa ha portato con sé una mole di informazioni, tant'è vero che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha ripreso il termine *infodemia* per indicare “una sovrabbondanza di informazioni – alcune accurate e altre no – che rende difficile per le persone trovare fonti o una guida affidabili quando ne hanno bisogno”<sup>91</sup>.

Com'è stato efficacemente esposto durante il primo corso di formazione organizzato dal progetto HIDEANDOLA<sup>92</sup>, ciò a cui si assiste è un cambiamento sistemico in cui la comunicazione e l'informazione diventano centrali in una società che può essere definita *orizzontale*.

---

<sup>89</sup> G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI, *ivi*.

<sup>90</sup> Sul punto, *infra* para 1.3.1

<sup>91</sup> World Trade Organisation, Novel Coronavirus (2019-nCov), situation report by 2 February 2020, consultabile online al sito: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf>

<sup>92</sup> S. PEZZOLI, «Giustizia penale, media, discriminazioni: casi e metodi», presentato durante il corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso dell'antisemitismo nascosto*, Pisa, 28 aprile 2023.

La *società orizzontale* è quella in cui gli individui non sono soltanto fruitori ma produttori stessi di materiale informativo.

In questo contesto, il bene informativo stesso viene svalutato, perde di credibilità, si disancora dai c.d. sistemi esperti.

I sistemi esperti sono settori – quali il giornalismo, il diritto, ma anche l’ambito medico, ad esempio – nei quali si assiste ad una fissità di linguaggio, comportamenti, codici di condotta e in cui gli utenti esterni ripongono fiducia.

Con l’affermarsi della società “orizzontale” il sistema di riconoscimento nei sistemi esperti va in crisi, perdendo alcune regole fondamentali che caratterizzavano il mondo della comunicazione, specialmente giornalistica, come i principi deontologici della professione, le tecniche di redazione, il controllo da parte degli uffici stampa<sup>93</sup>.

Il cambiamento sociale ha investito anche il tipo di rapporto che i media hanno rilevato intrattenere con la questione dell’antisemitismo.

Grazie allo studio sull’antisemitismo (nell’arco di tempo 2019-2021)<sup>94</sup>, a cura dell’Osservatorio di Pavia<sup>95</sup> e dell’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CDEC, sono stati prima raccolti e analizzati gli episodi di antisemitismo registrati in Italia e successivamente è stata condotta un’indagine quantitativa e qualitativa sulla visibilità offerta dai principali mezzi di comunicazione generalisti all’antisemitismo e all’ebraismo, ed ai soggetti ai quali viene data voce nei servizi dedicati all’antisemitismo ed ebraismo.

---

<sup>93</sup> Oltre al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 25 Legge n. 675/96), dal 1 gennaio 2021 è in vigore il Testo unico dei doveri dei giornalisti, consultabile online: <https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288>

<sup>94</sup> Studio sull’antisemitismo 2019-2021, a cura dell’Osservatorio di Pavia e dell’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CDEC, consultabile *online* al sito: <https://hideandola.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2023/02/Atti-contro-gli-ebrei-in-Italia-rappresentazione-dellebraismo-e-dellantisemitismo-attraverso-telegiornali-e-quotidiani-italiani-1.pdf>

<sup>95</sup> Si tratta di un istituto di ricerca indipendente specializzato nell’analisi dei media.

Inoltre, è stato svolto un primo studio di tipo quanti-qualitativo sulla copertura informativa del fenomeno dell'odio e dell'antisemitismo in Italia attraverso l'analisi dei contenuti pubblicati dai principali media tradizionali e digitali negli ultimi cinque anni (2017-2021): quotidiani cartacei, telegiornali e giornali online presenti all'interno della piattaforma Facebook.

Lo studio proposto, dopo un breve inquadramento teorico, presenta e analizza i dati raccolti concentrandosi specificamente sulla comunicazione giornalistica e la rappresentazione mediale delle nuove forme di antisemitismo “nascosto” in relazione al contesto socioculturale e temporale di riferimento<sup>96</sup>.

Oggetto di questo primo *report* è un'analisi esplorativa di tipo quanti-qualitativo delle notizie riportate nei principali media italiani riguardanti il fenomeno dell'antisemitismo (tradizionale e ibrido) e più in generale le forme contemporanee dell'odio, registrate nel nostro paese all'interno di un preciso periodo temporale.

Il campione è costituito da due importanti e storiche testate giornalistiche italiane, il *Corriere della Sera* e *La Repubblica*, per quanto riguarda l'analisi della stampa cartacea, dalle edizioni serali di sette principali telegiornali<sup>97</sup> e da dieci testate giornalistiche presenti nella piattaforma *Facebook* nella loro versione digitale<sup>98</sup>.

Ciò che emerge è che negli ultimi anni lo spazio informativo sembra promuovere, e in qualche modo legittimare, forme devianti di comunicazione, aumentando il rischio che queste possano riprodursi all'interno della propria esperienza mediale.

---

<sup>96</sup> G. BUONCOMPAGNI, Primo Report “HIDEANDOLA”. Indagine quanti-qualitativa della copertura informativa del fenomeno dell'antisemitismo in Italia (2017-2021), consultabile online al sito: <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quanti-qualitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf>

<sup>97</sup> Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, Tgla7

<sup>98</sup> *Avvenire*; *Corriere della Sera*; *Il Fatto Quotidiano*; *Il Foglio*; *Il Giornale*; *Il Manifesto*; *La Repubblica*; *La Stampa*; *La Verità*; *Libero*

Partendo dal 2017, sono soprattutto le pagine della cultura a dedicare spazio al tema dell'antisemitismo, parlando spesso di episodi di antisemitismo in relazione a date specifiche o facendo riferimento alla tematica dell'olocausto. L'idea era quella di una riflessione sull'antisemitismo con una sorta di commemorazione della storia e cultura. Nel 2018-2019 inizia a mutare il quadro politico – sociale di riferimento, vi sono numerosi sbarchi dei migranti nelle coste dell'Italia meridionale e cambia il Governo.

Dal punto di vista della dimensione politica dell'informazione, *“il biennio 18-19 sembra testimoniare la longevità di un problema al quale non è stata ancora data una reale risposta e, anche per questo, ha avuto modo di alimentarsi, come vedremo anche negli anni successivi, rendendo ancora più tossico l'ambiente comunicativo. È questo il tema dell'inciviltà politica (online) che potremmo definire come l'indicatore più chiaro del degrado pubblico contemporaneo, ipotizzando una (sicuramente discutibile) correlazione tra “media e inciviltà”. Ed è di fronte alle questioni connesse alla diversità culturale e al rapporto con l'Altro che tale fenomeno raggiunge il suo apice”<sup>99</sup>.*

Inoltre, in questo periodo, iniziano ad essere centrali certi personaggi come Liliana Segre, non di rado oggetto di fenomeni di antisemitismo. Si torna a parlare di razzismo, di alcuni aspetti fondamentali della storia ebraica, si parla di *Shoah*, odio, *Aushwitz*.

Un ulteriore elemento interessante che è stato possibile registrare nell'informazione digitale è che il formato dell'immagine della fotografia acquista una maggiore “autonomia” con o senza il testo. La foto viene spesso condivisa senza riportare il link all'articolo postato, diventando così essa stessa “testo mediale”.

---

<sup>99</sup> **G. BUONCOMPAGNI**, Primo Report “HIDEANDOLA”. Indagine quanti-qualitativa della copertura informatica del fenomeno dell'antisemitismo in Italia (2017-2021), consultabile online al sito: <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quanti-qualitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf>

Ciò che emerge, quindi, è un periodo poco rassicurante e caotico nel nostro Paese, caratterizzato da una informazione spettacolare, dalla sfiducia nei partiti, rabbia sociale e dalla riproposizione dei “grandi miti ebraici” in Italia e nel mondo, nella politica e nei *social media*.

Infine, tutto risulta essere acuito durante il periodo pandemico; il biennio 2020-2021 è caratterizzato da una crescente infodemia, in cui lo stare insieme è sempre più un “relazionarsi *online*”. La produzione eccessiva e moltiplicazione di notizie del periodo pandemico ha visto anche un tipo di diffusione di contenuti che riguardavano visioni complottiste.

Lo stato dell’arte che emerge dall’analisi approfondita racchiusa in questo primo *report* “HIDEANDOLA” è caratterizzato da un elevato livello di polarizzazione e disinformazione dovuto al sovraccarico di dati disponibili e di pubblici connessi, in cui vi è difficoltà di definire o di riconoscere l’esistenza di una sola agenda dei media e le sue caratteristiche. I contenuti riportati online sono spesso ripresi nei media tradizionali e viceversa.

In base al tipo di emergenza sociale in corso si creano contro-narrazioni o pseudo-eventi che vanno a replicare o rafforzare determinate tesi diffuse nella società.

Infine, la sfera pubblica risulta piuttosto frammentata, prevale la logica mediale dell’intrattenimento, anche se in alcuni casi sono presenti percentuali importanti che segnalano la presenza di notizie e approfondimenti sugli aspetti storici e culturali del mondo ebraico o su importanti eventi istituzionali a livello nazionale.

Non poche sono le criticità emerse e che si collegano al mondo della comunicazione, specialmente di fenomeni difficilmente afferrabili quali l’antisemitismo. Nei media tradizionali e digitali si prediligono letture emozionali che rafforzano sentimenti e posizioni radicali. In questo contesto, si registra una forte presenza di “filtri epistemici”, soprattutto in Facebook, che hanno il ruolo fondamentale di rafforzare le credenze

e i valori all'interno di un gruppo, dando luogo a delle vere e proprie camere d'eco.

Sul versante giornalistico, invece, sembra darsi maggiore spazio alle *bad news*, limitandosi a riportare il fatto, anche in presenza di dubbio e punti di contrasto, senza prendersi il compito (e la responsabilità) di riorganizzare il panorama informativo<sup>100</sup>. Inoltre, si indugia su particolari che si rivelano poi del tutto marginali e si persevera in narrazioni precostituite.

In tutto questo, è difficile individuare la dimensione normativa dell'informazione sull'antisemitismo ed è assente un'idea di verità condivisa rispetto al tema in oggetto della sfera pubblica<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Sul punto, si rinvia al Capitolo 3 paragrafo 2 per una rassegna dei casi di cronaca e un'analisi critica della casistica penale in materia di discorso antisemita implicito ed esplicito

<sup>101</sup> Così, quasi testualmente sullo stato dell'arte e le criticità **G. BUONCOMPAGNI**, Primo Report "HIDEANDOLA". Indagine quanti-qualitativa della copertura informativa del fenomeno dell'antisemitismo in Italia (2017-2021), consultabile *online* al sito: <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quanti-qualitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf> pag 34.

## CAPITOLO 2 – L’ANTISEMITISMO COME REATO

### 1. Il discorso antisemita come “discorso d’odio”

Nel capitolo precedente abbiamo avuto modo di delineare le caratteristiche del discorso odioso antisemita, esaminando l’evoluzione che ha subito nel corso dei secoli fino a presentare i tratti essenziali che lo caratterizzano oggi.

Com’è noto<sup>102</sup>, si tratta di condotte fondate sul pregiudizio o sull’odio nei confronti degli ebrei, intesi come collettività indistinta dotata di caratteristiche proprie specifiche, capaci di assumere diverse sfaccettature, talvolta *nascoste*, utilizzando particolari simboli, stereotipi o linguaggi odiosi.

In questo senso, perciò, la narrazione di tipo antisemita rientra all’interno della categoria del c.d. “discorso d’odio” (*hate speech*).

Una nozione che pare utile tenere a mente per comprendere cosa sia *l’hate speech* è quella racchiusa nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966)<sup>103</sup>.

Il suo articolo 20 recita: *1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. 2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.*

Gli elementi centrali che caratterizzano il discorso d’odio che emergono da questa definizione possono essere idealmente suddivisi in due macroaree: in tre “ambiti” (i nazionalismi, il razzismo e la religione quali strumenti di discriminazione e di odio) e l’incitamento a tre “comportamenti” (discriminazione, ostilità e violenza)<sup>104</sup>.

Termini simili compaiono ancora; secondo le indicazioni del Consiglio d’Europa, *l’hate speech* può essere inteso come “qualsiasi forma di

---

<sup>102</sup> Per approfondire il concetto di antisemitismo, nella sua variante esplicita e non si rinvia alla trattazione di cui al Capitolo 1. In tema di luoghi comuni legati alla popolazione antiebraica, si rinvia a **G. LUZZATTO VOGHERA**, *L’ebreo inventato. Luoghi comuni, pregiudizi, stereotipi* a cura di S. Meghnagi e R. Di Castro, Giunta, 2021.

<sup>103</sup> Il Patto è stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione il 16 dicembre 1966, entra in vigore dieci anni dopo, il 23 marzo del 1976;

<sup>104</sup> Così, quasi testualmente, **G. ZICCARDI**, *Ibidem*.

espressione che diffonde, incita, promuove o giustifica odio razziale, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza”<sup>105</sup>.

Il discorso d'odio antisemita, in effetti, rientra pienamente nella definizione di *hate speech* proposta tanto dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) e del Consiglio d'Europa, nella misura in cui esso si concretizzi attraverso espressioni che tali definizioni mirano a contrastare.

A tal punto, come è stato osservato da autorevole dottrina, bisogna considerare che “*gli atti di discriminazione motivati dall'odio possiedono anch'essi una dimensione comunicativa, che li rende assimilabili alla parola*”<sup>106</sup>.

Invero, il gesto discriminatorio assume rilevanza in quanto “*surrogato della parola, sottende un testo implicito nel quale si può scorgere un significato verbalmente articolabile*”.

In altre parole, qualsiasi condotta possiede una dimensione comunicativa e in questo caso, possono essere capaci di veicolare tanto un messaggio razzista che discriminatorio, violento e non.

Questo capitolo avrà lo scopo di delineare il quadro giuridico di riferimento del discorso odioso in generale, attraverso l'analisi della disciplina penalistica italiana, tenendo a mente il suo contesto di riferimento sovranazionale.

In generale, l'*hate speech* può essere ricondotto alla categoria penalistica dei reati di opinione.

---

<sup>105</sup> COUNCIL OF EUROPE'S COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation 97(20)*; op. cit. pag 4. Per un collegamento tra questa definizione e la *parola-odio*, si rimanda al Capitolo 1, paragrafo 1.1. È questa la definizione che viene accolta anche dal manuale sui discorsi d'odio, il quale contiene anche un rimando utile alle norme rilevanti in materia di *hate speech*. Tra le norme in questione rientrano: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 10 CEDU), la Carta Sociale europea, il Protocollo addizionale alla Convenzione sul cyber crime, l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e l'articolo 20 della Convenzione internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione americana sui Diritti Umani.

<sup>106</sup> A. SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/3, pp. 689-738.

I reati di opinione, infatti, sono quelle fattispecie che hanno ad oggetto l'espressione di un'opinione, a tutela di valori morali o spirituali sovra-individuali, o di sensibilità collettive rispetto ad essi (ad esempio, per ciò che interessa questa materia, il sentimento religioso, la pace, la tranquillità sociale, l'uguaglianza tra le persone).

In generale, nella categoria dei c.d. reati di opinione rientrano almeno cinque categorie, tra cui le condotte di diffusione o di propaganda di certe idee o dottrine; l'istigazione (o in alcune ipotesi, il mero incitamento o la promozione) ad atti di discriminazione o di odio; l'istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi etc.; l'apologia di certe pratiche o dottrine, oppure di certi metodi, fatti, regimi o personaggi storici; la negazione o la grossolana minimizzazione della Shoah e di altri crimini contro l'umanità<sup>107</sup>.

A ben vedere, il diritto penale italiano non prevede alcuna fattispecie appositamente pensata per incriminare l'antisemitismo in quanto tale, se non richiamando espressamente una sua particolare declinazione con la circostanza aggravante del c.d. negazionismo, di cui al comma 3 dell'articolo 604-*bis* del Codice penale<sup>108</sup>.

Tuttavia, riconducendo il discorso odioso antiebraico alla disciplina antidiscriminatoria codicistica, è possibile sussumere talune

---

<sup>107</sup> Così quasi testualmente **G. GOMETZ**, *L'odio proibito: la repressione giuridica dell'hate speech*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 32 del 2017, p. 14. Secondo una diversa impostazione, presentata da **A. SPENA**, in *Libertà di espressione e reati di opinione*, testo rivisto dell'intervento presentato all'incontro di studio "Le novelle penalistiche del 2006 – legittima difesa, reati associativi politici e reati di opinione", tenutosi a Palermo il 9 maggio 2006, p. 691, la nozione di "reato di opinione" può impiegarsi in riferimento ad almeno quattro classi di ipotesi criminose: 1) le varie forme di vilipendio, propaganda e apologia, incriminate tra i delitti contro lo Stato; 2) l'apologia di delitto, incriminata tra i delitti contro l'ordine pubblico (414, terzo comma, c.p.); 3) i diversi casi di vilipendio contro la religione di Stato o i culti ammessi; 4) la propaganda razzista, di cui alla prima parte della lett. a), del primo comma dell'art. 3 della Legge 654/1975. Ciò che accomuna queste figure di reato è il fatto che sono tutti reati che consistono nella manifestazione di un certo pensiero e che questa espressione sia non di un qualsiasi pensiero ma di un pensiero avente un contenuto particolare. Ancora, si tratta di ipotesi delittuose che vedono incriminata una condotta meramente comunicativa attraverso norme incriminatrici che sono tutte incentrate sul fatto stesso dell'espressione di un certo contenuto valutativo. (esistono reati d'opinione commessi anche senza porre in essere una condotta linguisticamente articolata, perché espressiva di un valore, ad esempio uno spunto o la distruzione di una bandiera).

<sup>108</sup> Alla trattazione specifica del negazionismo sarà dedicata ampia attenzione nel Capitolo 3, para 1.2.

manifestazioni antisemite all'interno del Codice stesso, agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale, ai quali dedicherà attenzione il presente lavoro<sup>109</sup>.

La previsione di una disciplina volta alla repressione penale del discorso odioso si inserisce, infatti, all'interno del più generale impianto antidiscriminatorio penale.

Così come in altri ordinamenti europei, tali fattispecie discriminatorie sono state ampiamente rappresentate anche in Italia.

La protezione penale rispetto ai reati di matrice discriminatoria, in Italia, è prevista dal c.d. "impianto Reale-Mancino" (*L. 654/1975 e DL 122/1993 convertito con L. 205/1993, come da ultimo modificati dal D.lgs 21/2018*), ora parzialmente trasfuso, a seguito della riserva di codice, nell'ambito del Codice penale tra i delitti contro l'uguaglianza, e da ulteriori norme del Codice penale e leggi speciali.

Pilastri del contrasto penale a crimini e discorsi d'odio sono, attualmente, gli artt. 604bis e 604ter del codice.

Ai fini della seguente trattazione, è necessario tenere a mente una distinzione che impone la disciplina antidiscriminatoria italiana.

---

<sup>109</sup> Ai quali sono dedicati due paragrafi specifici 2.1. e 2.2. del presente Capitolo 2.

Si tenga a mente sin da subito che comportamenti ritenuti antisemiti potrebbero assumere rilevanza penale se sussunti in altre fattispecie previste dal Codice penale, c.d. neutre, vale a dire non riconducibili direttamente al contrasto dei discorsi d'odio. L'antisemitismo può essere veicolato tanto da fattispecie in cui la propaganda, l'incitamento e l'istigazione per motivi razziali (in generale) è espressamente richiamata nel fatto tipico, tanto da ipotesi di reato prive di questa caratteristica. Tra le fattispecie neutre – sulle quali però non si soffermerà il presente lavoro – si segnalano: i delitti contro la personalità dello Stato (in particolare le previsioni di cui agli artt. 295 c.p., 296 c.p., e 299 c.p., le quali puniscono rispettivamente l'attentato contro i capi di Stato esteri, l'Offesa alla libertà dei capi di Stato esteri e l'offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero); i delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (in cui il bene giuridico del sentimento religioso può ben costituire un legame di senso con eventuali manifestazioni antisemite), i delitti contro l'ordine pubblico (in particolar modo gli articoli 414 c.p. e 416 c.p., i quali puniscono rispettivamente l'istigazione e l'associazione per delinquere), i delitti contro l'incolumità pubblica, i delitti contro la persona (ovviamente tutti i delitti contro la persona possono essere commessi per motivi discriminatori o antisemiti) e le contravvenzioni, ad esempio quelle di cui agli artt. 656 c.p. (pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) e 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone. Infine, potenzialmente rilevanti come illeciti amministrativi sono le fattispecie di cui agli artt. 661 (abuso della credulità popolare), depenalizzata dal d.lgs. n. 8 del 2016, e 633 (Vendita, distribuzione e affissione abusiva di scritti o disegni), 633-*bis* (divulgazione di stampa clandestina e 664 (distruzione o deterioramento di affissioni) c.p., tutte depenalizzate dal d.lgs. 507/1999.

Difatti, occorre distinguere tra reati autonomi declinati nella forma di *hate crimes* e nella forma di *hate speeches*; in rapporto di *genus a species*, i discorsi d'odio risultano essere una particolare declinazione dei crimini d'odio<sup>110</sup>.

Oltre a questa dicotomia, meriterà una trattazione a parte un particolare tipologia di discorso d'odio, il c.d. negazionismo<sup>111</sup>.

Per delinearne preliminarmente i confini, nella categoria degli *hate crimes* rientrano quei crimini cui l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione (OCSE)<sup>112</sup> ha tentato di conferire dei tratti caratterizzanti. In primo luogo, nella guida sull'*Hate crime Laws* elaborata da OCSE, il crimine d'odio viene anche definito "*bias crime*", vale a dire "crimine di pregiudizio".

Secondo una definizione moderna, il "pregiudizio" può essere inteso come "qualsiasi atteggiamento, emozione o comportamento nei confronti di un gruppo che si esprima direttamente o indirettamente in negatività e antipatia nei confronti del gruppo stesso"<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> **L. GOISIS**, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene editore, 2019, pag 333 si illustra la differenza tra gli uni e gli altri. Tra gli *hate crimes* si annoverano la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi; commissione di atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, condotta associativa con le medesime finalità. Tra gli *hate speeches* rientrano la propaganda di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale o etnico; l'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi; l'istigazione a commettere atti di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi; la propaganda ovvero l'istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità, e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sul punto, **A. SPENA**, op. cit. pag. 13 individua tre paradigmi (istigatorio, enunciativo ed esecutivo) che verranno illustrati *infra* para 2.1.

<sup>111</sup> Sul tema del negazionismo vedi Cap 3 para 1.2.

<sup>112</sup> **OCSE**, *Hate Crime Laws. A practical Guide*, Warsaw, Odihr, 2009, pagg. 16 ss. Nella presente guida si segnala la necessità di prevedere una risposta "vigorosa" a tali crimini d'odio, i quali si contraddistinguono per la potenzialità di creare divisioni all'interno della società, cicli di violenza e ritorsioni. Le leggi sui crimini d'odio vengono ritenute particolarmente importanti, in quanto capaci di condannare esplicitamente reati motivati da un pregiudizio, inviando in questo modo un messaggio ai potenziali trasgressori: in una società "giusta e umana" questi comportamenti non possono essere tollerati. Riconoscendo un danno arrecato alle vittime, si trasmette alle stesse e alla loro comunità di appartenenza la consapevolezza che il sistema della giustizia penale è capace di proteggerle. Lo scopo preciso che la guida intende realizzare è diventare un *practical tool* per implementare le varie legislazioni degli Stati, un punto di riferimento per i legislatori nazionali.

<sup>113</sup> Si tratta della definizione offerta da **R. BROWN**, *La psicologia del pregiudizio*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 39. Per una ricognizione approfondita dell'origine del pregiudizio nella

Affinché si possa delineare un crimine d'odio, infatti, occorre che le condotte integrino un reato (non un reato *in particolare* ma potenzialmente qualsiasi tipo di reato previsto dal Codice penale) e che siano ispirate da un motivo di pregiudizio (c.d. *bias*) contro una caratteristica protetta.

Con il termine “caratteristica protetta” ci si riferisce ai tratti distintivi fondamentali, condivisi da un gruppo formato da più persone, che racchiudono un aspetto identitario dell'individuo creando così un'identità tipica del gruppo<sup>114</sup>.

Le caratteristiche protette sono tali quindi in quanto appartenenti ad un gruppo, così come può essere la razza, la lingua, la religione, l'etnia, la nazionalità o altre caratteristiche simili<sup>115</sup>.

È stato osservato come l'elenco delle caratteristiche protette non debba essere interpretato come *numerus clausus*.

A tale conclusione si arriva facendo leva sull'appiglio normativo offerto dal nostro codice di procedura penale, all'articolo 90-*quater*.

L'art. 90-*quater* c.p.p., infatti, ritiene che l'odio razziale e le finalità di discriminazione siano idonei a porre la vittima “in condizioni di particolare vulnerabilità”.

---

psicologia sociale, si rimanda al manuale di **L. GOISIS**, *op. cit.* pag. 48, la quale dedica una Sezione apposita (*sezione terza*) ai profili criminologici e politico criminali dei crimini d'odio. Riguardo al tema del pregiudizio vengono offerti al lettore diversi studi e ricerche di psicologia sociale, le quali evidenziano come gli stereotipi e i pregiudizi si presentino sin dalla primissima infanzia, pervadendo la cultura e presentandosi in modo stabile di epoca in epoca e di luogo in luogo.

Una volta illustrate le origini psicologiche del pregiudizio, l'A. si concentra sul ruolo della vittima, affermando che la vittimizzazione più frequente è quella motivata dall'odio religioso il quale risulta oggi soprattutto odio antisemita, tanto è vero che “nessuna forma di odio è stata così universale, profonda e permanente come l'antisemitismo”.

<sup>114</sup> **S. CHIRICO, L. GORI, I. ESPOSITO**, *Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes*, in *Insero di polizia moderna*, in *Mensile ufficiale della Polizia di Stato*, Roma, 2020.

<sup>115</sup> Oltre alla guida elaborata da OCSE, sul punto sofferma la propria attenzione anche **L. GOISIS**, *ivi*, pag. 2. Tra le “caratteristiche simili” vengono ora annoverate il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità; su queste ultime categorie si rinvia al Capitolo quarto e quinto del manuale dell'A.

Inoltre, per un approfondire le numerose obiezioni mosse all'indirizzo del disegno di legge Zan, si rinvia a **L. GOISIS**, *Un diritto penale antidiscriminatorio?* in *GenIUS* 2021-2.

Questo dato è confermato anche dalle esperienze comparate, come la disciplina federale americana che prevede un reato d'odio commesso ai danni di una vittima vulnerabile<sup>116</sup>.

I crimini d'odio, sia esso razziale, religioso, omofobico, di genere, rappresentano dunque *discriminazioni, ossia violazioni del principio d'uguaglianza, quale uguale valore delle differenze, di razza/etnia, di religione, per orientamento sessuale e di genere.*

Differenze, discriminazioni e crimini d'odio sono concetti strettamente correlati sul terreno penalistico<sup>117</sup>.

Ciò che caratterizza gli *hate crimes*, infatti, è il c.d. *rischio di escalation*, reso plasticamente attraverso la già citata “Piramide dell'odio”, elaborata dall'*Anti defamation league* al fine di dimostrare come l'accettazione sociale di atteggiamenti e comportamenti discriminatori contro gruppi di minoranza possa portare al fenomeno della c.d. normalizzazione dell'odio<sup>118</sup>, favorendo l'aumento dei crimini d'odio.

L'idea è che se comportamenti discriminatori a bassa intensità (collocati dunque ai piedi della piramide, come semplici *atteggiamenti* basati sul pregiudizio) vengono accettati perché non percepiti come offensivi, vi è un forte rischio di precipitare in *comportamenti* basati sul pregiudizio, *discriminazioni, violenza* fino al culmine della piramide, vale a dire il *genocidio*.

In effetti, il *continuum* tra i discorsi di odio e crimini di odio pare giustificare una richiesta *esigente di una tutela rafforzata mediante il ricorso alla leva penale*<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> sul punto si concentra l'attenzione di **L. GOISIS**, *ivi*, la quale dedica brevi richiami all'esperienze straniere sul tema, in particolare a pp. 300 ss.

<sup>117</sup> **L. GOISIS**, op. cit. pag. 48, pag. 241.

<sup>118</sup> <https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf>

<sup>119</sup> **A. PUGIOTTO**, op. cit. pag. 14, pag. 73. L'A. continua affermando che *più della leva, talvolta, è la clava penale a essere invocata*. Viene sostenuta l'ipotesi per cui non è sufficiente prevedere la circostanza aggravante dell'aver agito per “motivi abietti o futili” di cui all'articolo 61, n.1, c.p. ma servono nuove autonome figure di reato. L'A. cerca però di dimostrare come l'eccedenza di risposta penale sui temi quali l'omofobia, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, il sessismo, rischia di tradursi in ulteriori limiti all'esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

In quest'ottica, risulta derimente la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)*<sup>120</sup>, la quale ha svolto un ruolo fondamentale nell'adozione di una norma che incrimini il discorso d'odio nell'ordinamento italiano.

Tale Convenzione, infatti, riveste un ruolo importante nel nostro ordinamento in quanto la legge che ne ha previsto la ratifica in Italia, la legge n. 564 del 13 ottobre 1975 può essere considerata il primo testo interno contro l'*hate speech*<sup>121</sup>.

Dal punto di vista cronologico, la *Convenzione*, costituisce il primo trattato incluso fra i c.d. *Strumenti internazionali fondamentali sui diritti umani*.

Si segnala fin da subito la sua importanza in quanto viene offerta una definizione di *discriminazione razziale*, al suo art. 1, la quale verrà recepita, quasi integralmente, nell'ordinamento italiano con l'art. 43 del D.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione)<sup>122</sup>.

Ancora, si segnala l'articolo 4 della stessa, il quale prevede diversi impegni (di cui alla lettera *a*, *b* e *c*) che vanno a delineare le misure richieste dagli Stati membri per contrastare queste discriminazioni razziali.

L'articolo 4 prevede segnatamente di:

---

<sup>120</sup> La Convenzione è stata conclusa, firmata e ratificata dall'Assemblea generale dell'ONU con Risoluzione n. 2016 in data 21 dicembre 1965 ed entrata in vigore il 4 gennaio 1969; <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>. Viene attuata dall'ordinamento italiano ad opera della l. 654/1975 (c.d. Legge Reale), la quale la ratificò e vi diede esecuzione.

<sup>121</sup> **B. G. BELLO**, *Riflessioni critiche sulla legislazione penale italiana contro il discorso d'odio nel sistema multilivello: la prospettiva del paradigma del social working law*, in *Ragion pratica* /ISSN 1720-2396, Fasc. 2, dicembre 2019. Pag 542. Per una trattazione specifica della normativa interna in tema di contrasto penale all'*hate speech* si veda *infra* para 2.

<sup>122</sup> L'articolo 1 della Convenzione definisce la discriminazione razziale come *ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*". L'articolo l'art. 43 del D.Lgs. 286/98, la cui rubrica è *Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*, recita: *ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*.

*“a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;*

*b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;*

*c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale”<sup>123</sup>.*

A tal proposito è intervenuta anche l'Unione europea, adottando la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio<sup>124</sup>, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'obiettivo di questa decisione è quella di far sì che talune gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione europea.

Essa mira inoltre a migliorare e favorire la cooperazione giudiziaria<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup> Per la trattazione della disciplina normativa interna si veda *infra* para 2 e 2.1.

<sup>124</sup> DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

<sup>125</sup> Questo assunto si evince dal riassunto della decisione quadro in questione, reperibile nel sito ufficiale dell'Unione Europea, sotto la voce *summaries of EU Legislation*: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/framework-decision-on-combating-certain-forms-and-expressions-of-racism-and-xenophobia-by-means-of-criminal-law.html>

Come spiega **M. CAPUTO**, la “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. *La criminalizzazione del c.d. negazionismo, tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in *DPC*, 2014, p. 2, la DQ origina da un'iniziativa presa nel gennaio 2007, nel contesto della presidenza tedesca dell'Unione, dal Ministro della Giustizia tedesco, Brigitte Zypres, che intendeva portare a compimento un processo, avviato nel 2001, teso ad estendere a tutti gli Stati membri la punizione del razzismo e della negazione dei genocidi, e in particolare dell'Olocausto.

Gli Stati membri, alla luce di questa decisione quadro, devono garantire la punibilità dei discorsi di incitamento all'odio<sup>126</sup>, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o all'etnia; l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, anche mediante la diffusione di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia o la negazione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e, infine, i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o minacciosi, offensivi e ingiuriosi.

Il divieto di discriminazione che emerge dal quadro europeo è anche rintracciabile sul terreno del diritto costituzionale interno; in particolare, l'articolo 3 della Costituzione italiana - nel proclamare il principio fondamentale dell'uguaglianza - fa espressa menzione del divieto di distinzioni su base razziale oltre che religiosa.

Volgendo lo sguardo a livello CEDU, l'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo cristallizza il divieto di discriminazione; pertanto, il godimento dei diritti e delle libertà in essa riconosciuti, va assicurato senza alcuna discriminazione, in particolare si richiamano quelle fondate su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o quelle di altro genere quali l'origine nazionale.

Tra le libertà cui si deve assicurare un godimento privo di discriminazione è da evidenziare la libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione stessa.

Sul punto, risulta interessante la posizione assunta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, la quale tradizionalmente interpreta la previsione sostenendo la possibilità di applicarla non soltanto alle "informazioni" o alle "idee" percepite come inoffensive, ma anche a quelle che scioccano o disturbano singoli soggetti<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> La decisione quadro pretende che i paesi dell'UE stabiliscano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; pene detentive della durata massima di almeno un anno. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e devono comprendere ammende penali e non penali.

<sup>127</sup> In questo senso, a titolo esemplificativo si veda la sentenza Corte Edu, *Handyside c. Regno Unito*, ric. N. 5493/72, 7 dicembre 1976 e Corte Edu, *Klein c. Slovacchia*, ric. n. 72208/01, 31 ottobre 2006.

Se a livello internazionale l'attenzione al tema dei discorsi d'odio si manifesta precocemente, un parallelo interesse a livello internazionale farà eco soprattutto negli ultimi dieci anni<sup>128</sup>.

Una puntualizzazione: alludere a “limiti penalistici” deve coniugarsi con l'esigenza di pensare al diritto penale sempre come *extrema ratio*.

L'ipotesi di una restrizione legale (e quindi penale) ai discorsi d'odio deve necessariamente muovere dalla considerazione secondo la quale “*la libertà di parola non impedisce ogni interferenza pubblica sull'espressione del pensiero, giacché vi sono molte circostanze in cui entra in conflitto con altre esigenze, beni e valori pure meritevoli di tutela*”<sup>129</sup>.

Delineare una simile disciplina ha creato divisioni all'interno della dottrina tra posizioni più liberali – che invocano la necessità di uno spazio pubblico di riflessione e scontro libero da vincoli, soprattutto penali – e coloro che sono più favorevoli a riconoscere la plausibilità dell'intervento penale rispetto ai discorsi d'odio<sup>130</sup>.

Il dibattito che si è sviluppato intorno al discorso d'odio ha messo in luce una serie di valutazioni politiche e di complessità tecniche

---

<sup>128</sup> A tal proposito, **L. GOISIS**, op. cit. pag 48, spiega che *se ancora nel 2006 le fattispecie introdotte alla metà degli anni Settanta sulla scorta della Convenzione di New York (e poi modificate nel 1993 dalla c.d. l. Mancino, erano state oggetto di un maldestro tentativo di riscrittura in senso restrittivo, che segnalava chiaramente la scarsa percezione della loro importanza, il tema ha negli anni successivi goduto di nuova fortuna.*

*Innanzitutto, la norma è recentemente transitata, per effetto della c.d. riserva di codice, dalle leggi speciali al Codice penale, inserita in un capo apposito dedicato ai delitti contro l'uguaglianza. Sul punto, si rimanda all'evoluzione della disciplina codicistica infra paragrafo 2.*

<sup>129</sup> **G. GOMETZ**, *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 32/2017, pagg. 18-19. Sui possibili *contro-valori* da contrapporre alla libertà di manifestazione del pensiero si rinvia alla trattazione specifica *infra* para 2.2.

<sup>130</sup> Così quasi testualmente, **M. PELISSERO**, *Discriminazione, razzismo e il diritto penale fragile*, in *Diritto penale e processo*, 8/2020, p. 1019.

Ad esempio, chi suggerisce un appello alla legge penale, anche se in materia di crimini d'odio omofobico, **E. DOLCINI**, *Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2011, p. 28 ss. e anche **L. GOISIS**, *Omofobia e diritto penale: i profili comparatistici*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, pagg. 3 ss. Contro l'incriminazione dell'*hate speech* si pronuncia **A. PUGIOTTO**, op. cit. pag. 14. Favorevole al ricorso a strumenti ispirati alla giustizia riparativa, **C. MAZZUCATO**, nella relazione *Il diritto penale italiano e gli hate crimes* al convegno *preventing and responding to hate crimes: the italian experience*, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2012.

giuridiche legate alla presunta indimostrabilità del danno minacciato e della “inconsistenza del bene giuridico tutelato”<sup>131</sup>.

In questo senso, come spiega lucidamente A. Galluccio<sup>132</sup>, il discorso d’odio è capace di provocare un’offesa a diversi beni giuridici<sup>133</sup> che deve essere dimostrata.

L’impiego dello strumento penale deve necessariamente riguardare, affinché possa essere costituzionalmente ammissibile, condotte che manifestino un collegamento di natura diretta tra “parola” e “azione”<sup>134</sup>. È dunque necessario un *controllo sulla fondatezza empirica della prognosi del pericolo* di passare effettivamente dalla parola all’azione, *che dovrebbe essere verificabile in concreto dal giudice*<sup>135</sup>.

I giudici sono chiamati a verificare, di volta in volta, ed in concreto, che si sia raggiunta la soglia del pericolo dei valori in gioco per optare per la illiceità della manifestazione del pensiero accertata<sup>136</sup>.

L’*hate speech*, per taluni autori<sup>137</sup>, sembrerebbe un fenomeno privo di efficacia lesiva diretta, frutto di un diritto penale che esprime precetti in

---

<sup>131</sup> Per una trattazione sul bene giuridico oggetto della disciplina in esame si rinvia *tout court* al paragrafo 2.2.

<sup>132</sup> L’autrice dedica al tema in modo ampiamente esaustivo **A. GALLUCCIO**, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d’odio e libertà di espressione nell’era di internet*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

<sup>133</sup> Sull’evoluzione del bene giuridico tutelato dalla disciplina penalistica si rimanda in toto al paragrafo finale del presente Capitolo.

<sup>134</sup> **M. D’AMICO**, *La Costituzione non odia: sui limiti costituzionali ai discorsi d’odio*, in AA. VV. *Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità* a cura di G. ZAFREBELSKY e M. D’AMICO., p. 141. L’A. afferma che laddove, al contrario, non vi sia alcun collegamento tra la parola e l’azione, allora sarebbe preferibile procedere all’adozione di misure di prevenzione e sensibilizzazione ideone a incidere con la forza sul contesto culturale.

<sup>135</sup> Sulla pericolosità dei reati che puniscono la parola pericolosa, in generale, si rimanda alla trattazione approfondita di **A. GALLUCCIO**, *ivi*, la quale dedica al tema della tecnica di incriminazione un intero capitolo.

<sup>136</sup> **S. DE FLAMMENIS**, *Riflessioni sull’aggravante del negazionismo: offensività della condotta e valori in campo*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2016, pag. 5.

<sup>137</sup> Di tale avviso **A. SPENA**, *Libertà di espressione e reati di opinione*, Testo rivisto dell’intervento presentato all’incontro di studio “Le novelle penalistiche del 2006 — Legittima difesa, reati associativi politici e reati d’opinione”, tenutosi a Palermo il 9 maggio 2006, e organizzato da: Centro Studi Giuridici e Sociali “Cesare Terra-nova”, Palermo; Dipartimento di Scienze penalistiche e criminologiche e Dipartimento di Discipline processual penalistiche, dell’Università di Palermo; Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, Siracusa.

chiave simbolica<sup>138</sup>, attraverso norme-manifesto chiamate così a svolgere una funzione meramente astratta o *squisitamente ideologica*<sup>139</sup>. Il diritto penale, in generale, deve rispondere ad esigenze di uniformazione dei valori ma deve cercare di evitare la formazione di reati a cultura orientata, *allineati sulle concezioni social-criminologiche globalizzanti degli Stati economicamente più avanzati*<sup>140</sup>.

Il “diritto penale simbolico” va quindi evitato per assicurare la laicità del sistema penale, contenendo il ricorso a sanzioni penalistiche contro fatti legate a concezioni culturali e religiose<sup>141</sup>.

In questi termini, infatti, si dubita che il discorso d’odio abbia capacità di provocare danni materiali immediati al singolo soggetto non individualmente preso di mira, ma individuabile solo in quanto membro di un gruppo più ampio<sup>142</sup>.

Ancora, si osserva come la compressione di un diritto dell’importanza di quello di manifestare il proprio pensiero non possa giustificarsi in casi

---

<sup>138</sup> Come afferma **M. CAPUTO**, *La menzogna di Aushwitz, le verità del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo, tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, p. 27, sulla legislazione penale simbolica e i suoi vari significati e impieghi si è scritto molto, muovendo critiche riguardo alla superfluità di norme ad effetto che svolgono fondamentalmente un ruolo “placativo” di allarmi sociali che andrebbero altrimenti sedati. Sul diritto penale simbolico si rinvia a **C. E. PALIERO**, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. proc. e pen.*, 1989, pagg. 489 ss; **S. MOCCIA**, *La perenne emergenza, Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010. Inoltre, si segnala in questa sede, rinviando la trattazione alla repressione penale del negazionismo nel Capitolo 3, para 1.3., come la natura simbolica del diritto penale sia stata ravvisata nel reato di negazionismo, in quanto, come spiega **E. FRONZA, A. GAMBERINI**, op. cit. pag. 90, *il diritto penale interviene con finalità puramente simboliche per tutelare e ricomporre una identità collettiva, proteggendo e stabilizzando la memoria pubblica*.

<sup>139</sup> **A. PUGIOTTO**, *Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, op. cit. pag. 14.

<sup>140</sup> **G. FIANDANCA**, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”* in *RIDPP*, 2007, 546 ss.

<sup>141</sup> **S. DE FLAMMENIS**, cit. pag. 43, p. 5.

<sup>142</sup> **A. SPENA**, cit. pag 13, p. 174 ss, spiega come mentre un’ingiuria o una diffamazione rappresentano delle vere e proprie forme di aggressione (morale) diretta alla dignità di una persona, cui provocano (o sono ben capaci di provocare) conseguenze dannose di carattere psicologico e persino fisico rilevanti e dimostrabili, la lesione di una sensibilità collettiva (...) ha la struttura di un’offesa indiretta a dignità individuali (...) l’offesa (solo indiretta) arrecata mediante un reato d’opinione è strutturalmente assai meno consistente e invasiva di quella che sia direttamente rivolta contro la persona stessa, come individuo: chi dica: “Alessandro Spena è un essere spregevole” offende la mia dignità in misura decisamente più consistente e significativa rispetto a chi, senza conoscermi e quindi senza riferirsi direttamente a me, dica invece: “i siciliani sono esseri spregevoli”.

in cui la connessione tra l'espressione e il danno (o il pericolo di danno) sia meramente ipotetica o presunta<sup>143</sup>.

In dottrina, si è sostenuto in termini piuttosto critici che comunque, il genere di danno lamentato dalle vittime di *hate speech*, si annuncia come “*infalsificabile, nel senso che non si può realisticamente disporre di basi conoscitive oggettive e neutrali per stabilire se e quando esso si verifichi*”<sup>144</sup>.

Inoltre, quanto al principio di offensività, si teme una sua messa in discussione a causa della difficoltà di individuare un oggetto giuridico ben definito, compiutamente afferrabile o comunque messo in pericolo dalle condotte tipizzate.

In punto di offensività, le problematiche che emergono dalla disciplina penalistica volta alla repressione dell'*hate speech* riguardano ciò che accade più in generale per i reati d'opinione.

Gli interrogativi che sorgono in materia sono essenzialmente due: se è legittimo e fino a che punto vietare l'espressione di un'opinione e se quest'ultima possa essere legittimamente vietata a tutela di valori morali o spirituali sovra-individuali o di sensibilità collettive di alto livello<sup>145</sup>.

Considerando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ridotti sono gli scrupoli rispetto alla legittimità convenzionale di fattispecie che rientrano a pieno titolo nella categoria dei reati di opinione<sup>146</sup>.

Tenendo a mente la richiesta di incriminare tali condotte discriminatorie e compresa la differenza che intercorre tra *hate crime* e *hate speech*, è

---

<sup>143</sup> In punto di libertà di manifestazione del pensiero si rimanda *infra* para 2.3.

<sup>144</sup> **A. TESAURO**, *Riflessioni in tema di dignità umana*, Itinerari di diritto penale, Maggio 2015, p. 78.

<sup>145</sup> Sul punto, quasi testualmente, **A. SPENA**, in *Libertà di espressione e reati di opinione*, op. cit. pag. 34, p. 701 ss.

<sup>146</sup> **G. GOMETZ**, *L'odio proibito: la repressione giuridica dell'hate speech*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 32 del 2017, p. 14 p. 13 ss. Come afferma nelle sentenze della Corte EDU 9 febbraio 2012, *Vejdeland c. Svezia e Lilliendahl c. Islanda*, 12 maggio 2020, n. 29297/18, la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, considera il discorso d'odio una legittima compressione della libertà di espressione convenzionalmente tutelata.

utile analizzare quali possono essere ulteriori nodi critici di una disciplina volta a reprimere un discorso d'odio nel nostro ordinamento. Il discorso d'odio, sia nella prospettiva costituzionale che a livello sovranazionale, presenta infatti talune criticità.

A ben vedere, non esiste una definizione univoca di *hate speech*, nonostante la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano adottato una legislazione che ne vieta l'espressione, con discipline differenti nello stabilire ciò che è da considerare vietato e cosa no<sup>147</sup>; talvolta le differenze tra le normative degli Stati possono essere sensibili, spostandosi da un ordinamento giuridico all'altro.

Invero, la nozione di *hate speech* si sottrae ad un suo preciso inquadramento, sia per l'ampiezza dei possibili registri comunicativi entro un'unica aggettivazione, sia per il bisogno di confrontarsi con altrettanto multiformi sensibilità territoriali che delimitano diversamente il concetto di *free speech*<sup>148</sup>.

L'estensione del concetto di "discorso d'odio" è tanto ampia da non favorire la ricerca di elementi oggettivi capaci di aiutare il giurista nella interpretazione delle fattispecie che si presentano via via alla sua attenzione.

Risulta evidente come il ricorso al diritto penale, in questo contesto, rischi di generare un conflitto tra diritti fondamentali, quali, nel caso emblematico dell'*hate speech*, la libertà di manifestare il proprio pensiero<sup>149</sup>.

Sul tema, la norma di riferimento da tenere a mente è l'articolo 21 della Costituzione, il quale enuncia uno dei diritti fondamentali per eccellenza: la libertà di manifestazione del proprio pensiero<sup>150</sup>.

---

<sup>147</sup> A. WEBER, *Manual on Hate Speech*, in *Council of Europe Publishing*, 2009, p.3.

<sup>148</sup> A. SPATUZZI, *Hate speech e tutela della persona. Tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc.2, 1° giugno 2021, pag 888.

<sup>149</sup> E. DOLCINI, *Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge* (2011), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 54, p. 24 ss.

<sup>150</sup> L'articolo 21 Cost. al primo comma recita: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'articolo 21 racchiude quello che è stato definito dalla giurisprudenza costituzionale il “diritto coesenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione<sup>151</sup>” se non anche la “pietra angolare dell'ordine democratico<sup>152</sup>”.

Un'altra problematicità si può rintracciare nella circostanza per cui è possibile che la percezione di cosa sia *hate speech* possa essere talvolta soggettiva; inoltre, gli effetti delle espressioni d'odio possono variare da un destinatario all'altro<sup>153</sup>.

Già da queste prime criticità emerge la necessità di tenere di delineare una definizione più netta, come di fatto ha tentato di fare il Consiglio d'Europa<sup>154</sup>.

Una volta chiarita la necessità di porre un limite al discorso odioso, nel contesto di lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia, emergono ulteriori punti critici.

Così come viene illustrato nella monografia di L. Goisis<sup>155</sup>, uno dei principali problemi posti dagli *hate crimes*, e in particolare proprio dagli *hate speeches* è relativo al rispetto del principio di proporzione fra la gravità del reato e della pena: non si devono prevedere pene eccessive rispetto alla gravità del reato.

---

In tema di libertà di manifestazione del pensiero, in occasione del settantacinquesimo anniversario dalla nascita della Costituzione italiana, il noto comico italiano **R. BENIGNI** sale sul palco di Sanremo, soffermandosi sull'articolo 21 della Costituzione “*è come dire tutti possono respirare. È un articolo straordinario, il più importante per me. il pilastro di tutte le libertà dell'uomo (...). Un linguaggio semplice che sembra scritto da un bambino, di una forza e bellezza che si rimane stupiti. Ma se l'hanno scritto ce ne era bisogno; prima della Costituzione, durante il ventennio fascista, non si poteva pensare liberamente e non si sarebbe potuto fare nemmeno il Festival di Sanremo*”

<sup>151</sup> Corte cost. sent. n. 11/1986

<sup>152</sup> Corte cost. sent. n. 84/1969

<sup>153</sup> **G. ZICCARDI**, *Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi*, in *Lessico di etica pubblica*, (2018) – ISSN 2039-2206. L'autore riassume brevemente alcuni studi psicologici che hanno prestato attenzione alle possibili *patologie* conseguenti al discorso odioso, tra cui la perdita di autostima, il senso di rabbia, l'isolamento forzato, un costante immotivato atteggiamento sulla difensiva, uno stato di shock, etc. Tra gli studi psicologici viene richiamato quello condotto da G. Allport, noto psicologo sociale statunitense, che nel 1954 elaborò una scala del pregiudizio e della discriminazione, nel tentativo di misurare i livelli di odio insiti nella società. Inoltre, da questi studi, emerge l'esistenza di una differenza sensibile nella percezione personale di ciò che è discorso odioso e cosa no.

<sup>154</sup> **COUNCIL OF EUROPE'S COMMITTEE OF MINISTERS**, *Recommendation 97(20)*; op. cit. pag 4.

<sup>155</sup> **L. GOISIS**, op. cit. pag 53, p. 305 ss.

Su questo punto, l'autrice ritiene che il legislatore italiano abbia rispettato il principio di proporzione, prevedendo un impianto sanzionatorio adeguato.

Per quanto riguarda la dosimetria sanzionatoria essa contempla una pena più mite in relazione alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e dell'istigazione a commettere o della commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro).

Una pena decisamente più elevata è prevista per le ipotesi caratterizzate da violenza.

La norma a cui riferire questo impianto sanzionatorio è l'art. 604-*bis* del Codice penale<sup>156</sup>.

Soprattutto per le criticità emerse finora della c.d. *parola pericolosa*<sup>157</sup> – rintracciabili in particolar modo nell'interferenza tra la libertà fondamentale di manifestare il proprio pensiero<sup>158</sup> e la possibilità di porvi limiti penalistici – la domanda che sorge spontanea è quindi che cosa costituisca un *hate speech* punibile e quale offesa a quale bene giuridico è in grado di procurare<sup>159</sup>.

Date queste premesse in termini problematici – riguardo alla definizione e all'incriminazione del discorso d'odio – e posti questi interrogativi, è possibile proseguire l'indagine analizzando la disciplina penalistica antidiscriminatoria, puntando l'attenzione sugli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale.

---

<sup>156</sup> In particolare, Cap 2, paragrafo 2.1.

<sup>157</sup> il termine *parola pericolosa* è preso in prestito dall'autrice **A. GALLUCCIO**, la quale affronta il tema in questione in maniera molto approfondita: **A. GALLUCCIO**, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

<sup>158</sup> Libertà questa tradotta testualmente nell'articolo 21 della Carta costituzionale.

<sup>159</sup> Si spiegherà diffusamente la disciplina penalistica prevista nel nostro ordinamento nel Capitolo 2, paragrafo 2, 2.1. e 2.2.

## 2. L'evoluzione della disciplina penalistica

Volgendo adesso lo sguardo sul piano del diritto positivo italiano, il percorso normativo che è stato attraversato dal nostro legislatore risulta piuttosto lungo.

Di seguito verranno illustrate le principali tappe cronologiche che hanno condotto il legislatore italiano all'introduzione dell'articolo 604-*bis* del Codice penale (fattispecie base, rubricata *propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa*) e dell'articolo 604-*ter* del Codice penale (circostanza aggravante)<sup>160</sup>.

Procedendo con ordine, l'incriminazione del discorso d'odio nel nostro ordinamento, affonda le proprie radici nella previsione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana.

La XII disposizione transitoria e finale<sup>161</sup> della Costituzione, al suo primo comma, prevede il divieto di *riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*.

Nelle parole racchiuse dal comma in questione, la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione sembra evocare “*un passato tragico ma lontano nel tempo*”, nonostante quello che è stato definito un “*rinnovato interesse*” della dottrina italiana per il divieto che cristallizza<sup>162</sup>.

La Corte costituzionale stessa ha affermato, con sentenza n. 254 del 1974, che la XII disp. fin. Cost. “*ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la potestà e il dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del divieto costituzionale di ricostruzione del disciolto partito fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonee e più incisive per la realizzazione della pretesa punitiva, pur nella*

---

<sup>160</sup> Per una trattazione approfondita degli artt. 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale si rinvia al Cap. 2., paragrafo 2.1.

<sup>161</sup> In realtà, la stessa Corte costituzionale, (nella sentenza C. Cost, ord. 17 marzo 1988, n. 323) ha rilevato come – per la sua importanza – la disposizione abbia natura di norma *finale* piuttosto che transitoria.

<sup>162</sup> **G. E. VIGEVANI**, *Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in *Rivista di diritto dei media* 1/2019, pag 2 ss. a cui si rinvia per una riflessione più approfondita sul tema della tutela della democrazia in relazione alla XII disposizione transitoria e finale.

*salvaguardia dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, al fine di combattere il più efficacemente e sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione – in accordo con l’aspirazione antifascista della nostra Costituzione – ha inteso direttamente e imperativamente prevenire”.*

Il primo atto normativo, collegato a quella che sarà la fattispecie desinata a incriminare il discorso d’odio, ha dunque l’obiettivo precipuo di vietare la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Così, nel 1952 viene emanata la L. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. Legge Scelba, dal nome dell’allora Ministro dell’Interno)<sup>163</sup>.

Il passo successivo nell’evoluzione della disciplina penalistica si rintraccia nel 1975, anno in cui viene modificata per la prima volta la l. Scelba.

Il primo ampliamento quali-quantitativo dell’intervento penale in materia si è avuto infatti con la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c.d. Legge Reale), di ratifica ed esecuzione della già citata Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale<sup>164</sup>.

Dalle dichiarazioni di intenti iniziali della Convenzione si evince che è principio condiviso nella comunità internazionale la promozione di ogni intervento attivo idoneo ad elidere qualsivoglia forma di discriminazione<sup>165</sup>, sul presupposto che *“qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né teoria né pratica”*<sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> Per una trattazione approfondita della Legge Scelba vedi *infra* para 2.1.

<sup>164</sup> Sul punto, *infra* para. 1.1.

<sup>165</sup> Così, quasi testualmente **A. NOCERA**, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo. Tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010-2018, p. 3.

<sup>166</sup> Testo tratto dal preambolo della Convenzione, consultabile online al sito: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

L'articolo principale su cui concentrare l'attenzione è l'articolo 3 della l. 654<sup>167</sup>, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico autonome fattispecie di reato caratterizzate dalla matrice razzista: la propaganda razzista, l'incitamento alla discriminazione razziale e agli atti di violenza nei confronti di persone appartenenti ad un diverso gruppo nazionale, etnico o razziale, il compimento di atti di discriminazione e di violenza nei confronti dei medesimi soggetti e, infine, la costituzione di associazioni ed organizzazioni con scopo di incitamento all'odio o alla discriminazione razziale. Condotte riconducibili rispettivamente alle nozioni di *hate speech* e di *hate crime*<sup>168</sup>.

Più nello specifico, all'articolo 3 della citata legge possono essere ricondotte quattro diverse figure di reato, le quali ampliano lo spettro di applicazione rispetto alla l. Scelba.

Ciò che si evince oggi dalla lettura dell'articolo 3, tenendo conto delle novelle cui è andato incontro nel corso del tempo, è prevista una quadripartizione dei reati, i quali ricomprendono il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (articolo 3, comma 1, lettera *a*) prima parte); il delitto di istigazione alla discriminazione, o di compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 1, lettera *a*)

---

<sup>167</sup> Si tenga a mente sin da subito che il contenuto del citato art. 3 è oggi confluito nell'art. 604-bis *c.p.*, di cui si dirà meglio nelle pagine che seguono. L'articolo 3, infatti, ha subito un iter modificativo, in primo luogo, dalla legge n. 101 del 1989, poi dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 205 del 1993, e infine dalla legge b. 85 del 2006.

Come spiega **F. BASILE**, *Ti odio, "in nome di Dio". L'incriminazione dell'odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana*, in DPU - Diritto penale e Uomo – Criminal Law and Human Condition, successivamente alla sua entrata in vigore, l'ambito di applicazione dell'articolo 3 stato ampliato per effetto di due interventi legislativi: - con l'articolo 2 della legge 8 marzo 2009, n. 101 di recepimento dell'intesa tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche, stabilendo che il disposto dell'articolo 3 doveva essere riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso. - con l'articolo 18-bis della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, stabilendo che "le disposizioni di cui all'articolo 3, e successive modificazioni (...) si applicano anche nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche".

<sup>168</sup> Così, quasi testualmente, **L. GOISIS**, *Crimini d'odio. Il Senato approva la mozione per l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 12/2019, pag. 28.

seconda parte)<sup>169</sup>; il delitto di istigazione a commettere, o di commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lettera *b*)); infine, la più grave<sup>170</sup> figura di reato prevista dall'articolo 3 è il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 3)<sup>171</sup>.

La norma in esame è tuttora in vigore, il contenuto originario è stato integralmente sostituito dall'art. 1 della c.d. legge Mancino.

La portata applicativa delle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 654/75, infatti, si amplia attraverso la terza tappa che approfondiremo in questa disamina della normativa penalistica in materia, la c.d. legge Mancino<sup>172</sup>.

Infine, si segnala come alla tutela assicurata dalle norme penali che sanzionano la commissione di reati di matrice discriminatoria su base razziale, etnica, nazionale e religiosa, vada aggiunto il disposto previsto dall'art. 18-*bis* della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

La legge 482/1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, ha ampliato ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 654, stabilendo che “le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni (...) si applicano anche ai fini di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche”.

---

<sup>169</sup> La definizione di *discriminazione razziale* è racchiusa nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, al suo articolo 1. Sul punto si veda *infra* para 1.1.

<sup>170</sup> La partecipazione a queste organizzazioni è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni mentre la promozione o direzione delle stesse con la reclusione da uno a sei anni.

<sup>171</sup> Per un *excursus* sull'applicazione dei delitti di cui all'articolo 3 della c.d. Legge Reale si rinvia a **F. BASILE**, *op. cit.* pag. 68.

<sup>172</sup> Per un'analisi approfondita della l. Mancino vedi *infra* para 2.2.

Su tale articolato impianto discriminatorio, nell'ambito di una più ampia e organizzata riforma dei reati d'opinione<sup>173</sup>, la prossima tappa da analizzare nel nostro sentiero, avvicinandoci sempre più ai giorni d'oggi, è la l. 24 febbraio 2006, n. 85.

Il *gap* temporale che separa la promulgazione della l. Mancino e la legge n. 85 del 2006, secondo parte della dottrina, sembrerebbe dimostrare come l'interesse pubblico e politico-criminale per l'odio discriminatorio nel nostro paese sia andato progressivamente a scemare<sup>174</sup>.

Tale legge si segnala in quanto il suo articolo 13 ha ulteriormente modificato l'articolo 3, comma 1 della già ritoccata legge 654/1975.

In particolare, alla lettera a), oltre a un'ulteriore diminuzione della pena (che ora è alternativa: reclusione fino a un anno e sei mesi, oppure multa fino a 6000 euro), vengono modificati i termini definitivi della condotta penalmente rilevante: è punito non più chi “*diffonde in qualsiasi modo*”, ma chi “*propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico*”; alla lettera b), è ora punito non più chi “*incita*”, ma chi “*istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*”<sup>175</sup>.

---

<sup>173</sup> Riproducendo la definizione di Enciclopedia Treccani, l'espressione “reati di opinione” viene comunemente usata per indicare una categoria di reati che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento ai reati di propaganda e apologia sovversiva, nonché di vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali. Tale denominazione deriva dalla circostanza che la condotta integratrice del reato consiste nella manifestazione di un'opinione aggressiva dell'altrui sfera morale, ovvero non rispettosa dei parametri costituzionali previsti in tema di libertà di pensiero. La materia è stata modificata dalla l.n. 85/2006. Sul punto, si rinvia a diversi contributi, talvolta critici, verso la legge 85: **T. PADOVANI**, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida dir.*, 2006, fasc. 14, pp. 23 ss.; **M. PELISSERO**, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni e incoerenze sistematiche (I-II)*, in *Dir. pen. Proc.*, 2006, 8-10, p. 960 ss.; **A. GAMBERINI, G. INSOLERA**, *Legislazione penale compulsiva, buone ragioni e altro, A proposito della riforma dei reati di opinione*, in G. INSOLERA, a cura di, *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, pp. 135 ss.;

<sup>174</sup> In questo senso si esprime **A. SPENA**, op. cit. pag. 13, pag. 588; per un'analisi critica della riforma, oltre agli autori citati in nota 151, si rimanda ad **A. SPENA**, *La libertà di espressione e i reati di opinione*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2007, 728 ss.

<sup>175</sup> **L. GOISIS**, op. cit. pag. 53 e **G. PAVICH, A. BONOMI**, *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, rispettivamente a pp. 266 ss e 4 ss.

Ciò che emerge quindi è una modifica delle condotte di cui alle lett. a) e b), una circoscrizione della cornice edittale e l'introduzione della sanzione alternativa rispetto alla condotta di cui alla lett. a).

Un altro *step*, che segna un punto di rottura, riguarda la legge 16 giugno 2016, n. 115 di “modifica dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale”.

La legge 115 ha introdotto un nuovo comma *3-bis* al citato art. 3, prevedendo la specifica ipotesi del c.d. negazionismo.

A questa, con la l. 167/2017, si sono aggiunte la “*minimizzazione in modo grave*” e “*l'apologia*”.

Il fenomeno del negazionismo ha a monte discorsi in cui è radicato l'odio nei confronti degli ebrei, per questo motivo, sarà a questo dedicata una trattazione specifica<sup>176</sup>.

A cavallo tra il 2006 e il 2016, a livello unionale, va collocato un atto *hard law* sovranazionale che ha rivestito un ruolo particolarmente pregnante nella disciplina penalistica sottoposta alla nostra attenzione.

Si tratta della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio<sup>177</sup> che risulta essere particolarmente interessante in quanto essa prevede tre diversi modelli di incriminazione: uno assunto come principale, gli altri due sono detti c.d. condizionati, in quanto lasciati alla libera determinazione degli Stati.

Il modello di punibilità principale (di cui all'articolo 1 paragrafo 1) fa leva semplicemente sull'incriminazione di espressioni o atti intenzionali di istigazione alla violenza o all'odio, desumibili da circostanze estrinseche.

Il primo modello condizionato (di cui al paragrafo 4) risale all'ordinamento francese e prevede la punibilità di condotte

---

<sup>176</sup> Sul punto si rimanda alla trattazione del Cap. 3, para 1.2.

<sup>177</sup> Il Capitolo 2, para 1, dedica attenzione alla direttiva in questione, cui si rimanda.

negazioniste o minimizzatrici purché relative a fatti accertati con sentenza definitiva di un Tribunale nazionale o internazionale.

Il secondo modello condizionato è invece di matrice tedesca e prevede la punibilità delle condotte che ledono l'ordine pubblico che sono minacciose, offensive o ingiuriose (di cui al paragrafo 2).

L'ultimo passo che ci porta dritti alla disciplina codicistica attuale è il D. Lgs del 1° marzo 2018, n. 21, il quale ha attuato la c.d. riserva di codice<sup>178</sup>.

A seguito di tale decreto legislativo l'intera materia qui esaminata è stata trasposta all'interno del Codice penale.

Segnatamente, la disciplina è confluita nel titolo XII, Dei delitti contro la persona, nel capo III, dei Delitti contro la libertà individuale, nella nuova Sezione 1-*bis*<sup>179</sup>, dedicata ai *Delitti contro l'uguaglianza*, agli articoli 604-*bis* e 604-*ter*<sup>180</sup>.

Si è approdati a questo esito a seguito di un dibattito dottrinale intenso che ora – secondo una lettura pubblicistica – guardava al bene di categoria come ordine pubblica e ora come dignità umana<sup>181</sup>.

Ripercorrendo le tappe sin qua analizzate si tenga quindi presente che la fattispecie di cui all'articolo 604-*bis*, prima di essere inserito nel Codice penale, era prevista in modo identico dall'articolo 3 del d.l. del 26 aprile

---

<sup>178</sup>Tale decreto legislativo è rubricato “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale” a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando) ha fissato il principio della riserva di codice che consiste nell'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana e, tra questi, il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato. Per approfondire il contenuto del d. lgs. 1° marzo 2018, n. 21, si rimanda a **S. BERNARDI**, *Il nuovo principio della 'riserva di codice' e le modifiche al Codice penale: scheda illustrativa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018.

<sup>179</sup> La sezione 1-*bis*, comprende esclusivamente gli articolo 604-*bis* e 604-*ter* ed è stata inserita nel Codice penale dall'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 21 del 2018, a decorrere dal 6 aprile 2018.

<sup>180</sup> In particolare, l'art. 2 (*Modifiche in materia di tutela della persona*), Sezione I-*bis* (*Dei delitti contro l'uguaglianza*) ha introdotto gli artt. 604-*bis* e 604-*ter* nel codice penale. Tale reato è quello già previsto appunto dall'art. 3 della l. 654/1975 e successive modifiche.

<sup>181</sup> Sul punto *infra* paragrafo 2.3

1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. del 25 giugno 1993, n. 205 (la c.d. legge Mancino) recante “*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”.

Il d.l. citato a sua volta era intervenuto a modificare l’originaria legislazione antidiscriminatoria italiana, introdotta dalla legge del 13 ottobre 1975, n. 654 (la c.d. legge Reale).

Per quanto riguarda invece l’articolo 604-ter, prima di essere inserita all’interno del Codice penale, identica circostanza aggravante era prevista dall’articolo 3, dal citato d.l. 122/1993.

Tracciato il percorso, talvolta intricato, delle disposizioni che si sono stratificate nel tempo, passiamo adesso ad analizzare il contenuto delle norme più importanti nel contesto della repressione al discorso d’odio antisemita più nel dettaglio.

## **2.1. La legge Scelba**

La legge Scelba (legge 20 giugno 1952, n. 645) può essere considerata il primo atto normativo collegato a quella che sarà la fattispecie desinata a incriminare il discorso d’odio.

Sul piano della *occasio legis*, tale legge deriva da un preciso punto del Trattato di Pace (articolo 17) firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947 con cui l’Italia, dopo aver dato atto dello scioglimento delle organizzazioni fasciste sul proprio territorio, si era impegnata a non permettere “*la rinascita di simili organizzazioni, siano esse militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici*”<sup>182</sup>.

Ciò premesso, la l. Scelba da attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui primo comma sancisce il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.

Prevedere espressamente nella nostra Costituzione tale divieto premette di legittimare ogni forma di repressione di quelle attività, individuali o

---

<sup>182</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, n. 7904 del 2022. Il Trattato di Pace in questione è il Trattato c.d. di Parigi, tramite il quale – tra le altre cose – viene sancita la sconfitta dell’Italia nella Seconda guerra mondiale.

collettive, prodromiche a tale scopo, purché, ovviamente, dotate di quel carattere di idoneità indispensabile affinché non si sfoci nella repressione del puro pensiero o del dissenso politico<sup>183</sup>.

La legge Scelba, infatti, costituisce il primo provvedimento con cui il legislatore italiano *riconosce il disvalore penale di condotte basate sulla discriminazione razziale*<sup>184</sup>, punendo però solamente le manifestazioni d'odio e gli atti di discriminazione di matrice fascista<sup>185</sup>.

Per quanto riguarda le fattispecie previste dalla citata legge, in primo luogo si segnala il fondamentale *divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista*.

Tale legge, però, non si limita a sanzionare la fattispecie associativa di ricostituzione del partito fascista (di cui agli artt. 1 e 2), bensì punisce anche condotte individuali, quali *l'apologia del fascismo* (articolo 4), consistente nella *propaganda* per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo fascista, oppure nella *esaltazione pubblica* di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche; nonché di *manifestazioni fasciste* (art. 5), con cui si punisce chi compie, partecipando a pubbliche riunioni, manifestazioni usuale del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste.

Nello specifico, l'articolo 1 della citata legge recita: “*ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione*

---

<sup>183</sup> G. BIONDI, *Brevi considerazioni sul reato di manifestazioni fasciste: può essere considerato un reato di opinione?* in *Giurisprudenza di Merito*, fasc.3, 2009, pag. 735

<sup>184</sup> G. PAGLIARULO, *La tutela penale contro le discriminazioni razziali*, in *Archivio penale* 2014, n. 3, pag. 3.

<sup>185</sup> Come spiega F. BASILE, *op. cit.* pag. 68, pag. 2, all'inizio degli anni Cinquanta ancora fresca e ben vivida era, infatti, la memoria del Ventennio, durante il quale la violenza, generata dall'odio, venne elevata a metodo di lotta politica, e la discriminazione, in specie quella etno-religiosa operata a carico degli ebrei, ad ideologia di Stato.

*delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.*

La norma in questione, dunque, si occupa di definire il concetto di “riorganizzazione del disciolto partito fascista” e indica le condotte reputate idonee a determinare il pericolo di ricostituzione dello stesso. Nell’ambito di tali condotte, la Cassazione individua tutte quelle manifestazioni che evidenziano l’adesione di chi le attua al sistema proprio del partito fascista<sup>186</sup>.

Tra gli elementi principali racchiusi dall’articolo 1 si segnala innanzitutto che, dal punto di vista del soggetto attivo, è necessario che il partito fascista venga riorganizzato da parte di *un’associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque*.

In secondo luogo, le finalità cui devono tendere questi individui sono quelle proprie del partito fascista. Più in particolare, si tratta di *finalità antidemocratiche*, volte ad esaltare, minacciare o fare uso della violenza *quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e valori della Resistenza*.

Inoltre, nell’articolo 1 si annoverano tra le condotte penalmente rilevanti anche la *propaganda razzista, l’esaltazione di esponenti, principii, fatti*

---

<sup>186</sup> **D. PADRONE**, *Osservazioni a Cass. Pen., sez. I, n. 37577, 25 marzo 2014*, in Cassazione Penale, fasc. 12, 2014, pag. 4110; nel caso di specie, gli imputati avevano urlato in coro «presenti» e fatto il saluto romano, pertanto, ad avviso della Corte, non vi è dubbio circa l’avvenuta integrazione del fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti, posto che il saluto romano di certo rientra in tali manifestazioni esteriori proprie di organizzazioni tese a diffondere idee fondate sulla superiorità razziale, ed è stato posto in essere durante una pubblica manifestazione (nella specie un incontro tenuto a Bolzano in memoria delle vittime delle Foibe), così come evidenziato di recente anche da Sez. I, 4 marzo 2009, n. 25184, in *C.E.D. Cass.*, n. 243792.

*e metodi propri del disciolto partito fascista o manifestazioni esteriori fasciste*<sup>187</sup>.

A ben vedere, sembrano emergere alcune ambiguità; se da un lato esistono rimandi evidenti a concetti storicamente connotati e riconducibili certamente al “fascismo”, dall’altra parte le finalità o le modalità attuative del programma evocano al tempo stesso caratteristiche non esclusive di quel movimento.

Da ciò deriva la conseguenza per cui è *sempre dal connotato di matrice storica che dipende l’individuazione dell’oggetto del divieto*<sup>188</sup>.

Il rimando imprescindibile alla *sostanza* di quel che è stata l’esperienza fascista, infatti, rappresenta ciò che è stato definito un *imprinting storico* del divieto sancito anche a livello costituzionale<sup>189</sup>.

Continuando l’analisi della disciplina contenuta nella citata legge, l’articolo 2 e l’articolo 3 si occupano rispettivamente delle sanzioni previste in caso di promozione ovvero organizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e dello scioglimento e confisca dei beni<sup>190</sup>.

L’articolo 4 e l’articolo 5, invece, ci permettono di avanzare altri rilievi critici sulla disciplina della l. Scelba.

---

<sup>187</sup> Al concetto di *manifestazione fascista* è dedicato l’articolo 5 della legge Scelba: partecipazione a pubbliche riunioni in cui vengono attuate manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero organizzazioni naziste.

<sup>188</sup> **D. NOTARO**, *Neofascismo e dintorni, “resistenza” della dimensione offensiva sul tipo criminoso*, in *La legislazione penale*, ISSN: 2421-552X, 17.1.2020, pag. 3 ss. L’A. propone una posizione critica riguardo alla tenuta della XII disposizione transitoria e finale con le garanzie che sottendono l’impiego dello strumento penale.

<sup>189</sup> **D. NOTARO**, *ivi*.

<sup>190</sup> All’articolo 2, è prevista la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da un milione a dieci mila lire per chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, movimenti o i gruppi di cui all’articolo 1. La pena della reclusione da due a cinque anni e la multa da cinquecento mila a cinque milioni di lire è prevista per chiunque partecipi a tali associazioni. Le pene sono raddoppiate in entrambi i casi qualora l’organizzazione in questione assuma in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero faccia uso della violenza.

All’articolo 3 si stabilisce che “Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione.”

Infatti, proprio in relazione a tali articoli sono state sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale da parte di quanti hanno obiettato che il legislatore del 1952, nel sanzionare anche condotte individuali, riconducibili alla manifestazione di un pensiero, avrebbe oltrepassato il ‘mandato’ costituzionale scaturente dalla XII disposizione transitoria e finale, la quale autorizzerebbe l’incriminazione dell’ideologia fascista solo ove questa venga esteriorizzata sotto forma di ricostituzione del disciolto partito fascista<sup>191</sup>.

In particolare, l’articolo 4 dispone che *“Chiunque, fuori del caso preveduto dall’art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000 (primo comma). La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda (secondo comma). La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni (terzo comma)”*.

L’articolo 4 della l. Scelba introduce così il tema dell’apologia al fascismo, punendo con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa la fattispecie che viene integrata da chiunque<sup>192</sup> faccia propaganda per la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e le finalità di cui all’articolo 1.

---

<sup>191</sup> Così, quasi testualmente, **M. GALLI**, *Dalla cassazione alcune indicazioni per individuare il discrimine tra il delitto di "esibizionismo razzista" (art. 2 co. 1 legge mancino) e il delitto di «manifestazioni fasciste» (art. 5 legge scelba)*, nota a Cass., Sez. I, sent. 23 marzo (dep. 16 maggio) 2019, n. 21409, Pres. Iasillo, Rel. Centonze, ric. Leccis, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 giugno 2019, consultabile online: [https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6750-dalla-cassazione-alcune-indicazioni-per-individuare-il-discrimine-tra-il-delitto-di-esibizionismo-r#\\_ftnref23](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6750-dalla-cassazione-alcune-indicazioni-per-individuare-il-discrimine-tra-il-delitto-di-esibizionismo-r#_ftnref23)

<sup>192</sup> Tra questi generici *chiunque* è previsto, tuttavia, un aggravamento di pena (*ex* articolo 6 l. Scelba) per coloro che abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n- 1453; quest’ultima legge prevede *norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista*. Tra le persone indicate dall’articolo 1 rientrano ad esempio ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 15 gennaio 1925; senatori, membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista.

Ancora, rientra nell'ambito dell'articolo 4 la condotta di chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche.

L'articolo 5, invece, punisce con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compia manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste.

Da questi due articoli emerge che se da un lato l'articolo 4 riesce a legare l'incriminazione delle ipotesi di propaganda di movimenti neofascisti, di esaltazione dei contenuti ideologici antidemocratici propri del partito ad un orientamento teleologico intrinseco alle suddette condotte, non può dirsi ugualmente con riferimento all'articolo 5.

L'articolo 5, infatti, si presta alla repressione di manifestazioni di opinabile consistenza offensiva, accogliendo un precetto che guarda alla manifestazione di simpatie ideologiche, perché esternate pubblicamente.

Da un lato, il fatto che le condotte vengano attuate in pubblico sottende un qualche rischio di diffusione delle idee, giustificando la scelta compiuta dal legislatore di punire anche le ostentazioni fasciste (riproducendo così la norma il divieto di cui alla XII dis. fin. Cost).

Dall'altra parte, la repressione di queste modalità espressive attinge alla libertà di manifestazione del pensiero presidiata dall'articolo 21 della Carta costituzionale<sup>193</sup>.

La questione venne portata all'attenzione della Consulta<sup>194</sup>, la quale ha escluso l'incostituzionalità degli articoli 4 e 5, interpretando gli stessi quali divieti che, ricadendo sotto la XII disposizione finale e transitoria, presuppongono che l'attività non sia punibile in sé ma solo se implicante un pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista<sup>195</sup>.

---

<sup>193</sup> Così, quasi testualmente **D. NOTARO**, op. cit. pag 76; Sul punto, si veda *infra* para 1.2.

<sup>194</sup> Fondamentali le prime due sentenze del 1957 e 1958.

<sup>195</sup> **F. SPACCASASSI**, *Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi "Scelba" e "Mancino"*, in *Questione giustizia*, marzo 2022, pag. 5 ss.

Nel particolare, la sentenza n. 1 del 1957 ha permesso alla Consulta di precisare alcuni aspetti della legge Scelba, offrendone una chiave di lettura.

Nel *considerato in diritto*, dopo aver sottolineato l'esigenza di leggere l'articolo 4 in rapporto al primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si afferma che dal contesto stesso della legge in questione, *“l'apologia al fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista. Ciò significa che deve essere considerata non già in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione, che è vietata dalla XII disposizione”*.

In effetti, è stato precisato di recente dalla Corte di Cassazione che ai fini della configurabilità del reato di apologia di fascismo è necessario che la condotta sia *“in concreto idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista e che la condotta apologetica penalmente rilevante non è rinvenibile nella mera commemorazione, bensì, semmai, nell'esaltazione di un esponente del fascismo: mentre la “commemorazione” consiste nel ricordo di un personaggio o di un avvenimento, svolto in forma pubblica e/o solenne, viceversa l'“esaltazione” consiste in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un'idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione”*<sup>196</sup>.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5, analizzando la sentenza n. 74 del 1958, si evince come la Corte escluda che si possa dare allo stesso una mera interpretazione letterale tale da ritenere punibile “qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono ed esprima semplicemente il pensiero

---

<sup>196</sup> Cassazione penale sez. I, 25/09/2020, n.11576

o il sentimento, eventualmente occasionale o transeunte di un individuo, il qual e indossi una camicia nera o intoni un canto o lanci un grido”.

La Corte continua affermando testualmente che *“una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’articolo 21 Cost., bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o comunque di contribuire con tale condotta ad alimentare o rafforzare tale pericolo”*<sup>197</sup>.

La Corte ha quindi ritenuto i reati di apologia del fascismo e le manifestazioni usuali dello stesso come costituzionalmente legittime, in quanto coperte dalla XII disp. fin. Cost., ponendo però la condizione che sia l’apologia che le manifestazioni debbano essere tali da costituire un concreto pericolo, esprimendo così una idoneità offensiva<sup>198</sup>.

Infatti, come è stato osservato dalla Cassazione, il reato di cui all’articolo 5 della citata legge *“non richiede che le condotte censurate siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva dell’ordine democratico, che è quella propria dei reati di pericolo concreto. Il reato, peraltro, proprio perché di pericolo concreto, non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall’articolo 21 della Costituzione, ma soltanto quelle manifestazioni che determinino il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste o naziste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando*

---

<sup>197</sup> Altra tesi dottrinale sostiene, di contro, che il contenuto delle manifestazioni simboliche che ricordano l’ideologia fascista o nazista assumono un rilievo assorbente sul piano della offensività, per effetto dell’attuazione della XII Disposizione, non essendo necessario individuare una idoneità in concreto e funzionalità di tali condotte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ove si svolgono in ambito pubblico, che per sua natura (rievocando la violenza propria del regime) può consolidare il consenso intorno a tali idee e realizzare un effetto di turbamento della pacifica civile convivenza. Cfr. **A. PERDUCA**, «*Fascismo II) Disposizioni penali sul fascismo*», in *Enc. Giur.*, XIV, Roma 1989, 5.

<sup>198</sup> **F. SPACCASASSI**, op. cit. pag 52, pag 6; a cui si rinvia per una trattazione approfondita della giurisprudenza della Cassazione sulla legge Scelba e Mancino.

*concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi*"<sup>199</sup>.

In definitiva, la fattispecie di cui all'art. 5 della l. 20 giugno 1952, n. 645 è da considerarsi un reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e, pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico<sup>200</sup>.

È necessario che la condotta punibile si presenti come seria e idonea cioè dotata non soltanto di una generica pericolosità, ma di idoneità ed efficienza a determinare in concreto il pericolo del supposto evento<sup>201</sup>.

Ai fini di una corretta applicazione di tale normativa, bisogna correttamente differenziare i gesti, le frasi, i cori meramente nostalgici e folkloristici, da quelli concretamente idonei a suggestionare le folle e, quindi ad istigarle verso una riproposizione di un'esperienza associativa fascista<sup>202</sup>.

Si tratta di una disciplina volta ad assicurare una *tutela anticipata ed eccezionale*, in quanto derogatoria della regola regolare dell'irrelevanza dell'istigazione non accolta, di cui all'articolo 115 del Codice penale, *a beni giuridici di particolare rilievo*<sup>203</sup>.

---

<sup>199</sup> Cassazione penale sez. I, 26/01/2021, n.10569, nel caso di specie era stato correttamente apprezzato nei confronti dell'imputata, che risultava avere partecipato a due manifestazioni organizzate da una associazione paramilitare di ispirazione filonazista, nel corso delle quali si era fatta riprendere, da fotografi e operatori audiovisivi, mentre sfilava, unitamente ad altri aderenti alla stessa consorte, in abiti che si richiamavano alle divise nazionalsocialiste, eseguendo ripetutamente il saluto nazista, effettuato con il braccio destro rigidamente proteso in avanti: l'idoneità della condotta, in particolare, era stata valutata considerando la particolare risonanza mediatica delle manifestazioni, attestata dal numero dei partecipanti e dalla divulgazione delle immagini che erano state riprese durante le sfilate paramilitari.

<sup>200</sup> Più in generale, sulla concretezza del pericolo nel delitto di apologia (art. 414 cod. pen.) quale linea di demarcazione tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico, cfr. **A. ALGOSTINO**, *Le parole di dissenso fra libertà di manifestazione del pensiero e reato di istigazione a delinquere: note intorno al processo a Erri De Luca*, in *Giur. cost.*, fasc. 5, 2014, pag. 4147.

<sup>201</sup> **D. PADRONE**, Cassazione Penale, fasc.12, 2014, pag. 4110 ss.

<sup>202</sup> **G. BIONDI**, *Brevi considerazioni sul reato di manifestazioni fasciste: può essere considerato un reato di opinione?* in *Giur. merito*, 2009, p. 735

<sup>203</sup> **A. GALLUCCIO**, op. cit. pag 28, p. 7 ss.

A tal proposito, risulta molto utile la sentenza del Tribunale di Milano del 2018<sup>204</sup>, nella quale il giudice ricostruisce la giurisprudenza sul punto, a partire dalla sopracitata sentenza 74 del 1958, per tracciare le caratteristiche del comportamento effettivamente punibile.

Affinché una condotta possa essere ritenuta punibile, è necessario che *“il fatto trovi nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione di organizzazioni fasciste”*<sup>205</sup>.

Per quanto riguarda gli articoli 7, 8, 9 e 10 non analizzati nel dettaglio, si tratta rispettivamente della competenza e dei procedimenti<sup>206</sup>, dei provvedimenti cautelari in materia di stampa<sup>207</sup>, delle pubblicazioni

---

<sup>204</sup> Si tratta della sentenza del tribunale di Milano, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, giud. Varanelli (Vedi nota 35), cui **A. GALLUCCIO** dedica attenzione in *il saluto fascista è reato? L'attuale panorama normativo e giurisprudenziale ricostruito dal tribunale di Milano, in una sentenza di condanna*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.

<sup>205</sup> Riguardo al concetto di “momento” e di “ambiente” la Consulta esprime due orientamenti diversi. Le sentenze e gli orientamenti a cui faccio qui riferimento sono presentate nel commento di **A. GALLUCCIO**, *ivi*. Secondo un primo orientamento (cristallizzato nella sentenza del 25 marzo 2014, n. 37577, ric. Bonazza) i due concetti sono declinati facendo leva sul requisito della pubblicità della condotta, tale da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni e consensi. Un secondo orientamento (si vedano le sentenze più recenti del 23 marzo 2016, n. 1038, ric. Goglio e del 14 dicembre 2017, n. 8108, ric. Clemente), espunge dal novero delle condotte pubbliche punibili quelle svoltesi in occasione di manifestazioni meramente commemorative dei defunti.

<sup>206</sup> L’art. 7 recita: La cognizione dei delitti previsti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

<sup>207</sup> L’articolo 8 recita: Anche prima dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto previsto dall’art. 4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

sull'attività antidemocratica del fascismo<sup>208</sup> e delle norme di coordinamento finali<sup>209</sup>.

Spostando ora il centro dell'interesse anche ad altre *centrali dell'odio*<sup>210</sup> e categorie di vittime, rispetto a quelle colpite dalle manifestazioni fasciste, nuove e più articolate figure di reato sono state via via introdotte.

Gli oggetti giuridici tutelati dalla legge, in questo passaggio, mutano: da un'impostazione iniziale incentrata sulla tutela dell'ordine pubblico si trasla gradualmente verso la dignità umana e l'uguaglianza<sup>211</sup>.

## 2.2. La legge Mancino

Rispetto al contrasto del discorso d'odio antisemita, merita attenzione il d.l. del 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (c.d. legge Mancino, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno).

In effetti, nel Preambolo del Decreto si specifica che la sua emanazione è stata dettata dalla "*straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più*

---

<sup>208</sup> L'articolo 9 recita: La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarci apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.

<sup>209</sup> L'articolo 10 recita: Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

<sup>210</sup> F. BASILE, op. cit. pag. 68.

<sup>211</sup> Sul punto, *infra* para 1.2.

*efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita".*

Nell'ambito dell'evoluzione della disciplina penalistica in materia, con la l. 205/1993 si segna un altro momento di svolta nell'ambito dei delitti a carattere discriminatorio, in quanto muta il baricentro dell'intervento penalistico.

Invero, l'ordine pubblico assume un ruolo secondario dinanzi alla dignità della persona e, contestualmente, sembrano ridursi gli spazi della libertà di manifestazione del pensiero<sup>212</sup>.

Come è stato osservato, infatti, dalla finalità di tutela dell'ordine pubblico e di repressione di condotte lesive dei valori della convivenza sociale *"si sovrappone una disciplina che, attraverso la criminalizzazione dei singoli atti discriminatori, appare orientata alla tutela della persona e della sua dignità sociale"*<sup>213</sup>.

La legge Mancino delinea un sistema compiuto di contrasto alle discriminazioni o più in generale alla violenza nei confronti delle categorie protette (quali razza, etnia, nazionalità, religione).

Vengono previste sanzioni accessorie, *a carattere sostanzialmente rieducativo*<sup>214</sup>, puntualmente elencate nel suo articolo 1, dal comma 1-bis a 1-sexies.

Si tratta di un elemento di grande novità; le sanzioni accessorie sono state definite come "pene" accessorie a carattere "speciale", conseguenti alla condanna per i reati di cui ai commi precedenti dell'art. 3 della l. Reale, nonché per i delitti in materia di genocidio previsti dalla l. 962/1967<sup>215</sup>.

---

<sup>212</sup> **M. LA ROSA**, *I crimini contro l'ospitalità: vecchi e nuovi paradigmi di diritto penale*, in *Criminalia 2008*, pag. 417 ss.

<sup>213</sup> **A. CAPUTO**, *Discriminazioni razziali e repressione penale*, in *Quest. giust.*, 1997, 2, p. 477

<sup>214</sup> **G. PAVICH, A. BONOMI**, *op. cit.* pag. 70, pag 3 ss.

<sup>215</sup> **G. PAGLIARULO**, *op. cit.* pag 74, il quale dedica alle sanzioni accessorie il paragrafo 3.8. Vengono introdotte quattro tipologie di pene accessorie, le quali si prestano ad essere ulteriormente suddivise in due distinte sottocategorie, a seconda ch'esse si risolvano in un'interdizione o limitazione all'esercizio di particolari attività o facoltà (lett. b), c) e d) del co. 1-bis) ovvero in un obbligo positivo di fornire determinate prestazioni di carattere personale (lett. a) medesimo comma). Al giudice è attribuito un potere discrezionale («può») di

Tra le ipotesi criminalizzate dalla l. del 1993 rientrano anche le c.d. *manifestazioni esteriori* e l'esibizione di emblemi e simboli razzisti, al suo articolo 2.

Si tratta di due nuove fattispecie di reato, previste in questo art. 2 rubricato "disposizioni di prevenzione", che sono state definite di *esibizionismo razzista*<sup>216</sup>.

L'art. 2, comma 1, della legge Mancino, dispone che "*chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258*"; le associazioni, movimenti e gruppi cui la norma rinvia sono quelle "*aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*", secondo quanto prescritto dal richiamato art. 3 l. 654/1975 attualmente abrogato e trasfuso nell'art. 604-bis c.p.<sup>217</sup>.

Il successivo comma 2 punisce, con l'arresto da tre mesi ad un anno, chi si rechi nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, accedendovi con siffatti emblemi o simboli.

Il richiamo esplicito alle competizioni agonistiche, ribadito dal successivo comma 3 dell'articolo 2 della legge in esame, permette di fare un'osservazione circa il possibile legame che può intercorrere tra i reati d'odio e di discriminazione e il fenomeno delle tifoserie estremiste. Non di rado, infatti, il mondo del calcio si è reso protagonista di tali spiacevoli episodi discriminatori<sup>218</sup>.

---

applicazione delle sanzioni accessorie; le stesse, inoltre, possono essere irrogate sia singolarmente («una») che in forma cumulativa («più»).

<sup>216</sup> A. SPENA, op. cit. pag. 13, pag. 588 ss.

<sup>217</sup> Si rinvia alla trattazione dell'articolo 604-bis *infra* para 2.4.

<sup>218</sup> A titolo esemplificativo, si veda il caso del tifo sportivo e deli insulti antisemiti, nella sentenza **Trib. Di Roma, sent. 15.12.2016**. Il caso riguardava il coro intonato in occasione dell'incontro di calcio Lazio/Catania, disputatosi allo Stadio Olimpico in data 30.03.2013. intonavano cori contenenti la seguente espressione "Cantiamo tutti in coro giallorosso ebreo". Nel caso di specie, il GUP dichiarò il "non luogo a procedere" poiché il coro intonato era da intendersi come un semplice scherno, un dileggio nei confronti della tifoseria avversaria. In effetti, sebbene l'accostamento giallorosso con ebreo possa aver assunto nelle intenzioni del

Più in particolare, per quanto riguarda la rilevanza penale delle manifestazioni esteriori, quali l'iconico "saluto romano" – che rimanda inequivocabilmente al fenomeno fascista – la giurisprudenza ha cercato di offrire chiavi di lettura già in relazione alla precedente legge Scelba. A ben vedere, manifestazioni esteriori come il saluto romano possono integrare tanto l'art. 5 della legge Scelba<sup>219</sup> quanto l'art. 2 della legge Mancino, in quanto pacificamente riconducibili al rituale tipico del fascismo, a sua volta storicamente caratterizzato, nella dottrina e nell'azione, dagli elementi dell'esaltazione della violenza e della discriminazione razziale<sup>220</sup>.

Tra le due leggi, il discrimine si pone tra il delitto di "esibizionismo razzista" (di cui all'articolo 2, comma 1, legge Mancino) e il delitto di "manifestazioni fasciste" (di cui all'articolo 5 della legge Scelba).

La differenza che intercorre tra le norme menzionate inerisce al bene giuridico tutelato; autorevole dottrina sostiene, infatti, che l'articolo 2 della legge Mancino tuteli l'ordine pubblico in senso materiale, quale "*condizione di pacifica convivenza immune da disordine e violenza*"<sup>221</sup>. Al contrario, il bene giuridico tutelato dall'articolo 5 della legge Scelba andrebbe ricondotto alla sicurezza dell'ordinamento costituzionale<sup>222</sup>.

---

pronunciante valenza denigratoria, ricollegabile latamente a concetti di razza, etnica, o di religione, le modalità di esternazione non costituiscono alcun concreto pericolo di diffusione di un'idea di odio razziale e di superiorità etnica. Anche perché quel giorno non c'erano romanisti sugli spalti da provocare. Sul punto Cass. Sez. 3, n. 2734 del 2018.

Ancora, **Cass. pen. Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 39860**, in cui vengono vietate allo stadio le magliette inneggianti al fascismo; il caso riguardava un tifoso di hockey Bolzano, condannato in primo grado e in appello per aver indossato una maglietta raffigurante Mussolini con scritte dell'ideologia fascista, il cui ricorso per Cassazione è stato ritenuto non fondato, in quanto, come già affermato dalla III sezione nel 2006, il reato di cui all'art. 2, comma secondo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con se emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto.

<sup>219</sup> Sul punto vedi *infra* para 2.1.

<sup>220</sup> Così, quasi testualmente, **D. TARANTINO**, *Diritto penale e "culto del littorio". la repressione dell'uso di simboli fascisti tra ius conditum e ius condendum*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2020, p. 253.

<sup>221</sup> **G. DE FRANCESCO**, Sub. Art. 2, in *Commento al d.l. 24/4/1993, conv. con modif. dalla l. 25/6/1993, n. 205*, cit., p. 206

<sup>222</sup> **S. VINCIGUERRA**, voce *Sanzioni contro il fascismo*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 920

Inoltre, un'altra differenza potrebbe essere individuata nei diversi ambiti applicativi delle due disposizioni; invero, l'art. 2 della legge Mancino vieterebbe manifestazioni/ostentazione di emblemi o simboli, propri o usuali di "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", prestandosi quindi a reprimere manifestazioni esteriori che siano riconducibili ad una *qualsiasi* organizzazione caratterizzata dalle finalità indicate<sup>223</sup>.

Al contrario, l'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge Scelba pare essere più ristretto, vietando esclusivamente le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista.

In questo contesto, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza penale del c.d. *saluto romano*.

Nel 2018<sup>224</sup>, ad esempio, ha precisato come il reato in questione sia da intendere come reato di pericolo concreto<sup>225</sup> che "non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, ma soltanto quelle che possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi".

Tenendo conto che la legge non punisce "*tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste*" e, di conseguenza, solo "*i gesti idonei a provocare adesioni e consensi*", ne deriva che se il *saluto romano* è fatto con intento commemorativo e non violento, non è penalmente rilevante.

---

<sup>223</sup> D. TARANTINO, *ivi*, pag. 254.

<sup>224</sup> Cass. pen. Sez I, 20 febbraio 2018 (ud. 14 dicembre 2017), n. 8108.

<sup>225</sup> La Corte costituzionale ritiene, infatti, che le manifestazioni fasciste siano punite esclusivamente ove creino il concreto pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista (v. Corte cost., dep. 6 dicembre 1958, n. 74 e Corte cost., dep. 27 febbraio 1973, n. 15.); la Corte di Cassazione ricostruisce i reati in questione quali reati di pericolo concreto, v. Corte cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 8108, in *De Jure*.

Continuando l'analisi della l. Mancino, si segnala la sua importanza in quanto la legge 205/1993 riforma l'articolo 3 della c.d. Legge Reale<sup>226</sup> – prevedendo una disciplina più puntuale – inserendosi in un contesto culturale in corso di cambiamento, in considerazione della trasformazione della società italiana in senso multiculturale e dei conseguenti problemi di integrazione sociale<sup>227</sup>.

Inoltre, oltre ad estendere e modificare le fattispecie incriminatrici già previste nella l. Reale, la legge 205 del 1993 ha introdotto una duplice circostanza aggravante, applicabile a tutte le fattispecie di reato e idonea ad incidere sul regime di procedibilità dell'azione penale.

Le duplici aggravanti, introdotte nell'art. 3 della L. Mancino sono le seguenti:

*1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per (I) finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, (II) ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.*

*2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla già menzionata aggravante.*

Da segnalare l'importanza dell'aggravante dell'odio razziale, etnico, nazionale e religioso soprattutto per la potenzialità di essere applicata a numerose fattispecie di reato<sup>228</sup>.

Si tratta infatti di un'aggravante quasi-comune, applicabile a un amplissimo numero di reati (esclusi quelli punibili con l'ergastolo), ad effetto speciale, capace di determinare un aumento della pena-base

---

<sup>226</sup> Sul punto, vedi *infra* para 2.

<sup>227</sup> **M. MONTI**, *Libertà di espressione e hate speech razzista: un'analisi mediante le categorie di speakers*, pubblicato in data 9 settembre 2015 sul sito [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)

<sup>228</sup> **G. PAVICH, A. BONOMI**, *op. cit.* pag. 70, pag 3 ss. Sul punto, si veda anche **L. GOISIS**, *op. cit.* pag 53.

consistente, fino alla metà e infine “blindata”; per effetto del secondo comma viene infatti sottratta al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. con eventuali circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quella della minore età, prevista dall’art. 98 c.p.<sup>229</sup>.

La previsione di tale aggravante permette di sanzionare penalmente anche quei “fatti quotidiani” od occasionali che più facilmente possono integrare casi di discriminazioni razziale.

È stato osservato, infatti, che *“i reati previsti dall’art. 3 modificato della L. Reale abbiano, in concreto, una rilevanza pratica limitata, essendo riferiti a situazioni destinate a venire in essere raramente e, spesso, in modo eclatante: è assai più comune il verificarsi di un reato “comune” ma determinato da “motivi razzisti””*<sup>230</sup>.

Il nuovo testo dell’art. 3 della legge 654/75 presenta limiti edittali generalmente modificati verso il basso rispetto alla previsione originaria, distinguendo le condotte di mera “diffusione delle idee” e di mero “incitamento alla discriminazione”, punite con una pena meno elevata, da quelle di incitamento alla violenza, o violenza, o provocazione alla violenza, punite più gravemente<sup>231</sup>.

In aggiunta a queste novità, assume ora rilievo la discriminazione per motivi religiosi; infatti, tra i motivi posti alla base dell’incitamento alla commissione alla commissione stessa di atti di discriminazione, viene proprio introdotto il fattore “religioso”<sup>232</sup>.

A ben vedere, il divieto di discriminazione determinata da motivi religiosi era già previsto come reato dalla legge 8 marzo 1989, n. 101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’unione delle Comunità ebraiche italiane”.

---

<sup>229</sup> Così, quasi testualmente, **F. BASILE**, op. cit. pag 68, pag 9.

<sup>230</sup> **G. PAGLIARULO**, op. cit. pag. 74, pag 18 ss.

<sup>231</sup> **G. PAVICH, A. BONOMI**, *ivi*.

<sup>232</sup> È interessante sul punto la riflessione di **F. BASILE**, op. cit. pag 68, il quale si interroga – vi dedica un intero paragrafo, il 6 - riguardo ai delitti contro il sentimento religioso, e in particolare il delitto di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, di cui all’articolo 403 c.p. La domanda che si pone è se possono anch’essi essere utilizzati per reprimere le manifestazioni d’odio e gli atti di discriminazione per motivi religiosi o meno.

L'articolo 2 della citata legge recita *“le pene (...) previste, ai termini dell'art. 4 della Convenzione, per chi diffonda idee razziste o inciti alla discriminazione o commetta atti di violenza o provocazione verso persone appartenenti a gruppi nazionali, etnici o razziali, diventano immediatamente applicabili ai medesimi reati nei confronti di persone in quanto appartenenti a gruppi religiosi, mentre il divieto per organizzazioni o associazioni aventi tra i loro scopi l'incitazione all'odio o alla discriminazione razziale si estende all'odio o discriminazione religiosi”*.

Come è stato osservato, tale intervento legislativo si è tradotto in un inasprimento del trattamento sanzionatorio, nonché in un ampliamento dell'ambito di tutela, attraverso l'estensione della rilevanza penale anche alle manifestazioni discriminatorie attinenti alla sfera "religiosa", oltre a quelle razziale, etnica e nazionale, e mediante l'incriminazione di singoli "atti" di contenuto discriminatorio accanto alle condotte di "incitamento" o di provocazione di altri a porre in essere azioni di tale natura<sup>233</sup>.

Ancora, si noti come venga predisposta una disciplina severa ad hoc per le perquisizioni e i sequestri all'articolo 5 della l. Mancino.

Così enucleata la disciplina della legge Mancino, si tenga a mente che nel 2018 anche l'art. 3 della legge Mancino è stato interessato dalla c.d. riserva di codice, e quindi travasato – senza modifica alcuna – nel Codice penale, all'art. 604-ter c.p., all'interno della nuova Sezione I-bis, dedicata ai “delitti contro l'eguaglianza”<sup>234</sup>.

### **2.3. Articolo 604-bis c.p.**

Una volta analizzate le tappe che hanno permesso di consolidare la disciplina ancora oggi vigente, è il momento di concentrare l'attenzione

---

<sup>233</sup> Così, quasi testualmente, L. FERLA, *L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, fasc.4, 2007, pag. 1449.

<sup>234</sup> Sul punto, vedi *infra* para 2.4.

sulla norma codicistica che ha recepito le disposizioni esaminate nel paragrafo precedente<sup>235</sup>.

L'articolo 604-*bis* del Codice penale è rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Dall'esegesi di tale norma, emerge chiaramente l'assenza di un riferimento esplicito al discorso d'odio antisemita.

In effetti, leggendo il testo dell'articolo in questione, vengono tipizzate alcune categorie protette – razza, etnia, nazione, religione – senza citare espressamente l'antisemitismo.

A ben vedere, l'antisemitismo penalmente rilevante potrebbe emergere con riguardo alla maggioranza delle disposizioni penali codicistiche, poiché potenzialmente ogni reato può essere compiuto con il movente di discriminare un individuo per la sua appartenenza alla comunità ebraica.

Per quanto riguarda l'articolo 604-*bis* e la circostanza aggravante di cui all'articolo 604-*ter*, invece, si può affermare che quest'ultime siano le disposizioni più direttamente riferibili a comportamenti e discorsi d'odio antisemiti.

Riconducendo, infatti, il discorso d'odio antisemita alla più ampia categoria dell'*hate speech* – *species* del *genus* crimini d'odio – è possibile sussumerlo nelle fattispecie di cui all'articolo 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale.

Inoltre, in quanto inteso generalmente come discriminazione di stampo razzista, non vi sono grosse difficoltà a ricondurre il fenomeno antisemita alle fattispecie codicistiche qui in esame.

Cercando un minimo comun denominatore nelle nozioni di razzismo proposte nella letteratura sociologica e storica, è stato osservato da

---

<sup>235</sup> L'ambito a cui è dedicata la l. Scelba è da tenere comunque distinto da quello cui fanno riferimento le successive leggi – analizzate nel paragrafo precedente – che culminano nella disciplina codicistica racchiusa all'art. 604-*bis* del Codice penale. Oggi si potrebbe discutere se siano ancora effettivamente utili tali distinzioni oppure se sia più opportuno far confluire anche il contenuto della l. Scelba all'interno dell'articolo 604-*bis*.

autorevole dottrina come il razzismo presenti una serie di costanti per cui può *forse* asserirsi che è razzista quella rappresentazione di un gruppo umano come 1) distinto da altri; 2) in ragione di attributi evidenti; 3) ai quali vengono ricollegate necessariamente caratteristiche intellettuali o morali ostili o squalificanti; 4) che tengono a connotare qualsiasi individuo appartenente al gruppo indistintamente; 5) tanto da auspicare, giustificare o accettare atteggiamenti o pratiche di inferiorizzazione e/o di esclusione di tali individui perché collocati in quel gruppo; 6) allo scopo di difendere gli altri gruppi dalle caratteristiche negative del gruppo bersaglio, e/o di affermare la loro superiorità<sup>236</sup>.

In effetti, in tutte queste costanti è possibile ravvisare i *tratti somatici* che caratterizzano il fenomeno antisemita.

Per quanto riguarda, più nello specifico, l'articolo 604-*bis* del Codice penale, si tratta di una norma articolata e complessa, a più fattispecie, che recita così:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta*

---

<sup>236</sup> Sul punto si rimanda a A. VALLINI, *Criminalizzare l'hate speech per scongiurare la collective violence? Ipotesi di lavoro interno al reato di “propaganda razzista*, in Studi sulla questione criminale. Nuova serie di “Dei delitti e delle pene”, Quadrimestrale anno XV, n. 1, 2020, Carocci editore, p. 39 ss

*assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

Si può osservare come al suo primo comma – articolato in due lettere, *a)* e *b)* – siano previste due ipotesi di reato, la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (*a*) e l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (*b*).

Al secondo comma si vietano, invece, le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per i medesimi motivi di cui alla lettera *b* del primo comma.

Al terzo comma, infine, viene esplicitato il divieto verso le condotte consistenti nel negare, minimizzare in modo grave o far apologia della Shoah o di altri crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra, previsti dallo Statuto della Corte penale internazionale<sup>237</sup>.

Già da una prima lettura della disposizione sembrano emergere tre modelli diversi di incriminazione delle condotte (modello enunciativo, modello istigatorio e modello esecutivo), che sono stati classificati ed esplicitati da autorevole dottrina<sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> Al terzo comma dell'articolo 604-*bis* sarà dedicata attenzione specifica nel Capitolo 3, para 1.2.

<sup>238</sup> A. SPENA, op. cit. pag. 13, dedica un intero paragrafo ai c.d. *modelli normativi di incriminazione della parola-odio*.

In particolare, la risposta penale elaborata dal nostro ordinamento è strutturata secondo tre modelli: il modello enunciativo, il modello istigatorio e il modello esecutivo.

Il modello enunciativo si riferisce alle condotte *a latere* di un vero e proprio “incitamento”, che si risolvono in diffusione, promozione e giustificazione dell’odio e che quindi non si possono affatto ricondurre in modo esaustivo all’idea di istigare.

Il modello istigatorio individua il cuore del problema nella sollecitazione alla violenza, alla ostilità o alla discriminazione, che costituisce il contenuto proposizionale di certe espressioni o possibile effetto del loro uso.

Il modello esecutivo, infine, allude a tutte quelle condotte che prevedono la diretta commissione di atti di discriminazione ovvero la diretta commissione di atti di violenza.

Il primo comma, nella sua lettera *a)* fa riferimento alle condotte relative ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, mentre la lettera *b)* riguarda le condotte relative a violenza o atti di provocazione alla violenza per i soliti motivi di cui alla lettera *a)*.

Secondo l’insegnamento dell’autore, la lettera *a)* sposa e individua tutti e tre i modelli di incriminazione delle condotte sopracitati, mentre la lettera *b)* ne contempla solamente due.

Più nello specifico, i tre modelli che emergono dal contenuto della lettera *a)* sono il modello enunciativo, in quanto prevede la condotta di *propaganda* di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico, nazionale o religioso; il modello istigatorio, nella parte in cui contempla la condotta di *istigazione* a commettere atti di discriminazione; e infine il modello esecutivo, in riferimento al *commettere* atti di discriminazione.

La lettera *b)* evita di adottare il modello enunciativo, racchiudendo esclusivamente il modello istigatorio, in quanto prevede espressamente “chi, in qualsiasi modo, *istiga a commettere*” e il modello esecutivo,

nella parte in cui prevede il *commettere* violenza o atti di provocazione alla violenza.

Dall'esposizione di questi tre modelli emerge come il diritto italiano risulti essere ispirato, in generale, ad un modello ampio di criminalizzazione, che – come afferma lo stesso A. Spena<sup>239</sup> – “*non si limita affatto a incriminare la parola-odio nei soli casi in cui questa assuma valenza di istigazione o incitamento ad azioni discriminatorie, violente o comunque ostili, ma si estende fino ad includere condotte che, comunque le si interpreti, sono prive di tale valenza*”.

Per quanto riguarda l'esegesi delle condotte previste dall'art. 604-*bis*, si segnala come il legislatore sia intervenuto sul modello enunciativo modificando la condotta di “diffusione” originaria della lettera a) dell'art. 3 della l. Reale<sup>240</sup> in “propaganda di idee razziste”<sup>241</sup>.

Sul punto, si è interrogata la giurisprudenza, chiedendosi se ci si trovasse davanti ad una continuità o meno tra le due fattispecie; è prevalsa la prima tesi<sup>242</sup> poiché il fatto di propagandare idee di tale natura è già ricompreso nel fatto di diffonderle, sebbene costituisca un concetto comunque più ristretto della mera divulgazione.

Ancora<sup>243</sup>, la Cassazione ha avuto modo di spiegare come il risultato della condotta che consiste nel “*propagandare*” è “*rivolto ad influire sulla psicologica e sull'altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata*”, valorizzando così la concreta pericolosità e offensività delle condotte.

Il legislatore ha modificato la fattispecie di cui all'art. 3 della l. Reale anche del modello istigatorio, sostituendo la condotta di “*incitamento*”

---

<sup>239</sup> A. SPENA, *op cit pag 13*, pag. 592.

<sup>240</sup> Si ricordi come l'art. 3 della l. Reale, al suo primo comma, lettera a) recita: *chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale*

<sup>241</sup> Sulla distinzione tra propaganda e mera diffusione di idee v. sent. Cost 22 giugno 1966, n. 87, paragrafo 3.

<sup>242</sup> Cass. pen. Sez. III, sent. n. 35781 del 7 maggio 2008

<sup>243</sup> Cass. pen. Sez. III, sent. n. 36906 del 14 settembre 2015.

(di cui alla lettera *b*)<sup>244</sup>) con quella di “*istigazione*”, senza incidere neanche questa volta sulla portata della norma ma valendo semplicemente come precisazione linguistica.

Continuando l’analisi delle condotte, è stato ritenuto<sup>245</sup> virtuoso il percorso di interpretazione c.d. *tassativizzante* compiuto dalla Cassazione.

L’intervento della Cassazione è stato importante per precisare il significato di alcune espressioni *vaghe* adoperate dal legislatore<sup>246</sup>.

In particolare, sono stati meglio precisati i termini “*discriminazione*”, “*propaganda di idee*” e “*odio razziale o etnico*”.

Per quanto riguarda il concetto di “*discriminazione*”, la sua definizione è stata mutuata<sup>247</sup> da quella della Convenzione di New York, secondo la quale l’espressione “*discriminazione razziale*” sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica<sup>248</sup>.

Il termine “*propaganda di idee*”, com’è già stato indicato sopra, è identificato nella “*divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare la psicologia o l’altrui comportamento; pertanto, implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all’idea divulgata*”<sup>249</sup>.

---

<sup>244</sup> Si ricordi come l’art. 3 della l. Reale, al suo primo comma, lettera *b*) recita: *b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché’ appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale*”.

<sup>245</sup> E. DOLCINI, sub *Art. 604-bis c.p.*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA, 1629.

<sup>246</sup> A. SALERNO, sub *Art 604-bis c.p.* in AA.VV. *Codice penale commentato*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Veneziani, 2501.

<sup>247</sup> C. V. 11.7.2006, n. 37609, in *DeJure*.

<sup>248</sup> Art. 1. Paragrafo 1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965.

<sup>249</sup> Cass. pne. Sez III, sent. N. 36906 del 23.06.2015, Ud. (dep. 14/09/2015) Rv. 264376 – 01.

Infine, per “*odio razziale o etnico*” si deve intendere non “*qualsiasi sentimento di generica antipatica, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori*”<sup>250</sup>.

La Corte continua affermando che “*la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto e non invece dai suoi comportamenti*”<sup>251</sup>.

Da ultimo, ciò che viene prescritto al giudice è di adottare un’interpretazione di tali elementi normativi “*tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il temperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l’esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto*”<sup>252</sup>.

Sull’accertamento del pericolo, è stato osservato come l’art. 604-*bis* configuri un reato di pericolo, il cui accertamento tuttavia risulta essere problematico.

La Cassazione ha infatti affermato che tanto la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, tanto l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziale o etnici configurino “*reati di pura condotta e di mero pericolo che si perfezionano indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l’istigazione siano raccolta dai destinatari*”<sup>253</sup>.

La stessa considerazione vale per le ipotesi di istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali o etnici<sup>254</sup>.

---

<sup>250</sup> Cass. pen. Sez. III, *ivi*. V. anche Sez. 5 n. 33414 del 20/11/2020.

<sup>251</sup> Cass. pen. Sez. III, *ivi*.

<sup>252</sup> Cass. pen. Sez. VI. n. 33414 del 20.11.2020

<sup>253</sup> Cass. pen., Sez. III, sent. n. 37581 del 3.10.2008.

<sup>254</sup> Cass. pen., Sez. I, sent. n. 42727 del. 23.10.2015

La problematicità emerge sia alla luce delle peculiarità del bene giuridico tutelato, sia per l'uso, nella maggior parte dei casi, del mezzo della parola.

Spostando l'attenzione dalle condotte ai soggetti, per quanto riguarda il soggetto attivo, l'art. 604-*bis* configura un reato comune, non essendo richiesta alcuna qualificazione particolare dell'autore del reato<sup>255</sup>.

Dal punto di vista dei soggetti passivi, la Cassazione ha fornito un'interpretazione restrittiva del novero delle discriminazioni penalmente rilevanti, ispirandosi al principio di offensività.

Sebbene la norma, quanto ai soggetti passivi, alluda ad ogni possibile discriminazione fondata sulla razza, sull'etnia, sulla nazionalità o sulla religione, senza alcuna distinzione, attraverso la lettura restrittiva della Suprema Corte, ad esempio, non è considerata coperta dal 604-*bis* la condotta di chi indirizzi le proprie idee di superiorità razziale nei confronti della categoria degli italiani poiché *“il riferimento all'italiano, nel comune sentire, non può essere correlato ad una situazione di inferiorità suscettibile di essere discriminata”*<sup>256</sup>.

Affinché si possa configurare una discriminazione, capace di essere sussunta nella fattispecie di cui all'articolo 604-*bis*, risultano particolarmente utili le ricostruzioni di Louis Wirth, esponente della Scuola criminologia di Chicago<sup>257</sup>.

Secondo l'Autore, infatti, la discriminazione è uno strumento attraverso il quale un gruppo dominante esercita e mantiene il suo potere sui gruppi di minoranza; per gruppo di minoranza si intende un complesso di persone che nell'insieme costituiscono un gruppo sociale, le quali, per le loro caratteristiche fisiche e culturali, si distinguono dagli altri

---

<sup>255</sup> E. DOLCINI, sub Art. 604-*bis* c.p., in AA.VV, *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA, 1626.

<sup>256</sup> Cass. pen. n. 11590 del 28.1.2010.

<sup>257</sup> L. WIRTH, *The problem of Minority Group*, in R. LINTON (Ed.), *The science of Man in the World Crisis*, in Columbia University Press, New York, 1945, p. 347, in cui l'A. rispetto al Gruppo minoritario, afferma *“A group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment, and who therefore regard themselves as object of collective discrimination”*.

membri della società per il trattamento disparitario e diseguale che subiscono e i quali pertanto si considerano oggetto di una discriminazione collettiva.

Come è stato efficacemente riassunto, tra gli elementi che distinguono il gruppo minoritario rientrano il possesso di qualità che differenziano i membri del gruppo dalla restante parte della società, la percezione da parte dei membri del gruppo di avere una specifica identità, diversa da quella del gruppo maggioritari, l'essere destinatari di una discriminazione<sup>258</sup>.

In definitiva, una simile nozione di gruppo minoritario appare calzante sul terreno dei crimini d'odio, considerata la loro natura multiforme riferibile a diverse caratteristiche di gruppo<sup>259</sup>.

A ben vedere, il novero di discriminazioni penalmente rilevanti, da anni, è in corso di ampliamento, con particolare riferimento alle discriminazioni fondate sull'identità sessuale o sulle disabilità<sup>260</sup>.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica, religiosa è punito a titolo di dolo generico<sup>261</sup>.

A titolo di dolo specifico<sup>262</sup>, invece è punita l'organizzazione o la partecipazione ai sodalizi aventi fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi<sup>263</sup>.

---

<sup>258</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, pag 246.

<sup>259</sup> L. GOISIS, *ivi*.

<sup>260</sup> Il 5 novembre 2020 è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, unificando diversi disegni di legge. Si tratta del c.d. DDL-ZAN, il quale prevede Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Il disegno di legge in questione ha introdotto delle modifiche al 604-bis, ad esempio, a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

Sul punto si rimanda interamente alla trattazione approfondita di L. GOISIS, *ivi*, che si occupa del tema in questione al suo capitolo quarto e quinto.

<sup>261</sup> Vedi Cass., sez. III, n. 36906/2015; Cass., sez. III, n. 37581/2008.

<sup>262</sup> V. Cass, sez. I, n. 42727/2015; Cass., sez. III, n. 37581/2008.

<sup>263</sup> A. SALERNO, sub *Art 604-bis c.p.* in AA.VV. *Codice penale commentato*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Veneziani, 2503.

Una particolarità dell'articolo 604-*bis*, che meriterà una trattazione dedicata nel Capitolo che segue, e qui si accennerà soltanto, è la possibilità offerta dalla norma in questione di incriminare il discorso negazionista.

Si tratta della c.d. aggravante del negazionismo racchiusa al terzo comma dell'art- 604-*bis*.

#### **2.4. La rilevanza penale del fenomeno negazionista**

Calando la risposta penale ai discorsi d'odio nel panorama del fenomeno antisemita, merita un'attenzione a parte l'analisi della disciplina volta a reprimere il c.d. negazionismo.

Le norme passate in rassegna, infatti, rappresentano fattispecie a cui l'antisemitismo può essere ricondotto senza ricevere espressamente alcuna menzione.

Nel contesto negazionista, invece, una particolare declinazione di antisemitismo appare esplicitamente all'interno del Codice penale, in particolar modo nell'articolo 604-*bis*, al suo terzo comma, come circostanza aggravante.

Con il termine “negazionismo” si fa riferimento a quelle dottrine radicali secondo le quali *il genocidio praticato dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei, degli zingari e di altre categorie “subumane” non è mai esistito e appartiene al mito, alla menzogna, alla truffa*<sup>264</sup>.

Le offese che vengono selezionate dalla c.d. aggravante del negazionismo risultano *particolarmente gravi*, perché inferte a gruppi di vittime di genocidio o di crimini internazionali o contro l'umanità, in

---

<sup>264</sup> E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in *Ragion pratica*, 30 giugno 2008, p. 30. Il termine negazionismo è un'espressione che compare per la prima volta nel lavoro di H. ROUSSO, *La syndrome de Vichy*, Parigi, 1987, p. 151.

ragione della loro presunta disuguaglianza, tramite la negazione o la minimizzazione grossolana di tali crimini di tale sofferenza<sup>265</sup>.

Il simbolo del negazionismo può essere rintracciato nella negazione delle camere a gas.

Si tratta di condotte comunicative che sono divenute sicuramente più evidenti e insidiose con la capillare diffusione dei mezzi di comunicazione, nonostante fossero già presenti prima dell'avvento di *internet*<sup>266</sup>.

Se con le vecchie tecnologie comunicative, vale a dire carta stampata e video, era ancora possibile pensare di evitare la portata divulgativa del negazionismo – ad esempio tramite la censura – con l'avvento e la diffusione di Internet tale obiettivo è divenuto impossibile da realizzare.

L'*Institute of Historical Review*, nel 1973, al fine di ricostruire il fenomeno in questione, elaborò i c.d. assiomi del negazionismo: 1) la c.d. soluzione finale (*Endlösung*) consisteva nell'emigrazione degli ebrei e non nello sterminio; 2) non ci furono *gassazioni* (lo *Zyklon B* veniva usato per la disinfestazione dei pidocchi); 3) la maggior parte degli ebrei scomparsi emigrarono in Usa e Urss, facendo perdere le loro tracce; 4) i pochi ebrei giustiziati dai nazisti erano criminali sovversivi; 5) la comunità ebraica mondiale perseguita chiunque voglia svolgere un lavoro di ricerca onesta intorno alla Seconda Guerra mondiale, per timore che emerga la verità dei fatti; 6) l'onere della prova incombe sugli "sterminazionisti", come sono definiti gli esponenti della storiografia ufficiale; 7) le contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale dimostrano con certezza il carattere menzognero delle loro tesi<sup>267</sup>.

---

<sup>265</sup> E. DOLCINI, sub *Art. 604-bis c.p.*, in AA.VV., *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA, 1631.

<sup>266</sup> A. GALLUCCIO, op. cit. pag. 28, pag. 354. Sul ruolo che ha svolto *internet* nella diffusione del fenomeno antisemita in generale si rinvia al Capitolo 1, para 1.3.

<sup>267</sup> V. PISANTY, *Sul negazionismo. Studi e ricerche*, in *Italia contemporanea*, settembre 1998, n. 212, pag. 525 e ss. A proposito degli otto assiomi, l'A. spiega come dagli otto assiomi derivano una serie di quesiti e di risposte standard con cui i negazionisti ribattono alle obiezioni più ovvie. Ad esempio, se il genocidio non è mai avvenuto, che fine hanno fatto gli ebrei

Va precisato sin da subito che il fenomeno negazionista deve essere tenuto distinto e non confuso con il c.d. revisionismo, il quale non pare di per sé assumere, di necessità, una connotazione negativa.

Secondo l'accezione più ampia, *“col termine revisionismo si indica la tendenza storiografica a rivedere le opinioni storiche consolidate alla luce dei nuovi dati e delle nuove conoscenze acquisite nel corso della ricerca, col risultato di operare una reinterpretazione e una riscrittura della storia”*<sup>268</sup>.

È stato osservato come il revisionismo, in breve, rappresenti l'espressione di uno stimolo alla continua ricerca della verità, mediante la sottoposizione a nuove valutazioni dei dati storiografici già acquisiti, per approfondirli e rinvenire, se possibile, ulteriori informazioni e riscontri<sup>269</sup>.

Il revisionista tende a mettere in discussione opinioni storiche consolidate, reinterpretandole alla luce di nuovi elementi e di nuove conoscenze acquisite nel corso della sua ricerca.

Il negazionista, al contrario, *“nega la stessa esistenza della Shoah e ritiene destituiti di fondamento i fatti alla base della sua ricostruzione storica, entrando inevitabilmente in conflitto con qualsiasi regola storiografica prestabilita”*<sup>270</sup>.

---

scomparsi? La risposta è che essi hanno approfittato del caos del dopoguerra per rifarsi una vita con qualche avvenente giovane del luogo. Ancora, come spiegare il significato dell'espressione in codice “azione speciale” che troviamo così spesso nei documenti nazisti? Risposta: le azioni speciali non erano altro che selezioni per separare i detenuti, infatti, da quelli sani nei lager, per impedire lo spargimento delle epidemie di tifo. Oppure, che die delle testimonianze del dopoguerra? Risposta: le testimonianze non sono prove ma sono state estorte o falsificate dagli Alleati.

Sui passaggi logici della costruzione negazionista, dai quali si ricava tutta la sua insidiosità, si rimanda a **M. CAPUTO**, *la “menzogna di Auschwitz”, le “verità del diritto penale”. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2010-2014, pag. 6 ss.

<sup>268</sup> **E. FRONZA**, *Profili penalistici del negazionismo*, in *Riv. It. Dir. e proc. pen.* 1999, 03, pag. 1035.

<sup>269</sup> Così, quasi testualmente, **L. BUSCEMA**, *Giustizia riparativa e negazionismo: ricordare, rimediare e riflettere per riconciliare*, in *Sistema penale*, 6/2022, pag. 114.

<sup>270</sup> **E. FRONZA**, *Il negazionismo come reato*, Milano, Giuffrè editore, 2012, XIII e XV.

Data questa definizione, il fenomeno negazionista risulta essere un fenomeno complesso che semmai deriva dal revisionismo, costituendone però una *degenerazione*<sup>271</sup>.

*Ab origine*, è su sollecitazione dell'Unione europea che inizia a prendere forma l'idea di una repressione penale del fenomeno negazionista.

L'Unione interviene in materia attraverso la già citata Decisione Quadro 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, relativa al contrasto a talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia attraverso il ricorso agli strumenti del diritto penale<sup>272</sup>.

Ciò che si chiede agli Stati membri è di punire, infatti, l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità, e dei crimini di guerra così come definiti dagli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, “*diretti pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro*”<sup>273</sup>.

Inoltre, all'articolo 1, comma 2, la Decisione Quadro specifica che “ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi”.

La normativa europea non dispone quindi l'incriminazione di un puro reato di opinione ma contempla una “*punibilità subordinata ad una*

---

<sup>271</sup> E. FRONZA, *Memory and Punishment. Historical denialism, free speech and the limits of criminal law*, Springer, 2018, pag. 4. L'A. afferma che “*historical denialism derives from revisionism, of which it is, strictly speaking, a degeneration*”.

<sup>272</sup> Il Capitolo 2, para 1, cui si rimanda, dedica attenzione alla direttiva in questione.

<sup>273</sup> Art. 1, comma 1, lettera c) e d).

*componente istigatoria, imponendo che la fattispecie sia costruita secondo la tecnica del pericolo*<sup>274</sup>.

A seguito di tale Decisione Quadro, nel contesto italiano, il 13 luglio 2016 – com'è noto<sup>275</sup> – entra in vigore la legge 16 giugno 2016, n. 115 con cui viene introdotto all'interno dell'articolo 3 della c.d. l. Mancino un nuovo comma 3-*bis*.

Il comma in questione prevede la reclusione da 2 a 6 anni “se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genicidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale agli artt. 6, 7 e 8, ratificato dall'Italia con legge 232 del 1989”<sup>276</sup>.

È in questo momento che l'*hate speech* antisemita trova un'attenzione specifica nella legislazione penale speciale, in quanto viene menzionato espressamente nel *corpus normativo*, delineando così la circostanza aggravante del negazionismo<sup>277</sup>.

Ciò che emerge, è che la rilevanza penale del discorso d'odio negazionista sia subordinata al fatto che esso si inserisca in un più ampio contesto che integri gli estremi della propaganda discriminatoria e della istigazione a commettere atti discriminatori<sup>278</sup>.

---

<sup>274</sup> **G. PUGLISI**, *A margine dell'aggravante del negazionismo: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, pag. 6.

<sup>275</sup> Cap. 2. Para. 1.2.

<sup>276</sup> L'articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale riguarda il crimine di genicidio, l'articolo 7 i crimini contro l'umanità, l'articolo 8 i crimini di guerra.

<sup>277</sup> Sulla natura giuridica della norma non vi è unanimità in dottrina, oscillando tra chi sostiene la natura di circostanza aggravante e chi invece opta per qualificarla come fattispecie autonoma di reato. Nel primo senso si esprime **G. PUGLISI**, *ivi*, definendola come un'aggravante speciale, oggettiva, atipica e indipendente. Nel senso di fattispecie autonoma di reato si pronuncia **D. PULITANO**, *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4/2015, p. 326 ss. L'Autore afferma che la previsione (nella proposta approvata in prima lettura dal Senato) del negazionismo come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 3 della c.d. legge Mancino, non comporta un'estensione dell'area dell'illecito penale. Sul terreno penalistico è priva di utilità, ma non presenta i rischi connaturati a un'incriminazione autonoma. Risponde a ragioni di opportunità politica: chiuderebbe il problema di dare attuazione alla direttiva quadro europea, e trasmette un messaggio di impegno politico contro l'antisemitismo.

<sup>278</sup> **L. GOISIS**, *op. cit.* pag. 53, pag. 314.

In linea con le indicazioni europee, viene costruita una norma quale reato di pericolo concreto, richiedendo che le condotte, di propaganda e istigazione negazionista, siano commesse in modo tale che ne derivi un concreto pericolo di diffusione<sup>279</sup>.

Sul punto, è stato precisato che “*manifestazioni di negazionismo soft, morbido, implicito, o comunque non caricate di significati di propaganda o istigazione illecita, restano fuori dell’area del penalmente vietato, che resta invariata*”<sup>280</sup>.

A giudizio della Commissione europea, tuttavia, la norma concepita dal nostro Parlamento non pare essere del tutto soddisfacente, recependo in modo incompleto la sopracitata Decisione Quadro 2008/913/GAI<sup>281</sup>.

Le censure mosse dalla Commissione si sono appuntate sia sulla mancata incriminazione della istigazione pubblica all’odio in quanto tale, anziché, sulla *propaganda* di tale istigazione; sia sull’omessa previsione di condotte di *grave minimizzazione e di apologia* dei crimini internazionali, essendo stata soggetta a sanzione la sola negazione e non anche quei contegni celebrativi di *riduzionismo*, quantitativo o qualitativo, dei crimini nazisti e di altri fatti di genocidio perpetrati nel mondo<sup>282</sup>.

È stata la Legge europea del 2017<sup>283</sup> a intervenire sul punto, interpolando il contenuto della Legge Mancino, delineando così il contenuto

---

<sup>279</sup> L. GOISIS, *ivi*.

<sup>280</sup> D. PULITANÒ, *ivi*, pag. 328.

<sup>281</sup> Così, quasi testualmente, F. BELLAGAMBA, *Dalla criminalizzazione dei discorsi d’odio all’aggravante del negazionismo: nient’altro che un prodotto della legislazione penale simbolica?* In *disCrimen* dal 14.1.2018, p. 5. L’A. richiama il caso EU Pilot 8184/15/Just, relativo alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

<sup>282</sup> Così, quasi testualmente, F. BELLAGAMBA, *ivi*, il quale riporta sinteticamente il contenuto relativo al caso EU-Pilot 8184/15/Just. Per una ricostruzione analitica in tema di attuazione italiana della Decisione Quadro, si rinvia a M. MONTANARI, *L’attuazione italiana della decisione quadro 2008/913/GAI in materia di negazionismo, nel Rapporto della Commissione europea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 febbraio 2014.

<sup>283</sup> L. 20 novembre 2017, n. 167. La legge europea è uno degli strumenti predisposti dalla l. n. 234/2012 al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea. Tra le disposizioni della legge europea, alcune sono finalizzate a superare le contestazioni mosse all’Italia nell’ambito di casi EU-Pilot per prevenire l’avvio di procedure di contenzioso. Nel caso di specie, l’articolo 3 integra le disposizioni penali contro particolari forme ed espressioni di razzismo e xenofobia - negazionismo (EU-Pilot 8184/15/JUST) punendo

dell'aggravante del negazionismo così come lo conosciamo oggi nel Codice penale.

Grazie all'articolo 3 della citata Legge europea, viene modificata la legge n. 654 del 1975, sanando il caso EU-Pilot 8184/15/Just, attuando i contenuti della Decisione Quadro 2008/213/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<sup>284</sup>.

In particolar modo, le modifiche rilevanti riguardano il campo di applicazione dell'aggravante del negazionismo.

Il comma 1 dell'articolo 3 in esame, infatti, integra la formulazione del citato comma 3-*bis*, prevedendo la sanzionabilità – oltre che alla negazione – anche alla minimizzazione in modo grave, dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio<sup>285</sup>, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il citato comma 3-*bis* è stato poi interamente trasposto nel terzo comma dell'articolo 604-*bis* del Codice penale dal d.lgs. 1.3.2018 n. 21, volto ad attuare la c.d. riserva di codice<sup>286</sup>.

Il terzo comma dell'articolo 604-*bis* prevede, infatti, che *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione,*

---

esspressamente le condotte di minimizzazione, approvazione o giustificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Per dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI, inoltre, viene introdotta la responsabilità amministrativa anche per le società e gli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia.

<sup>284</sup> Il Senato della Repubblica ha elaborato schede di lettura, A.C. 4505, in *Dossier – XVII legislatura, maggio 2017*. A pagina 16 ss si trova la scheda di lettura del presente art. 3.

<sup>285</sup> Sul piano nazionale, oltre alla citata normativa, si segnala legge 9 ottobre 1967, n. 962 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), il cui articolo 8 punisce con la reclusione da tre a dodici anni la *pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio* (indicati dagli artt. Da 1 a 5 della legge). La legge punisce, inoltre, gli atti concreti volti a distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, provocando la morte o lesioni personali gravi o gravissime; la deportazione a fini di genocidio; il genocidio, rispettivamente, mediante limitazione delle nascite o sottrazione di minori; chi costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo; l'accordo per commettere genocidio.

<sup>286</sup> In punto di evoluzione della disciplina codicistica sul tema si rinvia interamente al Capitolo 2, para 2.

*sulla minimizzazione in modo grave e sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

L'apologia, la negazione, la minimizzazione grossolana sono condotte dotate di significati distinti, in quanto “*un conto è affermare che non c'è mai stato alcun Olocausto, un altro asserire che l'Olocausto c'è stato ma è un bene che ci sia stato, un altro ancora dire qualcosa del tipo (...) che l'Olocausto è stata una conseguenza inevitabile della guerra e in guerra, si sa, accadono molte cose brutte*”<sup>287</sup>.

Parlare di genocidi in modo così generale, inoltre, è parso poco soddisfacente, a causa di un *deficit di determinatezza*<sup>288</sup>.

Le problematiche relative alle *aggressioni del dire negazionista* diventano di *capitale importanza* se si riflette circa il perché o cosa punire, individuando il bene giuridico da porre al centro di tale normativa<sup>289</sup>.

I problemi che abbiamo evocato in relazione ai discorsi d'odio<sup>290</sup>, in generale, si ripropongono – se non amplificano – in tema di negazionismo e di repressione penale dello stesso.

Sul punto, la dottrina è risultata divisa tra chi sostiene la possibilità di incriminare *tout court* la negazione o la minimizzazione del genocidio, se pubblica e capace quindi di poter istigare all'odio, e chi invece fa leva sulla piena libertà della ricerca storica (diritto, tra l'altro, di rilievo costituzionale ex art. 33 Cost.)<sup>291</sup>.

---

<sup>287</sup> C. DEL BÒ, *Menzogne che non si possono perdonare ma nemmeno punire. Alcune osservazioni filosofiche sul reato di negazionismo*, in *Criminalia*, 2013, pag 288.

<sup>288</sup> G. PUGLISI, op. cit. pag. 104, p. 2 ss. Come spiega L. GOISIS, op. cit. pag. 53, p. 317, al problema di indeterminatezza del riferimento ai genocidi aveva cercato di rispondere il Parlamento in sede preparatoria attraverso l'ancoraggio ad una sentenza passata in giudicato di una corte internazionale o di atti di un organismo internazionale o sovranazionale di cui l'Italia è membro. I crimini internazionali oggetto di negazione avrebbero pertanto dovuto essere accertati con sentenza passata in giudicato, ma tale previsione non è stata mantenuta.

<sup>289</sup> M. CAPUTO, op. cit. pag. 57, p. 32.

<sup>290</sup> Sul punto, si rimanda al Capitolo 2.

<sup>291</sup> A. GALLUCCIO, op. cit. pag. 28, p. 355. Una posizione contraria all'incriminazione del negazionismo, sulla base dell'argomento teorico per cui non è possibile porre un freno alla

Inoltre, la dottrina è risultata divisa anche sull'opportunità o meno di introdurre una norma che preveda la punibilità delle negazioni anche di genocidi diversi da quello del popolo ebraico<sup>292</sup>.

Tra i diversi contenuti dottrinali, monografici e saggistici, uno in particolare risulta utile per fare una ricognizione dei *pro* e dei *contro* rispetto all'introduzione del reato del *negazionismo*.

Si tratta del saggio intitolato *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*<sup>293</sup>.

In questo testo, tra i *pro*, si evidenzia l'allarme suscitato dalle offese negazioniste, nell'ambito del più ampio fenomeno razzista, il quale fa sorgere la necessità di un diritto alla verità e alla giustizia per le vittime, dato il carattere offensivo che hanno le tesi negazioniste.

Assicurare un "diritto alla memoria" di simili vicende si collega con la necessità di tutelare i diritti umani coinvolti, assicurando di non dimenticare ciò che è successo per non permettere che possa riaccadere in futuro.

Come ha avuto modo di affermare la Senatrice a Vita L. Segre, "*un paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani. La Memoria*

---

ricerca storica, **A. DI MARTINO**, *Assassini della memoria: strategie argomentative in tema di rilevanza (penale?) del negazionismo*, in AA.VV *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, a cura di G. COCCO, Cedam-wolter kluwer, p. 191 ss. l'A. presenta in particolare tre diversi argomenti tipicamente adottati dagli storici italiani, sin dal 2007, contro le proposte di introduzione di un reato di negazionismo. Si tratta dell'argomento pragmatico, teoretico (disciplinare) e uno relazionale o interdisciplinare. Il primo orientamento obietta che l'incriminazione del negazionismo offrirebbe paradossalmente ai loro sostenitori una "cassa di risonanza". Il secondo argomento concerne l'impossibilità di porre limiti esterni alla ricerca storica, quand'anche essa si traduca nell'espressione di una falsità. Da ultimo, l'argomento interdisciplinare, osserva che quando l'espressione negazionista si accompagna all'apologia di gravi delitti, all'incitazione o alla violenza, all'odio razziale, esistono già nell'ordinamento norme sufficienti a perseguire quei comportamenti criminali. Oltre agli argomenti degli storici italiani sono proposti anche gli argomenti dei filosofi e della dottrina penalistica.

Per quanto riguarda gli argomenti addotti nella dottrina penalistica, l'A. afferma che *il negazionismo merita di essere punito; e tuttavia – si precisa – non è opportuno punirlo*. Militano contro l'incriminazione ragioni che non hanno a che vedere con la sua legittimazione, bensì con i *limiti razionali del diritto penale* e con l'esigenza di assicurare condizioni di piena libertà della ricerca storica.

<sup>292</sup> Sul punto si rimanda a **M. CAPUTO**, *op. cit.* pag. 57, in particolar modo il paragrafo 5, intitolato *Unicità di Aushwitz e della sua negazione*.

<sup>293</sup> **E. FRONZA, A. GAMBERINI**, *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*, in *Dir. pen. cont.* 2013, p. 1 ss.

*è un bene prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi farlo. A che serve la memoria? A difendere la democrazia*<sup>294</sup>.

In sintesi, quindi, a favore della criminalizzazione si sottolinea prevalentemente l'allarme suscitato dall'offensiva negazionista, l'esigenza di un diritto alla verità e alla giustizia per le vittime, dato il carattere estremamente lesivo delle tesi sostenute dai negazionisti, che ponendo in discussione l'esistenza di gravi crimini di genocidio, specie l'Olocausto, viola la dignità delle vittime, violando quella dell'intera umanità<sup>295</sup>.

Anche a livello di giurisprudenza della Corte EDU, tra i *pro* è stato individuato come il negazionismo della Shoah rappresenti un abuso del diritto, di cui all'articolo 17 CEDU, estraneo all'ambito applicativo della libertà di espressione, *ex art.* 10 CEDU.

Secondo questa interpretazione, infatti, il discorso negazionista merita di essere represso in quanto volto a sovvertire i valori della democrazia e del rispetto dei diritti umani, base fondante della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo<sup>296</sup>.

Le argomentazioni addotte contro l'incriminazione del negazionismo sono decisamente più consistenti<sup>297</sup>.

---

<sup>294</sup> lettera alla scuola di legalità "Don Peppe Diana" di Roma e del Molise, pubblicata su Orizzonte Scuola consultabile online: <https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/01/Liliana-Segre.pdf>

<sup>295</sup> Così, quasi testualmente, L. GOISIS, op. cit. pag. 53, p. 311.

<sup>296</sup> V. Garaudy c. Francia (2003), Witzsch c. Germania n. 2 (2005), M'Bala M'Bala c. Francia (2015). Si segnala come la Corte non sia sempre coerente sul tema, oscillando tra decisioni in cui applica l'articolo 17 CEDU oppure l'articolo 10 CEDU senza che sia ben chiaro il criterio applicativo che adotta. Ad esempio, si veda sentenza Lehideux e Isorni c. Francia 1998; decisione Gollinisch c. Francia (2011), sentenze Williamson c. Germania (2019), Pastörs c. Germania (2019); Bonnet c. Francia (2022) per la riconduzione del negazionismo all'articolo 10 CEDU.

<sup>297</sup> Sul punto, in modo esaustivo, autorevoli *non licet* volti a relegare la questione del negazionismo esclusivamente al dominio della storiografia e della dialettica pubblica, senza chiamare in causa il diritto penale, sono stati richiamati da M. CAPUTO, op. cit. pag. 57, p. 24 ss.

Il testo sopracitato osserva, innanzitutto, come – al di fuori dello schema dell’istigazione – la norma che incrimina il negazionismo intervenga sulla libertà di pensiero e di opinione limitandola<sup>298</sup>.

Ancora, ciò che viene criticato è l’innescò di una “dinamica espansiva del diritto penale”, con il pericolo che potrebbe ingenerare una limitazione penale alla libertà di pensiero: se si limita la libertà di espressione in ragione di una verità ufficiale di un fenomeno storico del passato, il rischio è possa riproporsi anche per crimini del presente.

Alla libertà di pensiero si affianca poi *la libertà di ricerca storica*, la quale come affermano gli autori del saggio in esame, *non passa in giudicato*.

Il problema fondamentale che emerge a riguardo è che il processo penale e i suoi protagonisti non avrebbero né il tempo né il modo per condurre l’accertamento storico<sup>299</sup>.

Sul complesso rapporto tra ricerca storica e diritto penale, in dottrina è stato sostenuto in termini piuttosto critici che “la negazione o la minimizzazione dell’Olocausto (o di fatti di genocidio) non si sottrae a un’alternativa: o si tratta di un’istigazione al delitto, oppure non può rilevare come mera idea soggettiva, anche se propalata con il *copyright*. Insomma, il negazionismo non esiste, non deve esistere come reato: o c’è istigazione, o critica storica. *Tertium non datur*”<sup>300</sup>.

L’impostazione del tema in termini di tutela della memoria storia è stata ritenuta fuorviante<sup>301</sup> ed è stato affermato che “*l’aggravante (...) non*

---

<sup>298</sup> E. FRONZA, A. GAMBERINI, *Le ragioni*, cit. p. 108, si afferma testualmente che: Nel caso in esame non si tratta infatti di sanzionare forme apologetiche dei crimini, ma appunto la “negazione” di un fenomeno: affermazione che certamente riduce le responsabilità del nazismo e la portata criminale dei fatti accaduti – negando cioè il genocidio – senza peraltro che ciò implichi necessariamente alcuna forma di plauso dell’accadimento. Quest’ultima, lo ripetiamo, potrebbe venire altrimenti sanzionata, nei limiti dell’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto di apologia.

<sup>299</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, p. 312.

<sup>300</sup> M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offence” di Joel Feinberg, a cura di A. CADOPPI, *Laicità, valori e diritto penale*, Milano, 2010, p. 92.

<sup>301</sup> Così si esprime L. GOISIS, *ivi*.

*apre la strada alla follia di una penalizzazione debordante, intrusiva nella libertà di ricerca storica*<sup>302</sup>.

Al netto del vivace dibattito che è gemmato in materia, la strada che ha imboccato il legislatore italiano sul punto lascia intendere una presa di posizione piuttosto *neutra*, optando per configurare il negazionismo come circostanza aggravante piuttosto che come reato autonomo.

Si tratta della soluzione normativa che la dottrina ha ritenuto *meno drastica*<sup>303</sup>.

Il negazionismo, dunque, viene considerato solo una modalità, più insidiosa, di veicolare un messaggio d'odio nei confronti di determinate categorie protette<sup>304</sup>.

Così come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza<sup>305</sup>, riguardo alla norma-base di cui al 604-*bis* primo e secondo comma, anche per l'aggravante di cui all'articolo 604-*bis* si pongono i medesimi problemi riguardo alla selezione del bene giuridico e al possibile contrasto con la libertà di espressione.

Anche in questa sede, si è assistito ad una transizione dall'ordine pubblico, quale oggetto della tutela della disposizione – da controbilanciare con la libertà di espressione - fino ad approdare alla dignità umana.

Sul punto, si rinvia *tout court* alle considerazioni svolte a proposito di ordine pubblico e dignità umana.

Tuttavia, merita attenzione un bene giuridico particolare che è emerso in correlazione al negazionismo. Si tratta in particolare della memoria storica<sup>306</sup>.

---

<sup>302</sup> D. PULITANÒ, *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4/2015, p. 328.

<sup>303</sup> G. L. GATTA, *Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza penale del negazionismo (come circostanza aggravante)*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 1 ss.

<sup>304</sup> A. GALLUCCIO, *op. cit.* pag. 28, p. 356.

<sup>305</sup> Si rinvia al Capitolo, para 2.3.

<sup>306</sup> Per ragioni di completezza, si rinvia alla trattazione analitica di E. FRONZA, *op. cit.* pag. 110, Capitolo III, *Tutela penale della memoria e libertà di espressione*, p. 131 ss.

L'idea di fondo è che a distanza di molti anni, qualsiasi ricordo risulta essere *minacciato dall'oblio*<sup>307</sup>.

In tema di memoria storica, è stato osservato come, attraverso la previsione normativa del negazionismo, “*non si tratta di tutelare una generica memoria storica: sono in gioco interessi che hanno a che fare con l'universo etico-politico che il negazionismo colpisce, e con la dignità dei popoli che sono stati vittime di genocidio*”<sup>308</sup>.

Individuare un bene giuridico di questa portata ha allineato storici e dottrina.

In dottrina, infatti, si segnalano posizioni apertamente contrarie ad individuare l'oggetto della tutela nella memoria delle vittime<sup>309</sup>.

Anche da parte degli storici si pone in discussione l'individuazione del bene giuridico tutelabile dallo strumento penalistico nella memoria storica, poiché ciò avrebbe creato il rischio di ostacolare la ricerca storica<sup>310</sup>.

Le critiche si allineano sulla impossibilità di tutelare per legge la memoria.

Prescrivere un dovere di ricordare comporterebbe un *ontologico ossimoro*, imponendo con la minaccia della sanzione criminale una “verità di Stato”, non dissimile da una fede da professare, predicando al tempo stesso che il diritto penale sia secolare, non potendo in quanto tale tutelare dei *tabù*<sup>311</sup>.

---

<sup>307</sup> L. GOISIS, op. cit. p. 53.

<sup>308</sup> D. PULITANÒ, op. cit. pag. 104, p. 326.

<sup>309</sup> Di tale avviso G. INSOLERA, *Tempo, memoria e diritto penale. Quale memoria per il diritto penale?* In *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 7. L'A. afferma che “non condivido le posizioni che individuano l'oggetto di tutela nella memoria delle vittime, dei discendenti e di una loro dignità identitaria. Accanto a considerazioni riguardanti l'evanescenza del bene giuridico, mi sembra che proprio questa scelta apra la strada ad una proliferazione delle negazioni punibili; inneschi improbabili ed ingestibili comparazioni universali; non consenta di individuare il confine tra opinione storica e illecito. Se la punizione del negazionismo ha una giustificazione essa va ricercata nell'ambito, e nei limiti, della criminalità politica in base ai criteri sopra individuati nella prospettiva della tutela delle istituzioni democratiche dal pericolo di aggressioni violente.

<sup>310</sup> Ciò si evince in particolare dal Manifesto degli storici, M. FLORES, S. LEVI SULLAM, E. TRAVERSO, *Contro il negazionismo, per la libertà di ricerca storica*, consultabile interamente al sito [www.sissco.it](http://www.sissco.it).

<sup>311</sup> G. PUGLISI, op. cit. pag. 104, p. 22.

In questi termini, una legislazione volta reprimere condotte negazioniste, sembrerebbe avere *“uno scopo diverso da quello che dichiara di avere e che, come la legge penale, porta iscritto nella sua struttura; scostandosi dalla sua funzione strumentale, diviene un gesto, un simbolo che permette di riconoscere gli amici dai nemici, appagando le richieste di rassicurazione e di conferma della propria identità condivise della collettività e della politica”*<sup>312</sup>.

Cercando quindi di individuare il bene giuridico tutelato, capace di trovare quasi unanimità dei consensi in dottrina, anche in tema di *hate speech* negazionista, emerge la lesione del bene della dignità umana.

Si tratta di dignità e uguale rispetto come espressione che concretizza il bene dell’uguaglianza individuato dal legislatore<sup>313</sup>.

È stato affermato, infatti, che solo se si tutela la dignità umana *“si fornisce a un diritto penale, che pretenda di essere liberare, quella legittimazione particolarmente forte di cui abbisogna in queste materie”*<sup>314</sup>.

Da ultimo, è stato osservato come, sullo specifico terreno del negazionismo, emerga *“un’ipotesi speciale di discorso d’odio, in cui si pone in maniera rafforzata il tema della tutela della vittima”*<sup>315</sup>.

Sul punto, infatti, è stato osservato come l’istanza di criminalizzazione di tale condotta sia alimentata da *“un ruolo sempre più centrale riconosciuto alle vittime”*<sup>316</sup>.

---

<sup>312</sup> E. FRONZA, op. cit. pag. 110, pag. 160. L’A., in queste pagine, fa espresso riferimento al significato al significato simbolico del diritto penale. Sul diritto penale simbolico si rimanda alla nota 90, Capitolo 2, para. 1.1.

<sup>313</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, pag. 279.

<sup>314</sup> G. PUGLISI, *ivi*. In tema di diritto penale antidiscriminatorio generale e tutela della dignità umana si rimanda alla trattazione del Capitolo 2, para 2.2.

<sup>315</sup> L. GOISIS, *ivi*.

<sup>316</sup> E. FRONZA, *Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, p. 1018.

Al netto delle contrapposizioni emerse in dottrina sui vari punti critici della circostanza del negazionismo qua esaminate, emerge comunque *un'aporia del sistema giuridico*<sup>317</sup>.

Rimane dunque aperto il quesito per cui da un lato è certamente evidente la pericolosità e la gravità di queste tesi deprecabili; dall'altro, occorre chiedersi se per bloccare o anche solo per contenere la diffusione di questo fenomeno sia necessario, opportuno ed efficace reagire con lo strumento penale<sup>318</sup>.

## **2.5. Art. 604-ter**

Continuando l'esegesi delle norme codicistiche in materia, l'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha inserito l'articolo 604-ter nella sez I-bis del Codice penale "Dei delitti contro l'uguaglianza".

La rubrica della norma è "circostanza aggravante" e recita quanto segue: *Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante*

---

<sup>317</sup> E. FRONZA, op. cit. p. 110, p. 166.

<sup>318</sup> Così, quasi testualmente, E. FRONZA, *ivi*. Sulle possibili strade alternative all'impiego del diritto penale, si rinvia alla trattazione del Capitolo 4 del presente lavoro.

Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale<sup>319</sup>, prevista esclusivamente per i reati puniti con una pena diversa da quella dell'ergastolo.

Ai sensi del primo comma, si può constatare l'aumento fino alla metà della pena in due ipotesi differenti; (a) qualora il delitto sia commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso; (b) qualora il delitto sia commesso al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità<sup>320</sup>.

Un'identica circostanza aggravante era prevista, prima di essere inserita nel Codice penale, dall'art. 3, d.l. 26.4.93, n. 122, convertito con modificazioni nella già citata l. Mancino.

Riguardo all'aggravante prevista in precedenza dall'art. 3 della l. Mancino – ma per l'identità del contenuto è possibile estendere la riflessione anche all'articolo 604-ter - si ritiene che per i reati commessi con la “finalità di odio o discriminazione” (a), tale finalità non deve necessariamente essere il motivo che regge l'azione, ma piuttosto l'obiettivo che la condotta-base deve perseguire<sup>321</sup>.

In sostanza, non è necessario compiere un'analisi soggettiva della motivazione dell'agente, poiché la discriminazione è insita nel “*disconoscimento di uguaglianza, ovvero nell'affermazione di inferiorità sociale o giuridica altrui*”<sup>322</sup>.

L'aggravante, dunque, si applica qualora la condotta illecita di base sia realizzata con lo scopo di – oltre ad essere idonea a – diffondere un clima

---

<sup>319</sup> Le circostanze aggravanti ad effetto speciale, a differenza delle circostanze aggravanti ad effetto comune (di cui agli artt. 61, 62, 62-bis; 112 e 114 per il concorso di persone) sono indicate nella parte speciale del Codice penale e nelle leggi speciali, rappresentando uno sforzo di tipizzazione degli elementi circostanzianti e di adeguamento della pena al caso concreto. Mentre per le comuni l'aumento o la diminuzione della pena sono previste in modo generale e costante, per le circostanze aggravanti speciali sono spesso previsti aumenti o diminuzioni particolari o, addirittura, una pena autonoma. F. MANTOVANI, *Diritto penale parte generale*, Wolters Kluwer Italia, Undicesima edizione, pag. 4391

<sup>320</sup> E. DOLCINI, sub *Art. 604-ter c.p.*, op. cit. pag. 65, pag 1633.

<sup>321</sup> A. SPENA, op. cit. pag 13, p. 595.

<sup>322</sup> Cass, sez. V, sent. n. 9381/2006

d'odio, di ostilità reso la vittima stessa, o verso la categoria cui si assume che essa appartenga<sup>323</sup>.

La stessa giurisprudenza<sup>324</sup> ha affermato infatti che *“occorre (...) che l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il suddetto, riprovevole sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragione di razza, nazionalità, etnia o religione” ritenendo sufficiente che essa “si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente<sup>325</sup>”*.

In un altro pronunciamento<sup>326</sup>, la Corte sembra affermare un diverso principio, laddove dichiara che “la circostanza aggravante delle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando, anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975, l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità, non essendo comunque necessario che la condotta incriminata si destina o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno – e quindi a suscitare – il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, anche perché ciò comporterebbe l'irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in questione in

---

<sup>323</sup> A. SPENA, *ivi*.

<sup>324</sup> Cass., V, 17 novembre 2005, n. 44295.

<sup>325</sup> Cass. pen., sez. V, 07.01.21, n. 307

<sup>326</sup> Cass., sez. V, 2 marzo 2015, n. 25756, in *Guida al diritto*, 2015, 36, p. 89. Ad analogia conclusione giunge in Cass., Sez. fer., 20 agosto 2015, n. 38877.

tutti i casi in cui l'azione è lesiva si svolgesse in assenza di terze persone”.

Come è stato osservato<sup>327</sup>, infatti, non appare necessaria la *percepibilità* da parte di terzi della manifestazione di odio in questione. Pretendere un simile requisito significherebbe rendere irragionevolmente inapplicabile l'aggravante ad una serie cospicua di reati, ad esempio quelli che si svolgono in assenza di persone diverse dal soggetto agente e dalla persona offesa.

Inoltre, la differenziazione non pare essere ragionevole, sia perché una simile volontà legislativa non è desumibile dalla norma, sia perché l'odio e la discriminazione ben possono connotare azioni anche gravissime che però si svolgono in un contesto privato.

Dal tenore della norma in esame emerge una circostanza aggravante applicabile a un numero indeterminato di reati, in quanto il suo ambito di applicazione è stato ritenuto estremamente ampio.

Inoltre, è stato osservato come tale aggravante possa essere in grado di far fronte a qualunque aggressione alla persona di carattere discriminatorio<sup>328</sup>.

Se queste sono le premesse, nella prassi tale aggravante viene applicata di rado; il disvalore della motivazione razziale viene piuttosto espresso mediante l'applicazione dell'aggravante comune del motivo abietto o futile di cui all'art. 61, n. 1 del Codice penale<sup>329</sup>.

A differenza di altri Paesi<sup>330</sup>, la disposizione prevede un elenco tassativo e non si riferisce in generale alla discriminazione o all'odio; tuttavia, la

---

<sup>327</sup> S.BONINI, sub 604-ter, in *Codice penale commentato 2023*, diretto da T. PADOVANI, Giuffrè Francis Lefevre, 2023, pag. 2267-2268.

<sup>328</sup> PAGLIARULO, SALERNO, sub 604-ter, op. cit. pag. 94.

<sup>329</sup> Dato questo che emerge dallo studio svolto all'interno del progetto di ricerca “Building a comprehensive Criminal Justice Response to Hate Crime”, promosso dall'*Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)* dell'OCSE, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Ordine degli Avvocati di Milano, consultabile online: <https://www.osce.org/odihr/411074>

<sup>330</sup> Per cogliere la differenza tra il nostro ordinamento e quello tedesco, si veda il § 130 StGB il quale dopo l'elenco dei gruppi nazionali, razziali, religiosi, ed etnici contiene la clausola residuale dell'odio nei confronti di “parti della popolazione”.

giurisprudenza tende a ritenere che anche in Italia sia ammissibile una lettura estensiva della stessa in sede giurisprudenziale<sup>331</sup>.

Invero, osservando attentamente la sintassi della disposizione, si nota come sia frapposto un “o” avversativo tra il termine “discriminazione” e “odio”.

Nonostante questo, la giurisprudenza, nel 2011, ha affermato che *“vero e proprio perno interpretativo della disposizione normativa in oggetto [è] costituito dall’avversativa “o”, avversativa posta a cavallo tra due concetti affatto diversi sotto ogni punto di vista, e cioè la “discriminazione” nonché “l’odio”. Invero, se è fuori discussione che detto “odio”, pena l’inaccettabile ricorso ad una analogia in malam partem, possa essere sussunto alla stregua della norma in questione solo ed esclusivamente allorché caratterizzato da ragioni etniche, nazionali, razziali o religiose, è [...] altrettanto vero che la precedente “discriminazione” non sia necessariamente ricollegabile alle caratteristiche ora elencate, e che di conseguenza la medesima, ove ravvisabile, comporti di per sé la integrazione della aggravante in questione<sup>332</sup>”*.

Come è stato osservato in termini critici<sup>333</sup>, undici anni dopo, la giurisprudenza è tornata sul tema confermando tale orientamento.

È stato affermato infatti che le aggettivazioni elencate nella disposizione di cui all’art. 604-ter abbiano esclusivamente carattere esemplificativo

---

<sup>331</sup> **P. CAROLI**, *Il tribunale di Milano applica l’aggravante di discriminazione razziale all’omofobia*, commento alla sentenza del Trib. Milano, 20 ottobre 2022, in *Sistema penale*, 10 gennaio 2023.

<sup>332</sup> Trib. Trieste, ordinanza del 2 dicembre 2011 in cui si afferma che “la norma di cui all’art. 3 L. 205/1993 parrebbe avere un senso completo, in quanto potenzialmente destinata a coprire, per un verso o per l’altro, ogni forma di discriminazione o di odio “qualificato” nei confronti di un qualunque consociato. Del resto, linguisticamente parlando ove gli aggettivi seguenti al termine “odio” fossero stati riferiti anche alla “discriminazione” vi sarebbe stata una loro declinazione al plurale, e ciò a fronte di un riutilizzo, al contrario, di un genere solo ed esclusivamente maschile.”

<sup>333</sup> **F. CAROLI**, *ivi*, critica tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “Per quanto affascinante, tuttavia, la summenzionata interpretazione della disgiuntiva pare una forzatura del testo, anche alla luce della normativa antidiscriminatoria nel suo complesso, oltre che foriera di difficoltà pratiche nella distinzione del confine fra odio e discriminazione, nonché di irragionevolezza in relazione alla limitazione della rilevanza penale dell’odio alle sole categorie protette elencate.”

per quella che verrebbe così ad essere un'aggravante di reati a *connotazione ideologica*<sup>334</sup> perpetrati ai danni di gruppi minoritari.

La giurisprudenza in materia sembra infatti accogliere l'idea, propria della dottrina criminologica e penalistica, che *il crimine d'odio sia solo quello perpetrato ai danni dei gruppi minoritari*<sup>335</sup>.

Al di là dell'aggravamento previsto nel caso in cui il delitto sia commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, la norma in esame trova applicazione anche qualora il delitto sia commesso al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Non del tutto chiara suona la locuzione "al fine di agevolare l'attività"<sup>336</sup>. Si ritiene che tali attività debbano ricomprendere non soltanto quelle atte ad agevolare gli scopi di siffatte organizzazioni (commissione dei delitti che costituiscono il programma associativo), ma anche quelle che contribuiscano alle finalità dei gruppi medesimi tramite il rafforzamento della struttura relativa (come la prestazione di armi, i mezzi finanziari e così via)<sup>337</sup>.

Se il reato-scopo di queste associazioni viene poi effettivamente realizzato e il soggetto – a cui è imputabile la circostanza aggravante – ne risponde a titolo di concorso, sarebbe preferibile non applicare la circostanza aggravante secondo un criterio di *ne bis in idem* sostanziale,

---

<sup>334</sup> F. CAROLI, *ivi*.

<sup>335</sup> L. GOISIS, op. cit. pag 53, p. 299, la quale riporta la sentenza Cass., sez V, 28 gennaio 2010, n. 11590, spiegando come la Cassazione abbia ritenuto che la frase "italiano di merda" non fosse stata pronunciata consapevolmente per finalità di discriminazione, di odio nazionale, razziale o di conflitto tra persone a causa della etnia, non risultando che l'imputato avesse manifesto, nel contesto in cui erano state proferite, odio e sentimenti simili connaturati ad una situazione di inferiorità degli italiani. Anche perché non si può ritenere, argomentava la Corte, che il riferimento all'"italiano", nel comune sentire, nel nostro territorio, in cui l'"italiano" è stragrande maggioranza e classe dirigente, sia correlato ad un sentimento che può dare luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità.

<sup>336</sup> E. DOLCINI, sub *Art. 604-bis c.p.*, op. cit. pag. 65, pag 1633.

<sup>337</sup> G. DE FRANCESCO, *Commento al D.l. 26/04/1993 cov. Con modifiche dalla l. n. 205/93*, LP, 2, 1994, p. 179.

così come viene comunemente affermato per la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 n. 2 cp<sup>338</sup>.

Da segnalare infine, nel secondo comma, la disciplina derogatoria rispetto alla regola del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, di cui all'articolo 69 c.p..

In effetti, per il particolare disvalore espresso dall'aggravante, la stessa viene sottratta all'ordinario giudizio di comparazione, se non quando si trovi a concorrere con l'attenuante prevista dall'articolo 98 c.p., relativa alla minore età del soggetto agente<sup>339</sup>.

### **3. I beni penalmente tutelabili: libertà di manifestazione del pensiero *versus* ordine pubblico, pari dignità e uguaglianza.**

Enucleata così la disciplina penalistica in materia, è necessario comprendere quale sia il bene giuridico che la stessa si pone di tutelare. Aver introdotto divieti e limitazioni alla diffusione di *un linguaggio che odia*, ha rappresentato, dal punto di vista giuridico, un tema delicato e problematico<sup>340</sup>.

La disciplina penale volta alla repressione dell'*hate speech* tocca nei profondi principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, quali, da un lato il principio di uguaglianza e non discriminazione, e dall'altro, la libertà di espressione<sup>341</sup>.

La volontà legislativa che emerge dall'analisi svolta è quella di punire “*non tutti i messaggi discriminatori ma soltanto quelli espressi nella forma di propaganda e soprattutto dell'istigazione che presentino, per tanto, un accresciuto potenziale offensivo*”<sup>342</sup>.

In dottrina, è emersa un'evoluzione rispetto al bene giuridico posto a tutela della disciplina in questione.

---

<sup>338</sup> Si esprime in questo senso DE FRANCESCO, op. cit. pag. 119.

<sup>339</sup> E. DOLCINI, sub Art. 604-ter c.p., op. cit. pag. 65, pag 1633.

<sup>340</sup> M. D'AMICO, op. cit. pag. 60, p. 131 ss.

<sup>341</sup> M. D'AMICO, *ivi*.

<sup>342</sup> A. GALLUCCIO, op. cit. pag 28, p. 348.

Infatti, da un'iniziale riferimento alla tutela dell'ordine pubblico si è passati all'affermazione del bene della dignità umana, come dimostra la collocazione sistematica dalla normativa antidiscriminatoria all'interno del Codice, nella nuova sezione I-bis "Dei delitti contro l'uguaglianza"<sup>343</sup>.

Il punto finale di questa evoluzione, a cui pare essere giunti è stato definito "sufficientemente chiaro": il bene giuridico in tema di disciplina penale antidiscriminatoria è la dignità dell'uomo<sup>344</sup>.

Si capisce però che *"la selezione dei discorsi d'odio perseguibili e punibili è – ove lo si ritenga necessario – una complessa opera di mediazione tra interessi confliggenti, i cui esiti possono essere molteplici"*<sup>345</sup>.

Discutendo di *hate speech*, infatti, l'interesse confliggente che emerge è la libertà di manifestazione del pensiero.

Parlare di limiti alla libertà di manifestazione del pensiero porta l'attenzione sul concetto di *diritto fondamentale*.

I "diritti fondamentali" possono essere definiti come *"quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire e che sono perciò indisponibili e inalienabili"*<sup>346</sup>.

Non è inusuale per il giurista guardare ad una medesima situazione accorgendosi che una pluralità di questi diritti fondamentali - e di interessi giuridicamente rilevanti - si trovino in conflitto: ciò che deve fare è tentare un bilanciamento, facendo prevalere un diritto a discapito dell'altro.

È proprio il *bilanciamento costituzionale* –tra l'interesse tutelato dalla normativa antidiscriminatoria e la libertà di manifestazione del pensiero

---

<sup>343</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, p. 275.

<sup>344</sup> G. PAVICH, A. BONOMI, op. cit. pag. 70.

<sup>345</sup> A. GALLUCCIO, *ivi*, p. 159.

<sup>346</sup> L. FERRAJOLI, *I diritti fondamentali come dimensioni della democrazia costituzionale*, in *Ricerche giuridiche*, Vol. 3, Num. 2, Dicembre 2014, ISSN 2281-6100.

– ad apparire quale strumento migliore per apporre limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero stessa<sup>347</sup>.

Dato questo diritto fondamentale – racchiuso dall’articolo 21 della Costituzione – la domanda che pare ragionevole formulare è se la Costituzione possa *tollerare* i discorsi d’odio o se esistano interessi costituzionalmente rilevanti da bilanciare.

A proposito di tolleranza, risulta suggestivo il c.d. *paradosso della Tolleranza*, elaborato K. Popper, a seguito delle vicende della Seconda Guerra mondiale.

Alla luce di questa teoria, il filosofo austriaco afferma che “*la tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo la tolleranza anche a coloro che sono intolleranti; se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l’attacco degli intolleranti, allora i tolleranti andranno distrutti, e la tolleranza con essi*”<sup>348</sup>.

Ciò è utile per iniziare a riflettere sulla necessità o meno di porre freni ad un discorso odioso (intollerante) e capire quali sono gli interessi in gioco da contrapporre alla libertà di manifestare il proprio pensiero.

L’unico limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 della Costituzione è racchiuso nella clausola del c.d. buon costume<sup>349</sup>.

È stata proprio la Corte costituzionale ad esprimersi riguardo ad altri eventuali limiti alla garanzia costituzionale di cui all’articolo 21, stabilendo che il buon costume “*non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti – dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione, di guisa che, in tal caso, l’indagine vada rivolta all’individuazione del bene protetto dalla norma impugnata e all’accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in*

---

<sup>347</sup> È questa la tesi sostenuta da **A. GALLUCCIO**, *ivi*.

<sup>348</sup> **K. POPPER**, *La società aperta e i suoi nemici*, vol. I, Roma, Armando, 1973, p. 136.

<sup>349</sup> Il concetto normativo del buon costume è in eterno cambiamento, così come lo sono i valori di riferimento della società in relazione ai tempi che corrono.

*grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento*<sup>350</sup>.

Ampliando lo sguardo all'ordinamento sovranazionale, la libertà di espressione viene tutelata anche dall'articolo 10 CEDU<sup>351</sup>.

La Corte di Strasburgo, tuttavia, delinea tale libertà come un "diritto condizionato", tutelandolo sì, ma ammettendo interferenze rispetto a tale fondamentale diritto qualora risultino conformi alla legge e necessarie in una società democratica, al fine di tutelare i contro interessi espressamente indicati dalla norma<sup>352</sup>.

A tale conclusione giunge anche la Cassazione.

La Cassazione, infatti, ha affermato come *"le norme incriminatrici di cui all'art. 3 l. 13 ottobre 1975 n. 654 manifestamente non si pongono in contrasto con i diritti di libertà previsti dall'articolo 21 Cost., dall'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, atteso che tali diritti non sono oggetto di una tutela incondizionata ed illimitata ma incontrano dei limiti costituiti essenzialmente dal rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti oggetto di tutela, quali, in particolare quello alla pari dignità e protezione sociale, suscettibile di esser eluso da chi giustifichi e promuova l'odio, la xenofobia, l'intolleranza razziale o religiosa ovvero giustifichi ed esalti la violenza in funzione di discriminazione razziale o religiosa; condotte, queste, che costituiscono anche oggetto di un obbligo internazionale di incriminazione, derivante dalla Convenzione internazionale contro la discriminazione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965"*<sup>353</sup>.

---

<sup>350</sup> Corte Cost. sent. n. 20 del 1974. Si vedano anche sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 9187 e 100 del 1966.

<sup>351</sup> L'art. 10.1 CEDU recita: *ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche.*

<sup>352</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, p. 226 ss.

<sup>353</sup> Cass., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 34713, in Riv. Pen., 2016, 10, p. 895 ss.

Nel corso del tempo, come già è emerso dall'incipit del presente paragrafo, sono emersi molteplici contro-interessi da bilanciare con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

I beni giuridici su cui concentrare l'attenzione sono l'ordine pubblico (nella sua declinazione anche di "sicurezza"), la pari dignità, l'uguaglianza.

In altre parole, riprendendo anche le parole della Corte costituzionale, si è parlato di tali beni giuridici come *limiti impliciti alla libertà di espressione*, capaci di circoscriverne l'esercizio se e quando risulta necessario salvaguardare altri diritti, beni, interessi di rango costituzionale<sup>354</sup>.

Nell'ambito della disciplina antidiscriminatoria, emerge anche il bene giuridico della memoria, per quanto riguarda il fenomeno del c.d. negazionismo, di cui all'articolo 604-*bis* comma terzo.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico, e più in generale la sicurezza, è stato osservato come esso rappresenti il più classico contro-interesse che si contrappone alla libertà di manifestazione del pensiero, in tema di *hate speech*<sup>355</sup>.

Secondo questa prima tesi, il bene giuridico tutelato sarebbe individuabile nell'ordine pubblico in quanto la diffusione dei discorsi d'odio darebbe luogo a quello che è stato definito un "*concreto turbamento della coesistenza pacifica dei vari gruppi etnici nel contesto sociale al quale il messaggio era indirizzato*"<sup>356</sup>.

---

<sup>354</sup> A. PUGIOTTO, op. cit. pag. 14. L'A. sostiene la tesi secondo la quale *il ricorso indiscriminato alla leva penale, in tema di reati di opinione, pensato come farmaco, si converta nel suo contrario, in un virus contagioso e recidivante*. Ancora, si spiega come nei reati d'opinione l'elemento materiale sia costituito dall'*espressione di un pensiero, un giudizio, una valutazione, un sentimento che è sanzionato indipendentemente dalla protezione di un bene costituzionalmente rilevante*. La loro ratio è quella di limitare il libero confronto e la continua circolazione delle idee, quale esse siano, prefigurando così una democrazia "protetta" che esclude legittimazione a determinate opinioni in quanto tali.

<sup>355</sup> Sul punto, diffusamente, A. GALLUCCIO, op. cit. pag. 28.

<sup>356</sup> Sul punto GOMETZ, *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, op. cit. pag 51, p. 25 ss.

L'ordine pubblico può essere identificato nelle forme di “*protezione del sistema democratico*” vale a dire in una “*pacifica convivenza sociale*”<sup>357</sup>.

In generale, le concezioni di ordine pubblico che vengono proposte tradizionalmente sono due, l'ordine pubblico “materiale” e “ideale”.

Per ordine pubblico in senso materiale si fa riferimento alla tranquillità pubblica, avvertita dalla collettività.

L'ordine pubblico ideale può essere correttamente considerato come complesso di principi su cui si fonda la convivenza civile<sup>358</sup>.

Se si permettesse l'uso indiscriminato della parola, senza prestare attenzione alla pericolosità del messaggio che può veicolare<sup>359</sup>, tale pacifica convivenza sociale sarebbe messa a repentaglio potenzialmente da chiunque.

Il problema è che il *danno* prodotto dalla propalazione di idee razziste non si apprezza in una dimensione meramente individuale, ma si proietterebbe su scala macro-sociale, impendendo alla minoranza, riguardata nella sua interezza di comunità, di intrattenere proficue relazioni nell'ambiente sociale in cui essa risulti inserita<sup>360</sup>.

Su questa base viene enucleata la strategia argomentativa adoperata nella giurisprudenza costituzionale per “salvare” in generale la categoria dei reati di opinione (quali l'istigazione, l'apologia, la propaganda sovversiva): “*la manifestazione del pensiero non è più tale quando si risolve in un principio di azione*”<sup>361</sup>.

---

<sup>357</sup> A. GALLUCCIO, *ivi*.

<sup>358</sup> In tema di ordine pubblico si rinvia a S. MOCCIA, *Delitti contro l'ordine pubblico*, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

<sup>359</sup> Sulla teoria della parola che si trasforma in azione si esprime in modo estremamente critico A. PUGIOTTO, affermando che a prendere sulla seria tale teoria sarà sempre punita la libertà di espressione capace di trasmettere una critica seria, composta, documentata, penetrante e persuasiva: capace, cioè, di indurre al fare. e la libertà di espressione coprirebbe solo la manifestazione del pensiero innocuo.

<sup>360</sup> Così, quasi testualmente, F. BELLAGAMBA, *Dalla criminalizzazione dei discorsi d'odio all'aggravante del negazionismo: nient'altro che un prodotto della legislazione penale simbolica?* In *disCrimen* dal 14.1.2018, p. 8.

<sup>361</sup> Così spiega A. PUGIOTTO, *op. cit.* pag. 14, p. 81 ss. spiegando il proverbio secondo il quale “le parole sono pietre”, “ne uccide più la parola che la spada”.

Secondo una lettura pubblicistica, inoltre, le condotte – a cui la disciplina penale antidiscriminatoria tenta di porre un freno – andrebbero a costituire un reato plurioffensivo.

Si tratta di fatti plurioffensivi in quanto, sebbene rivolti a un singolo soggetto, in genere hanno di mira il gruppo a cui esso appartiene e i diversi interessi generali di cui si fa portatore.

In questo senso, come è stato affermato dalla Cassazione<sup>362</sup>, in ordine alla condotta di propaganda, si tratta di un reato plurioffensivo in quanto i beni protetti sono almeno due: l'ordine pubblico, inteso come diritto alla tranquillità sociale, e la dignità umana.

È proprio il rispetto della dignità umana il bene giuridico spesso invocato per punire penalmente i discorsi d'odio, ricavandolo direttamente dalla Carta costituzionale agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione<sup>363</sup>.

Il concetto di dignità umana, pur affermatosi con Kant nel 700, ha fatto ingresso nelle Carte dei diritti soltanto nel 900, dopo l'esperienza nazista.

All'indomani della Seconda guerra mondiale, infatti, ha costituito uno dei principali tratti unificanti delle varie esperienze costituenti del periodo post-bellico<sup>364</sup>.

Nonostante il concetto di dignità umana possa essere considerato generico e mutevole<sup>365</sup>, la sua importanza è sugellata fin dalla

---

<sup>362</sup> Cass. pen., sez. III, n. 36906/201

<sup>363</sup> Come insegna **A. PUGIOTTO**, op. cit. pag. 14, pag 81, la dignità umana permeava di sé già diverse fattispecie penali, quali l'ingiuria, la diffamazione, il vilipendio, declinandosi come dignità concreta della singola persona. Tuttavia, i “nuovi” reati di opinione, quali anche il negazionismo, la xenofobia, l'omofobia, chiamano in causa la tutela di una dignità umana collettiva, sganciata dalla dimensione individuale: un'idea astratta di dignità umana, dalla non facile declinazione.

<sup>364</sup> **A. GALLUCCIO**, op. cit. pag. 28, p. 123.

<sup>365</sup> La dignità umana è stata infatti definita come un concetto “manipolabile” da **S. CANESTRARI**, *Libertà di espressione e libertà religiosa: tensioni attuali e profili penali*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2016, p. 934. In questo senso, infatti, viene affermato che “tale *corpus normativo* (in riferimento alla l. Mancino) va utilizzato con estrema cautela (...) in quanto il bene giuridico primario, al cui presidio sono poste le norme in materia di *hate speech* viene identificato nel concetto fondamentale ma “manipolabile” di dignità umana”.

Inoltre, come insegna **F. BELLAGAMBA**, op. cit. pag. 105, p. 10, per alcuni, il suo (della dignità) contenuto fluttuante ed indefinito mal si concilierebbe, da un lato, con la nozione stessa di bene giuridico, finendo per confondersi, secondo gli stilemi della concezione metodologica,

*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, del 1948, nel quale si afferma che “*il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità*” e solo “*il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili*” può costituire “*il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo*”.

È proprio sul concetto di dignità che la giurisprudenza ricava l'oggetto di tutela del delitto di propaganda di idee fondate sull'odio razziale<sup>366</sup>, e quindi in generale dell'*hate speech*<sup>367</sup>.

La dignità viene delineata quale bene giuridico *capace di esprimere un valore a forte connotazione etico-emozionale*<sup>368</sup>.

Così come la libertà di manifestazione del pensiero è un valore espresso dalla Costituzione italiana, allo stesso modo risulta essere il valore della “*pari dignità*” in stretta correlazione con il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale.

L'uguaglianza viene affiancata alla dignità anche nell'articolo 2 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, la quale stabilisce che le libertà e i diritti enunciati dalla Dichiarazione stessa debbano essere riconosciuti ad ogni individuo “*senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o*

---

con la ratio legis, con correlativa regressione a mera “*sintesi categoriale*” degli scopi perseguiti dal legislatore; e si presterebbe, dall'altro, ad essere sublimato in un'entità di tipo metafisico-trascendente, in un Universale Assoluto, che lo renderebbe immune da quello sforzo di concretizzazione-armonizzazione con la costellazione di interessi contrastanti, tipico del giudizio di bilanciamento.

<sup>366</sup> Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 2012, n. 20508, in Riv. pen., 2012, p. 970, ove la dignità appare riguardata come un'entità concettuale astratta, da tutelare ad oltranza e senza eccezioni, ed al cui cospetto la libertà di ricerca e di manifestazione del pensiero sono inesorabilmente destinate a cedere se con essa confliggenti; Sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581, cit.; Sez. I, 26 novembre 1997, n. 724, in Cass. pen., 1999, p. 983 ss.

<sup>367</sup> Di diverso avviso **A. MACCHIA**, *negazionismo, discriminazione e crimini d'odio: verso nuove frontiere?* In Cass. pen., fasc. 1, 1 GENNAIO 2022, pag. 26, il quale afferma che la “*dignità sociale*”, vale a dire il complesso degli elementi identitari per eccellenza, è un valore assoluto, perché su di esso è fondato l'impianto dei diritti fondamentali: renderlo bilanciabile e quindi sia pur parzialmente cedevole rispetto ad esigenze in ipotesi contrapposte, equivarrebbe ad affievolire la portata del principio di uguaglianza e di tutela *ante omnia* della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni in cui la “*personalità*” si esprime.

<sup>368</sup> **G. FIANDACA**, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale tra laicità e 'post-secolarismo'*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 558.

*di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”*

Come è stato osservato in dottrina<sup>369</sup>, affiancare il concetto di dignità a quello di uguaglianza consente, in materia di *hate speech*, di conseguire notevoli benefici.

Da un lato, infatti, le norme volte a limitare il discorso d’odio ritrovano un saldo aggancio nell’articolo 3 della Costituzione, e dall’altro il riferimento all’uguaglianza contribuisce notevolmente alla descrizione dell’offesa, precisandone il contenuto.

È proprio l’articolo 3 della Carta costituzionale a suggellare il connubio tra pari dignità ed uguaglianza, stabilendo che “*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*”.

Come è stato affermato da autorevole dottrina, la *ratio* delle norme incriminatrici sarebbe da rinvenire nell’art. 3 della Costituzione, che nel prescrivere la pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge individuerrebbe un principio giuridico di non-discriminazione<sup>370</sup>.

Sarebbe dunque la dignità dell’individuo, desunta dall’articolo 3 Cost., a costituire il bene giuridico tutelato.

In effetti, attraverso l’accostamento del concetto di dignità a quello di uguaglianza è quindi possibile affermare cosa non è dignitoso.

Non è dignitoso un trattamento diseguale degli esseri umani, legato a caratteristiche immodificabili proprie delle c.d. “categorie protette” quali razza, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale e così via<sup>371</sup>.

Leggendo il dettato costituzionale emerge plasticamente come i vari fattori di discriminazione racchiusi dall’articolo 3 vengano riproposti

---

<sup>369</sup> Sul tema, ancora, **A. GALLUCCIO**, la quale ricostruisce i beni giuridici dell’ordine pubblico, della dignità e dell’uguaglianza in modo dettagliato ed esaustivo nella sua op. cit. pag. 34.

<sup>370</sup> **L. GOISIS**, op. cit. pag. 53.

<sup>371</sup> **E. DOLCINI**, sub 604-bis op. cit. p. 65, p. 1628.

nella disciplina penalistica racchiusa agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale.

In definitiva, si può affermare che il bene giuridico tutelato dall'articolo 604-*bis* è individuabile “nel rapporto di riconoscimento che deve essere assicurato a tutti i consociati e che rappresenta una specificazione della dignità dell'altro che deve rimanere punto fermo nei rapporti interpersonali”<sup>372</sup>.

Questa lettura, del resto, risulta coerente con la scelta legislativa di collocare le norme in questione nella nuova Sezione I-*bis* al Capo III del Titolo XII del Codice penale, nominandola *simbolicamente* “Dei delitti contro l'uguaglianza”.

#### **4. Il contrasto al discorso d'odio antisemita attraverso una “comunicazione virtuosa”**

La normativa penalistica di riferimento a cui ricondurre il discorso d'odio antisemita permette di evidenziare quali siano le condotte penalmente rilevanti e comprendere in quali casi il diritto penale possa intervenire al fine di una loro repressione. In generale, la scelta di incriminare in via autonoma i crimini d'odio è “*un segnale della gravità attribuita a tali crimini e consente, in un'ottica di prevenzione generale positiva, di garantire una funzione di orientamento culturale alle norme penali di contrasto ai crimini d'odio*”<sup>373</sup>.

La presenza nella Costituzione di una disposizione transitoria e finale quale è la XII e il repertorio di giurisprudenza in merito all'applicazione della normativa racchiusa nel Codice penale, agli artt. 604-*bis* e *ter* o nelle leggi speciali<sup>374</sup> ad atti riconducibili all'ostilità antiebraica

---

<sup>372</sup> M. PELISSERO, *Discriminazione, razzismo e il diritto penale fragile*, in *Diritto penale e processo*, 8/2020, p. 1020.

<sup>373</sup> L. GOISIS, op. cit. pag. 53, pag. 528.

<sup>374</sup> quali le citate Leggi Scelba e Mancino

dimostra come l'antisemitismo sia una costante nella storia d'Europa degli ultimi due secoli<sup>375</sup>.

Inoltre, in un documento emesso dall'*European Union Agency for Fundamental Rights*<sup>376</sup> viene affrontato esplicitamente il tema dell'utilizzo del diritto penale per combattere l'*hate speech*.

Pronunciandosi sui discorsi d'odio omofobico – ma il ragionamento risulta valido per ogni forma di *hate speech*, sia esso razziale, xenofobo, religioso o di genere – il documento chiarisce come vi sia consenso unanime in seno al Consiglio d'Europa sulla necessità di garantire la promozione di una cultura della tolleranza e del rispetto e di porre in essere tutti gli sforzi per combattere l'*hate speech*<sup>377</sup>.

Com'è noto, l'antisemitismo – e i discorsi d'odio antisemiti – non sono conclusi con la fine dello sterminio, ma hanno continuato a diffondersi anche dopo la fine della guerra, con linguaggi nuovi o riutilizzando forme vecchie, riadattandosi alla modernità<sup>378</sup>.

Come è stato osservato dal direttore della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano<sup>379</sup>, per molti decenni le istituzioni di tutto il mondo “*hanno preso sottogamba l'antisemitismo*”; in effetti, si pensava che fosse un tema marginale dopo la fine della Seconda guerra mondiale ma così non è stato.

Da una ventina d'anni le istituzioni italiane e internazionali hanno deciso di prendere sul serio la tematica, istituendo strumenti che ci aiutano a studiare il tema per contrastarlo, andando anche oltre al diritto penale.

In Italia, nel 2021 è stata realizzata la Relazione finale del Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo

---

<sup>375</sup> Per una raccolta dettagliata di atti di antisemitismo nel territorio italiano si rinvia a <https://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia/>

<sup>376</sup> *Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity*, European Union Agency for Fundamental Rights, 2010, p. 36 ss.

<sup>377</sup> Così, quasi testualmente L. GOISIS, *ivi*, pag 53.

<sup>378</sup> Sul punto vedi Capitolo 1, para 1.1

<sup>379</sup> G. LUZZATTO VOGHERA, “*Definizioni e fenomenologia della narrazione antisemita*”, presentato durante il corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso dell'antisemitismo nascosto*, Pisa, 28 aprile 2023

approvata dall'IHRA<sup>380</sup> (*International Holocaust Remembrance Alliance*), il cui obiettivo è proporre una Strategia nazionale contro l'antisemitismo in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea nella Dichiarazione n. 13637/20 del 2 dicembre 2020, in cui si chiede agli Stati membri l'integrazione della lotta all'antisemitismo trasversalmente ai vari ambiti politici<sup>381</sup>.

La Strategia nazionale, partendo dalla definizione e le casistiche individuate dall'IHRA quale punto di ricognizione autorevole e condiviso, si articola in un processo composto da vari passaggi, tra cui la conoscenza e la comprensione delle radici storiche e caratterizzazioni del fenomeno, la descrizione del pregiudizio antisemita e dell'hate crime a questo riconducibile, inquadramento del problema nel contesto italiano, l'applicazione di politiche di contrasto per combatterlo.

Il quadro delle figure di reato introdotte dal legislatore italiano per reprimere le manifestazioni d'odio e gli atti di discriminazione risulta vasto, complesso, a tratti intricato e ridondante, al punto tale da ritenere ben probabile che il diritto penale non costituisca sempre lo strumento migliore per risolvere tensioni e appianare i contrasti in questo ambito<sup>382</sup>. Allargando quindi lo sguardo al di là del diritto penale e tenendo a mente le indicazioni racchiuse nella Strategia nazionale in questione, è utile ragionare sulla possibilità di contrastare il discorso d'odio antisemita anche attraverso altri strumenti.

Tra questi strumenti emerge quello di sperimentare ed implementare in questo campo una *comunicazione virtuosa* delle scelte penalistiche in materia di antisemitismo, in modo tale da poter il contenuto e il significato delle norme giuridiche e delle decisioni giudiziarie, con particolare riguardo a quelle in materia di antisemitismo, in modo più

---

<sup>380</sup> Sul punto, vedi Capitolo 1, para 1.2.

<sup>381</sup> Il rapporto finale della Strategia nazionale contro l'antisemitismo in questione è interamente consultabile online al sito: [https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo\\_def.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo_def.pdf)

<sup>382</sup> Così, quasi testualmente, **F. BASILE**, *op. cit.*, pag. 68.

efficace, affinché tali norme e decisioni possano essere pienamente comprensibili.

In effetti, il diritto penale, inevitabilmente, si trova a dialogare con il modo della comunicazione, sia nella versione tradizionale, legata al mondo giornalistico, sia nella sua variante *cybernetica*.

Occorre sottolineare la marcata differenza tra questi due linguaggi: da un lato, il linguaggio della giustizia è un linguaggio tecnico e che propone un ragionamento spesso complesso, intrecciando regole logiche e giuridiche; dall'altro, la narrazione dei media adopera il linguaggio comune in modo diretto ed emotivo, puntando al sensazionalismo e proponendo l'apparenza come certezza<sup>383</sup>. Inoltre, sono soprattutto le notizie più destabilizzanti ad ottenere un numero elevato di lettori o telespettatori, tanto è vero che è invalso il motto "*Only bad news are good news*"<sup>384</sup>.

In questo senso, la giustizia penale diventa spettacolo. "*Le notizie di indagini e processi entrano nelle case con la forza delle breaking news, lampeggiano tra i titoli di testa dei telegiornali e i caratteri cubitali dei quotidiani; generano inchieste e reportage, ma anche forum di discussione, talk show e salotti televisivi, documentari o docufiction. (...) Additano colpevoli e reclamano castighi, interpellano l'anima folk della comunità, e così rimbalzano sui social network mescolando fatti e valutazioni, vero e verosimile in un bacchanale di opinioni scomposto e disinformato, dominato dalla cultura dello shaming e della disseminazione a fini denigratori di dati personali e sensibili*"<sup>385</sup>.

Il rapporto che scaturisce da questo connubio, tuttavia, è piuttosto controverso.

---

<sup>383</sup> Così, quasi testualmente, **G. GIOSTRA**, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media* 3/2018, pag. 4.

<sup>384</sup> **T. STAFFORD**, *Psychology: Why bad news dominates the headlines*, 29 luglio 2014. Disponibile sul sito: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

<sup>385</sup> **V. MANES**, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Milano, il Mulino, 2022, pag. 9.

In particolare, riguardo al fenomeno delle discriminazioni – anche – antisemite, la risposta del diritto penale può andare in contro a due reazioni antitetiche nella società: accontentare l'opinione pubblica o generare un senso di *malcontento*.

Come è stato efficacemente sottolineato, infatti, “*quando l'opinione pubblica appare divisa su un qualche clamoroso caso giudiziario – divisa in “innocentisti” e “colpevolisti” – in effetti la divisione non avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore, ma per impressioni di simpatia o antipatia. Come uno scommettere su una partita di calcio o su una corsa di cavalli*<sup>386</sup>”.

Nel primo caso si assiste ad un allineamento del diritto penale con il comune sentire, per cui a un dato fatto discriminatorio – quale è stato, ad esempio, il caso che sarà analizzato del volantinaggio antiebraico<sup>387</sup> – segue una risposta sanzionatoria dura.

Nel secondo caso, al contrario, la vicenda che si pone davanti al giudice, seppure moralmente riprovevole – come nel caso che verrà analizzato della maglietta recante la scritta “*Auschwitzland*”<sup>388</sup> – non presenta elementi necessari e sufficienti per essere sussunta nella fattispecie astratta, risolvendosi in una assoluzione.

Com'è stato osservato, infatti, “*qualunque consorzio umano – inesorabilmente stretto tra la necessità di giudicare e punire i comportamenti ch'esso ritiene incompatibili con la sua sopravvivenza e l'impossibilità di conoscere la verità, come la soddisfazione di quest'imprescindibile esigenza postulerebbe – da sempre individua i soggetti e le procedure che, nel contesto storico-culturale dato, sono percepiti come il modo migliore per approssimarsi alla verità e per ius*

---

<sup>386</sup>L. SCIASCIA, in *El Pais*, 3 maggio 1987: “*Cuando la opinión pública se muestra dividida acerca de algún caso judicial espectacular - dividida en inocentistas y culpabilistas -, en realidad la división no se realiza sobre el conocimiento de los elementos procesales a cargo del imputado o a su favor, sino más bien según simpatías o antipatías*”.

<sup>387</sup> Sul punto, vedi Capitolo 3, para 2.3.

<sup>388</sup> Sul punto, vedi Capitolo 3, para 2.3.

*dicere (...) L'accettazione dei responsi decisionali emessi al termine di un procedimento condiviso, dunque, permette di conseguire un obiettivo socialmente irrinunciabile: l'assorbimento dei rischi di radicalizzazione e di aggregazione del dissenso*"<sup>389</sup>.

In questi due scenari astrattamente possibili, il punto di rottura tra la morale comune e il responso decisionale del diritto penale viene enfatizzata (se non talvolta acuita) dalla rappresentazione mediatica di tale risposta.

In questo contesto, ciò che rileva è quindi la comunicazione giornalistica, vale a dire quel lavoro di mediazione, nella costruzione di cornici di significati per mettere in ordine gli avvenimenti, per descrivere un fenomeno fornendo al tempo stesso degli schemi interpretativi.

Il giornalista, infatti, è capace di adottare un certo punto di vista rimuovendo una certa notizia dall'anonimato, partecipando insieme ad altri attori alla creazione di *frame* narrativi<sup>390</sup>. I giornalisti sono fondamentalmente dei mediatori culturali, che si trovano a dover *mediare*, per l'appunto, tra un mittente dell'informazione – che crea la notizia, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma – e un destinatario; anche i *mass media* assumono un ruolo fondamentale nella creazione delle politiche pubbliche, con un peso sempre maggiore nella creazione e divulgazione delle notizie<sup>391</sup>.

Sul punto, si possono evidenziare delle buone prassi già riscontrabili sul versante giornalistico<sup>392</sup>, improntate anche ad offrire una visione del mondo ebraico senza ancorarlo necessariamente agli avvenimenti legati

---

<sup>389</sup> G. GIOSTRA, *op. cit.* pag. 132, pag. 57.

<sup>390</sup> Sul possibile rapporto di intersezione tra diritto penale e media si rimanda alla trattazione del Capitolo 3.

<sup>391</sup> G. VALENZA, *Il giornalista come mediatore culturale*, in *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU)*, 2016, consultabile online: <https://www.scielo.br/j/remhu/a/5MvGS77ZJVNXWQ4mHJLLXxB/?lang=it>

<sup>392</sup> Le buone prassi in questione sono state oggetto di trattazione specifica durante il corso di formazione per giuristi del progetto HIDEANDOLA, in particolare A. VALLINI, *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso del nuovo antisemitismo*, 12 maggio 2023, Università di Pisa.

alla Shoah. Ad esempio, *Il Post* – in tema di rilevanza penale del saluto romano – si è premurato di divulgare il linguaggio della giustizia penale, confezionando un articolo intitolato “*Il saluto fascista è reato o no?*”, passando in rassegna i reati in materia, così come previsti dalla l. Scelba e l. Mancino e cercando di spiegare al lettore l’importanza da assegnare al *contesto*<sup>393</sup>.

A proposito del contesto, infatti, nell’articolo sopracitato si può leggere “*perché le cronache sono piene di sentenze diverse per lo stesso gesto? A cambiare è il contesto nel quale il saluto viene fatto. Non esiste infatti un reato specifico per cui quell’atto possa essere giudicato e sanzionato. Esistono però due leggi che riguardano quel saluto e la cerimonia del presente: la legge Scelba e la legge Mancino*”.

L’analisi che viene offerta al lettore è semplificata, efficace, di carattere divulgativo ma comunque tecnicamente precisa.

Un’altra ipotesi di buona prassi è offerta da *Domani*, il quale in diversi articoli storici offre al lettore uno sguardo più ampio sulla cultura ebraica, parlando della loro Resistenza in Italia.

Il punto di vista che emerge è quindi *insolito*, in quanto propone un ragionamento sulla storia della comunità ebraica al di là di una sua equiparazione con la comunità ebraica erede della Shoah.

A titolo esemplificativo, nell’articolo “*La Resistenza dimenticata degli ebrei in Italia*”<sup>394</sup>, si riportano i dati della ricerca specifica condotta dalla fondazione CDEC, a dimostrazione del fatto che la cultura ebraica è molto altro rispetto alla sola vicenda legata alla Shoah.

Sempre nella rivista *Domani*, risulta pregevole la pubblicazione dei lavori di D. Assael, il quale tratta direttamente il tema della semantica antisemita come strumento per rilevare stereotipi di cui si alimenta il neo-antisemitismo.

---

<sup>393</sup> L’articolo è consultabile online: <https://www.ilpost.it/2022/12/01/reato-saluto-fascista/>

<sup>394</sup> Il testo è consultabile online al sito: <https://www.editorialedomani.it/idee/cultura/la-resistenza-dimenticata-degli-ebrei-in-italia-jvqpvxj0>

Come si può leggere in un suo articolo pubblicato di recente, dal titolo icastico “*Gli ebrei non sono suscettibili, sono ancora vittime di pregiudizi*” si afferma che “*ciò che si vorrebbe favorire è una presa di coscienza di antichi pregiudizi che ereditiamo dalla cultura in cui siamo cresciuti. Esattamente come ereditiamo la lingua che parliamo (...) Dovremo anche noi trovare toni e parole per favorirlo, cercando sempre di distinguere i pregiudizi ereditati inconsapevolmente da quelli agiti e rivendicati in piena consapevolezza*”<sup>395</sup>.

Al netto delle buone prassi evidenziate, lo scopo del Capitolo che segue, dunque, sarà proprio quello di incrociare la prospettiva giuridica e quella comunicativa, proponendo una riflessione sul processo di comunicazione delle scelte di criminalizzazione del discorso d’odio antisemita, analizzando sia la giurisprudenza applicata a casi concreti sia indagando sulle modalità in cui le risposte giurisprudenziali sono state poi effettivamente comunicate dai mezzi di comunicazione di massa.

In effetti, una volta poste le base teorico-penali e inquadrato il problema comunicativo che investe il mondo della comunicazione, si può proseguire la trattazione analizzando nello specifico la risposta penale che è stata effettivamente associata ai discorsi d’odio antisemiti, puntando poi l’attenzione sul modo in cui i *mass media* hanno divulgato all’esterno il contrasto penale all’antisemitismo.

---

<sup>395</sup> L’articolo è consultabile sulla pagina web della rivista *Domani*: <https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/intellettuali-antigiudaismo-vito-mancuso-t1tagiy>

## CAPITOLO 3 – LA RISPOSTA PENALE AL DISCORSO D’ODIO ANTISEMITA

### 1. La qualificazione penale dei discorsi antisemiti

Alla luce della disciplina codicistica analizzata in precedenza, ciò che è emerso è come il discorso d’odio antisemita possa contravvenire alla disciplina antidiscriminatoria anche di rilievo penale, dislocata tanto in leggi speciali che nel Codice penale stesso.

Nello specifico, per quanto riguarda le leggi speciali che interessano da vicino le condotte antisemite, sono state analizzate in ordine cronologico le principali fasi normative che hanno condotto alla formulazione degli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale.

In particolare, il punto di partenza risale alla l. 20 giugno 1952, n. 654 (c.d. Legge Scelba) sull’attuazione del primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, in cui viene sancito il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si tratta del primo intervento normativo del legislatore italiano teso a stigmatizzare in sede penale la discriminazione razziale.

In questo contesto, il legame tra il partito fascista e l’antisemitismo si ravvisano senza particolari complessità, basti pensare alla politica antifascista contro gli ebrei, culminata in vere e proprie norme antiebraiche<sup>396</sup>.

La seconda legge esaminata è la l. 13 ottobre 1975, n. 654 (c.d. Legge Reale) di ratifica ed esecuzione della *Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)* del 1965, il cui comma 1 dell’articolo 3 puniva la diffusione in qualsiasi modo di “idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” alla lett. a), e alla lett. b) l’incitamento in qualsiasi modo “alla discriminazione” o la

---

<sup>396</sup> Si tratta delle note “leggi razziali”, introdotte a partire dal settembre 1938 e volte a perseguire i diritti degli ebrei, rendendoli in pratica non-cittadini italiani, vietando matrimoni *misti*, il possesso di aziende, immobili, proibendo di celebrare le festività ebraiche e di eseguire rituali propri della religione. Inoltre, si assistette ad una vera e propria ghettizzazione. Sul punto si rinvia a **R. ROVEDA**, *Fascismo e antisemitismo. Premesse e conseguenze delle leggi razziali*, Pearson; **E. COLLOTTI**, *Il Fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

commissione di “atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti a un gruppo nazionale, etnico o religioso”.

Di discriminazione razziale, etnica e religiosa, a cui può essere ricondotto anche il discorso d’odio antisemita, si occupa anche il d.l. 26 aprile 1993, n. 122, come convertito con la l. 25 giugno 1993 (c.d. Legge Mancino), recante “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Ancora, la l. 16 giugno, n. 115 di “modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, b. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale internazionale” ha introdotto all’articolo 3 della legge n. 654 del 1975 il comma *3-bis*, prevedendo l’aggravante del negazionismo.

A tale aggravante, con la l. 167 del 2017 si sono aggiunte la “minimizzazione in modo grave” e l’”apologia”.

Infine, è stato analizzato il d.lgs. n. 21 del 2018, il quale ha attuato il principio della riserva di codice in materia penale, introducendo gli artt. 604-*bis* e 604-*ter*, in cui è stata trasposta l’intera materia.

Come è stato già sottolineato, è soltanto con l’aggravante del negazionismo che si fa esplicito richiamo al fenomeno antisemita, mentre non si rivengono altri riferimenti espressi nelle altre norme passate in rassegna.

Ciò che è emerso, inoltre, è come tale impianto antidiscriminatorio codicistico imponga un bilanciamento complesso e problematico tra interessi di rilievo costituzionale, spesso indeterminati – la dignità, l’uguaglianza, l’ordine pubblico, la libertà di espressione – in relazione all’opposto scopo del diritto penale di contrastare i crimini d’odio in generale e il discorso d’odio in particolare.

## 2. La disciplina antidiscriminatoria “in action”: premesse sull’analisi critica della casistica relativa ai discorsi d’odio antisemita, tra giurisprudenza e cronaca

Una volta comprese le coordinate di fondo del fenomeno dell’antisemitismo<sup>397</sup> e analizzata la disciplina penalistica a cui il discorso d’odio antisemita appare riconducibile<sup>398</sup>, concentriamo adesso la nostra attenzione su come queste condotte sono state qualificate dalla giurisprudenza penale e, al contempo, come tali applicazioni sono state narrate a livello di cronaca.

A ben vedere, l’attenzione ai *casi* permette di incrociare la prospettiva giuridica a quella comunicativa<sup>399</sup>. I casi, a prescindere dal loro esito processuale, riflettono il complesso rapporto che si instaura tra il fatto e la norma, per cui le definizioni penalistiche in astratto – finora analizzate – trovano una dimensione operativa attraverso situazioni concrete.

Ora, la comunicazione penalistica ha un alto tasso di tecnicità, di regole e di procedure non facilmente comprensibili.

In effetti, se *la giustizia è amministrata in nome del popolo*<sup>400</sup>, il diritto rimane comunque quell’ambito della vita in cui le persone, presumibilmente, sono peggio informate<sup>401</sup>. Il diritto – specialmente quello penale – sembra aver bisogno di un supporto per arrivare al

---

<sup>397</sup> Sul punto si rinvia alla trattazione dedicata al fenomeno dell’antisemitismo del Capitolo 1 del presente lavoro.

<sup>398</sup> Sul punto si rinvia *infra* paragrafo 1 e alla trattazione del Capitolo 2 del presente lavoro.

<sup>399</sup> Il tema è stato approfondito in primo luogo in occasione del Terzo General Workshop del progetto HIDEANDOLA, tenutosi il 20 febbraio 2023 presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, intitolato *Antisemitismo nascosto nei casi. Un percorso giuridico e comunicativo*.

L’analisi proposta nel presente paragrafo sintetizza e illustra i contenuti presentati nel corso di formazione del progetto HIDEANDOLA, tenutosi presso l’Università di Pisa (nel periodo di tempo compreso tra aprile-giugno 2023). In particolar modo, per quanto riguarda la trattazione dei casi, le discussioni sono state condotte da **A. VALLINI**, **N. AMORE** e **F. VENTURI**. La trattazione dei casi presenterà, dunque, una sintesi di quanto è emerso nel corso di formazione.

<sup>400</sup> Il primo comma dell’articolo 101 della Costituzione afferma *la giustizia è amministrata in nome del popolo*. Si tratta di una norma inserita in Costituzione nel passaggio dalla monarchia alla Repubblica, sostituendo così la formulazione di cui all’articolo 68 dello Statuto albertino, il quale prevedeva che *la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce*.

<sup>401</sup> **W. HASSEMER**, *Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale*, Bologna, 2012, Il mulino, pag. 21 ss.

cittadino comune. “*Il popolo*” deve poter conoscere le norme approvate o i processi celebrati.

È in questo contesto che vengono in gioco i giornalisti e le piattaforme *social*, i quali svolgono una funzione comunicativa ampia, all’interno della quale ricadono, talvolta, anche le applicazioni giurisprudenziali, non producendo però sempre buoni esiti.

A ben vedere, infatti, “*i moderni mezzi di comunicazione di massa (...) utilizzano il fascino irradiato dal diritto penale e ne sono al tempo stesso soggiogati. Essi riportano di giorno in giorno le notizie giudiziarie operando una grottesca distorsione: l’80% dei loro servizi riguarda processi penali, e di questi il 70% ha a che fare con fatti di sangue, mentre il resto tocca il diritto di famiglia e un po’ di diritto costituzionale e del lavoro*”<sup>402</sup>.

Il punto dolente riguarda il modo in cui le notizie tendono a risuonare nell’opinione pubblica, che risulta essere piuttosto frammentata e in cui si può ravvisare la tendenza a far prevalere la logica mediale dell’intrattenimento. Le notizie, infatti, vengono divulgate in modo tale da *stupire*, più che *informare*, ed è proprio qua che si annida il rischio di alimentare narrazioni o pseudo-eventi in grado di replicare o rafforzare determinate tesi diffuse nella società.

Ciò che emerge è un *sovraffollamento comunicativo* fatto di tante notizie che nascono e muoiono velocemente, alcune delle quali non sono verificate o sono addirittura inventate con il rischio che, piuttosto che accrescere la conoscenza e la consapevolezza di un determinato accadimento, generino ansia, allarme sociale, visioni distorte della realtà<sup>403</sup>.

---

<sup>402</sup> W. HASSEMER, *ivi*.

<sup>403</sup> Così si evince dal Rapporto Ital Communications – CENSIS, *DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS DURANTE LA PANDEMIA: IL RUOLO DELLE AGENZIE DI COMUNICAZIONE*, consultabile online al sito: [https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20Ital%20Communications-Censis\\_def.pdf](https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20Ital%20Communications-Censis_def.pdf)

Inoltre, spesso le c.d. *bad news* trovano un pubblico più propenso all'ascolto, capace di immedesimarsi nei fatti che legge (o che ascolta), attraverso un approccio meno razionale e più emozionale.

Come spiega la psicologia<sup>404</sup>, da un lato il lettore, la radioascoltatrice, il telespettatore e la navigatrice di *internet* tendono a “non difendersi” dai testi di notizia che incontrano, perché assumono che essi mirino ad arricchire il loro mondo epistemico piuttosto che stravolgerlo, come si teme facciano i testi pubblicitari.

Dall'altra parte, il *newsmaker* attinge ad alcuni meccanismi propri del funzionamento della mente umana nel momento in cui genera le notizie.

In primo luogo, il *bisogno di sorpresa*, nel senso che la notizia “colpisce” quando fornisce elementi di novità rispetto ad un quadro di ciò che è già noto; la *preferibilità del negativo*, per cui le persone trovano più “interessante” un disastro che un esito felice; la *semplificazione*, perché la notizia deve essere percepibile nel suo nocciolo di verità in modo immediato, deve essere essenziale; la *sintonia*, per cui la notizia è una versione del fatto già ispirata all'interpretazione che verosimilmente ne darebbe l'*audience*<sup>405</sup>.

Spesso, ciò in cui si incappa è una strumentalizzazione simbolica della pena attraverso una divulgazione mediatica in cui il giudice diventa *arbitro* del giusto e dello sbagliato.

I mezzi di informazione riescono a coinvolgere, interessare, far partecipare la collettività alla notizia, in modo passionale. Il diritto penale diventa terreno fertile per l'intrattenimento, soprattutto nella sua versione più nera.

Esiste uno stretto legame tra i fatti oggetto di interesse del diritto e della giustizia penale e il modo in cui essi vengono comunicati all'esterno<sup>406</sup>.

---

<sup>404</sup> Sul punto vedi G. MININNI, *Psicologia e media*, Milano, Editori Laterza, 2004.

<sup>405</sup> Così, quasi testualmente, G. MININNI, *ivi* a cui si rinvia per la trattazione, indossando gli occhiali della psicologia, dei temi della comunicazione di massa.

<sup>406</sup> Per comprendere quali possano essere spunti sulla rappresentazione mediatica del contrasto penale all'antisemitismo vedi *infra* para 3.

A questo punto, risulta interessante analizzare in che modo venga applicato o meno il diritto penale al fenomeno antisemita, anche nella sua versione *nascosta*, per comprendere in che modo la disciplina penalistica passata in rassegna trovi concreto spazio applicativo.

Da ultimo, sarà dedicato spazio all'eco mediatico rispetto a tali avvenimenti, al fine di evidenziare le possibili interazioni virtuose tra giustizia penale e media, dopo aver analizzato quelle effettive nella parte relativa ai casi.

## **2.1 Il caso del volantinaggio antisemita nel Giorno della Memoria**

Il primo caso da analizzare riguarda un fatto che può essere definito *classico* in quanto non pone particolari problemi interpretativi, concernendo una condotta di *propaganda* che frequentemente si è verificata storicamente, con metodi analogici.

Nel 2017, durante il Giorno della Memoria<sup>407</sup>, in alcune vie del centro di Milano, alcuni soggetti aderenti al Movimento Nazionale Socialista dei Lavoratori (N.S.A.B - M.N.S.L.) svolgevano attività di propaganda discriminatoria tramite la diffusione di volantini dal contenuto espressamente antisemita e negazionista, inneggiando alla “superiorità della razza bianca” contro ogni presenza di giudaismo in Europa.

Nel caso di specie, i messaggi d'odio antiebraici divulgati permettono di inquadrare bene il fenomeno negazionista analizzato in precedenza<sup>408</sup>.

I volantini che vengono distribuiti erano due; il primo, infatti, riportava la scritta: «*siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno. La "soluzione finale" era un piano per la nostra*

---

<sup>407</sup> Come è stato dimostrato dagli studi racchiusi nella **Mappa dell'intolleranza 7.0.**, realizzata da Vox, Osservatorio italiano sui diritti, in generale, i picchi più alti di odio contro gli ebrei si verificano il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, così come in corrispondenza delle manifestazioni antisemite internazionali e nazionali. La mappa è consultabile online: <https://www.retecontroloodio.org/cmswp/wp-content/uploads/2023/01/Mappa-dellIntolleranza-7.pdf>

<sup>408</sup> Sul punto, *infra* para 1.

*eliminazione fisica. Dai campi di concentramento non si usciva vivi. Venivamo trasformati in paralumi, bottoni e saponette. I 6 milioni di morti sono ufficialmente documentati da testimoni oculari e da libri in vendita, tra una caciotta e un culatello, nelle aree di servizio autostradali», poi a seguire l'immagine di Pinocchio recante la scritta sul naso «Made in Israel» e di seguito la scritta «credi ancora a quel che insinua Pinocchio? Perché tutta questa paura degli studi revisionisti se non c'è nulla da nascondere?».*

Dal testo emergono chiaramente i c.d. assiomi del negazionismo, tra i quali, ad esempio il n. 5: *“la comunità ebraica mondiale perseguita chiunque voglia svolgere un lavoro di ricerca onesta intorno alla Seconda Guerra mondiale, per timore che emerga la verità dei fatti”*<sup>409</sup>.

Il secondo volantino, invece, riportava il seguente testo: *«27 gennaio 2017 nella giornata della memoria vogliamo ricordare gli olocausti degli ultimi secoli»*, proseguendo con una serie di eventi, corredati da supposte statistiche, relative a genocidi registrati nel corso degli ultimi secoli.

In definitiva, il Sig. R.C., aderente al presente Movimento Nazionale Socialista dei Lavoratori, è imputato per avere, in concorso con altri, diffuso idee fondate sulla superiorità o sull'odio etnico e sulla negazione della Shoah<sup>410</sup>.

A seguito di un giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano, con sentenza del 9 marzo 2018, effettivamente condanna l'imputato a sei mesi di reclusione per il reato di concorso con ignoti nella diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, aggravato dalla negazione della Shoah.

La Corte d'appello di Milano, il 15 settembre 2020, conferma la declaratoria di responsabilità dell'imputato per concorso nel reato di cui

---

<sup>409</sup> Sugli otto assiomi del negazionismo si veda *infra* para 1.

<sup>410</sup> La qualificazione giuridica del fatto è dunque propaganda di idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale o etnico, aggravato dal negazionismo (art. 604-bis, comma 3 del Codice penale).

all'articolo 604-*bis* comma 3 del Codice penale, concedendo però il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tale sentenza è a sua volta confermata dalla Cassazione<sup>411</sup>, la quale dichiara inammissibile il ricorso<sup>412</sup> e condanna – come accade frequentemente in questi casi – il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

Nel nostro ordinamento, in questa occasione, la Cassazione conferma, per la prima volta, l'applicazione dell'aggravante del negazionismo, di cui all'articolo 604-*bis* comma 3 del Codice penale<sup>413</sup>.

Nella motivazione della sentenza, la Cassazione si dilunga sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale esclude una copertura alla negazione dell'Olocausto da parte dell'articolo 10 CEDU, che riconosce e garantisce la libertà di espressione.

Una volta compreso come si sono verificati i fatti e come sono stati decisi dal punto di vista giuridico, è opportuno spostare l'attenzione sul modo in cui tali avvenimenti sono stati divulgati al *quavis de populo*.

---

<sup>411</sup> Cass., Sez. I, n. 3808 del 2022.

<sup>412</sup> Ciò che emerge in modo interessante dal ricorso permette di chiarire la distinzione tra negazionismo e revisionismo, *infra* para 1. Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione rifiuta l'equivalenza tra revisionismo (ammissibile in quanto esercizio di pensiero critico) e negazionismo (illecito in quanto rifiuto dell'evidenza storica stessa), richiamando anche la giurisprudenza dalla Corte EDU, che non comprende nella copertura offerta dall'articolo 10 CEDU la negazione dell'Olocausto. Dal canto suo, il ricorrente tenta di invitare la Corte di legittimità a verificare quali siano le tesi revisionistiche e i fatti storici su cui si basano le idee provalate. In tema di antisemitismo nascosto, è utile notare come uno dei motivi del ricorrente riguardi proprio una simbologia antisemita totalmente nascosta; invero, il ricorrente si giustifica asserendo che ) l'immagine di Pinocchio e la scritta "made in Israel", "fa riferimento al fatto che la favola di "Pinocchio" in realtà è stata adattata da Collodi da un'antica novella ebraica (Pinocchio e Mastro Geppetto sono diminutivi di Giuseppe ossia Joset nome ebraico molto usato per il primogenito; Geppetto potrebbe essere il diminutivo di Giona (Yonah) vissuto nel ventre della balena; Lucignolo è il diminutivo di Lucifero, Lucifer; il gatto e la volpe sono in realtà Mau e Anubi derivanti dalla non amata cultura egizia; Mangiafuoco riprende la figura di Baulum, personaggio citato in antichi testi ebraici che mangia bambini arrostiti salvandone ogni tanto qualcuno quando si impietosisce".

<sup>413</sup> **M. BASSINI**, Cass., Sez. I, n. 3808 del 2022, in *Law and Policy of the Media in a Comparative Perspective*.

Ad esempio, il quotidiano “*Milano Today*”<sup>414</sup> e il “*Corriere della Sera*” narrano quanto accaduto in modo chiaro, lineare, ben comprensibile.

L’analisi del fatto è asciutta e corretta, si evidenzia la condanna e il lettore – confrontandosi con la notizia – riesce ad avere un quadro limpido di quanto è successo.

Il motivo di tanta chiarezza è dovuto al fatto che le condotte in questione riguardano una manifestazione antisemita usuale, tipica, già verificata in passato e in modo analogico, che rende semplice giudicare quel soggetto e comprendere il disvalore del fatto.

## **2.2. Il caso della condivisione di contenuti antisemiti online**

Nel passaggio dall’ambiente analogico a quello digitale le cose si iniziano a complicare; la rete, infatti, è il contesto in cui proliferano il maggior numero di condotte antisemite di questo genere, ma non è altrettanto semplice decriptarle ed interpretarle<sup>415</sup>.

In particolare, nel 2019, monitorando le interazioni di tre distinte piattaforma social operanti su *Facebook*, *Vkontakte* e *WhatsApp* viene disvelata una comunità virtuale *internet*, denominata “Ordine Ario Romano” (O.A.R.), dalla vocazione ideologica di estrema destra neonazista.

Gli scopi precipui di tale associazione erano la propaganda e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi ma anche la commissione di plurimi delitti di propaganda di idee online fondate sull’antisemitismo, sul negazionismo, sull’affermazione della superiorità della razza ariana nonché incitamenti alla violenza per le medesime ragioni<sup>416</sup>.

---

<sup>414</sup> Il testo del giornale è consultabile *online*: <https://www.milanotoday.it/politica/volantini-contro-ebrei.html>

<sup>415</sup> Sul fenomeno dell’antisemitismo online si rinvia al Capitolo 1, paragrafo 1.3.

<sup>416</sup> C. FIANDESE, Cassazione penale, 06 dicembre 2021, n.4534, sez. I, in *ilpenalista.it*, fasc., 7 aprile 2022.

Dall'attività investigativa – nonché da alcune conversazioni telefoniche – era emerso che l'imputato aveva aderito al gruppo O.A.R., anche incontrando personalmente alcuni dei principali esponenti dello stesso.

Il dato derimente nel caso di specie riguarda l'essersi posto in contatto ripetutamente con le piattaforme *social* della comunità virtuale, attraverso l'uso di *account* riconducibili all'imputato, inserendo plurimi *like* ai *post*<sup>417</sup>.

Ciò che accade, inserendo questi *like*, è un rilancio del *post* e dei correlati commenti, dal contenuto negazionista ed antisemita, nel web, aumentando la sua visibilità e portata divulgativa a un numero crescente di utenti.

Assumono rilievo, dunque, le modalità di funzionamento del *social network Facebook*, incentrato su un algoritmo capace di attribuire rilievo alle forme di gradimento (c.d. *like*), consentendo questo continuo rilancio e “galleggiamento” del *post* che riceve più commenti o che è contrassegnato dal “mi piace”<sup>418</sup>.

Anche in questo caso, il fatto viene qualificato come reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di cui all'articolo 604-bis comma 1 lett. a) del Codice penale e di partecipazione a un'organizzazione (nella sua declinazione virtuale), avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla

---

<sup>417</sup> Nella storia giudiziaria, la prima sentenza di condanna conseguente all'immissione di un *like* è stata inflitta in Svizzera, a Zurigo, nel 2017, per il reato di diffamazione. L'accusa muove dall'apposizione di *like* ad alcuni *post* su *Facebook* contenenti espressioni ingiuriose nei confronti di un esponente animalista, che contenevano accusa di razzismo, antisemitismo e fascismo. Sul significato intrinseco del *like*, è interessante la qualificazione che ne dà la stessa piattaforma *social*, la quale nella sezione specifica riservata al “centro assistenza”, spiega in parole semplici all'utente che cosa significa mettere *like*. Si può leggere infatti che: *clickare Mi piace sotto a un post su Facebook è un modo per far sapere alle persone che quell'elemento ti piace senza lasciare un commento. Proprio come un commento, chiunque possa vedere il post potrà vedere che hai messo "Mi piace". Ad esempio, se clicchi su Mi piace sotto il video di un amico: le persone che possono visualizzare il video vedranno che hai messo "Mi piace". La persona che ha pubblicato il video riceverà una notifica relativa al tuo "Mi piace". I tuoi "Mi piace" ci aiutano a capire quale tipo di contenuti possiamo mostrarti in base alle tue preferenze.* [https://it-it.facebook.com/help/1624177224568554/?helpref=hc\\_fnav](https://it-it.facebook.com/help/1624177224568554/?helpref=hc_fnav)

<sup>418</sup> A. LARUSSA, Cassazione penale, 06 dicembre 2021, n.4534, sez I, *Social network, il like su post antisemiti è grave indizio di istigazione all'odio razziale*, *Altalex*. Nota a sentenza consultabile online al sito: <https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/18/social-network-il-like-su-post-antisemiti-e-grave-indizio-di-istigazione-all-odio-razziale>

violenza per motivi razziali o etnici, di cui all'articolo 604-*bis* comma 2 c.p.

Una particolarità, figlia delle rivoluzioni portate dal *web*, è che l'inserimento del *like* viene reputata una condotta atta a integrare il reato di propaganda di idee discriminatorie.

Il Gip di Roma, con ordinanza poi confermata il 25 giugno 2021 dal Tribunale di Roma, applica per tali reati la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I giudici della cautela ritengono infatti sussistenti *gravi indizi di colpevolezza*, valorizzando l'inserimento dei *like* e il conseguente rilancio di commenti dal contenuto antisemita sul *social network*<sup>419</sup>.

La Cassazione<sup>420</sup>, successivamente, respinge il ricorso dell'imputato dichiarandolo inammissibile, condividendo le argomentazioni del Tribunale del riesame in ordine al valore gravemente indiziante delle interazioni riconducibili al ricorrente sulla piattaforma virtuale.

Rigettando il ricorso, pertanto, la Corte di Cassazione afferma che i contenuti cui l'imputato aveva messo *like* avevano un chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminazione per ragioni di razza (in particolare, viene citata l'irrisione delle vittime dei campi di stermini e l'identificazione degli ebrei con il "vero nemico")<sup>421</sup>.

Rispetto a tale vicenda, gli interrogativi che sorgono sono molteplici e permettono di riflettere sulla disciplina penalistica in materia.

Quanto all'articolo 604-*bis*, comma 1, lettera a) del Codice penale, ci si potrebbe chiedere se il *like* ad un post possa integrare la condotta di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o meno.

---

<sup>419</sup> A. LARUSSA, Cassazione penale, 06 dicembre 2021, n.4534, sez I, cit.

<sup>420</sup> Cass., Sez. I, sent. 6 dicembre 2021(dep. 9 febbraio 2022), n. 4534, Pres. Zaza, est. Aliffi, ric. Governatori.

<sup>421</sup> B. FRAGASSO, Cass., Sez. I, sent. 6 dicembre 2021(dep. 9 febbraio 2022), n. 4534, Pres. Zaza, est. Aliffi, ric. Governatori, in *Sistema penale*, 20 maggio 2022.

Rispetto all'articolo 604-*bis*, comma 2, del Codice penale, il quesito riguarda la possibilità o meno di un *like* ad un post di costituire indice di partecipazione ad un'associazione finalizzata all'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Rispetto al primo quesito, la Cassazione pare riconoscere rilevanza penale all'inserimento del *like* ai *post* di matrice razzista, qualificandolo come propaganda di idee basate sull'odio razziale o etnico.

Il ragionamento posto in essere dalla Suprema Corte, fa leva sulla maggiore offensività della condotta istigatrice o apologetica, posta in essere attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, poiché ha la possibilità di raggiungere un numero di destinatari indeterminabile<sup>422</sup>.

In questo contesto, ciò che va evidenziato è la differenza che intercorre tra propaganda e mera diffusione.

Come ha avuto modo di affermare in passato<sup>423</sup>, la Cassazione ritiene che *la propaganda, nel rispetto del principio di offensività, consista in un quid pluris rispetto alla mera diffusione di idee, dovendosi concretizzare nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia del pubblico e a raccogliere adesioni*<sup>424</sup>.

Ciò che emerge, quindi, è che la mera diffusione di idee razziste o antisemite non possa integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo

---

<sup>422</sup> Nella parte della citata sentenza relativa alla motivazione, si può leggere infatti che *i giudici della cautela hanno precisato che la diffusione dei messaggi inseriti nelle bacheche "Facebook", già potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti. La funzionalità "newsfeed" ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto. L'algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal "mi piace" o "like".*

<sup>423</sup> Cass., sez. V, 25 settembre 2017, n. 55418, Dibrani, in *De Jure*, in cui la Cassazione afferma come l'inserimento di like a video inneggianti il martirio islamico possa integrare il reato di apologia di delitti di terrorismo ex articolo 414, comma 4, del Codice penale.

<sup>424</sup> Cass., sez. I, 13 dicembre 2019, dep. 2020, n. 1602, in *De Jure*; Cass., sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, in *De Jure*. Sulla propaganda di cui all'articolo 604-*bis* c.p., comma 1, lett. a) si rinvia al Capitolo 2.

604-*bis*, comma 1, lett. a), ma è necessario che la condotta sia diretta ad accogliere adesioni e consensi presso i terzi<sup>425</sup>.

Riconoscere un ruolo diffusivo al like pare tuttavia poggiare su un ragionamento poco solido, il giudice non presta attenzione ai numeri di contatti che aveva l'imputato nella sua pagina *Facebook* né tanto meno alla capacità diffusiva che aveva tale like.

Non vi è alcun controllo riguardo all'accessibilità – pubblica o privata – che l'imputato avesse o meno ai suoi *post*.

Inoltre, da un lato il funzionamento dell'algoritmo di *Facebook* risulta essere piuttosto opaco, dall'altro non consente di accertare l'impatto di ciascuna interazione sulla diffusione del contenuto<sup>426</sup>.

Quanto al secondo quesito, la Cassazione ritiene integrata l'associazione di cui all'articolo 604-*bis*, comma 2, del Codice penale, confermando così il ragionamento sostenuto dal Tribunale del riesame, il quale ha “logicamente desunto l'appartenenza del G. alla comunità virtuale, avente gli scopi previsti dalla norma incriminatrice, non solo dai rapporti di frequentazione, fisici e ripetuti, con altri utenti, ma anche dalle sue plurime manifestazioni di adesione e condivisione dei messaggi confluiti sulle bacheche presenti nelle piattaforme *Facebook*, *Vkontakte* e *WhatsApp*”<sup>427</sup>.

Si potrebbe ipotizzare, dunque, la necessità di spendere qualche considerazione in più riguardo alla decisione assunta dal giudice in sede di condanna, argomentando la propria decisione attraverso dati ed evidenze più concrete.

Concentrando la nostra attenzione sulle modalità con le quali i giornali e i *mass media* hanno divulgato tale notizia all'esterno, l'eco mediatica

---

<sup>425</sup> **B. FRAGASSO**, Cass., Sez. I, sent. 6 dicembre 2021 (dep. 9 febbraio 2022), n. 4534, Pres. Zaza, est. Aliffi, ric. Governatori, in *Sistema penale*, 20 maggio 2022.

<sup>426</sup> Sul possibile ruolo diffusivo del *like* e le critiche mosse a tale sentenza, si rinvia al commento proposto da **B. FRAGASSO**, *ivi*.

<sup>427</sup> Sulla possibilità o meno di riconoscere la fattispecie di cui all'articolo 604-*bis*, comma 2, c.p. nel caso di specie si rinvia al commento critico proposto da **B. FRAGRASSO**, *ivi*.

che ha ricevuto tale vicenda – nonostante la potenziale portata innovativa della decisione assunta dalla Suprema Corte – è di scarsa rilevanza. Un’occasione sprecata.

Prestando attenzione ai fatti oggetto di tale sentenza, divulgando, cercando di problematizzare la condanna e rendere comprensibili le motivazioni della stessa, si sarebbe potuto assistere ad un momento di *rafforzamento* della regola giuridica nella coscienza sociale.

Un caso quale quello trattato nella sentenza poc’anzi analizzata si presta utilmente ad una sensibilizzazione su un tema attuale e capillare, quale la diffusione dell’odio in rete e le insidie che possono celarsi dietro gesti che compiamo quotidianamente, quali – appunto – l’apposizione di un *like*.

Ciò che viene esposto maggiormente alla *audience*, affine a questa vicenda che ha investito l’Ordine Ario Romano, è piuttosto la figura di una sua esponente, “*Miss Hitler*”<sup>428</sup>; oppure si preferisce esaltare l’operazione intrapresa dai Ros, i quali da ultimo riescono a scoprire “smantellare” il gruppo.

Analizzando il contenuto di diversi quotidiani online, quali Repubblica.it<sup>429</sup>, Fanpage.it<sup>430</sup>, ma anche Corriere.it<sup>431</sup>, si comprende bene l’attitudine dei giornali a *stupire* più che *informare*, di cui si parlava in apertura del paragrafo.

Riguardo alle vicende in questione si può leggere: *la figlia, i cani, un lavoro al bar. La vita quotidiana di Miss Hitler*, il tutto accompagnato da fotografie in allegato che ritraggono la donna che mostra con fierezza i suoi tatuaggi, intrisi di iconografie spiccatamente naziste.

---

<sup>428</sup> Si tratta di Francesca Rizzi, una dei membri dell’Ordine Ario Romano e protagonista dell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma sul tema.

<sup>429</sup> [https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/28/news/miss\\_hitler\\_la\\_milanese\\_con\\_l\\_aquila\\_nazista\\_sulle\\_spalle-242150007/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/28/news/miss_hitler_la_milanese_con_l_aquila_nazista_sulle_spalle-242150007/)

<sup>430</sup> <https://www.fanpage.it/milano/chi-e-miss-hitler-la-lombarda-indagata-per-istigazione-alla-violenza-e-alla-discriminazione/>

<sup>431</sup> [https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19\\_novembre\\_30/figlia-cani-lavoro-bar-la-vita-quotidiana-miss-hitler-d3fc5f30-133c-11ea-9c5a-44102a550c1c.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_novembre_30/figlia-cani-lavoro-bar-la-vita-quotidiana-miss-hitler-d3fc5f30-133c-11ea-9c5a-44102a550c1c.shtml)

Ad ogni modo, la vicenda appena analizzata permette di fare un sunto riguardo alle nuove modalità con le quali l'antisemitismo tende a manifestarsi oggi, a seguito dell'avvento dei *social network*<sup>432</sup>.

Invero, questo Ordine Ario Romano, utilizzava spesso un gruppo WhatsApp, chiamato *Judenfreie Liga (Oar)*, dal quale gli appartenenti al sodalizio istigavano a compiere azioni violente contro gli ebrei ed extracomunitario.

Inoltre, sempre su questo gruppo telematico, si era iniziato a pianificare un attentato contro una struttura Nato, con ordigni confezionati artigianalmente, anche grazie alla collaborazione di altri gruppi simili che operavano in Portogallo<sup>433</sup>.

La pericolosità che esprimono questi mezzi di comunicazione, infatti, risiede sulla loro possibilità di raggiungere parti remote del mondo, ampliando così le potenzialità lesive e diffusive di un fatto penalmente rilevante.

Al netto di queste considerazioni, emerge una possibile difficoltà – tanto per la giurisprudenza tanto sul versante giornalistico – di approcciarsi a queste vicende, che si acutizza se realizzate nel *web*.

Dal punto di vista giuridico si potrebbe ravvisare un *vulnus* ai canoni di tipicità, legalità e offensività che caratterizzano il diritto penale; tanto è vero che di fronte ad una norma che, come il 604-*bis*, non riesce a declinare il confine tra *libertà di parola* e *divieto di discriminazione attraverso la parola* in modo adeguatamente specifico, si arriva ad una condanna per degli apprezzamenti a dei *post*, richiamando alla memoria il c.d. *tipo d'autore*.

Il diritto penale d'autore – tipico dei regimi totalitari – classifica *tipi criminologici di delinquenti*, eludendo la stessa determinazione delle

---

<sup>432</sup> Sul punto, si rinvia alla trattazione approfondita di cui al Capitolo 2, para 1.3.

<sup>433</sup> Così si può leggere nell'articolo di giornale elaborato da Ansa, ripubblicato nel sito internet ufficiale dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC di Milano: <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/arrestati-gli-esponenti-del-gruppo-neonazista-ordine-ario-romano/>

tipologie soggettive, declinandosi in un soggettivismo nel quale ogni criterio di sicurezza e di certezza giuridica viene sacrificato<sup>434</sup>,

*In questa cornice, il passo dal diritto penale al diritto penale d'autore è breve (...) ed è spesso segnato, in un processo che – sull'abbrivio mediatico – si instrada lungo un percorso volto ad addebitare colpe “per quel che si è”, non “per ciò che si fa” o che si è materialmente commesso, secondo una logica verificazionista che non solo rovescia il metodo gnoseologico e la funzione cognitiva del processo, ma persegue una prospettiva estranea ai dispositivi tradizionali e tipici del diritto penale sostanziale, così come (...) agli imperativi costituzionali che devono orientarlo: in primis, i principi di tassatività e determinatezza e il canone fondativo dell'offensività<sup>435</sup>.*

Come è stato osservato, la norma – in generale – minaccia un male e questo male è un'arma per raggiungere uno scopo; lo scopo, però, oltre a quello specifico della singola incriminazione, è nello stesso tempo la vittoria contro un “fenomeno” dannoso o pericoloso.

Pertanto, l'autore dei fatti rappresenterebbe in modo contingente il “fenomeno” contro il quale gli organi pubblici useranno le armi del diritto. (...) Lo scopo è vincere quel “fenomeno” e tanto il diritto penale quanto il processo ne sono direttamente coinvolti<sup>436</sup>.

---

<sup>434</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Wolters Kluwer Italia, Undicesima edizione, pag. 604. L'A. spiega come il diritto penale d'autore sposti il proprio centro d'attenzione dal fatto al soggetto, costituendo l'aspirazione massima di personalizzazione dell'illecito penale. Esso dà luogo: a) alla concezione positivistico-naturalistica del *tipo criminologico d'autore* a fini preventivi, che considera il delinquente nella sua globale personalità bio-psichica, causa del delitto, e per la quale il reato non è che un sintomo della pericolosità sociale di quel soggetto; b) alla concezione etico-sociale del *tipo-normativo d'autore* a fini repressivo-retributivi, volta a cogliere, sullo sfondo della tipologia legale dei reati, la tipologia etico-politica degli autori, come è sentita dalla coscienza sociale. Venne elaborata specialmente nella Germania nazionalsocialista, al fine di adattare ai nuovi tempi ed interpretare con lo spirito dei medesimi leggi penali “arcaiche” sia di intendere il significato di nuove leggi volte a colpire più che l'azione un tipo di autore.

<sup>435</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Milano, Il Mulino, 2022.

<sup>436</sup> M. DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, II, n. 2, 2, 2007, pag. 59-60, a cui si rinvia per approfondire in chiave critica i temi del diritto penale di lotta e diritto penale del nemico.

Logicamente, concezioni penalistiche di questo calibro sono (e lo sono effettivamente) da rifuggire per evitare di incorrere nei medesimi errori compiuti dai regimi totalitari, in cui si riscontrava la accentuata tendenza a risolvere il reato nel suo autore, punendo un soggetto per ciò *che è* e non per ciò che *ha fatto*.

Dal punto di vista giornalistico, invece, si ravvisa una difficoltà ad approcciarsi a questi avvenimenti indossando le lenti del *critico* più che dell'*intrattenitore*; si preferisce confezionare articoli di giornali più *appeal*, di *gossip*, al posto di incentivare la collettività a ragionare criticamente sulla condanna.

Infine, a proposito di *social network*, va segnalato come in casi di questo tipo la piattaforma *Facebook* non tolleri contenuti che violano gli standard della *community*.

L'articolo 4.2. delle Condizioni d'uso dei Prodotti Meta (tra i quali rientra a pieno titolo Facebook)<sup>437</sup>, rubricato “sospensione o chiusura dell'account” chiarisce che “L'obiettivo di Facebook è far sentire i propri utenti benvenuti e liberi di esprimersi e condividere i propri pensieri e le proprie idee. Se determiniamo che l'utente ha violato in modo chiaro, grave o ripetuto le nostre condizioni o normative, tra cui in particolare gli *Standard* della community, potremmo sospendere o disabilitare definitivamente l'accesso dell'utente ai Prodotti delle aziende di Meta e disabilitare o eliminare in modo permanente il suo account”.

Tra gli *Standard* in questione vengono annoverati comportamenti criminali e violenza che comportano una risposta *lato sensu* sanzionatoria della piattaforma *social*.

---

<sup>437</sup> Consultabile direttamente dalla piattaforma *Facebook*: <https://it-it.facebook.com/legal/terms>

Per ciò che interessa in questa sede: violenza e istigazione alla violenza, organizzazione e persone pericoloso, organizzazione di atti di violenza e promozione della criminalità<sup>438</sup>.

### **2.3. Il caso del tifo sportivo e degli insulti antisemiti**

Se entrambi i casi precedentemente analizzati risultano essere approdati ad una sentenza di condanna, è utile analizzare in che modo si approcciano i giornali a casi in cui – al contrario – la stessa non viene pronunciata.

Il primo caso riguarda un contesto particolare, spesso terreno eletto di vicende spiacevoli di stampo antisemita, razzista o xenofobo: il mondo calcistico<sup>439</sup>.

Non di rado le tifoserie sportive si rendono protagoniste di condotte spiccatamente discriminatore, tanto è vero che anche nella legge Mancino venivano espressamente richiamate le competizioni agonistiche, punendo, con l'arresto da tre mesi ad un anno, chi vi si fosse recato, accedendovi con emblemi o simboli razzisti<sup>440</sup>.

Nel caso di specie, avvenuto allo Stadio Olimpico di Roma, il 30 marzo 2013, due soggetti – in concorso tra loro e con altre persone non identificate – nel corso dell'incontro calcistico Lazio-Catania intonavano cori dal contenuto esplicitamente antisemita<sup>441</sup>.

---

<sup>438</sup> Consultabile direttamente dalla piattaforma *Facebook*: <https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards>

<sup>439</sup> Il fenomeno della violenza correlata al tifo sportivo costituisce da qualche tempo un fatto non più sporadico ma solito e caratterizzato da preoccupanti caratteristiche, quali l'alto numero dei soggetti e dei gruppi interessati, la premeditazione delle loro azioni, il livello organizzativo degli stessi e le modalità di estrema pericolosità del loro operato. Per approfondire il tema si rimanda a **S. D'AURIA**, *Gli ultras: analisi globale del fenomeno e delle politiche di contrasto allo stesso*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2009, pag. 57 ss.

<sup>440</sup> Sul punto, vedi nota n. 218, di cui al Capitolo 2, para 2.2, in cui vengono riportate, a titolo esemplificativo, alcune sentenze che hanno coinvolto il mondo del calcio.

<sup>441</sup> I cori contenevano la seguente espressione: "Cantiamo tutti in coro giallorosso ebreo"

Dal punto di vista giuridico, una condotta di tale calibro potrebbe essere sussunta nella fattispecie di cui all'articolo 604-*bis* del Codice penale, integrando gli estremi di propaganda di idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale o etnico.

Tuttavia, questa volta il giudice<sup>442</sup> sembra applicare in modo *draconiano* i principi di offensività e tipicità, dichiarando, con sentenza del 15 dicembre del 2016, “non luogo a procedere”<sup>443</sup>.

Le motivazioni a sostegno di una tale decisione fanno leva da un lato sul fatto che quel giorno non vi erano romanisti sugli spalti; dall'altro che il coro intonato era da intendersi come *semplice scherno, un dileggio nei confronti della tifoseria avversaria. In effetti, sebbene l'accostamento giallorosso con ebreo possa aver assunto nelle intenzioni del pronunciante valenza denigratoria, ricollegabile latamente ai concetti di razza, etnica o di religione, le modalità di esternazione non costituiscono alcun concreto pericolo di diffusione di un'idea di odio razziale e di superiorità etnica.*

Il coro intonato sembra essere confinato *nell'ambito di una rivalità sportiva* privo di qualsiasi pericolosità intrinseca.

Come si può osservare, la trama argomentativa della motivazione rischia di disperdere il principio di fondo che vorrebbe esprimere.

In effetti, valutando le condotte nella loro schietta oggettività, intonare un coro offensivo rivolto a tifosi non presenti effettivamente nell'ambito di quella partita sportiva non si presta ad essere qualificato nitidamente come *propaganda o istigazione all'odio.*

Se questo è vero, si potrebbe obiettare come la portata divulgativa delle notizie inerenti al mondo del calcio – specie se di questo genere – abbia un posto di privilegio nelle cronache; per tanto, il coro avrebbe potuto

---

<sup>442</sup> In particolare, il GUP del Tribunale di Roma.

<sup>443</sup> In ultima battuta, la Corte di Cassazione, Sez 3, n. 2734 del 2018 dichiarerà inammissibilità per tardività del ricorso del Procuratore Generale.

sortire i suoi “effetti” in modo “virtuale”, anche al di fuori della materialità del campo sportivo.

In un caso come questo, da un’analisi delle principali testate giornalistiche, emerge chiaramente una mancata comprensione del giudizio assolutorio, che viene interpretato come una sorta di *convalida indiretta* di tali condotte.

I media sembrano non dare spazio all’analisi del fatto in sé, strumentalizzando l’esito assolutorio a cui è pervenuto il Gup di Roma, generando un diffuso allarme tra i lettori e diffondendo un senso di “ingiustizia”.

A titolo esemplificativo, il *Corriere della sera*, optando per un titolo capace di attirare l’attenzione di lettori più sensibili scrive “Calcio: giallorosso ebreo per il gip è tifo, non razzismo”<sup>444</sup>.

Oltre al titolo *sensazionalistico*, ciò che desta maggiore preoccupazione è il corpo del testo, in quanto si legge che “è prevedibile che il verdetto abbia delle ripercussioni sui cori delle partite. Le ragioni esposte dal gip potrebbero indirettamente sdoganare altre espressioni irriguardose, in quanto i tifosi di Roma e Lazio le potrebbero ritenere scriminate grazie alla formula *storico antagonismo tra le squadre della Capitale*”<sup>445</sup>.

Al di là dell’impiego improprio di un linguaggio *semi-giuridico*, lo stato dell’arte che emerge dalle righe dei notiziari è ben lontano dalla realtà.

Il messaggio che arriva al cittadino è di una sostanziale impunità rispetto ad avvenimenti di questo genere, come se la mancata condanna equivallesse a un *lascia passare* per tali discriminazioni nel mondo del calcio.

---

<sup>444</sup> Il testo è consultabile sul sito internet del *Corriere della sera*: <https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17-febbraio-02/calcio-lazio-sentenza-tifosi-lazio-giallorosso-ebreo-gip-razzismo-aa6c7d1a-e975-11e6-9abf-27281e0d6da4.shtml>

<sup>445</sup> In motivazione, infatti, si può leggere come l’espressione *giallorosso ebreo* possa essere *ricollegabile allo storico antagonismo tra le due formazioni della Capitale*.

Ancora, sulla rivista telematica *Fanpage.it* si legge “Dire *giallorosso ebreo* non è reato, la comunità ebraica di Roma: *precedente allarmante*”<sup>446</sup>.

Quello che sembra essere un concetto semplice, pare essere totalmente travisato: la giustizia penale è altro rispetto alla *giustizia morale*.

I suoi attori, infatti, non sono *oracoli* del giusto e dello sbagliato ma operatori del diritto che applicano fattispecie astratte a casi concreti.

In termini simili si pronuncia la Presidentessa della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, inviando Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini in merito alla sentenza in esame.

Nel testo, la Presidentessa esprime la propria preoccupazione riguardo alla possibilità di rendere le manifestazioni sportive “zone franche” dove esprimere in libertà commenti razzisti e antisemiti,

Leggendo attentamente il testo della lettera, però, va prestata attenzione all’inciso finale: “è ancor più necessario intervenire per far sì che questa sentenza, che stentiamo a comprendere per la sua astratta devastante portata e *le cui motivazioni attendiamo di leggere con interesse e allarme*, non produca risultati nefasti soprattutto in prossimità di eventi sportivi carichi di rischi, tensioni e conflittualità”.

Al di là del timore (probabilmente sovrastimato) che emerge tra le righe, è molto interessante il richiamo alla *motivazione*.

È qui che si colloca, ancora una volta, il problema della comunicazione. Gli apparati motivazionali, in effetti, risultano spesso *poco digeribili*, intricati.

Il punto è che se anche la decisione assunta dal giudice fosse la più (astrattamente) corretta possibile, se non motivata propriamente

---

<sup>446</sup> Il testo è consultabile *online* al sito: <https://roma.fanpage.it/dire-giallorosso-ebreo-non-e-reato-la-comunita-ebraica-di-roma-precedente-allarmante/>

perderebbe totalmente il suo significato, rischiando di essere distorta a piacere da chi la legge.

È utile sottolineare come in casi che coinvolgono il mondo del calcio esistano anche altre soluzioni per prevenire o intervenire per reprimere tali condotte.

Ad esempio, l'articolo 28 del Codice della Giustizia sportiva<sup>447</sup>, a mente del quale *le società (...) sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.*

A sostegno di tale precetto vengono individuate anche delle apposite sanzioni, da quella minima della gara disputata con alcuni settori degli spalti privi di tifoseria alla massima come gare a porte chiuse o penalizzazioni del punteggio in classifica.

Un altro strumento di non secondaria importanza è il c.d. D.A.SPO<sup>448</sup>, vale a dire il Divieto di accedere a manifestazioni sportive, l. n. 401 del 13 dicembre 1989, finalizzata espressamente a tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive<sup>449</sup>.

Questo dimostra come l'idea per cui *un'assoluzione corrisponde ad un'impunità* è erronea, de-contestualizzata e priva di fondamento.

---

<sup>447</sup> Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. 1) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019. Il cui ambito applicativo è delineato dal suo articolo 1, comma 1, secondo il quale: *Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione.*

<sup>448</sup> Il D.A.SPO è una misura di prevenzione atipica introdotta nel nostro ordinamento con L. 13 dicembre 1989, n. 401 per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi. La misura viene irrogata mediante provvedimento amministrativo emanato dal Questore, in seguito ad un apposito procedimento amministrativo.

<sup>449</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) della L. 13 dicembre 1989, n. 401, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

In poche parole, dove non arriva il diritto penale, ben può intervenire – in modo parimenti efficace – un ulteriore strumento giuridico (e non) di carattere punitivo e deterrente.<sup>450</sup>

Inoltre, nel contesto della lotta all'antisemitismo nel mondo del calcio, è stata sottoscritta di recente al Viminale una dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio. L'intesa, tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina, si pone l'obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto al fenomeno, intervenendo con iniziative che coinvolgono le Istituzioni, i tesserati e le tifoserie<sup>451</sup>.

In questa occasione, il Ministro dell'Interno Piantedosi ha affermato che *“è la prosecuzione di un percorso virtuoso che abbiamo intrapreso anche su sollecitazione dello stesso mondo dello sport. Una risposta adeguata ed efficace a un intollerabile pregiudizio che, ancora troppo spesso, si manifesta nei nostri stadi. L'antisemitismo va combattuto con forza, insieme a tutto ciò che esclude, disprezza e discrimina ogni essere umano, ogni gruppo sociale, ogni minoranza. La dichiarazione d'intenti firmata oggi rappresenta solo il primo passo di una più ampia strategia che si tradurrà in un nuovo documento sulla prevenzione e il contrasto di tutte le forme di razzismo e discriminazione nello sport”*.

Nel codice etico delle società, inoltre, ha proseguito Piantedosi, *“viene recepito il riferimento alla definizione internazionale di antisemitismo. C'è quindi il divieto dell'uso da parte delle tifoserie di simboli che possano richiamare il nazismo; la responsabilizzazione dei tesserati a tenere un linguaggio non discriminatorio in tutte le manifestazioni*

---

<sup>450</sup> Sul punto, si rinvia al Capitolo 4, per analizzare prospettive giuridiche e comunicative alternative nel contrasto all'antisemitismo.

<sup>451</sup> Il comunicato stampa del 27 giugno 2023 è consultabile online al sito: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/sottoscritta-oggi-viminale-dichiarazione-d-intenti-lotta-contro-lantisemitismo-nel-calcio>

*pubbliche; la definizione delle modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. Sarà inoltre valutato positivamente l'atteggiamento proattivo delle società in questo campo".*

Nell'ambito di questa dichiarazione d'intenti, è previsto inoltre il divieto per i calciatori di indossare la maglietta recante il numero "88", in quanto lo stesso sarebbe utilizzato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto di Hitler<sup>452</sup>, rappresentando al tempo stesso una forma di antisemitismo nascosto.

#### **2.4. Il caso "Auschwitzland"**

Un noto caso giudiziario risolto con l'assoluzione riguarda la vicenda avvenuta in occasione del 96° anniversario della "Marcia su Roma", lo scorso 28 ottobre 2018.

Più in particolare, nel corso della manifestazione commemorativa tenutasi a Predappio, una militante di Forza nuova è stata immortalata in diversi scatti – i quali sono stati divulgati nel *web* – in cui indossa una T-shirt nera, recante la dicitura "Auschwitzland", riproducendo il logo della *Disney* modificato con l'immagine del campo di concentramento di Auschwitz, stilizzando gli inconfondibili cancelli della stazione di Auschwitz-Birkenau<sup>453</sup>.

Le fotografie, inoltre, vengono scattate sia giornalisti di testate locali, nazionali che da una *troupe* televisiva spagnola.

---

<sup>452</sup> Il numero ottantotto rappresenta un'abbreviazione per il saluto nazista "Heil Hitler", in quanto l'ottava lettera dell'alfabeto è la lettera H, due volte otto rappresenterebbe HH. 88 si trova spesso sui volantini dei gruppi d'odio, sia nei saluti che nei commenti finali di lettere scritte dai neonazisti e negli indirizzi e-mail: <https://www.governo.it/en/node/19029#:~:text=Abbreviazione%20per%20il%20saluto%20nazista.e%20negli%20indirizzi%20e%20Dmail>. L'Anti-defamation league, ha curato un repertorio (c.d. *Hate symbols Database*) collezionando alcuni dei simboli più frequentemente utilizzati per esprimere ostilità antiebraica, tra i quali figura anche il numero 88. Sul punto, si rinvia al Capitolo 1, para 1.3.

<sup>453</sup> Le immagini sono facilmente reperibili su internet, nella sezione *Google immagini*. Inoltre, considerando la vasta eco mediatica che ha ricevuto tale vicenda, la maglietta incriminata è stata commercializzata ed è attualmente in vendita: <https://graphicteestore.com/product/fascist-rally-auschwitzland-tee-shirts/>

In occasione del IV corso di formazione per giuristi, elaborato dal progetto “HIDEANDOLA”, *Discriminazioni, giustizia penale e media. Predappio, “Auschwitzland” e dintorni, luoghi e simboli del neo-antisemitismo*, è stato invitato a partecipare il giudice competente su Predappio, al quale è stato richiesto di illustrare le dinamiche processuali che lo hanno infine condotto ad assolvere l'imputata<sup>454</sup>.

A parere della Procura di Forlì, l'immagine sulla maglietta può essere considerata una *manifestazione esteriore di intolleranza razziale, in quanto raffigurante il campo di sterminio di Auschwitz, simbolo universale del genocidio degli ebrei*<sup>455</sup>.

Alla luce di questo, il reato che viene contestato dalla Procura è quello di cui all'articolo 2 della Legge del 25 giugno 1993, n. 205<sup>456</sup>, riconducendo la condotta della donna alle “*manifestazioni esteriori*”, attuate in “*pubbliche riunioni, ostentando emblemi, simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654*”.

La prima risposta giudiziaria a tale vicenda è l'emissione di un decreto penale di condanna, da parte del Gip di Forlì.

Tuttavia, a seguito di opposizione, il Tribunale di Forlì assolve l'imputata con formula piena in quanto “*il fatto non sussiste*”<sup>457</sup>.

La tesi alla quale aderisce il Tribunale etichetta questo reato come di “*pericolo presunto*”<sup>458</sup>, puntualizzando che – al fine dell'integrazione

---

<sup>454</sup> **M. DE LEVA**, *Esperienza di un giudice competente su Predappio* in occasione del IV corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Predappio, “Auschwitzland” e dintorni, luoghi e simboli del neo-antisemitismo*, Pisa, 16 giugno 2023.

<sup>455</sup> Il capo di imputazione riportato nella sentenza del Tribunale monocratico di Forlì, sez. pen., n. 40 del 12 gennaio 2023.

<sup>456</sup> Per una analisi approfondita della L. n.205/1993 si rinvia alla trattazione di cui al Capitolo 2, para 1.2.

<sup>457</sup> Trib. Monocratico di Forlì, sez. penale, n. 40 del 12 gennaio 2023 stabilisce che: *a fonte di un caso così lacunoso non può che pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione ex 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, non potendosi affermare che la Ticchi con la condotta contestata abbia ostentato un simbolo e che questo fosse inerente ad un'organizzazione che nell'attualità persegue finalità di incitazione alla discriminazione.*

<sup>458</sup> Cfr. Cass pen., Sez. I, n. 7904 del 12 ottobre 2021. La sentenza richiamata riguardava una cerimonia, tenutasi all'interno del Cimitero Maggiore di Milano, nel 2016, in cui gli imputati, secondo l'accusa, compivano manifestazioni usuali del disciolto partito fascista (quali *la chiamata del presente e il saluto romano*). Nel caso di specie, facendo leva sull'assenza del

del delitto – sono necessari due elementi: da un lato, un segno grafico fornito “*di una certa capacità rappresentativa, in grado di richiamare l’attenzione dell’osservatore sull’organizzazione e sulle finalità che persegue*”; dall’altro il riferimento a un’organizzazione – e non a mere ideologie discriminatorie – che persegue nell’attualità finalità di discriminazione.

Non si deve, quindi, trattare di “*un’organizzazione storica ma di una organizzazione esistente ed operante nel presente*”<sup>459</sup>.

Su entrambi gli aspetti il Tribunale di Forlì ravvisa un’istruttoria carente, non potendosene desumere alcunché “*in ordine alla portata distintiva del segno grafico esibito dall’imputata, alla genesi del logo Auschwitzland per come ostentato sulla maglietta, all’uso che ne viene fatto ed al suo grado di diffusione. Del pari assente è stata poi la prova in ordine alla riferibilità dello stesso ad una qualche organizzazione attualmente esistente che propugni ideologie fondate sull’odio razziale*”<sup>460</sup>.

La maglietta *incriminata* è un utile banco di prova per cercare di comprendere che cosa possa essere, effettivamente, l’antisemitismo *nascosto*.

La T-shirt, infatti, è innegabilmente intrisa di simbologie strettamente correlate con la *Shoah* ma non esplicitamente antisemite.

Se si guarda al di là di quello che si *cela* dietro una scritta e un’immagine, però, si comprende come in realtà vi siano indici criptati di antisemitismo: l’utilizzo di certe immagini, della semantica, il contesto nostalgico volto a inneggiare al fascismo in cui viene indossata tale maglietta, i colori, rimandano tutti – seppur indirettamente – ai miti dell’antisemitismo esplicito.

---

pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista, ne deriva la conseguenza di un annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non sussiste.

<sup>459</sup> Cfr. Cass pen., Sez. I, n. 7904 del 12 ottobre 2021

<sup>460</sup> Trib. Monocratico di Forlì, sez. penale, n. 40 del 12 gennaio 2023

Ad avviso dello storico e direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Gadi Luzzatto Voghera, la maglietta dell'attivista può essere “*chiaramente etichettabile come antisemita, senza dubbio alcuno*”<sup>461</sup>.

L'uso delle simbologie, infatti, rimanda esplicitamente al massacro avvenuto in quei luoghi, facilmente riconoscibili, grazie anche alla divulgazione di immagini durante il Giorno della Memoria. L'associazione sarcastica a Walt Disney non è altro che un'offesa a quella memoria, una lesione della dignità della comunità ebraica.

In termini analoghi, la pagina *Twitter* ufficiale dell'*Auschwitz Memorial* non manca di prendere posizione rispetto all'accaduto, affermando che “*Abusare del simbolo di Auschwitz, in questo modo, è umanamente terribile ma soprattutto irrispettoso nei confronti di tutti coloro che hanno sofferto e sono stati uccisi ad Auschwitz. Soprattutto a 7,5 mila ebrei italiani deportati nel campo. Speriamo che gli italiani reagiranno a questo doloroso incidente*”<sup>462</sup>.

Se da un lato la componente antisemita è evidente, non è altrettanto facile capire in che modo inquadrarla dal punto di vista del diritto penale.

Invero, è possibile che si approdi ad una assoluzione a causa di capi di imputazione troppo pretenziosi o fuori fuoco; in caso del genere, è facile dare adito a diverse interpretazioni della medesima situazione.

Al netto della decisione giudiziaria assunta nel caso di specie, si potrebbero ipotizzare diversi inquadramenti giuridici dell'accaduto.

---

<sup>461</sup> G. LUZZATTO VOGHERA, “*Definizioni e fenomenologia della narrazione antisemita*”, presentato durante il corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso dell'antisemitismo nascosto*, Pisa, 28 aprile 2023.

<sup>462</sup> “*Abusing the symbol of Auschwitz in such a way is humanly awful but above all disrespectful to the memory of all those who suffered and were murdered in #Auschwitz. Especially to 7,5 thousand Italian Jews deported to the camp. We hope Italians will react to this painful incident*”: [https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1057204219344834560?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1057204219344834560%7Ctwgr%5E4dfcacfba5661c6f1f73b3eb749e172db80ed7c%7Ctwcon%5Es1\\_&ref\\_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F10%2F31%2Feuropa%2Fauschwitz-t-shirt-intl-trnd%2Findex.html](https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1057204219344834560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1057204219344834560%7Ctwgr%5E4dfcacfba5661c6f1f73b3eb749e172db80ed7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2018%2F10%2F31%2Feuropa%2Fauschwitz-t-shirt-intl-trnd%2Findex.html)

Ad esempio, indossare una maglietta con una simbologia del genere potrebbe essere assimilata ad una forma di minimizzazione dell'olocausto, espressamente tipizzata nell'articolo 604-*bis* del Codice penale quale circostanza aggravante<sup>463</sup>.

Ancora, si potrebbe riscontrare un'ipotesi di negazionismo, in quanto se *Disneyland* è un luogo fantastico dove si fanno sembrare vere cose effettivamente false e Auschwitz gli viene paragonato attraverso una simbologia esplicita, allora la vicenda della *Shoah* non sarebbe altro che una menzogna, una favola, alla stregua, per l'appunto, dei racconti fantastici della *Disney*.

Al di là dei dubbi interpretativi lasciati aperti da questa vicenda penalistica, ulteriori perplessità emergono dalla narrazione mediatica di questo caso particolare.

Le testate giornalistiche hanno iniziato ad interessarsi a questa storia sin dal suo esordio, intervenendo a chiosarla prima ancora di conoscerne effettivamente l'epilogo.

Le prime notizie risalgono al periodo 2018-2019, già su diversi media iniziano ad apparire i primi titoli come “*Condannata la militante di estrema destra che a Predappio indossò la maglietta con la scritta Auschwitzland*”<sup>464</sup>; “*La Disney sulla t-shirt della vergogna: "Auschwitzland? Ripugnante, indagheremo per difenderci"*”<sup>465</sup>.

Dalle prime notizie di cronaca, il lettore – ripagato dal *senso di giustizia* che emerge dalle testate giornalistiche – capisce chiaramente che ciò che è stato fatto è riprovevole in quanto esprime un'ostilità antiebraica che il nostro ordinamento non lascia impunita.

---

<sup>463</sup> Sul punto, vedi Capitolo 2, para 2.3.

<sup>464</sup> <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/condannata-la-militante-di-estrema-destra-che-a-predappio-indosso-la-maglietta-con-la-scritta-auschwitzland/>

<sup>465</sup> [https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/news/la\\_disney\\_sulla\\_t-shirt\\_della\\_vergogna\\_auschwitzland\\_ripugnante\\_indagheremo\\_per\\_difenderci\\_-210403600/](https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/news/la_disney_sulla_t-shirt_della_vergogna_auschwitzland_ripugnante_indagheremo_per_difenderci_-210403600/)

Tanto il *Fatto Quotidiano*<sup>466</sup> che *Open*<sup>467</sup>, senza specificare alcunché sullo strumento penalistico impiegato per condannare, riportano la scelta del giudice in ordine alla pena pecuniaria, inflitta all'imputata, di 9 mila euro.

All'esito della vicenda giudiziaria, quattro anni dopo, lo scenario cambia drasticamente e il *cittadino qualunque* si trova disorientato di fronte alla *breaking news*: “Indossare una t-shirt con scritto *Auschwitzland* non è incitamento all'odio”<sup>468</sup>.

Negli articoli di giornali si parla di assoluzione, di violazione della Legge Mancino senza meglio precisare il titolo di imputazione; si riporta la linea difensiva e si confeziona un racconto *drammatizzato*, riproducendo sul piano giornalistico il confronto processuale tra difesa e accusa.

I termini enfatici utilizzati nei giornali sono capaci di innescare meccanismi di risposta da parte dell'opinione pubblica in senso di protesta.

Non si inquadrano compiutamente le ragioni dell'assoluzione e – ancora una volta – ciò che traspare tra le righe è l'idea che la giustizia esiste se e solo se ad un'accusa segue una condanna.

In effetti, ciò che non emerge leggendo i giornali è quale sia effettivamente la norma di riferimento.

In questo caso, la norma su cui puntare l'attenzione è l'articolo 604-*bis* del Codice penale, la quale – com'è noto<sup>469</sup> – prevede una pluralità di fatti tipici di reato diversificati tra loro: reati di propaganda, istigazione,

---

<sup>466</sup> Articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, intitolato “Selene Ticchi, militante indossò maglia *Auschwitzland* a Predappio: condannata a pagare 9mila euro di multa”, consultabile online al sito: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/28/selene-ticchi-indosso-maglia-auschwitzland-a-predappio-condannata-a-pagare-9mila-euro-di-multa/5004988/>

<sup>467</sup> Articolo pubblicato su Open, intitolato “A Predappio con la maglietta *Auschwitzland*, condannata a pagare 9 mila euro” consultabile online al sito: <https://www.open.online/2019/02/28/a-predappio-con-la-maglietta-auschwitzland-condannata-a-pagare-9-mila-euro/>

<sup>468</sup> <https://www.huffingtonpost.it/cronaca/2023/04/25/news/indossare-una-t-shirt-con-scritto-auschwitzland-non-e-incitamento-allodio-11923665/>

<sup>469</sup> Sul punto si rinvia alla trattazione dedicata all'articolo 604-*bis* di cui al Capitolo 2, para 2.1.

di organizzazione, nonché l'aggravante del c.d. negazionismo<sup>470</sup> laddove questi fatti si fondano sulla negazione o sulla minimizzazione in modo grave della Shoah.

Inoltre, la Cassazione penale ha detto di recente<sup>471</sup> che l'organizzazione o associazione razzista di cui all'articolo 604-*bis* deve avere a che fare con gruppi attivi e presenti nella realtà fenomenica attuale, mentre laddove si tratti di condotte più rivolte ad atteggiamenti nostalgici verso realtà del passato – in particolare del fascismo – allora la legge di riferimento è la Legge Scelba.

Ciò che non traspare della sintesi giornalistica proposta rispetto a questo caso è la netta differenza che intercorre tra un orientamento neo-razzista di cui all'articolo 604-*bis* ovvero di cui alla L. Mancino e tra un orientamento *nostalgico* trattato dalla L. Scelba.

In conclusione – e questo vale per tutti i casi finora analizzati –

si potrebbe desumere che se i giornalisti avessero ben inquadrato i presupposti teorici-giuridici del caso, il lettore avrebbe avuto chiaro il quadro di riferimento normativo in cui inquadrare la vicenda e probabilmente la sua reazione sarebbe stata più razionale e meno *emotiva*<sup>472</sup>.

### **3. Il diritto penale come contro-narrazione: spunti sulla rappresentazione mediatica del contrasto penale all'antisemitismo**

Una volta ben compresa la disciplina penalistica di riferimento in tema di antisemitismo e aver visto concretamente come la stessa è stata applicata nel nostro ordinamento, occorre riflettere sulla rappresentazione mediatica del contrasto penale ai discorsi d'odio e alle discriminazioni antisemite, cercando di far luce sul ruolo che il diritto penale può assumere come *contro-narrazione* rispetto ai discorsi d'odio.

---

<sup>470</sup> Sul punto, vedi Capitolo 3 para 1.

<sup>471</sup> Sul punto, già citata, Cass pen., Sez. I, n. 7904 del 12 ottobre 2021

<sup>472</sup> Sul punto si rinvia infra para 2.1.

Dal punto di vista mediatico, infatti, l'odio e le sue degenerazioni sono argomenti particolarmente di tendenza, capaci di suscitare reazioni emozionali e istintive nei consociati. In particolare, l'odio antisemita è direttamente collegato a vicende traumatiche e piuttosto sconvolgenti del secolo scorso, capace di attecchire alla sensibilità del pubblico.

Riassume questo concetto efficacemente *Open*, prendendo posizione sul citato "caso *Auschwitzland*"<sup>473</sup>, enfatizzando le parole del Procuratore M. T. Cameli: "i fati della Seconda guerra mondiale, e in particolare dello sterminio degli ebrei, grondano di sangue e debbono sempre e solo suscitare rispetto a commozione".

I mezzi di comunicazione di massa fundamentalmente riferiscono ciò che la giustizia fa, la incalzano, la criticano o ne supportano l'azione, producendo un'amplificazione del fenomeno giurisdizionale<sup>474</sup>. All'interno del sistema dei *mass media*, il giornalismo riveste un ruolo importante, ma l'avvento della tecnologia ha reso marginali le modalità analogiche, soppiantandole con l'avvento di *internet* e dei *social network*.

Dall'analisi casistica passata in rassegna, infatti, emergono diverse piattaforme puramente virtuali (ad esempio, *Fanpage.it*, siti internet dei corrispondenti quotidiani cartacei, *Twitter*, *Facebook*) in cui le possibili *audience* alle notizie è sicuramente maggiore ed in continuo aumento rispetto ai canali di informazione più tradizionali.

Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del Regolamento GDPR<sup>475</sup>, richiamato dall'art. 2-octies del Codice *Privacy*.

---

<sup>473</sup> L'articolo è consultabile online al sito: <https://www.open.online/2023/01/12/forli-maglietta-auschwitzland-assoluzione-selene-ticchi/>

<sup>474</sup> Così, quasi testualmente, G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia* 2007, pag. 58.

<sup>475</sup> Reg. Eu. n. 679 del 2016, articolo 10: "Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati". "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli

In particolare, è lecito pubblicare gli atti processuali, riportare i contenuti delle udienze e l'esito di un processo, sempre che vi sia un interesse pubblico al fatto, che il fatto sia vero e l'esposizione abbia una forma civile. Inoltre, il giornalista può pubblicare anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso dall'interessato, quando vi è l'interesse pubblico, i dati sono stati raccolti in modo lecito e corretto, e la diffusione degli stessi avviene nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico<sup>476</sup>.

Passando dal processo di rito, che coinvolge il diritto penale, al "processo mediatico"<sup>477</sup> che riguarda il mondo della comunicazione, il pubblico viene influenzato e talvolta *diviso* dal quadro complessivo del caso restituito dai *mass media*<sup>478</sup>. È così che si dà vita a una sorta di "processo parallelo incurante delle regole e delle garanzie individuali, facendo leva sull'indignazione morale del pubblico e generando scandali. Nel tribunale mediatico il diritto rischia di rimanere imbrigliato nel giudizio dell'opinione pubblica, che trasforma automaticamente l'indagato in colpevole, negandogli il diritto alla presunzione d'innocenza, e travolgendo molti altri diritti fondamentali"<sup>479</sup>. Il processo mediatico permette potenzialmente a tutti di avere un ruolo, di formulare giudizi, concorrere a creare, peggiorare o migliorare la figura del colpevole che *da eventuale autore del delitto, si trasforma quasi in protagonista di un reality*<sup>480</sup>. Inoltre, è capace di

---

Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica".

<sup>476</sup> G. CAMERA, *Lezioni di diritto dell'informazione e deontologia della professione giornalistica*, in *I quaderno dell'ordine*, edizione aggiornata a giugno 2019, pag. 122.

<sup>477</sup> Come spiega, G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Archivio penale 2021*, n. 3, pag. 4, con il termine processo mediatico si allude ad un circuito giudiziario parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che si risolve nella celebrazione del processo sui mezzi di informazione attraverso l'imitazione (poco fedele all'originale) della dinamica processuale, che è indirizzata ad un fine analogo: ricostruire il fatto e, ancora di più, attribuire una responsabilità.

<sup>478</sup> Sul punto, vedi Capitolo 2 para 4

<sup>479</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Milano, il Mulino, 2022.

<sup>480</sup> S. DE NICOLA, S. INGROSSO, R. LOMBARDO, *Comunicazione mediatica e processo penale. Quale impatto sul processo e quali squilibrio tra le parti*, in *Archivio penale 2012*, n. 2, pag. 1 ss.

coinvolgere il pubblico ad ampio raggio, tanto è vero che i cittadini non presenti fisicamente in aula, acquisiscono facilmente conoscenza dell'attività dibattimentale attraverso la mediazione degli strumenti della carta stampata, della televisione, della radio<sup>481</sup>.

In questo contesto, ciò che muta è anche la *funzione* della comunicazione, che da *informativa* diviene *formativa*<sup>482</sup>, capace di veicolare valori e opinioni nei confronti di chi si imbatte in quella notizia.

Alla luce di questo rapporto controverso tra diritto penale, processo penale e processo mediatico<sup>483</sup> occorre riflettere su quale possa essere effettivamente il vantaggio di una *contro-narrazione* ponderata, attenta, precisa riguardo a un tema così difficile da afferrare, quale è l'antisemitismo.

Le contro-narrazioni, o narrazioni alternative, sono strumenti pensati per combattere i discorsi d'odio, screditando e decostruendo le narrazioni su cui si basano; inoltre, propongono narrazioni alternative basate sui diritti umani e sui valori democratici<sup>484</sup>.

Cercando di elaborare uno schema di intervento del diritto penale e dei mezzi di informazione in un possibile ruolo di *contro narratori*, è particolarmente utile il Manuale "*We Can*", elaborato e presentato nel

---

<sup>481</sup> **G. DI CHIARA**, *Televisione e dibattito penale. Esperienze e problemi della pubblicità mediata "tecnologica" in Italia*, in *Il Foro Italiano*, n. 6, 1998, p. 278. Come è stato affermato da **D. BAGNOLI**, *La cronaca nera in Italia. I perché della sua spettacolarizzazione*, Milano, Temperino Rosso Edizioni Fortini, 2016, pagg. 110-111, "il processo giurisdizionale ha un luogo deputato al suo svolgimento, mentre il processo mediatico non ha un luogo prestabilito; il primo ha un iter ben preciso, l'altro non ha limiti temporali, l'uno è celebrato da persone appositamente formate, mentre l'altro viene intentato da chiunque. Il processo tenuto nelle aule dei tribunali seleziona poi accuratamente i dati su cui fondare le decisioni, il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni elemento che possa arrivare ad un microfono o ad una telecamera per gettarlo nel calderone dell'informazione; i criteri di valutazione del primo sono frutto di lunghi studi forensi, nel processo mediatico molto spesso finiscono per valere molto anche l'intuizione e l'emotività.

<sup>482</sup> **G. P. VOENA**, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, in *Legislazione penale*, 19 ottobre 2020.

<sup>483</sup> Per un'analisi della fenomenologia del c.d. "processo penale mediatico" si rimanda al contributo di **G. GIOSTRA**, voce *Processo penale mediatico*, in *Enc. Dir., Annali*, X, 2017, pag 646 ss.

<sup>484</sup> Dal sito della campagna *Forget Normal. Embrace YOUman della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio*, consultabile online: <https://www.retecontrolodio.org/2023/03/04/forget-normal-embrace-youman-campagna/>

2017 dal Consiglio d'Europa all'interno della campagna *No hate speech movement*<sup>485</sup>.

L'obiettivo del Manuale è contrastare le narrazioni odiose “*non semplicemente raccontando storie diverse, ma costruendo e diffondendo racconti più veritieri del mondo che ci circonda, incoraggiando a sfidare il pregiudizio e pensare in modo critico*”<sup>486</sup>.

In particolare, il settimo capitolo è appositamente dedicato a fornire linee guida da seguire nell'implementazione di una contro narrazione, secondo un approccio *step-by-step*.

In primo luogo, il primo *step* è valutare la narrazione odiosa che si intende contrastare. In questa sede, è necessario esaminare nel dettaglio la narrazione, il contesto in cui è collocata, la sua diffusione e distribuzione mediatica.

Il secondo passo è progettare la contro-narrazione. In questo momento, è necessario assumere decisioni strategiche e selezionare gli argomenti che si desiderano utilizzare.

Il terzo *step* riguarda l'attuazione vera e propria della contro-narrazione, in cui si mette in atto l'intento progettato durante la seconda fase; in questo momento è necessario monitorare e valutare la contro narrazione elaborata nelle fasi precedenti.

Tenendo a mente i vari *step*, il primo della lista può dirsi compiuto; in effetti, è possibile delineare nel dettaglio tanto la disciplina penalistica in materia, contestualizzandola nei casi di cronaca e prestando attenzione alle modalità con cui gli stessi sono stati divulgati dai mezzi di informazione.

Per quanto riguarda il secondo passo, è necessario compiere diverse decisioni funzionali ad implementare il ruolo del diritto penale, in

---

<sup>485</sup> **COUNCIL OF EUROPE**, *We Can. Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narrative*, Revised edition 2017, consultabile online al sito: <https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives>

<sup>486</sup> Così si esprime il segretario generale del Consiglio d'Europa **T. JAGLAND**, nella prefazione al Manuale “We Can”.

collaborazione con il mondo della comunicazione, come *contro-narratore*.

Partendo dalla funzione della fattispecie incriminatrice, è stato osservato da autorevole dottrina<sup>487</sup> come essa – nel descrivere il fatto vietato – svolga tre fondamentali funzioni; quest'ultime, sono tutte ottimizzabili.

In primo luogo, *indica ai cittadini regole di condotta*, evidenziando i fatti vietati; in secondo luogo, *indica ai giudici a quali condizioni possono esercitare la potestà punitiva*; infine, *individua classi di fatti omogenei, ai quali applicare una determinata tipologia e quantità di pena*. Teoricamente, ciascuna delle tre funzioni potrebbe essere ottimizzata, e ciò è funzionale per andare a delineare le coordinate di fondo per delineare una contro-narrazione.

Ciò che rileva in questa sede è che *“l’obiettivo di una efficace comunicazione delle norme penali ai cittadini potrebbe essere meglio perseguito, semplificando al massimo il contenuto del precetto e spiegandolo con parole semplici e da chiunque comprensibili”*<sup>488</sup>.

Il punto a cui si potrebbe giungere, sarebbe quello di consolidare un *“diritto penale per i cittadini (...) fatto di regole di condotta formulate con linguaggio semplice, elementare e comprensibile a tutti”*<sup>489</sup>.

La capacità di lasciarsi comprendere è, infatti, una condizione fondamentale affinché la giustizia possa godere non tanto del consenso dei cittadini, quanto piuttosto della loro fiducia, questa sì necessaria per la legittimazione della giurisdizione<sup>490</sup>.

Non a caso, l'esigenza della comprensibilità della giustizia è racchiusa nelle linee guida che sono state elaborate nel 2018 dal Consiglio superiore della magistratura *“ai fini di una corretta comunicazione*

---

<sup>487</sup> Le funzioni della fattispecie incriminatrice e la ottimizzazione delle singole funzioni vengono trattate da F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *Lezioni di diritto penale. Parte speciale*, Seconda edizione, Giappichelli, pag. 7 ss.

<sup>488</sup> F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *ivi*, pag. 8.

<sup>489</sup> F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *ivi*.

<sup>490</sup> L. FERRAJOLI, *Giurisdizione e consenso*, in *Questione Giustizia* 2009, n. 4, 9 ss.

*istituzionale*<sup>491</sup>, alla redazione delle quali hanno partecipato anche giornalisti e scrittori.

Per quello che riguarda i rapporti tra la giustizia e i *mass media*, le citate linee guida perseguono anche l'obiettivo di garantire che i *media* abbiano un corretto accesso alle notizie sull'esercizio della giurisdizione, in modo tale garantire trasparenza e comprensibilità delle stesse.

L'idea di fondo alla base delle linee guida è di *“instaurare un circuito virtuoso che consenta di avere migliore consapevolezza di come il servizio giustizia è percepito dall'esterno, in un'ottica di progressivo miglioramento delle prestazioni e della stessa comunicazione. Da ciò la proposta di creare una rete tra gli incaricati della comunicazione, per lo scambio di iniziative e di buone prassi (da porre a disposizione nel web), nonché per la ricerca di soluzioni comuni e condivise a problematiche connesse alla comunicazione”*<sup>492</sup>.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo *step*, si tenga a mente che nell'autunno del 2021 è stata presentata la già citata Strategia nazionale di lotta all'antisemitismo<sup>493</sup>, i cui elementi portanti sono il coordinamento e la promozione di una concreta collaborazione tra le istituzioni, le comunità ebraiche, il mondo della cultura, delle università, della scuola, della formazione, del sociale, dello sport, dei *media*, della politica<sup>494</sup>.

In effetti, la Strategia nazionale si articola in un processo composto da vari passaggi funzionali ad implementare una *contro narrazione* al fenomeno antisemita: conoscenza/comprendimento delle radici storiche e caratterizzazioni del fenomeno; valutazione e misurazione del

---

<sup>491</sup> *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale* (delibera 11.7.2018)

<sup>492</sup> *Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, ivi, parte I, Principi e considerazioni generali.

<sup>493</sup> Sul punto vedi Capitolo 2, para 4.

<sup>494</sup> **L. SEGRE**, *Relazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, Doc. XVI, n. 11, in *Senato della Repubblica*, pag. 40 ss.

fenomeno; inquadramento/comprendimento del problema nel contesto italiano.

Quest'ultima si inserisce nel quadro più generale delineato nel Parere n. 2 della European Union Agency for Fundamental Rights (F.R.A.), secondo il quale *“gli Stati membri dovrebbero cooperare sistematicamente con le comunità ebraiche sulla sicurezza e la protezione dei loro siti. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad attuare misure di sicurezza e a garantire che le organizzazioni che se ne occupano a beneficio delle comunità ebraiche ricevano finanziamenti adeguati. La UE e i suoi Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e periodicamente l'evoluzione dei reati generati dall'odio e della percezione della propria sicurezza tra gli ebrei, anche attraverso indagini sui diversi aspetti della vittimizzazione, per contribuire a valutare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate*<sup>495</sup>.

Da questi dati emerge la necessità di intervenire sull'argomento in modo coeso, armonizzando le scelte compiute dal diritto penale e la comunicazione mediatica che viene offerta delle stesse<sup>496</sup>.

---

<sup>495</sup> EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Esperienze e percezioni di antisemitismo. Seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall'odio subiti dagli ebrei nella UE*, consultabile online al sito: [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary\\_it.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_it.pdf)

<sup>496</sup> Ciò che è necessario implementare in questo contesto è la capacità di comunicare e di saper comunicare *bene*. In questo senso, la sociologia della comunicazione, in particolare **G. BOCCIA ARTIERI, F. COLOMBO, G. GILI**, *op cit p. 33*, capitolo VI spiega in modo molto chiaro la necessità di implementare una competenza comunicativa, connotandola in modo particolare. La competenza comunicativa può essere declinata in diversi termini, vale a dire competenza sul contenuto, espressiva, pragmatica e situazionale, socioculturale e mediale. Per quanto riguarda la competenza sul contenuto, si intende letteralmente *“sapere quello che si dice e parlare con cognizione di causa”*, avendo cioè un certo grado di conoscenza diretta o indiretta dell'oggetto o del tema della discussione. La competenza espressiva si riferisce alla capacità di comunicare attraverso un linguaggio verbale adeguato. La competenza pragmatica e situazionale comprende la capacità e le abilità necessarie a tener conto adeguatamente degli interlocutori, degli scopi, delle norme e dei ruoli che caratterizzano le specifiche situazioni interattive nelle quali i soggetti sono coinvolti. La competenza socioculturale è necessaria al fine di orientare la comunicazione nel modo più opportuno a seconda delle diverse situazioni interattive, riconoscendo *status* e ruoli sociali. Infine, la competenza mediale riguarda la capacità di utilizzare l'apparato mediatico e informatico per divulgare conoscenze e per potersi informare. Intervenire sul grado di competenza in questo campo è un passo da compiere necessariamente in ottica di maggior chiarezza di contenuti ed implementazione di una contro-narrazione efficace.

Infine, come afferma il citato Manuale “*We Can*”, occorre tenere a mente che le narrazioni alternative “*rafforzano idee positive, inclusive e costruttive e mirano a raggiungere l’intera popolazione, compresi coloro che pronunciano discorsi d’odio e che possono quindi essere persuasi da una nuova visione della realtà*”<sup>497</sup>.

---

<sup>497</sup> COUNCIL OF EUROPE, *We Can. Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narrative*, op. cit. pag 136, pag. 160.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto è emerso dal presente studio, il quadro delle figure di reato introdotte dal legislatore italiano per reprimere le manifestazioni d'odio e gli atti di discriminazione – in particolare i discorsi d'odio antisemiti – risulta vasto, complesso, a tratti intricato e ridondante, al punto tale da ritenere ben probabile che il diritto penale non costituisca sempre lo strumento migliore per risolvere tensioni e appianare i contrasti in questo ambito<sup>498</sup>; esso, inoltre, è necessariamente contenuto dal bilanciamento con il diritto fondamentale di manifestazione del pensiero, e da altre imprescindibili garanzie penalistiche. Allo stesso modo, il fenomeno antisemita si dimostra particolarmente complicato da intercettare ed interpretare prima ancora di una sua valutazione di tipicità penale, soprattutto nella sua variante *nascosta*.

I casi concreti passati in rassegna dimostrano che, spesso, è difficile riuscire a individuare comportamenti antisemiti idonei ad integrare il precetto e capaci di condurre a condanna, a causa della farraginosità del concetto stesso di *antisemitismo*, ancora privo di una definizione onnicomprensiva in grado di orientare i pratici del diritto penale nell'individuazione di condotte antisemite e nella corretta costruzione delle relative imputazioni.

L'articolo 604-*bis* è volto a reprimere genericamente tutte le forme di discriminazione e violenza commesse per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e pertanto si potrebbe discutere se effettivamente siano ancora utili le due disposizioni ovvero se sia più efficace far confluire nell'articolo 604-*bis* la legge Scelba, cercando di ridurre al minimo i dubbi interpretativi e migliorando, in questo modo, l'efficacia applicativa della normativa in esame.

La scelta metodologica intrapresa ha permesso di incrociare la prospettiva giuridica a quella comunicativa, per cercare di verificare concretamente in che modo la disciplina penalistica vigente trovi

---

<sup>498</sup> Così, quasi testualmente, F. BASILE, *op. cit.*, pag. 68.

applicazione nei casi concreti e quali possono essere le vie da percorrere per cercare di prevenire o almeno indebolire l'odio antiebraico.

Alla luce di questa analisi incrociata, ciò che si richiede è di contrastare la propaganda d'odio e i discorsi d'odio antisemiti attraverso strumenti di *contro-narrazione*, rinforzando anche la legislazione (passata in rassegna) in materia di contrasto all'antisemitismo e alle altre forme di discriminazione e apologia di nazi-fascismo.

Vista la poliedricità del fenomeno in questione, il presente studio ha cercato di individuare dei percorsi paralleli e complementari al diritto penale, utili per contrastare l'odio antisemita.

In questa sede, ciò che risulta necessario è un dibattito *extra* penalistico, capace di creare una sinergia tra sociologi, esperti dei media, storici della cultura ebraica, in modo tale da poter aiutare il giudice a decrittare l'antisemitismo, specialmente nella sua variante *nascosta*, per poterla poi ricondurre alle fattispecie codicistiche o meno.

Come spunti operativi *pro futuro* in ottica di implementazione di una strategia comunicativa virtuosa in questa materia – ipotizzando strumenti alternativi (o complementari) al diritto penale – emerge la necessità di sfruttare al meglio le caratteristiche favorevoli dei mezzi di comunicazione, specialmente se *virtuali*, per cercare di sensibilizzare gli attori della politica, del diritto e dei media al fine di individuare il fenomeno antisemita con maggiore facilità.

Al netto di una semplificazione della normativa penalistica di riferimento, si potrebbe ipotizzare una strategia comunicativa volta ad intervenire sul linguaggio e il modo in cui i casi di asserito antisemitismo vengono comunicati a livello mediatico; un linguaggio giuridico estremamente tecnico e puntuale si dimostra infatti poco comprensibile ai più. Se si rendesse il diritto penale maggiormente comprensibile e fruibile, in un tema delicato quale le discriminazioni antisemite,

potrebbe essere poi maggiormente *divulgabile* nel momento in cui si va a raccontare il contrasto penale allo stesso<sup>499</sup>.

In effetti, tenendo a mente come esemplificazioni i casi di cronaca passati precedentemente in rassegna<sup>500</sup>, si potrebbe ipotizzare uno spazio dedicato nei racconti giornalistici ad un inquadramento semplificato delle fattispecie di riferimento applicate e non, in modo tale da offrire una chiave di lettura più precisa. Sul punto sono state già evidenziate buone prassi giornalistiche<sup>501</sup>, con l'auspicio che altri mezzi di comunicazione abbraccino iniziative volte ad una comunicazione ponderata del fenomeno in questione.

Un'altra possibile strategia sul versante giornalistico potrebbe essere quella di implementare il c.d. *slow journalism*, nel senso di “*giornalismo lento, che persegue un'elaborazione accurata e meditata delle notizie e delle informazioni raccolte*”<sup>502</sup>.

Cercare di approcciarsi a temi complessi, quali l'ostilità antiebraica e la risposta penale alla stessa, adottando una tecnica giornalistica capace di

---

<sup>499</sup> Come spiega chiaramente **E. FASSONE**, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l'etica della relazione*, in *Questione giustizia*, 2018, consultabile online: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-esempio-virtuoso-di-comunicazione-l-etica-della-relazione-612.php>: Forse non ce ne rendiamo conto, ma i nostri provvedimenti – l'unico strumento con il quale, secondo il vecchio precetto, ci sarebbe consentito di “comunicare” con il mondo – offrono di noi un'immagine pesantemente fuori del tempo, che ritorna in quelle malaccorte interviste televisive, nelle quali il gergo iniziatico viene talvolta reso ancor più rugginoso dalla perentorietà priva di cautele. In tanto paludato linguaggio (che, a onor del vero, si riverbera sul, e si nutre del, linguaggio legislativo) si staglia un piccolo gioiello normativo che ci ricorda come deve essere il nostro *comunicare* professionale. Mi riferisco al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale, molto meno analizzato dei tormentati commi successivi, là dove chiede al giudice, nella sentenza, di dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Quel “*dare conto*” è un prezioso compendio di procedura democratica, una consapevolezza che il decidere appartiene alle funzioni superiori, ma al tempo stesso è sottomesso alla responsabilità di presentarsi ad un ideale uditorio della ragione, che è chiamato a consentire con il percorso mentale seguito. Quel “*dare conto*” è presente anche in ogni altro “comunicare”, in particolare in quella accezione dalla quale abbiamo preso le mosse. Se nell'articolo 192 esso rivela i percorsi mentali dell'estensore, nella nuova accezione esso manifesta la considerazione che il magistrato ha della dignità del suo interlocutore. All'uditorio della ragione si sostituisce l'uditorio dell'umanità. Un collega raccontava che il complimento più gradito ricevuto da un cittadino, destinatario del suo operato, era la frase «mi ha dato torto, ma mi ha trattato con rispetto».

<sup>500</sup> Sul punto, vedi Capitolo 2 para 4.

<sup>501</sup> Le buone prassi in questione sono state oggetto di trattazione specifica durante il corso di formazione per giuristi del progetto HIDEANDOLA, in particolare **A. VALLINI**, *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso del nuovo antisemitismo*, 12 maggio 2023, Università di Pisa.

<sup>502</sup> *Slow Journalism*, Neologismi (2018) in *Enciclopedia Treccani*.

approfondire il tema in questione, studiarlo e riprodurlo in modo più analitico, potrebbe attribuire al mondo della comunicazione un ruolo da *mediatore*, senza innescare reazioni emozionali nel lettore ma piuttosto incentivandolo ad una valutazione critica dei fatti.

Ciò che si dovrebbe tentare è proporre una narrazione non soltanto limitata a selezionare i contenuti legati a tematiche *appeal* e capaci di generare *audience*, ma che presta la giusta attenzione anche ad un inquadramento tecnico-giuridico della notizia; in questo modo si potrà fare chiarezza su temi difficili da afferrare, soprattutto in una materia quale è il diritto penale antidiscriminatorio applicato al fenomeno antisemita. Il dato che si riscontra, infatti, è una preminente attenzione mediatica ai *grandi eventi*, quali la *Shoah* e il Giorno della Memoria, che finiscono per restituire un'immagine che rappresenta gli ebrei come una comunità asfittica di *quasi tutti morti*, che rischia talvolta di generare antipatie.

La rappresentazione mediatica di tali contenuti a discapito di altri (quali ad esempio, la Resistenza degli ebrei, la loro cultura, le loro tradizioni, la permanenza dei pregiudizi antiebraici, e così via) influisce di conseguenza sull'immaginario pubblico<sup>503</sup>.

Invero, per cercare di intervenire sul problema alla radice, si ritiene che diffondere le tradizioni, la cultura e la realtà delle comunità ebraiche non può che condurre a un indebolimento del pregiudizio antisemita<sup>504</sup>. Ciò che si potrebbe rafforzare è una narrazione che non si limiti alla

---

<sup>503</sup> A ben vedere, come emerge plasticamente dall'ultima indagine demoscopica – iniziata dieci anni fa e ripetuta ogni anno – svolta su un campione nazionale di italiani sul significato del Giorno della Memoria e sulla percezione dell'antisemitismo in Italia, il 61% degli italiani conosce il significato della data 27 gennaio, ma soltanto il 42% degli italiani dimostra contezza della presenza diffusa del sentimento antisemita in Italia. L'indagine è stata realizzata da SWG con la collaborazione di Pagine Ebraiche ed è interamente consultabile al sito: <https://moked.it/blog/2023/01/25/gli-italiani-e-il-giorno-della-memoria-piu-consapevoli-ma-meno-coinvolti/>

<sup>504</sup> Invero, il linguaggio dell'antisemitismo è strutturalmente fondato sulla costruzione di un'icona negativa e non risponde alla realtà vera e propria dell'ebreo fisico o delle comunità ebraiche cui è riconducibile, incoraggiando un linguaggio intriso di stereotipi, pregiudizi e falsi miti. Ad esempio, non è inusuale percepire nel discorso pubblico antisemita una visione degli ebrei come collettività indistinta, omogenea, che ha operato in maniera malevola nel corso della storia e che continua a farlo tutt'ora.

commemorazione dell'olocausto o alla *omogenizzazione* del gruppo ma rappresenti la comunità ebraica come una comunità viva, con il proprio bagaglio storico e culturale, come collettività piuttosto articolata al suo interno. Avere conoscenza della storia, del modo in cui il mondo ebraico è entrato in interazione con la nostra cultura e società è il primo passo per tentare di scardinare una visione degli ebrei come distorta e non rispondente alla dinamica degli avvenimenti storici che hanno interessato questa parte di popolazione<sup>505</sup>.

Le questioni che rimangono comunque aperte sono state efficacemente riassunte dal citato *Report* "HIDEANDOLA"<sup>506</sup>.

In primo luogo, si avverte l'esigenza di recuperare le buone pratiche del giornalismo, rafforzando la formazione dei giornalisti su temi complessi quali il negazionismo o la teoria del complotto, al fine di evitare generalizzazioni e banalizzazioni del racconto. Inoltre, ciò che si richiede al giornalismo – e in generale a tutte le istituzioni – è di non soffermarsi soltanto sull'evento accaduto e all'indignazione intorno ad esso, favorendo piuttosto una narrazione che porti dalla diffidenza all'accettazione delle differenze.

Ancora, si potrebbe ripensare al connubio tra il diritto penale e il modo in cui esso viene comunicato anche nell'ottica di implementare una contro narrazione per sortire effetti positivi anche il coloro che sono direttamente responsabili di *hate speeches*, al fine di una loro responsabilizzazione.

Da ultimo, e come spunto di una riflessione aperta, ciò che si può concludere è che certi stereotipi e pregiudizi sono talmente radicati nella

---

<sup>505</sup> In termini simili, si esprimono i redattori della Relazione annuale sull'antisemitismo in Italia, a cura dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC relativa all'anno 2022, nella parte in cui affermano che il contrasto all'antisemitismo deve essere associato ad un forte rilancio del rispetto, della conoscenza, dell'educazione, dell'accoglienza e al rispetto verso gli altri. I redattori sono **B. GUETTA**, responsabile dell'Osservatorio antisemitismo, **S. GATTI**, **M. H. CAMBRUZZI**.

<sup>506</sup> **G. BUONCOMPAGNI**, Primo Report "HIDEANDOLA". Indagine quanti-qualitativa della copertura informatica del fenomeno dell'antisemitismo in Italia (2017-2021), consultabile online al sito: <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quanti-qualitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf>, pag 35.

società da rendere noi stessi portatori degli stessi; in effetti, la consapevolezza alla quale si giunge è che i condizionamenti culturali antichi possono operare anche in noi a livelli non consapevoli, fungendo da “prova di cultura” di manifestazioni di antisemitismo che rimangono tutt’ora preponderanti nella società contemporanea.

*“Non temo l’antisemita in sé, ma temo l’antisemita in me”<sup>507</sup>.*

---

<sup>507</sup> Parafrasi di una famosa battuta di **G. P. ALLOISO**, proposta da **A. VALLINI** durante Il Corso di formazione per giuristi del progetto HIDEANDOLA, *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso del nuovo antisemitismo*, 12 maggio 2023, Università di Pisa.

## BIBLIOGRAFIA

- A. COSTANTINI, *Dalla tutela dell'individua alla tutela della verità della notizia: il ruolo controverso del diritto penale di fronte alla propagazione di contenuti pericolosi online*, Testo rielaborato dell'intervento svolto durante l'ottavo incontro della *Scuola di Cittadinanza 2021 Torino-Cuneo*, dal titolo *La libertà di manifestazione del pensiero nel tempo dell'emergenza e nell'età della rete: potenzialità e limiti del controllo penale*
- A. DI MARTINO, *Assassini della memoria: strategie argomentative in tema di rilevanza (penale?) del negazionismo*, in AA.VV *Per un manifesto del neoilluminismo penale*, a cura di G. COCCO, Cedam-wolter kluwer, p. 191 ss.
- A. FOA, *Antisemitismo e antigioiudaismo*, in *Enciclopedia italiana*, VII appendice, 2006.
- A. GALLUCCIO, *Il saluto fascista è reato? L'attuale panorama normativo e giurisprudenziale ricostruito dal tribunale di Milano, in una sentenza di condanna*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.
- A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020
- A. GAMBERINI, G. INSOLERA, *Legislazione penale compulsiva, buone ragioni e altro, A proposito della riforma dei reati di opinione*, in G. INSOLERA, a cura di, *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, pp. 135 ss.;
- A. GAMBERINI, *La crisi della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della giustizia penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, p. 2
- A. MACCHIA, *negazionismo, discriminazione e crimini d'odio: verso nuove frontiere?* In *Cass. pen.*, fasc. 1, 1° GENNAIO 2022, p. 26
- A. NOCERA, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo. Tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010-2018, p. 3.
- A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?* in *Diritto penale contemporaneo* 3/2013, p. 1 ss.
- A. SALERNO, sub *Art 604-bis c.p.* in AA.VV. *Codice penale commentato*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Veneziani
- A. SPATUZZI, *Hate speech e tutela della persona. Tra incertezza del paradigma e declinabilità dei rimedi*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc.2, 1° giugno 2021, p. 888.

- A. SPENA, *La libertà di espressione e i reati di opinione*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2007, 728 ss
- A. SPENA, *La parola-odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia*, Annuario di scienze penalistiche, 2016, p. 577 ss.
- A. TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana*, Itinerari di diritto penale, Maggio 2015, p. 78.
- A. VALLINI, *Criminalizzare l'hate speech per scongiurare la collective violence? Ipotesi di lavoro intorno al reato di "propaganda razzista"*, in *Studi sulla questione criminale*, XV, n. 1, 2020, p. 34 ss.
- A. VALLINI, *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso del nuovo antisemitismo*, 12 maggio 2023, Università di Pisa.
- A. WEBER, *Manual on Hate Speech*, in *Council of Europe Publishing*, 2009, p.3.
- B. G. BELLO, *Riflessioni critiche sulla legislazione penale italiana contro il discorso d'odio nel sistema multilivello: la prospettiva del paradigma del social working law*, in *Ragion pratica/ISSN 1720-2396*, Fasc. 2, dicembre 2019, p. 542
- B. SERGIO, sub 604-ter, in *Codice penale commentato 2023*, Giuffrè Francis Lefevre
- C. DEL BÒ, *Menzogne che non si possono perdonare ma nemmeno punire. Alcune osservazioni filosofiche sul reato di negazionismo*, in *Criminalia*, 2013, p. 288.
- C. E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. proc. e pen.*, 1989, p. 489 ss
- C. LEONE, *Antisemitismo nella Vienna fin de siècle. La figura del sindaco Karl Lueger*, Milano, Giuntina, 2010.
- C. MAZZUCATO, *Il diritto penale italiano e gli hate crimes al convegno preventing and responding to hate crimes: the italian experience*, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2012
- C. MUTTI, *L'equivoco del semitismo e dell'antisemitismo*, in *Eurasia, rivista di studi geopolitici*, 2009.
- D. BAGNOLI, *La cronaca nera in Italia. I perché della sua spettacolarizzazione*, Milano, Temperino Rosso Edizioni Fortini, 2016, pagg. 110-111.
- D. NOTARO, *Neofascismo e dintorni, "resistenza" della dimensione offensiva sul tipo criminoso*, in *La legislazione penale*, ISSN: 2421-552X, 17.1.2020, p. 3 ss.

- D. PULITANO, *Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4/2015, p. 326 ss.
- E. COLLOTTI, *Il Fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- E. DOLCINI, *Omofobia e legge penale. Note a margine di alcune recenti proposte di legge* (2011), in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 54, p. 24 ss.
- E. DOLCINI, sub Art. 604-bis c.p., in AA.VV, *Codice penale commentato*, diretto da E. DOLCINI e G. L. GATTA
- E. FASSONE, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l'etica della relazione*, in *Questione giustizia*, 2018
- E. FRONZA, A. GAMBERINI, *Le ragioni che contrastano l'introduzione del negazionismo come reato*, in *Dir. pen. cont.* 2013, p. 1 ss.
- E. FRONZA, *Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2016, p. 1018.
- E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, Giuffr  editore, 2012
- E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in *Ragion pratica*, 30 giugno 2008, p. 30.
- E. FRONZA, *Memory and Punishment. Historical denialism, free speech and the limits of criminal law*, Springer, 2018, pag. 4
- E. FRONZA, *Profili penalistici del negazionismo*, in *Riv. It. Dir. e proc. pen.* 1999, 03, P. 1035.
- E. FRONZA, *Tempo, memoria e diritto penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4/2018, p. 332
- F. BASILE, *Ti odio, "in nome di Dio". L'incriminazione dell'odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana*, in *DPU - Diritto penale e Uomo – Criminal Law and Human Condition*,
- F. BELLAGAMBA, *Dalla criminalizzazione dei discorsi d'odio all'aggravante del negazionismo: nient'altro che un prodotto della legislazione penale simbolica?* In *disCrimen* dal 14.1.2018, p. 5 ss.
- F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *Lezioni di diritto penale. Parte speciale*, Seconda edizione, Giappichelli
- F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *Lezioni di diritto penale. Parte speciale*, Seconda edizione, Giappichelli, pag. 7 ss.
- F. GERMINARIO, *Dalla razza biologica alla razza culturale, l'antisemitismo contemporaneo*, Trieste, Asterios abiblio editore, 2019

- F. MANTOVANI, *Diritto penale parte generale*, Wolters Kluwer Italia, Undicesima edizione
- F. SPACCASASSI, *Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi “Scelba” e “Mancino”*, in *Questione giustizia*, marzo 2022, p. 5 ss.
- G. CAMERA, *Lezioni di diritto dell’informazione e deontologia della professione giornalistica*, in *I quaderno dell’ordine*, edizione aggiornata a giugno 2019, pag. 122.
- G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?* in *Archivio penale 2021*, n. 3, p. 4
- G. CANZIO, *2021: Una svolta storica. Dalle provvidenze a favore delle vittime delle persecuzioni razziali alla strategia nazionale di contrasto all’antisemitismo*, in *Criminalia*, 2020, p. 63
- G. DE FRANCESCO, *Commento al D.l. 26/04/1993 cov. Con modifiche dalla l. n. 205/93*, LP, 2, 1994,
- G. DI CHIARA, *Televisione e dibattimento penale. Esperienze e problemi della pubblicità mediata “tecnologica” in Italia*, in *Il Foro Italiano*, n. 6, 1998, p. 278.
- G. E. VIGEVANI, *Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in *Rivista di diritto dei media 1/2019*, pag 2 ss.
- G. FIANDANCA, *Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”* in *RIDPP*, 2007, p. 546 ss.
- G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media 3/2018*, p. 4
- G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia 2007*, p. 58 ss.
- G. GOMETZ, *L’odio proibito: la repressione giuridica dell’hate speech*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 32 del 2017, p. 14
- G. INSOLERA, *Tempo, memoria e diritto penale. Quale memoria per il diritto penale?* In *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 7
- G. L. GATTA, *Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza penale del negazionismo (come circostanza aggravante)*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 1 ss.
- G. LUZZATTO VOGHERA, *“Definizioni e fenomenologia della narrazione antisemita”*, presentato durante il corso di formazione per giuristi *Discriminazioni, giustizia penale e media. Lo strano caso dell’antisemitismo nascosto*, Pisa, 28 aprile 2023.

- G. LUZZATTO VOGHERA, *L'ebreo inventato. Luoghi comuni, pregiudizi, stereotipi* a cura di S. Meghnagi e R. Di Castro, Giunta, 2021.
- G. MININI, *Psicologia e media*, Milano, Editori Laterza, 2004.
- G. P. VOENA, *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, in *Legislazione penale*, 19 ottobre 2020.
- G. PAGLIARULO, *La tutela penale contro le discriminazioni razziali*, in *Archivio penale* 2014, n. 3, p. 3.
- G. PAVICH, A. BONOMI, *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a Costituzione la normativa vigente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014. Pag 3 ss.
- G. PUGLISI, *A margine dell'aggravante del negazionismo: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, p. 6
- G. VALENZA, *Il giornalista come mediatore culturale*, in *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU)*, 2016, consultabile online:  
<https://www.scielo.br/j/remhu/a/5MvGS77ZJVNXWQ4mHJLLXxB/?lang=it>
- G. ZICCARDI, *Il contrasto dell'odio online: possibili rimedi*, in *Lessico di etica pubblica*, (2018) – ISSN 2039-2206
- H. ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, Feltrinelli Editore, 2015.
- H. ROUSSO, *La syndrome de Vichy*, Parigi, 1987, p. 151.
- I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ E G. MARTINEZ, *Countering online hate speech*, Parigi, 2015, 13 ss.
- K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, vol. I, Roma, Armando, 1973
- L. BIANCHI, *Complotti! Da Quanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto*, Minimumfax, 2021
- L. BUSCEMA, *Giustizia riparativa e negazionismo: ricordare, rimediare e riflettere per riconciliare*, in *Sistema penale*, 6/2022, pag. 114
- L. FERRAJOLI, *Giurisdizione e consenso*, in *Questione Giustizia* 2009, n. 4, 9 ss.
- L. FERRAJOLI, *I diritti fondamentali come dimensioni della democrazia costituzionale*, in *Ricerche giuridiche*, Vol. 3, Num. 2, Dicembre 2014, ISSN 2281-6100

- L. GOISIS, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, Jovene editore, 2019
- L. GOISIS, *Crimini d'odio. Il Senato approva la mozione per l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, in *Diritto Penale e Uomo*, fasc. 12/2019, p. 28.
- L. GOISIS, *Omofobia e diritto penale: i profili comparatistici*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, p. 3 ss
- L. GOISIS, *Un diritto penale antidiscriminatorio?* in *GenIUS 2021-2*
- L. SEGRE, *Relazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, Doc. XVI, n. 11, in *Senato della Repubblica*, pag. 40 ss.
- L. WIRTH, *The problem of Minority Group*, in R. LINTON (Ed.), *The science of Man in the World Crisis*, in *Columbia University Press*, New York, 1945, p. 347
- M. BASSINI, Cass., Sez. I, n. 3808 del 2022, in *Law and Policy of the Media in a Comparative Perspective*.
- M. CAPUTO, *la "menzogna di Auschwitz", le "verità" del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo, tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, p. 2 ss.
- M. D'AMICO, *La Costituzione non odia: sui limiti costituzionali ai discorsi d'odio*, in AA. VV. *Il linguaggio dell'odio. Fra memoria e attualità* a cura di G. ZAFREBELSKY e M. D'AMICO, p. 141
- M. DONINI, *"Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offence" di Joel Feinberg*, a cura di A. CADOPPI, *Laicità, valori e diritto penale*, Milano, 2010, p. 92.
- M. DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare*, in *Studi sulla questione criminale*, II, n. 2, 2, 2007, pag 59-60
- M. LA ROSA, *I crimini contro l'ospitalità: vecchi e nuovi paradigmi di diritto penale*, in *Criminalia 2008*, p. 417 ss
- M. MONTANARI, *L'attuazione italiana della decisione quadro 2008/913/GAI in materia di negazionismo, nel Rapporto della Commissione europea*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 febbraio 2014.

- M. PELISSERO, *Discriminazione, razzismo e il diritto penale fragile*, in *Diritto penale e processo*, 8/2020, p. 1020
- M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni e incoerenze sistematiche (I-II)*, in *Dir. pen. Proc.*, 2006, 8-10, p. 960 ss;
- M. SANTERINI, *I mille volti del neo-antisemitismo*, in *Vita e pensiero* 2, 2020, p. 14.
- P. CAROLI, *Il tribunale di Milano applica l'aggravante di discriminazione razziale all'omofobia*, commento alla sentenza del Trib. Milano, 20 ottobre 2022, in *Sistema penale*, 10 gennaio 2023
- R. BROWN, *La psicologia del pregiudizio*, Bologna, Il Mulino, 2013
- R. ROVEDA, *Fascismo e antisemitismo. Premesse e conseguenze delle leggi razziali*, Pearson
- S. BERNARDI, *Il nuovo principio della 'riserva di codice' e le modifiche al Codice penale: scheda illustrativa*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018.
- S. CANESTRARI, *Libertà di espressione e libertà religiosa: tensioni attuali e profili penali*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 2016, p. 934
- S. CHIRICO, L. GORI, I. ESPOSITO, *Quando l'odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes*, in *Inserito di polizia moderna*, in *Mensile ufficiale della Polizia di Stato*, Roma, 2020.
- S. D'AURIA, *Gli ultras: analisi globale del fenomeno e delle politiche di contrasto allo stesso*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2009, pag. 57 ss.
- S. DE FLAMMENIS, *Riflessioni sull'aggravante del negazionismo: offensività della condotta e valori in campo*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2016, p. 5.
- S. DE NICOLA, S. INGROSSO, R. LOMBARDO, *Comunicazione mediatica e processo penale. Quale impatto sul processo e quali squilibrio tra le parti*, in *Archivio penale* 2012, n. 2, pag. 1 ss.
- S. MOCCIA, *Delitti contro l'ordine pubblico*, Edizioni scientifiche italiane, 2007.
- S. MOCCIA, *La perenne emergenza, Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
- S. PASTA, M. SANTERINI, E. FORZINETTI, M. L. DELLA VEDOVA, *Antisemitismo e Covid-19 in Twitter. La ricerca dell'odio online tra automatismi e valutazione qualitativa*, in *Form@re open Journal per la formazione in rete*, Università Cattolica del Sacro Cuore

T. PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida dir.*, 2006, fasc. 14, pp. 23 ss

T. STAFFORD., *Psychology: Why bad news dominates the headlines*, 29 luglio 2014. Disponibile sul sito: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

V. KLEMPERER, *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo*, Firenze, Giuntina, 1999 (1947)

V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Milano, il Mulino, 2022, pag. 9.

V. PISANTY, *Sul negazionismo. Studi e ricerche*, in *Italia contemporanea*, settembre 1998, n. 212, p. 525 ss.

W. HASSEMER, *Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale*, Bologna, 2012, Il mulino, pag. 21 ss.

- <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/antisemitism>
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti/hideandola-sintesi-del-progetto/>
- <https://hideandola.jus.unipi.it>
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/antisemitismo/#termini>
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/antisemitismo/>
- <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf>
- <https://holocaustremembrance.com>
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/argentina-la-federazione-calcistica-adotta-la-definizione-di-antisemitismo-dellihra/>
- <https://jerusalemdeclaration.org/>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf>
- <http://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia/?anno=2022>
- <https://wearesocial.com/it/blog/2022/01/digital-2022-i-dati-globali/>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065&qid=1666857835014>
- <https://www.adl.org/resources/hate-symbols/search>

- <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- [https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2021/03/Relazione\\_annuale\\_2020\\_STAMPA-1.pdf](https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2021/03/Relazione_annuale_2020_STAMPA-1.pdf)
- <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Commissioni/0-00143.htm>
- [https://11ght.com/Toxicity\\_during\\_coronavirus\\_Report-L1ght.pdf](https://11ght.com/Toxicity_during_coronavirus_Report-L1ght.pdf)
- <https://www.unar.it/portale/documents/20125/71156/Report-finale-Mediavox-odio-antireligioso.pdf/f6e64bfa-9950-fc49-ded7-f9a1c7d088d8?t=1620814166247>
- <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf>
- <https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288>
- <https://hideandola.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2023/02/Atti-contro-gli-ebrei-in-Italia-rappresentazione-dellebraismo-e-dellantisemitismo-attraverso-telegiornali-e-quotidiani-italiani-1.pdf>
- <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quantitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf>
- <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>
- <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/framework-decision-on-combating-certain-forms-and-expressions-of-racism-and-xenophobia-by-means-of-criminal-law.html>
- <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial>

- [https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6750-dalla-cassazione-alcune-indicazioni-per-individuare-il-discrimine-tra-il-delitto-di-esibizionismo-r#\\_ftnref23](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6750-dalla-cassazione-alcune-indicazioni-per-individuare-il-discrimine-tra-il-delitto-di-esibizionismo-r#_ftnref23)
- [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)
- <https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/01/Liliana-Segre.pdf>
- <https://www.sissco.it/>
- <https://www.osce.org/odihr/411074>
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia/>
- [https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo\\_def.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo_def.pdf)
- <https://www.scielo.br/j/remhu/a/5MvGS77ZJVNXWQ4mHJLLXxB/?lang=it>
- <https://www.ilpost.it/2022/12/01/reato-saluto-fascista/>
- <https://www.editorialedomani.it/idee/cultura/la-resistenza-dimenticata-degli-ebrei-in-italia-jvqpvxj0>
- <https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/intellettuali-antigiudaismo-vito-mancuso-t1tagiy>
- [https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20Ita1%20Communications-Censis\\_def.pdf](https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Rapporto%20Ita1%20Communications-Censis_def.pdf)
- <https://www.retecontrolodio.org/cmswp/wp-content/uploads/2023/01/Mappa-dellIntolleranza-7.pdf>
- <https://www.milanotoday.it/politica/volantini-contro-ebrei.html>
- [https://it-it.facebook.com/help/1624177224568554/?helpref=hc\\_fnav](https://it-it.facebook.com/help/1624177224568554/?helpref=hc_fnav)
- <https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/18/social-network-il-like-su-post-antisemiti-e-grave-indizio-di-istigazione-all-odio-razziale>

- [https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/28/news/miss\\_hitler\\_la\\_milanese\\_con\\_l\\_aquila\\_nazista\\_sulle\\_spalle-242150007/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/28/news/miss_hitler_la_milanese_con_l_aquila_nazista_sulle_spalle-242150007/)
- <https://www.fanpage.it/milano/chi-e-miss-hitler-la-lombarda-indagata-per-istigazione-alla-violenza-e-alla-discriminazione/>
- [https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19\\_novembre\\_30/figliacani-lavoro-barla-vita-quotidiana-miss-hitler-d3fc5f30-133c-11ea-9c5a-44102a550c1c.shtml](https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_novembre_30/figliacani-lavoro-barla-vita-quotidiana-miss-hitler-d3fc5f30-133c-11ea-9c5a-44102a550c1c.shtml)
- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/arrestati-gli-esponenti-del-gruppo-neonazista-ordine-ario-romano/>
- <https://it-it.facebook.com/legal/terms>
- <https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards>
- [https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17\\_febbraio\\_02/calcio-lazio-sentenza-tifosi-lazio-giallorosso-ebreo-gip-razzismo-aa6c7d1a-e975-11e6-9abf-27281e0d6da4.shtml](https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_02/calcio-lazio-sentenza-tifosi-lazio-giallorosso-ebreo-gip-razzismo-aa6c7d1a-e975-11e6-9abf-27281e0d6da4.shtml)
- <https://roma.fanpage.it/dire-giallorosso-ebreo-non-e-reato-la-comunita-ebraica-di-roma-precedente-allarmante/>
- <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/sottoscritta-oggi-viminale-dichiarazione-dintenti-lotta-contro-lantisemitismo-nel-calcio>
- <https://www.governo.it/en/node/19029#:~:text=Abbreviazione%20per%20il%20saluto%20nazista,e%20negli%20indirizzi%20e%2Dmail>
- <https://graphicteestore.com/product/fascist-rally-auschwitzland-tee-shirts/>
- [https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/105720421934483456?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1057204219344834560%7Ctwgr%5E4dfcafbfba5661c6f1f73b3eb749e172db80ed7c%7Ctwcon%5Es1\\_&ref\\_url=https%3A%2F](https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/105720421934483456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1057204219344834560%7Ctwgr%5E4dfcafbfba5661c6f1f73b3eb749e172db80ed7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F)

<https://www.cnn.com/2018/10/31/europe/auschwitz-t-shirt-intl-trnd/index.html>

- <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/condannata-la-militante-di-estrema-destra-che-a-predappio-indosso-la-maglietta-con-la-scritta-auschwitzland/>
- [https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/news/la\\_disney\\_s\\_ulla\\_tshirt\\_della\\_vergogna\\_auschwitzland\\_ripugnante\\_indagheremo\\_per\\_difenderci\\_-210403600/](https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/10/30/news/la_disney_s_ulla_tshirt_della_vergogna_auschwitzland_ripugnante_indagheremo_per_difenderci_-210403600/)
- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/28/selene-ticchi-indosso-maglia-auschwitzland-a-predappio-condannata-a-pagare-9mila-euro-di-multa/5004988/>
- <https://www.open.online/2019/02/28/a-predappio-con-la-maglietta-auschwitzland-condannata-a-pagare-9-mila-euro/>
- <https://www.open.online/2023/01/12/forli-maglietta-auschwitzland-assoluzione-selene-ticchi/>
- <https://www.retecontrolodio.org/2023/03/04/forget-normal-embrace-youman-campagna/>
- <https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives>
- [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary\\_it.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antisemitism-survey-summary_it.pdf)
- [https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-esempio-virtuoso-di-comunicazione-l-etica-della-relazione\\_612.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-esempio-virtuoso-di-comunicazione-l-etica-della-relazione_612.php)
- <https://moked.it/blog/2023/01/25/gli-italiani-e-il-giorno-della-memoria-piu-consapevoli-ma-meno-coinvolti/>
- <https://osservatorioantisemitismo.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/01/Buoncompagni-Indagine-quantitativa-della-copertura-informativa-del-fenomeno-dellantisemitismo-in-Italia-2017-2021.pdf>





## RINGRAZIAMENTI

Al termine di un lavoro così complesso, appassionante e che mi ha messo ancora una volta alla prova, eccomi finalmente giunta alla chiusura del capitolo più importante della mia vita, l'Università.

Ringraziare tutte le persone che lo hanno reso magico e indimenticabile più che un dovere è una necessità.

Un ringraziamento particolare va ai miei relatori, *Antonio Vallini* e *Nicolò Amore*.

Il Prof. *Antonio Vallini* ha rappresentato un punto di svolta nel mio percorso universitario sin dal primo istante in cui ho avuto *il privilegio* di conoscerlo, al terzo anno, frequentando le sue lezioni a distanza, durante il periodo pandemico, di diritto penale. Con queste parole vorrei dimostrargli tutta la mia ammirazione e gratitudine per avermi affiancata in questo percorso, incoraggiandomi a guardare le cose sempre da nuove prospettive, permettendomi di mettermi in gioco, superando spesso i miei stessi limiti. Un sincero grazie va al Dott. *Nicolò Amore*, per i suoi preziosi consigli, per il grande supporto alla stesura di questa tesi e per avermi permesso di non sentirmi smarrita, ma piuttosto di trovare – con fatica e lavoro – la mia strada in questa trattazione scientifica.

Non è facile ringraziare, in poche righe, tutti coloro che hanno preso parte al mio percorso universitario, chi con una presenza costante, chi con un supporto morale, chi con consigli e suggerimenti o con poche parole ma sempre incoraggianti. Sono così tante le persone che hanno vissuto insieme a me questi cinque anni di studio e che hanno condiviso le gioie e i dolori di questo percorso, non sempre facile, ma ricco di emozioni e di soddisfazioni. Alcune le ho perse per strada, è vero, ma è stato fondamentale per me averle vicino lungo il tragitto.

Oggi, più di altri giorni, è alla mia famiglia che vorrei dire grazie. Grazie per avermi sempre dato fiducia e per avermi fatta sempre sentire speciale. Grazie per avermi fatto sempre sentire abbastanza brava da convincermi che potevo farcela a superare ogni difficoltà e per aver festeggiato con me ogni successo. Sono convinta che senza il vostro supporto non sarei mai riuscita a raggiungere questo traguardo.

Rendervi orgogliosi oggi mi dà così tanta felicità da non riuscire ad esprimerla a parole.

Un grazie speciale a *Mamma, Papà e Gianluca* perché sono sempre stati il mio punto di riferimento e il mio esempio di vita, per tutti i valori che mi hanno trasmesso in questi anni e per tutto quello che hanno sempre fatto per me, permettendomi di raggiungere questo importante obiettivo.

*Mamma*, grazie per la Donna che mi hai permesso di diventare. Mi hai reso una ragazza forte, indipendente, con la testa sulle spalle. Hai stretto la mia mano nei periodi peggiori, anche se spesso io cercavo di buttarti giù con me, e non hai mai fallito. Sappi che non avrei mai avuto il coraggio di affrontare questo percorso senza averti sempre vicina. Un grazie non sarà mai abbastanza per ripagarti per tutte le volte in cui mi ripetevi “*Dai, fatti il piantino prima dell’esame, che poi andrà benissimo*”. Hai fatto il tifo per me per ogni singolo giorno e in ogni singolo esame, supportandomi e sopportandomi.

*Papà*, grazie per avermi insegnato a dare sempre il massimo e ad impegnarmi, senza arrendermi mai. Mi hai sempre detto di credere in me stessa e mi hai permesso di raggiungere questo traguardo. Un giorno mi hai detto che il migliore regalo che posso farti è fare una buona vita

e io ti rispondo che il miglior regalo che ricevo in cambio è sentire di averti reso orgoglioso di me.

Grazie alle mie sorelle, *Arianna e Rebecca*, per avermi sopportato per cinque lunghi anni, per avermi sempre lasciato la cameretta per studiare e non protestare più di quel tanto. *Ari*, sapevi quanto era importante per me e hai preferito mettere da parte i tuoi spazi per lasciarmi i miei, e non ti ho mai realmente ringraziato per averlo fatto. *Rebi*, ti ho svegliato mille volte di prima mattina ripetendo a squarcia gola, protestavi è vero, ma poi mi lasciavi sempre fare.

Un sincero grazie va a tutti i miei fantastici nonni, quelli che posso abbracciare oggi e quelli che mi guardano da lassù.

*Nonna* grazie per aver sempre creduto in me, sin da quando ero piccola, e per avermi accompagnato con il tuo incoraggiamento e il tuo supporto che non mi è mai mancato.

*Tina*, grazie, per essere stata una copisteria h24, per aver mostrato sempre interesse nei miei studi. Ti ricordi quando studiavamo storia nel salotto insieme? Mi hai sempre trattato come una nipotina e mi sei stata vicina in questo lungo percorso e non ti ho mai ringraziato abbastanza per la tua presenza.

Vorrei poter abbracciare e ringraziare tanto *Paolo*, che oggi più di ieri vorrei avere qua con noi, ma che sono sicura ci sia lo stesso, in qualche modo.

Un grazie di cuore va alle mie amiche di sempre *Aurora, Beatrice, Sara, Nalsiris, Diletta e Melania* con cui ho condiviso le mie gioie e i miei dolori in tutti questi anni, che mi hanno aiutato a superare le mie paure,

che sono state la mia spalla, e che ancora oggi mi incoraggiano e mostrano di credere in me e in quello che faccio. Vi considero un regalo che la vita mi ha fatto e avervi con me anche oggi mi fa sentire una ragazza veramente fortunata.

Rispetto ai primi anni di università non sono soltanto cambiato io, sono cambiate anche le persone intorno a me. Ho avuto modo di conoscere dei compagni di Università che sono stati per me dei punti di riferimento fondamentali sui quali spero di poter contare ancora in futuro.

*Gianlu, Giulio, J, Ali, Alessia, Marti* siete stati degli amici leali e sinceri e questi cinque anni non sarebbero stati gli stessi se non vi avessi avuto in squadra con me. Abbiamo incominciato insieme questa lunga avventura e abbiamo affrontato insieme ogni sfida, senza mai essere in competizione tra di noi, ma aiutandoci e supportandoci in tutti i modi possibili. Come avrei fatto senza la vostra compagnia e voi senza i miei appunti?

*Cla e Rebi*, grazie per avermi aiutato ad affrontare l'ultimo gradino di questo percorso, per avermi supportata e incoraggiata di continuo, aspettando insieme a me con ansia le risposte alle mail dei relatori.

E poi... grazie a Te e alla tua bellissima famiglia per essermi stati vicini in un momento così importante per me.

*Matteo*, sai quante ne abbiamo passate noi due, grazie per avermi ricordato quanto valgo, per aver creduto in me quando io proprio non ci riuscivo; grazie per avermi incoraggiato nei momenti più bui, trovando sempre il modo per farmi sorridere; grazie per aver sopportato con pazienza i miei sbalzi di umore e per aver accettato quei momenti in cui esisteva lo studio e nient'altro ma soprattutto grazie perché fai di me, ogni giorno, una persona migliore.

Per finire, dedico questa tesi anche a *me stessa*. La dedico a quella parte fragile di me che ha sempre paura di sbagliare e che si fa prendere dall'ansia e dalla disperazione. La dedico ai sacrifici che pensavo di non essere in grado di sostenere ed alla tenacia che mi ha fatto arrivare in fondo. Scegliere di intraprendere questo percorso è stata la scelta migliore che potessi mai fare e per una volta mi voglio dire Brava.

Non mi sono mai sentita all'altezza e oggi finalmente posso dire che non era vero. Ce l'ho fatta.

Con affetto, un sincero riconoscimento alla Prof.ssa. Enza Pellecchia per le sue meravigliose parole che hanno fatto da eco a tutto il mio percorso:

*“(…) È bene che siate orgogliosi di appartenere - perché appartenente, non siete iscritti, voi appartenente a questa comunità accademica dell’Università di Pisa, in quanto una comunità accademica non esiste senza gli studenti e le studentesse, siete voi che date il senso al nostro lavoro, date la ragion d’essere alla nostra esistenza, e siete anche la misura più importante del successo o del fallimento del nostro insegnamento e del modo in cui svolgiamo il nostro lavoro.*

*(…) Infine, ve lo dico anche se siamo un po’ lontani dall’esame, non pronunciate mai con me la parola “Professoressa, mi accontento di diciotto!” perché questa frase mi offende, ma prima ancora offende voi.*

*Tutti e tutte siete in grado di fare uno splendido esame, perché tutti e tutti siete perfettamente dotati. Non esistono cattivi studenti o cattive studentesse, esistono solo cattivi insegnanti.*

*Quindi, vi prego, qualunque cosa vi abbiano detto nelle vostre esperienze scolastiche precedenti, qualunque frase incauta e inopportuna sia stata pronunciata e via abbia mortificato, umiliato, indotto a pensare che vi dobbiate accontentare, che proprio non ce la potete fare, che lo studio non è fatto per voi, che “vabbè vado a giurisprudenza perché non potrei mai fare ingegneria o fisica”, cancellatela perché quella frase semplicemente non è vera. O meglio, la frase è vera, ma dietro c’è il vuoto, anche se ha lasciato un segno brutto dentro di voi.*

*Sappiate sempre che io penso a voi e mi rapporto a voi come degli esseri meravigliosi e preziosi, in grado di fare non bene, ma benissimo, dipenderà dalla nostra alleanza.*

*Io farò di tutto perché voi non pronunciate mai quella frase e perché voi non vi dobbiate accontentare, naturalmente voi dovete fare la vostra parte perché nulla è gratis, ci vuole sforzo, ci vuole passione e ci vuole disciplina, determinazione ma non ci vuole un’intelligenza straordinaria: è sufficiente un’intelligenza normale, ben disciplinata e ben utilizzata.*

*Soprattutto, ogni volta che dite “mi accontento” state abbassando tutte le vostre aspettative rispetto alla vita, perché oggi vi accontentate di 18, domani vi accontenterete di un lavoro che non vi piace e dopodomani vi accontenterete di un compagno o di una compagna che non amate o che non vi ama e poi ancora vi accontenterete di una casa o di un posto nel quale non volete stare e avrete giocato la vostra vita al ribasso: invece la vita va giocata al rialzo!*

*E questo è molto difficile per voi che appartenente a una generazione che vive immersa in un rumore di fondo terribile, un rumore che dice “non c’è futuro, a questa generazione è stato rubato il futuro, i sogni”. Lo so che è molto difficile, ma cercate di schermarvi rispetto a questo rumore di fondo”<sup>508</sup>.*

---

<sup>508</sup> E. PELLECCIA, lezione introduttiva al corso di Diritto Privato I, 18 febbraio 2019, Pisa.